00100673

BOMBAY BRANCH
OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY
TOWN HALL, BOMBAY.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 25 June, 2016

OPERE
DEL
PADRE PAOLO
DELL' ORDINE DE' SERVI;
E THEOLOGO
DELLA SERENISSIMA
REPVBLICA *di* VENETIA.

VOLVME II.

2179

CONSIDERATIONI
SOPRA
LE CENSVRE
della SANTITÀ di
PAPA PAOLO V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
Republica di VENETIA.

100673

DEL
P. M. PAOLO
DA VENETIA,
dell' Ordine de' SERVI.

PSAL. CVIII.

Maledicent illi, & tu Benedices.

0012

IN VENETIA,
Appresso Roberto Meietti. 1673.

00100673

CONSIDERATIONI
SOPRA
LE CENSVRE
della SANTITÀ di
PAPA PAOLO V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
Republica di VENETIA.

STIMÒ sempre la Republica di Venetia, che il fondamento principale d'ogni Imperio, & Dominio, fosse la vera religione, & pietà, & hà conosciuto per gratia singolare di Dio l'esser nata,

educata, & accresciuta nel vero culto diuino, il quale ella hà con molta sollecitudine procurato sempre di accrescere, specialmente, con fabricar molti edifici sacri, & quelli adornare magnificamente, prouedendoli di condecenti ministri, & riceuendo quegli Ordini di religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Catolica. Di che fà manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, & l'ampiezza de' Monasterij, non solo nella Città di Venetia, ma ancora nelle altre soggette: & ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti, che potessero esser nociui alle Città & Dominij per le nouità, che s'introducono sotto pretesto di Collegij, Con-

fraternità,

fraternità, Società, o Congregationi, & il danno, & pericolo; che portano alla publica sicurezza le fabriche grandi fatte e situate in luoghi non opportuni: per il che hebbe sempre in consideratione quali sorti di persone s'introducessero nella sua Città, & in qual luogo si fondassero li Monasterij, & Chiese per poter riceuerle e sostentarle; & quando conobbe che la diligenza commune, & ordinaria non bastaua, insino l'anno 1337. stabilì per legge, che in Venetia non fossero fabricate Chiese, Monasterij, Hospitali, & altri tal luoghi senza licenza. La qual legge confirmò & innouò poi nel 1515. & nel 1561. Ma auuertitosi, che così fatta prouisione era necessaria ancora per le altre sue Città terrestri, & maritime, nel

1603. comandò alli Rettori, che per l'auuenire non douessero permettere à qualsivoglia persona Religiosa, o Laica di fabricar Monasterij, Chiese, Hospitali, o altri ridotti di Religiosi, o Secolari, senza licenza del Senato, sotto pena di bando alle persone, & di confiscatione della fabrica & del fondo.

Stimò anco sempre la Republica che, si come ella nelli tempi inanzi s'era essemplarmente conseruata, cosi douersi conseruare medesimamente nell' auuenire con l'vso della sincera, & incorrotta giustitia amministrata alli soggetti suoi, sapendo che la Scrittura diuina dice, *regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos.* (Eccl. 10.) Et in contrario,

Rex

Rex qui iudicat in veritate pauperes, thronus eius in æternum firmabitur. (Prou. 29.) Per il che conseruando ciascuno in possesso delli suoi beni, con difesa e protettione specifica dell' honore d'ogn' vno, hà mantenuta e perpetuata felicemente, la quiete, & tranquillità publica. La quale perche non hauesse ad esser turbata con indebita vsurpatione & offesa altrui; essendosi spesso trouati in atroci, & enormi delitti diuersi Ecclesiastici; i quali con la bontà della vita, & de costumi, com' è l'obligo loro, douerebbono essentarsi dalla giustitia criminale; non è restata la Republica di vsarla contro di loro, per quanto la publica tranquillità ha ricercato, concedendo però loro essentioni dalli Magistrati nelli delitti comuni per fa-

uorir quell'Ordine, ad essemplo delli Principi circonstanti: tenendo di questa maniera sempre li cattiui in timore, & consolati gl'offesi: & cosi essercitando la potestà datale da Dio hà costumato dal suo nascimento sino alli tempi presenti senza alcuna interruttione di giudicare, & punire nelli delitti graui qualunque Ecclesiastico di qualsivoglia grado, & ordine; onde s'è continuato à godere & essercitare con la quiete publica l'antica & independente libertà del suo vero Dominio.

Similmente la Republica in ogni tempo hà procurato di tenere li suoi soggetti abondanti di possessioni, & beni stabili, sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di vtilissimo serui-

tio

tiò se il priuato fusse stato commodo; là onde già circa 300. anni cominciò ad auertire, che li Ecclesiastici andauano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, & rendite: cosa che (se bene essi non haueuano tale intentione) riusciua però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognaua mancassero, scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle publiche rendite, & delle publiche forze. Imperoche, diminuendosi sempre il numero delli Cittadini, che attendono, & seruono al gouerno ciuile, & mancando la quantità de' beni loro, sopra i quali le publiche rendite sono fondate; & per il contrario, crescendo il numero degli Ecclesiastici, che pre-

tendono essentioni da tutti li carichi necessarij alla Republica, & augumentandosi la quantità de beni loro, che pretendono pure essere essenti, era necessario che le cose publiche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungeuasi, che non potendo mai gli Ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro auantaggio, & essendo le Chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, & li Secolari sempre diminuissero, era necessario in fine, che restassero tutti li beni in mano degli Ecclesiastici; & si estinguesse ogni nobiltà, & ogni ciuiltà, riducendosi il Mondo à due conditioni di huomini, Ecclesiastici & Villani.

Per prouedere adonque à cosi graue e noto inconueniente, ordinò,

dinò la Republica l'anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, e Ducato di Venetia, & che se pur fosse lasciato dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la qual legge variamente fu osseruata sino al 1536. quando fu stabilità in questa forma: Che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per dui anni; nel qual tempo si douesse venderli, e se ciò non fosse fatto dagli Ecclesiastici, vn Magistrato hauesse cura di farne l'essecutione. Et dalle sopradette leggi si vidde in diuersi tempi esser seguiti tanti beni, & publici & priuati, che alcune Città delle soggette per constitutioni sue municipali decretarono

l'istesso, parte anticamente, & parte in questi tempi nostri. Le qual cose dal Senato considerate, per ridur tutto lo Stato suo ad vniformità, & prouedere alle diminutioni de beni secolari, nel 1605. estese la legge, che era ordinata per la Città di Venetia, à tutto lo Stato insieme. Aggiongendo che nissuno nella Città di Venetia, ò nel Stato, possa sotto qualsiuoglia colore vendere, donare, ò in altro modo alienare à persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo, come si concede nelle alienationi de' beni publici, & ch'ogni alienatione altrimente fatta sia nulla, & li stabili confiscati con pena alli Notari.

Per li quali rispetti, tre anni inanzi,

inanzi, del 1602. per moderar il soprabondante acquisto degli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni direttè hauute da loro in beni posseduti da Laici, ogni giorno tentauano di appropriarseli; mouendo lite hora à questo, hor à quello delli possessori, dando nome di Enfiteusi alli Censi, & Locationi perpetue; & perciò eccitando pretensioni d'essere nelle vendite preferiti; ouero che li possessori fossero decaduti, o che li beni non potessero passare ad ogni sorte di heredi con molto danno delli sudditi, che erano trauagliati, & auuiluppati in continue liti; deliberò il Senato per occasione di certa controuersia mossa dalli Monachi di Pragia, che le Chiese non potessero appropiarsi beni posseduti da Laici

per ragione di prelatione di linee, consolidatione dell' vtile, saluo però il loro diritto.

Il che fu statuito, attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, & gli innumerabili giudicij in conformità seguiti, per leuare le occasioni delle controuersie, e liti, & dar forma scritta alli Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinationi, & amministrationi della giustitia sono molto bene state vedute, sapute, & osseruate dalli Pontefici passati, sì per gli auuisi continui, ch' hanno da gli Ecclesiastici di questo Stato, come per li particolari, che cotidianamente riceuono dalli Nontij suoi residenti in questa Città, senza che per se medesimi molti Pontefici n'hanno

no

no hauuto piena notitia, & informatione; altri per esser nati, & educati in questo Stato, altri per esser vissuti priuati facendoui officio di confessore per molti anni, alcuni officio d'Inquisitori, & altri Vescoui di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo hà hauuta notitia della giustitia, & equità delle leggi Venetiane, & delli giudicij de loro Magistrati; onde si ha da presupporre che non hauendo mai reclamato, tacitamente insieme gli habbiano approbati; Li Giudicij sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati essercitati; & per lo passato più frequentemente, che nelli tempi prossimi: & le ordinationi, o leggi soprascritte, lasciando le più antiche memorie,

ſi veggono eſſer ſtate in vſo già più di 300. anni, ſe bene in queſti vltimi tempi alcune ſono ſtate confirmate, altre dalla legge non ſcritta, con la quale s'oſſeruauano, ridotte in ſcrittura, & coſi finalmente eſpreſſe, e publicate. Delle quali vna del 1602. & l'altra del 1603. ſono ſtate vedute da Papa Clemente Ottauo zelantiſſimo & diligentiſſimo, ma con tutto ciò non hanno ſodisfatto alla Santità di Papa Paolo V. Al quale per incognita cagione nel principio del ſuo Pontificato, è piaciuto di eſſaminare le leggi, & giudicij della Republica.

Et nel fine di Ottobre proſſimo paſſato nella audientia ordinaria ſi dolſe coll' Ambaſciadore di eſſa Republica, perche nella Sede vacante haueſſe fatto vna legge, che

che prohibisce à gli Ecclesiastici di acquistar stabili, soggiongendo, che quantunque fosse constituita in virtù d'vn altra prima, li Canoni però fanno inualida così la vecchia, come la nuoua; per il che vnanimamente voleua che fosse annullata, imponendo all'Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Republica.

Il che hauendo fatto, & riceuuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, & giustitia della legge, & della potestà, che la Republica hà di far simili ordinationi, il Pontefice attento alla sua deliberatione, disse apertamente, che vdiua per dar sodisfattione, & non per mettere così fatte ragioni in alcuna consideratione, & concluse di voler mandar sopra ciò vn Breue horta-

hortatorio à Venetia, & mostrò vna scommunica, che haueua fatto stampare contro vn'altra Città, significando in simil cause di non voler risposte, o allegatione di ragioni, ma pronta obedienza: & soggionse vn'altra querela per la retentione fattasi nelli mesi inanzi d'vn Canonico di Vicenza, & dell' Abbate di Neruesa, dicendo volere, che fossero rimessi al Foro Ecclesiastico, & che se la Republica hà priuilegi di giudicar Ecclesiastici, non si estendono ne à tal sorte di persone, ne à tal genere di delitti, per li quali li sudetti sono carcerati: & qui sarà necessario di digredire vn poco, per narrar le cause della carceratione di questi delinquenti. Brandolino Valdemarino, Abbate di Neruesa, fu querelato, & imputato

tato d'hauer essercitato molti atti tirannici sopra la robba, & mogli degli huomini habitanti nelle terre vicine à lui: d'hauer leuato di vita con veleno più persone, & tra queste vn Religioso Sacerdote suo domestico; d'hauer dato il veleno al Padre, & ad vn Fratello: d'hauer fatto vccidere più huomini; d'hauer tenuto commercio carnale continuato con vna sua sorella naturale; d'hauer essercitato molti atti magici, & empij, per venire al fine delle sue dishonestà; & per altre cause, che non si può senza horrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denontie, e querele fatte da diuerse persone contro di lui. Et Scipione Saracino Canonico Vincentino fu imputato, che con sprezzo hauesse rotto

sotto li publici sigilli delli Rettori di Vicenza posti sopra la Cancellaria del Vescouato in Sede vacante, per custodia & sicurezza delle scritture, & ragioni del Vescouato, à petitione, & instanza del Cancellier di quello: & di più d'hauer insultato vna Gentildonna vedoua di famiglia principale Vicentina sua parente, con sporcargli la porta, & la casa; dopò hauer tentato per longo tempo con modi indecenti la sua castità, con scandalo publico, perche non si asteneua costui di essercitare i suoi libidinosi tentatiui anco nelle Chiese.

Ma ritornando al Pontefice, la Santità sua in diuersi congressi con l'Ambasciatore, persuase la Republica à voler lasciare da canto le sue ragioni, & vbidirla intieramente,

ramente, & doppo alcuni giorni aggionſe nuoue querele per la legge ſopraſcritta, che prohibiſce fabricar Chieſe ſenza licenza. Et ſi reſtrinſe riſolutamente, che voleua foſſero riuocate le due leggi ſudette, & rimeſſi li dui prigioni al ſuo Nontio reſidente in Venetia. Et il di 10. di Decembre formati dui Breui, vno ſopra le due leggi, & l'altro ſopra il giudicar gli Eccleſiaſtici, commiſe al Nontio ſuo, che li preſentaſſe: ma il Nontio forſe moſſo, perche il Senato haueua in quegl' iſteſſi giorni eletto vn Ambaſciador ſtraordinario per tentar ogni via humile, & poſſibile di rimuouere la Santità ſua dalla riſolutione preſa inanzi la cognitione della cauſa, & indurla ad informarſi prima, che venir ad altra eſecutione; differì

differì la presentatione delli Breui, cosa, che non fù approuata dal Pontefice: ma gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate. Per il che il giorno della Natiuità di Nostro Signore, quando il Duce Grimani staua per render l'anima à Dio, & che la Signoria era congregata con li Senatori, de quali alcuni haueuano riceuuto il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, altri erano per riceuerlo, dimandò audienza, & presentò dui Breui sigillati; li quali non furono aperti per la morte del Duce, che successe nel seguente giorno, sino dopo l'elettione del nuouo. I quali aperti, si ritrouarono ambidui d'vn istesso tenore; & conteneuano, esser venuto à notitia sua, che la Republica nelli suoi Con-

s'egli haueua constituito molte cose contro la libertà Ecclesiastica, & l'auttorità della Sede Apostolica, & in particolare haueua esteso à tutto il suo Dominio alcune leggi, che erano per la sola Città di Venetia, ch'era di non fabricar Chiese, & Monasterij, & luoghi pij, & vn' altra, che prohibiua l'alienatione de beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato; le qual cose, per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica, dichiara nulle, & inualide, & chi le hà statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, & comanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che siano reuocate, & cancellate, minacciando, se non sarà obedito, di procedere più innanzi. Al che il Senato sotto

ſotto il dì 28. di Gennaro riſpoſe; Hauer con dolore, & marauiglia inteſo dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Republica osseruate felicemente per tanti secoli, non ripreſe da alcuno delli predeceſſori ſuoi, lequali reuocare ſarebbe vn riuoltare li fondamenti del gouerno, ſi riprendino hora come contrarie all' autorità della Sede Apoſtolica, & coloro che le hanno conſtituite, huomini di eccellente pietà, benemeriti della Sede Apoſtolica, che ſono in Cielo, ſiano notati per violatori della libertà Eccleſiaſtica: hauere egli, ſecondo l'ammonitione della Santità ſua, eſſaminato le leggi, & vecchie, & nuoue, ne trouato in quelle coſa, che non habbia potuto per auttorità di ſupremo Prencipe ſtatuire; & toccato

qualche

qualche particolare delle ſue ragioni, concluſe, credere di non eſſer incorſo in cenſure alcune, & che la Santità ſua, piena di pietà, & religione, non vorrà ſenza cognitione della cauſa, perſiſtere nelle comminationi.

Queſto luogo ricerca prima, che paſſiamo più innanzi, che ſi eſplichi quali ſiano le oppoſitioni, che il Pontefice fà alle due leggi ſopraſcritte, & quanto ſiano di facile, & pronta riſolutione, & quali ſiano inſieme le ragioni, la giuſtitia, & l'equità delle leggi, & quanto ſia legitima nella Republica la poteſtà di coſtituirle.

Oppone il Pontefice à tutte due queſte leggi inſieme, dicendo, che ſono *Sedis Apoſtolicæ auctoritati & Eccleſiaſticæ libertati immunitatique contrariæ, tum genera-*

libus Conciliis & Sacris Canonibus, necnon Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes: per il che, inanzi d'ogni altra cosa sarà molto opportuno, che vediamo, che cosa sia libertà Ecclesiastica; & d'onde habbia riceuuto origine. Imperoche certa cosa è che questo è nome nuouo, & non inteso per 12. Secoli nella Chiesa. Fa mentione il Santissimo Apostolo Paolo della libertà Christiana nelle Epistole alli Romani 6. & alli Galati 4. à pieno; quiui dimostrando, che per lo peccato del Primo Padre nostro erauamo fatti serui del peccato, dalla qual seruitù Christo Nostro Signore ci hà liberati, riscuotendoci con il suo sangue; e però dice, *cum serui essetis peccati liberi fuistis iustitiâ, nunc verò liberati à peccato serui autem*

facti

facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem verò vitam æternam. Et alli Galati vn' altra seruitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, della quale similmente Christo ci hà liberati: quando dice: *nunc fratres non sumus ancillæ filij sed liberæ, qua libertate Christus nos liberauit.* Non ad altri è stata donata tanta gratia di liberatione, che à ciascuno delli fedeli di Christo, & alla Chiesa in corpo. Per il che si ritrouaranno alcuni delli Santi antichi chiamarla libertà della Chiesa: à questa non si oppongono se non li ministri del Demonio, & la parte dell' Inferno; & non hà dubbio, che qualunque con le sue leggi pensasse derogarli in vna minima parte sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Catolica. Ma di questa

non si parla al presente, poiche il famoso, & augusto nome di Chiesa, che era commune à tutti le fideli anticamente cosi Clerici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto per lo più à significar li Clerici solamente; Onde se le è data anco vna libertà propria loro separata dalla sopradetta, della quale pare, che Honorio III. fosse il primo à far mentione circa il 1220. ma quello, che esso Honorio intendesse per libertà Ecclesiastica, & Federico II. Imperatore, che nell'istesso tempo, & ad instanza dell' istesso Papa la nomina, ne essi lo dichiarano, ne tra li Canonisti è in tutto ben deciso: Poiche in tutta la Legge Canonica non si troua diffinita, ne si dichiarano le cose, che sotto essa si comprendono, ne è data

regola

regola come giudicarlo; per lo che ancora non si accordano quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la libertà Ecclesiastica. La libertà è diffinita dalli Giurisconsulti essere vna facoltà naturale di fare quello, che ciascuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano, che questa facoltà nelli Clerici di fare quello, che piace à loro conforme alle leggi, sia la libertà della Chiesa; in modo, che in questo senso quello istesso, che è libertà assolutamente nel Laico; è nell' Ecclesiastico libertà Ecclesiastica, & consiste in godere quella facoltà, che la legge commune dà à ciascuno. Pare che tale sia il senso del Cap: *Eos qui*; (*De imm. ecc. in 6.*) doue dice, che se alcuno prohibirà che non sia cotto pane,

 macinata

macinata biada, fatto seruitio alli Ecclesiastici, questo si presume in derogatione contra la libertà Ecclesiastica. Altri non vogliono così; ma sotto questo nome comprendono quelle cose, che solamente agli Ecclesiastici conuengono, per priuilegij concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose Spirituali, & dalli Principi nelle Temporali; talmente che non voglia altro dire, che priuilegio di essentione, concesso alla Chiesa vniuersale; così nelle cose Temporali, come nelle Spirituali.

Vn' altra opinione compone ambedue queste insieme. Altri chiamano libertà Ecclesiastica ogni cosa fatta à fauor de Clerici, & dicono essere contro à quella li statuti per li quali li Clerici si rendono più timidi, & li Laici più audaci;

audaci; la qual diffinitione è di Bartolo, (*Authen. cassa, C. Sacr. Sanct. Eccl.*) & pare la più accommodata all'essaltatione dell'ordine Clericale.

Hora andaremo mostrando, che preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qualsivoglia di questi sensi; le ordinationi della Republica di Venetia, & la carceratione, & condannatione di persone Ecclesiastiche, non leuano alcuna libertà, & insieme risolueremo le oppositioni, che particolarmente si fanno à ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speciale, perche la legge del non potersi fabricar Chiese l'offende, se non per essere statuita; cosi sono le parole formali del suo breue; *quasi Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ perso-*

na; temporali vestræ iurisdictioni subiectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus Ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi mulctandi viderentur.

Ne altra ragione medesimamente allega per prouar la sua intentione, che sia contro la libertà Ecclesiastica la prohibitione à Laici di non lasciare, o donare in perpetuo, & non alienare stabili nelli Ecclesiastici, se non che pare, che si fondi in vna certa vsurpata giurisdittione, che la potestà secolare habbia ne i beni Ecclesiastici, & queste sono le parole sue; *perinde ac si temporalibus dominis liceret in Ecclesiastica bona quæ Ecclesiis Ecclesiasticisque personis, & aliis locis piis à testatoribus,*

&

& cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum; & exoneratione conscientiæ plerunque relinquuntur, aut aliò modo conferuntur, ius aliquod exercere.

Ma primieramente ciascuno, che con interna diligenza vorrà considerare, penetrarà da se stesso, che'l far vna legge, che prohibisca ad ogn' vno così Ecclesiastico come Laico di non fabricar Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) essercitar potestà sopra la Chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'area, o superficie, oue si può fabricare; la qual nissuno negarà, che non sia pura, & meramente secolare. Nissun priuato, che prohibisca ad vn Ecclesiastico fabricar vna Chiesa nel suo fondo, si dirà, che ordini cosa

alcuna ſopra la Chieſa, ne à perſona Eccleſiaſtica, ma che diſponga del fondo ſuo à ſuo beneplacito, & che vieti l'vſo della coſa à chi non è obligato per legge concederlo. Non ſi chiama Chieſa quella che ſi può fabricare, ma quella che è già dedicata: ogni priuato hà dominio ſopra il fondo ſuo, & il Principe ſopra tutti li fondi del Dominio hà vna poteſtà maggiore; per il che ſi come è ingiuſtitia fabricar vna Chieſa nel fondo di vn priuato ſenza ſua permiſſione, coſi è ingiuſtitia fabricare in qualſivoglia loco d'vn Principe contro la ſua prohibitione. Non viene leuata quì libertà all'Eccleſiaſtico in niſſuno delli ſopranominati ſenſi: nel primo; perche niſſuno hà libertà d'vſar la coſa altrui contro il voler

ler del Padrone: nel secondo medesimamente; perche Dio vniuersal Signore d'ogni cosa, dando libertà alli ministri della Chiesa di edificar Tempij; non hà leuato il Dominio del priuato, ne l'Imperio del Principe sopra il fondo: ne il Papa hà disposto altrimente, ne potrebbe disporre per esser cosa temporale: ne Principe alcuno con suo priuilegio hà potuto disponere alcuna cosa nello Stato di questa Republica nata libera: & così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

Et se questa ragione valesse, la Chiesa è cosa spirituale, adonque chi dispone sopra il fabricarla, dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe, che vn Principe, che prohibisse mettere nelle fabriche delle Chiese Roueri, che sogliono

seruire al fabricar Galere, Barche, Ponti, & in altro; ouero che prohibisse coprirle di piombo per carestia, che n'hauesse per vso di guerra, si direbbe far legge sopra le Chiese, & loro coperti, essendo nondimeno vero, che fà l'ordinatione sopra li Roueri, & sopra il Piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è, che non possa esser dedicata al culto diuino? forse non si trouerà alcuna, che non essendo se non il solo peccato contrario à Dio, ogni cosa gli può esser consacrata; adonque chi disporrà d'vna cosa, vietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? non certo.

Il precetto dell'honor diuino, essendo affermatiuo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come vorrebbono

rebbono quelli che tiranno tutto all'Ecclesiastico; ma admette, che quando non manca cosa alcuna à lui, il resto s'applichi ad vsi humani, & ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Sè fosse lecito contro il voler del Prencipe fabricar Chiese in qualunque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qualsivoglia materia, & qualsivoglia artefice, il che estendendo anco alli paramenti, & ornamenti delle Chiese, & alli vasi sacri, restarebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, & ogni altra cosa apparteneerebbe all'Ecclesiastico; l'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente, che, si come la Chiesa già dedicata appartiene al Spirituale, così nissuno luogo può esser

esser dedicato senza la permissione del Principe Temporale, & l'equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'oratione *pro Domo sua*, mostrā che in quei tempi nissuna area poteua esser consecrata *iniussu populi.* Sotto gl' Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, (*L. sacra §.1.ff. de re.diuis. L. si plures sint & L.2.ff.de reliq. & sum.fum. L.vlt. ff. vn. in pos. legal.*) che vietauano potersi cōsecrare cosa alcuna senza licenza del Principe, le quali hauendo Giustiniano portate nelli Digesti senza dubio le hà accommodate alla nostra Religione, & dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre Chiese: & chi leggerà le historie Ecclesiastiche, & le Nouelle di Giustiniano, vederà che nelli tempi dell' Imperatori,

cosi

così in Oriente come in Occidente, al Principe sopra tutti gl'altri è stato deferito in questa parte, sì che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuoue Chiese; ma ancora nissuno hà mai pensato di erigere vna Chiesa in Cathedrale, o Metropolitana, senza permissione, & espresso decreto del principe. Si può vedere sopra ciò la Nouella 67. di Giustiniano, & quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il XVII. Canone del Concilio Calcedonense. Ne sarà fuor di proposito aggionger qui il costume di Francia, doue non si possono fabricar Chiese senza lettere Regie di espressa concessione, & appresso senza arresto del parlamento. Et per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia; si ricordarà

ricordarà qui, che nella Republica di Genoua si hà particolare constitutione, che senza licenza di ambidua li Collegi non si possa fabricar Monasterij, in pena di confiscatione del loco.

Ma non tanto alle Chiese materiali la Republica di Venetia ha hauuto risguardo, quanto anco alle persone che deuono hauerle in gouerno, poi che non in ogni luogo stà bene ogni sorte di Religiosi. Habbiamo vn'ottimo essempio del famosissimo gouerno de i Rè di Castiglia, poiche senza la licenza Regia non si può introdur nuoui Religiosi in quelli Regni, per il che sino al presente li Padri Cappuccini non hanno potuto hauerui ingresso. Et non sono molti anni, che li Padri di San Francesco di Paula diedero principio à fabri-

car vna Chiesa in Madril senza la permissione Regia, la quale opera il Rè Filippo II. fece, che si fermasse, restando in essempio la Chiesa così principiata, & imperfetta. Et la Santità sua essendo Nuntio straordinario appresso quel Rè l'ha potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ciò non sono men ragioneuoli, legali, & legitimi, che necessarij? perche si come non sarebbe permesso ad vn numero di persone d'alieno Stato, contrarie di costumi, & con fini diuersi da quelli d'vna Republica, che entrassero nello Stato di lei, & si riducessero in vn sol luogo insieme, si facessero vn Capo, & trattassero con li soggetti del Prencipe in secreti; poi che questa, come sospetta e perniciosa conuenticula sarebbe subito impedita:

Così

Così col pretesto di vn Monasterio nuouo potendo venir insieme sotto vn Capo molti di altre nationi, alle volte contrarij di costumi, e di sensi; & per la commodità, che hanno di trattare per le Confessioni, ò altri colloquij spirituali, insinuandosi con li sudditi del Prencipe, e così corromperli nella fedeltà; questo similmente con ottima ragione deue esseri molto bene auuertito, per la publica conseruatione, e quiete dello Stato. Et per questo rispetto conuenne pur alla Republica, pochi anni sono licentiar di Venetia alquanti padri di vn Monasterio tutti di natione aliena, per esser stati da loro suiati molti huomini dell' Arsenale. Et così gli Oratorij, & Collegij, che si fanno di tutta vna natione in vna Città, massime

ſime piena di molte ſorti di huomini, non ſono ſenza grauiſſimo pericolo, quando non ſia conſapeuole il Prencipe di quello, che nelle ſue ridottioni ſi tratta. Si aggionge, che le fabriche, ſe non ſono ſituate in luoghi conuenienti portano graui danni alle Città, ſpetialmente à quelle, che ſono forti: & ſi sà quante Città ſono perite alle volte per vna Chieſa di fuori poco lontana dalla foſſa, occupata dall' inimico accampato: & quanto danno habbia recato medeſimamente vna fabrica tale vicina alle mura di dentro; & quante machine, & edificij ſacri ſimilmente per importanti riſpetti ha biſognato ſpianare per ſicurtà publica, con qualche marauiglia delle perſone ſimplici, e deuote.

Non ſolo al ben publico è coſa vtiliſſima, come di ſopra ſi è diſcorſo, che non ſi fabrichino Chieſe ſenza licenza; ma ancora è per bene di eſſe Chieſe, accioche ad arbitrio di chi ſi ſia non ſiano fabricate in luoghi indecenti, appreſſo proſtibuli, appreſſo cloache; ne di forma indecente, e ſenza decoro conueniente alla maeſtà della Religione, ſi che ſiano più toſto à deriſione, che ad altro; ne ſi vede che il molto, & ſoprabondante numero delle Chieſe ſia vtile per la deuotione, anzi in contrario; perche quando ſono troppo, non ſi può preſtare li debiti ſeruitij à tutte, & cagiona più indeuotione vna Chieſa mal tenuta, che diece ben cuſtodite; & le limoſine anco non baſtano per tutte le Chieſe quādo il numero è eccelſiuo,

eccessiuo, si che ne le vecchie, ne le nuoue hanno i suoi debiti seruitij.

Per gratia di Dio non mancano Chiese, & luoghi pij nella Città di Venetia, & nelle altre tutte dello Stato; & queste sono tali e tante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco decentemente conseruate, possono venir à prender essempio da queste: & con tutto ciò non hà tralasciato il Senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabricar nuoue Chiese, & luoghi pij douunque è occorso; & di dare parimente ingresso à nuoui Religiosi anco dopò fatta la stessa legge.

Ma chi nõ si marauigliarà vdendo riprendersi la pena della legge Venetiana imposta à chi fabrica Chiese senza licenza? dicendo

ſi da chi oppone; che il fabricarle è opera in ſe non cattiua, quaſi, che l'opera in ſe & di ſua natura buona, ſe ſarà fatta ſenza le debite circoſtanze non ſia vitioſa, & meriti caſtigo. Non dalla materia ouero oggetto ſolamente diſſe Ariſtotile, (2. Ethic. c. 6.) & dopò lui tutti li Theologi, ſi piglia la bontà dell'attione, ma dalla integrità di tutte le circonſtanze. E bene fabricar Chieſe, in luogo, & tempo & modo conueniente, ma non è bene ſenza queſte conditioni il fabricar in luogo altrui vna Chieſa; e ſenza conſenſo del patrone non è douere. Il Prencipe oltre il dominio, che il priuato hà, tiene ſopra ogni luogo vna poteſtà molto maggiore; alla quale & il padrone, & il luogo ſono ſoggetti, ſi che di eſſi non ſi può fare

fare quello, che il Prencipe prohibisce, ò non consente.

Certamente hò consumato molto più parole di quelle, che bisognauano, per far capace ogn'vno, che habbi il senso commune, delle ragioni che sono per questa legge: ma non me ne pento, perche seruono anco à difesa della seguente del 1605. che prohibisce à Laici alienar stabili ad Ecclesiastici. Imperoche meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, ne commanda à gli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli Secolari, & sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai vn Prencipe, che commandi à suoi sudditi di non contrattare con vna sorte di persone? E cosa vsitatissima in tutti li Regni la prohibitione di non transportare fuori, o di non introdurre

durre alcuna ſorte di merci, adunque è ad offeſa de foraſtieri? Non credo che alcuno aſſentirà in queſta conſequenza : & tanto più quanto li priuati fanno tal legge ſopra li beni ſuoi, quando nelli contratti liuellarij pongono conditioni, che'l liuellario non poſſi vendere, o alienar li ſuoi vtili nella Chieſa : & pure queſto ſi fà da tutti : Et altri nelli teſtamenti per conſeruar la robba in caſa ſua, la conditionano ſi, che non può mai paſſar nella Chieſa. Tutte le leggi de Fidecommiſſi ſarebbono contro la libertà Eccleſiaſtica: perche vietauano, che il bene ſia laſciato alla Chieſa, & quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perche tutte detraheno alla Chieſa quella portione, che vogliono ſia detratta dalli legati,
&

& resti all'herede.

Sò che alcuno molto zelante di qualsivoglia augumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma, che cosi sia: ma non credo, che l'opinione sua hauerà molti seguaci. Et è vna gran risolutione il dannare attioni & ordinationi, che tutto il mondo Christiano da 1500. & più anni in quà, hà, non voglio dire solamente ammesso, mà lodato, commendato, e tenuto come seruitio di Dio.

Sono bene alcuni, che per far vn gran fauore al Secolare dicano, che sarebbe stato, & saria lecito statuir vna legge, che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licentia, la qual cosi generale comprenderebbe anco gl' Ecclesiastici, & potrebbe il Prencipe richiesto della licentia conce-

derla sempre, quando l'alienatione douesse passar ad vn Laico, & negarla quando ad vn'Ecclesiastico; che non sarebbe contro la libertà Ecclesiastica.

A quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che studiando vn poco di Logica trouarebbono, che concesso tutto il genere, viene concessa ogni spetie in particolare, & solitaria. Là onde chi concede, che'l Prencipe possa assolutamente prohibire l'alienatione, bisogna, che confessi poterla prohibire in Forastieri, in Nobili; in Ecclesiastici; & in qualsivoglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono può assolutamente à tutti, ma non però à gli Ecclesiastici soli, & la Logica dice, se può vniuersalmente à tutti, adunque

anco

anco alli soli Ecclesiastici.

Mà più seueramente gli parleremo, che studino vn poco la Diuina Scrittura, doue gli ammonità San Paolo, (Gal. 6.) *Nolite errare, Deus non irridetur.* Bella cosa certo, se non è peccato questo effetto di operare, che li beni Laici non possino passare in Ecclesiastici, perche lo dannano, perche lo riprendono? Non hà fatto il Prencipe assai bene, se non hà offeso Iddio? & se è peccato, quando restando l'istesso effetto haueranno mutate le parole, che haueranno altro fatto, che burlatosi di Dio, & creduto d'ingannarlo con artificij? Dio non voglia, che in animo Christiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio, che gl' Ecclesiastici instituiti da lui per attendere alle cose spirituali,

mutata la sua institutione si facessero patroni, non solo d'vna parte delle cose temporali, mà di tutte ancora, non doueressimo honorarli di sole parole, mà con fatti procurare d'effettuar quanto prima questo voler diuino.

Ma passiamo à mostrar più chiaramente che il Prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, & non Ecclesiastiche. E pur cosa chiara, che s'vna possessione hà qualche seruitù, non può il patrone d'essa lasciarla alla Chiesa, si che non ritenga la seruitù istessa; Mà qualunque stabile si ritroua in vno Stato, hà soggettione al Prencipe, laquale è molto maggiore, & più stretta, di qualsiuoglia altra che possa hauere con alcun priuato; imperoche la potestà del Prencipe sopra li

beni

beni è maggiore, che'l Dominio del priuato. Può il Prencipe per la potestà sua, à fine di ben publico, derrogare, & leuare il Dominio priuato; non può il patrone priuato derrogare in parte alcuna alla potestà del Prencipe. per il che anco per sua donatione, ò testamento, ò altro non può fare, che il Prencipe non vi habbi la sua potestà. Pensi questo ciascuno; & consideri come sia conforme alla natura, che passi vn bene per dispositione del priuato nella Chiesa, & perciò resti libero dalla soggettione del Prencipe. Mà, risponderanno contentarsi, che passi con gl' istessi oblighi di pagare quello, che pagaua quando era nel Laico. Bene, mà perche adesso solamente consentono così, & per lo passato

hanno voluto essentarsi da ogni obligo? Diremo poi appresso, che'l Prencipe hà altre ragioni sopra lo stabile, oltre li tributi ordinarij; poiche vi hà anco li straordinarij; senza il qual obligo non è douere, che esso stabile passi, per poterlo come gli altri aggrauare di altre grauezze. Et se questa par dura conditione, pure è naturale. Ma di più se il Prencipe riceue seruitio personale dalli possessori, di Militie, Officij, Curiali, & altro, perche douerà perderlo? & oltre di ciò il Prencipe hà *Ius* di confiscare quel stabile per li delitti del patrone; ma quando passa alla Chiesa non è più confiscabile, & però il Prencipe perche douerà perder il suo *Ius*? E qui serua vno essempio notissimo per conuincere li contradicenti.

LI beneficij Ecclesiastici vacano per la morte de beneficiati, & la Corte di Roma hà perciò l'annata, & il prezzo delle Bolle. Essendo assai beneficij vniti à Monasterij, Capitoli, & altre Vniuersità, auuertirono li Pontefici, che per tal vnione si perdeua quell' emolumento, che per la morte del beneficiato riceueuano: & considerarono, che sotto sopra la vacanza hauerebbe potuto occorrere ogni quindeci anni, e però statuirono, che ogni quindeci anni delli beneficij vniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anco il Prencipe così riputare, che sotto sopra ogni cento anni vn bene potrebbe esser confiscato, & far pagare ogni cento anni la confiscatione. Al che per prouedere in alcuni Regni si co-

stuma, che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa ella è obligata dare huomo viuente moriente, & confiscabile, sino che lo stabile sia per autorità regia amortizato.

Lo stabile ancora spesso si vende, & perciò paga al Prencipe gabella, ò si lascia ad heredi stranieri, onde similmente paga certa portione. Facciasi parimente, che in tempo di tanti anni occorra vno di questi accidenti, sarà il douere, che 'l Prencipe senza suo consenso venga priuato di queste sue ragioni? E per tanto è molto honesta, & giuridica l'ordinatione del 1605. Et se appresso la licentia si ricercasse anco per le sopradette cause vna gabella propria quando lo stabile hà da passar nella Chiesa, non sarebbe ingiusto;

anzi

anzi in Francia, & in molti altri Regni, quando un bene passa all' Ecclesiastico, etiandio con licentia, paga vna terza parte dicono per l'amortizatione, cioè perche quel stabile è come morto al Prencipe, che non se ne preuale, e serue come prima: Non è adunque contra la giustitia, & equità, se il Prencipe, che tante cose perde, vedendo, che hanno gl' Ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si douerebbono contentare, delibera e risolue, che si fermino, & non acquistino più senza licentia, la quale non dimeno si darà loro quando sarà conueniente. I quali respetti di confiscatione, vendite, & legati ad estranei, potendo occorrere anco alle superficie, doue alcuni dissegnano di fabricar Chiese,

non è marauiglia se il Prencipe non permette, che senza licentia sua sia amortizato. Ma passando più oltre, quelli che negano al Prencipe secolare il poter far leggi sopra cose Ecclesiastiche, & che gl'Ecclesiastici siano soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno, che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi, che comprendano etiandio gl'Ecclesiastici. Ma il ben publico ricerca, che si conserui questo membro principalissimo della Republica, cioè il secolare, che porta li pesi, fà le fattioni publiche, così personali, come reali: acciò non auuenga quello che Vlpiano dice *quòd viribus & viris destituta erat Respublica.* (*ff. de mune. & hon. l. 3.*) E adunque giusta la legge, & è conueniente, che sia

questo

questo membro protetto dal Prencipe, sì che conseruandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per seruir la Republica: & se da questo nasce, che gl' Ecclesiastici hanno meno di quello, che hauerebbono, ciò non è direttamente inteso dal Prencipe, mà accidentalmente occorre: ne mai la ragione, & le leggi attendono à quello, che indirettamente, o per accidente segue. (*l. si quis ne caussam ff. si cert. pet. c. quia diuersitatem de concess. præb.*) Ne quegli presume far ingiuria al prossimo, che hà per mera l'vtilità propria, se bene di là viene, che'l Compagno sia priuato di qualche guadagno, che farebbe. Se non fosse questa legge l'Eclesiastico s'arricchirebbe più, lo confesso, mà l'ordinata carità, & Iddio commandano, che

ciascuno riguardi prima alle cose à se necessarie, & questo è attendere alla vocatione sua. Chi conserua il suo senza dubio impedisce, che non vada in vn'altro, ne mai vno si fà ricco, se altri non si fà pouero. Non è però contra la Carità ouuiare alla propria pouertà, perche insieme s'impedisce la ricchezza altrui. Deue il Prēcipe curare, che la tranquillità, & le forze del suo Imperio si mantenghino.

Se di quà viene, che gli Ecclesiastici non haueranno maggior abondanza, à questo non deue risguardare il Prencipe. Gaetano (*in Summa ver. excom. c.3 8.*) seguito da tutti nega essere contro la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, doue si restringa, & ponga modo alle spese de Funerali, Sponsalitij, & Messe nuoue, & pu-

re

re da queste segue più manifestamente, che gli Ecclesiastici sono priuati di que' guadagni, che hauerebbono, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli Ecclesiastici comprare, di quali dinari compreranno? Commandò il Canone concesso (12. q. 2.) che siano fatte quattro parte dell' entrate Ecclesiastiche, la prima per il Vescouo, la seconda per il vitto del Clero, la terza per la fabrica, la quarta per le limosine de poueri: Il che anco fù da Carlo Magno nel suo capitolare (lib. 1. c. 87.) confirmato. Non vorranno gli Eclesiastici acquistar con la prima, ne seconda parte, ne è douere, che si leuino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabriche per acquistar di nuouo, nō è ragioneuole, ne il ben publico lo

consente:

consente d'implicarci la quarta parte, che è la debita alli poueri, la pietà non lo comporta, ne il detto del Signore: poiche San Paolo ci comanda di hauere sempre in memoria *beatius est magis dare, quàm accipere*. Per il che passando alli stabili donati, ò lasciati, è d'auuertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall'hauere tutto quello, che loro viene ò donato, ò lasciato, il che se non hanno in propria spetie, hanno però il prezzo, il quale è equiualente alla cosa.

Sarebbe forsi fuori di luogo l'aggiongere, ma pur con breuità non sia tanto male, che non è vtile à gli Ecclesiastici il possedere superfluamente, poiche così sono deuiati del seruitio di Dio, al quale è carico loro d'attendere, & si

hà

hà nelle leggi Ecclesiastiche tutto vn titolo, *ne Clerici, vel Monachi Secularibus negotiis se immisceant*, doue particolarmente il 1. ca. pare fatto per prohibire li disordini presenti, & San Paolo con poche parole comanda, *nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus, vt ei placeat, cui se probauit.* (*2. Tim. 2.*) Vi è vn longo discorso di San Gio: Chrisostomo (*in Matth. hom. 26.*) doue mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere dui mali, vno che li Laici cessano di essercitarsi nelle limosine: l'altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l'officio loro, ch'è la cura delle anime, diuentano procuratori, Economi, e Dacieri, esercitando cose indegne del suo ministerio.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con graui querele, che viene

viene prohibite loro quello, che è concesso à tutte le altre sorti di persone, etiandio vili, & infami, quasi, che siano di peggior conditione. Al che si può rispondere, prima, che non tutto à tutti conuiene, ne conseguita se vna cosa è permessa à gl'altri, che debba esser permessa à loro, si concide à soldati, & à gentil'huomini andar armati, adunque à loro ancora douerà permettersi l'istesso, & se non si concederà, doueranno riputarsi offesi, & trattati come inferiori à gl' altri tutti? Poi se alcuna sorte di persone nella Republica possiede più della parte sua, à quella non conuiene acquistar più. Constantino Porfirogenito, Romano, & Basilio Imperatori Cōstantinopolitani fecero leggi, che li Patritij, & Senatori, Vesco-
ui,

ui; Monasterij, & ei non potessero acquistare da loro inferiori per compra, donatione, o testamento: (*Nouell. extrau.*) per conseruare quel membro necessario alla Republica; così potrà fare il Senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi conueniente al suo buon gouerno quando ne sarà di bisogno; & la fa al presente sopra gli Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolato il corpo della Republica; acciochè vn membro non cresca più del douere, sì che faccia il corpo mostruoso, & prendendo più alimento del conueniente dannifichi le altre membra togliendo loro il suo debito; & per se stesso non potendo digerire il superfluo si riempia di mali humori; onde nasca prima infirmità in lui, & poi corrotione di tutto il corpo.

Ma

Ma lo ſtato degli Eccleſiaſtici in queſto Dominio è vn membro, che può eſſere vna centeſima parte di tutto il numero delle perſone, & hà tirato in ſe non vna portione delli beni à queſto corriſpondente; ma nel padoano più d'vn terzo: nel Bergamaſco più della metà, & non vi è luogo, doue almeno non habbia vn quarto delli beni: & ſe li foſſe conceſſo acquiſtar ancora non è dubbio, che s'impatronirebbe di tutto il paeſe, laſciando tutti gli altri poueri, ignudi, & ſerui, & leando alli ſecolari ogni alimento.

Il luogo & tempo preſente ricerca vna legge, che prohibiſca vn tale eccesſo: anticamente già quando l'Eccleſiaſtico era gouernato ſecondo la maniera, che li Santi Apoſtoli lo inſtituirono, & li

li Santi Padri à loro imitatione seguitorono d'osseruare, era cosa vtile, che hauesse molti beni: & nel corpo della Republica, era come vno stomaco, che prendeua tutto il cibo sì, ma ne digeriua poco per se, & molto per gl' altri. Così gli Ecclesiastici possedendo molto, & participando delle rendite delli beni per se parchissimamente, & tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla Republica: per il che anco tutti procurauano accumular loro possessioni, e beni: poiche quanto più haueuano, tanto riusciua in maggior vtilità publica, nella quale erano gli Ecclesiastici tutori, & procuratori per li poueri, & bisognosi, si che non seguiua nissuna mostruosità; essendo li beni Ecclesiastici come beni communi,

muni, che faceano accrescimento in tutto il corpo proportionatamente, e non in vna parte sola. Ma, mutata questa lodeuole consuetudine, li beni, & facoltà passate negli Ecclesiastici, eccedono in grandezza, & cioè troppo sproportionato al corpo della Republica alla quale sarebbe di grandissimo incommodo quando più crescesse, ne si portebbe reggere; ma sarebbe necessario, ò che si riducessero alla debita misura, ò che ne succedesse la rouina di tutto il corpo. E se bene habbiamo parlato delli beni Eclesiastici come communi à tutti loro, nõ perciò la possessione è vgualmente diuisa tra essi, anzi tre quarti delli religiosi non viuono sopra le rendite Eclesiastiche, ma di limosine, & oblationi de' secolari; essendo le possessioni,

fessioni, & ristrette in vn picciolissimo numero di Clerici, il quale appena arriua alla quarta parte di essi. Et quello, che più importa è, che di questi la metà habita fuori dello Stato; & questi tirano à se tutte le rendite loro con danno euidentissimo del publico seruitio. Et se nelli tempi migliori quando gli huomini pensauano più al Cielo, che al Mondo, & quando fioriuano gli Augustini, che rifiutauano l'heredità lasciate alla Chiesa, priuati li figli, (*Ad fra. in ere. ser. 52.*) s'è fatto vn tant' acquisto, che sarebbe nell'auuenire? trouandosi hora di quelli, che cõ artifici vãno persuadẽdo maggiori acquisti: sarebbe da temere al sicuro, che in 2. ò 3. centinara d'anni crescessero tanto gli acquisti, che diuenissero patroni del tutto. Sono Monasterij

fabricati

fabricati già 300. anni, & non hanno il quarto dell'entrata di quelli, che non è più di 40. anni, che sono edificati. Adesso vi sono assai religiosi, che hanno prohibitione di posseder stabili, la quale quando fosse leuata, che probabilmente potrebbe farsi, poiche vediamo ciò essersi fatto con quattro numerosissime religioni, oltre molte altre minori; pensi chi hà giudicio, quali acquisti si sariano in vn momento.

Molte cose nelli principij loro sono buone, che in progresso alterandosi si fanno perniciose: l'acquisto degli Ecclesiastici nel suo principio, ottimo, è venuto per quattro gradi allo stato presente: prima le possessioni si vendeuano, & del prezzo si nutriuano gli Ecclesiastici, & li poueri. (*Act.* 4.) Si pensò

penso per di ritenere li stabili, & nodrire li poueri delle rendite. (*c. futurum, & c.....*) Nel terzo luogo si passò à far quattro parti, vna per il Vescouo, la seconda per il Clero, la terza per la fabrica, la quarta per li poueri. (*c. concesso.*) Adesso sono fermati li benefici, & nata l'opinione, che da tutti i Theologhi, & buoni Canonisti è reprobata, che *clerici sunt domini fructuum*, con tutto che habbiano li Sacri Canoni, & li Santi Padri costantemente predicato, che li beni Ecclesiastici sono de' poueri. Per il che anco il Sacro Concilio di Trento *omnino interdicit Episcopis, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent.*

Sed

Sed ſi pauperes ſint, iis ut pauperibus diſtribuant. Et poco di ſotto. *Quæ verò de Epiſcopis dicta ſunt, eadem non ſolùm in quibuſcunque beneficia Eccleſiaſtica tam ſecularia, quàm regularia obtinentibus, pro gradus ſui conditione, obſeruari, ſed ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit.*

Et però non douerebbono gli Eccleſiaſtici interpretar coſi in ſiniſtro vna legge fatta per neceſſità publica, tanto conforme all'equità, & giuſtitia, & dire che ſia fatta per tenerli inferiori à gli huomini vili. Più toſto potrebbeno dire, che meglie ſarebbe che viueſſero conforme à gli Apoſtoli. (*Act.*4.) Vogliono forſe affermare, che eſſi Apoſtoli vendendo tutti li ſtabili, & dando limoſina foſſero di conditione inferiori alle perſone vili? Vogliono dire, che

che siano di peggior conditione, che gl'infami? forse tante Congregationi de Regolari, che non possedono, doueranno esser riputate infami? Et se rispondono, che questi lor fanno volontariamente, si può replicare, che il volontario, ò inuolontario fanno ben differente circa l'esser virtuoso, ò meriteuole? ma non circa l'esser honorato, ò vile. In questo proposito è degno d'esser considerato vn Canone, doue si dice. (*de consec. distin.* 1. c. *vasa.*) *Bonifacius martyr, & Episcopus, interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus vtebantur, nunc è contrario lignei Sacerdotes aureis vtuntur calicibus.*

Mà contenti, si essi volontariamente di quello, che hanno, che

eccede di tanto la ſua parte, & coſi reſtariamo accordati. E degno d'imitatione l'eſempio di Moiſe à c.36. dell' Eſodo, il quale hauendo inuitato il popolo ad offerire oro, argento, & altre coſe pretioſe per la fabrica del Tabernacolo, quando fu offerto più di quello, che biſognaua per publica proclama ordinò, che niſſuno più offeriſſe coſa alcuna. Ma ſoggiongaſi vn' altra ragione ancora. Se per queſte leggi foſſe leſa la libertà Eccleſiaſtica, adunque per leggi Pontificie, che prohibiſcono à gli Eccleſiaſtici alienare à ſecolari ſarebbe offeſa la libertà ſecolare; e di queſta maniera eſſi potriano far leggi, che leuano altrui la libertà, & gli altri non potranno far verſo loro l'iſteſſo? E tanto più è forte la ragione, quanto ſe

bene

bene gli stabili laici non possono passar negli Eclesiastici, può nondimeno passarui il prezzo, & con la licenza anco essi beni à giusta compra: ma gli Ecclesiastici, possono alienar per qualsivoglia contratto gratuito, nè vendere, ò permutare, se non con auantaggio: & se li secolari, che più nè hanno ragione, non si lamentano di questo, perche doueranno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire, che innanzi l'anno 400. della nostra salute, Valentiniano, Valente, & Gratiano fecero legge, (*C. Theo. de ep. & cler. l.*20.) che i Clerici non potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne, &c. La qual legge fu anco inuiata à San Damaso Pontefice Romano di quei tempi, che la publicasse, & si pu-

blicò; & fu anco per longhissimo tempo osseruata in Roma: & San Girolamo, che ne fà mentione nell'Epistola ad Nepotianum, dice non dolersi della legge; perche i Clerici l'haueuano meritata; ma dispiacergli l'auaritia loro, c'haueſſe data occasione à Prencipi di farla. Fu fatta vna simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, & seruata longamente. Del 1350. Odoardo III. (*Polid.l.13.Hist. Anglicæ.*) Rè d'Inghilterra fece vna legge precisamente come questa, & quantunque gli Ecclesiastici repugnassero al quanto, fu posta però in essecutione. Lodouico Molina (*de contr. t.2. d.140. l.2. t.8. §.*) attesta nelle ordinationi di Portogallo esser vna legge, che le Chiese, & Monasterij, per compra, successione, ò dona-

ò donatione, nõ possino acquistar stabili, acciò non crescano più del douere à danno de' laici le possessioni, & rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, che anco negli altri Regni di Spagna sia in vso l'istessa legge. Certo è, che Giacomo Rè d'Aragona (*Petr. Bollug. in spe. princ. R.13.*) statuì nelli Regni soggetti à quella Corona, che li beni di Realenco (così chiamanò quelli, che pagano alcuna cosa al Rè) nõ possino passar nell'Eclesiastico senza Regia licenza. In Francia (*C. di Henr. III. l. 17. c.*) la medesima legge fu constituta da S. Lodouico, che è cosa molto notabile; & poi successiuamente cõfirmata da Filippo 3. da Filippo il Bello, da Carlo Bello, da Carlo V. da Francesco I. da Henrico 2. da Carlo IX. & da Enrico 3. Et hauẽdo però fatto già

300.anni la Republica di Venetia questa legge per la Città, & Ducato suo; non si hà da dire che la estensione di lei à tutto lo Stato sia vna innouatione, poiche Saluio Giuliano rispose (*C.de vet.iur. enucl.§.sed etsi.*) *omnes debere sequi leges & consuetudines vrbis Romæ*, come Giustiniano Imperatore riferisce. Et in Sicilia del 1296. il Rè Federigo (si come è scritto nel Capitolare di quel Regno) fà vna legge della forma stessa della legge Veneta del 1536. se non che dà termine vn' anno solamente.

Pio V. similmente nella Terra del Bosco, doue egli nacque, hauendo quiui fabricato vn gran Monasterio, perche ella non si distruggesse, prohibì in perpetuo à gli Ecclesiastici il poter comprar da Laici; & Clemente VIII.

auuertendo quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conseruar li Laici prohibì, che essa più comprasse. Et pur anco in Genoa vi è Constitutione generale, che tutti li beni siano affetti alla Republica, si che non possano essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge come Prencipe temporale, hauendo richiesto licentia à se come Papa di farla. Consideratione molto sottile, mà non conforme alla sola dottrina Theologica, & morale, la quale vuole, che hauendo Dio dato vn Stato in gouerno à chi tiene la Maestà, con potestà independente nelle cose temporali, gl' habbia anco data auttorità di fare da se, & senza licenza, ò permissione di

qualſivoglia, tutte quelle leggi, che ſono neceſſarie per mantenerlo.

Non ſi trouarà mai, che Dio habbia fatto vn precetto, che per ademplrlo biſogni pigliare la licenza da altri. Nelle coſe indifferenti, ouero nelle buone mà libere, può occorrere, che ſi commetta errore facendole contra il volere del ſuperiore, mà in quelle, che ſono di precetto eſpreſſo di Dio ſerue quello, che diſſe, S. Pietro, (*Act.* 5.) *obedire oportet Deo magis quàm hominibus.* Che Dio dica al Prencipe fà quelle leggi, che ſono neceſſarie alla tranquillità publica, & ſe mancarai, io lo riceuerò ad offeſa: & ci voglia licenza per obedirlo? Licenza ſi ricerca, doue ſenza, *non licet*: adunque quello, che Dio commanda non è lecito?

lecito? La natura quando dà vn fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo, & Dio darà vn fine, & vn precetto, che non si possa essequire senza riconoscere in gratia dagli huomini? questo è troppo grande inconueniente. Ma ritorniamo alla materia della legge laquale si come non è vna noua inuentione, così di lei ancora i Iurisconsulti celebri hanno trattato, & l'hanno difesa per giusta. e tra gl' altri Baldo, l'Archidiacono, l'Abbate, Signarolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaelio, Renato Copino: (*Bal. c. qua in Ecclesiarum, c. Ecclesia Sanctæ Mariæ de constit. Archidiac. c. Romana, de app. in 6. Abbas l. 1. consil. 63. Signorolus consil. 21. Alex. consil. 93. Barbat. l. 2. consil. 14. Crotus l. 1. cons. 5. Tiraq.*

de retract. consang. §.1.*gl*.13.*Gail.l.*2.*cons*.32.*Copin. de pac. pol.l*.3.*tom*.1.) dalla lettione de quali ogn' vn potrà scoprire, se questa era vna causa, doue conuenisse procedere con censure, & massime non essendosi seruate le cose sustantiali del giudicio. Onde non sarà se non molto à proposito il dire anco qualche cosa intorno l'ordine seruato da *S. S.* acciò si veda quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negotio, perche giudicio non si può chiamare, mancando di materia. I Theologhi dicono, che il giudicio ingiusto può bene nell' esteriore parte giudicio, ma in se non già, & ogni giuditio ingiusto esser' etiandio da se nullo, ne essere il giudicio ingiusto più giudicio, di quello, che l'huomo morto sia huomo.

huomo. Ma ancora vederemo in ciò mancamento di forma, e cosi sustantiale, che lo rende di niun momento. Primieramente senza citatione alcuna precedente vien dichiarato, che le leggi vecchie, & nuoue del non alienar beni, & non fabricar Chiese senza licenza, siano contra l'auttorità della Sede Apostolica, & della libertà Ecclesiastica, & che siano incorsi nelle Censure gli stessi legislatori. Et pure la citatione esser de iure naturali, & ricercarsi anco nelle declaratorie, etiandio di Censure, è cosa notissima appresso tutti li Iurisconsulti. Il che basta per nullità cosi del Breue sudetto, come di tutto quello, ch'è seguito dopò in virtù di esso. Ma che adesso siano dichiarati per escommunicati tanti huomini pij

defonti in Christo, i quali hanno continuamente comunicato con gli Pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare gli Predecessori della Santità sua: & affermare che non habbiano essercitato la cura delle anime, come doueuano? & pure trà quelli vi furono Pontefici di eccellente virtù, e Santità.

Rende il Papa la causa perche habbia deliberato proceder contra la Republica, dicendo; *Cum prætermissionis officij nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ à nobis rationem extremo Iudicij die exigi à Deo nullo modo velimus: neque enim existimetis nos, qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eò intendimus, vt soli Deo inseruientes rem Christianam, quantũ possumus, pacatè gubernemus,*

quique

quique omnium animos, præsertim maximorũ Principum, nobiscum ea in rè consentientes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ authoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonũ decreta negligantur, Ecclesiarum iura & Ecclesiasticarum personarũ priuilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dißimulaturos, aut officio nostro defuturos: hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moueri, aut quidquã præter Dei gloriam quærere, aliudque habere propositũ, nisi perfectam, quoad eius fieri poßit, Apostolici regiminis functionem. Et non senza ragione teme sua Santità il giudicio diuino, quando mancasse del debito pastorale: perche Dio per Gieremia minaccia, *Væ pastoribus qui dispergunt, & dilacerant gregem pascuæ meæ: dicit Dominus.*

Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum, Dispersistis gregem meum, & eiecistis eos, & non visitastis eos. Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum: ait Dominus. Et al popolo promette, *Dabo vobis pastores iuxta cor meum, & pascent vos scientia, & doctrina.* Imperoche certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicatione dell' Euangelio, le sante ammonitioni, & instruttioni delli costumi Christiani, il Ministerio delli santissimi Sacramenti, la cura delli poueri, la correttione delli delitti, che escludono dal Regno di Dio; cose, che Christo nostro Signore hà raccommandate à San Pietro, & datele per carico; le quali sole sono state essercitate tanto da lui, quanto dalli

gli Santi Martiri suoi successori succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre succedono alla luce.

La gloria di Dio nelle Scritture diuine vediamo essere nella propagatione dell'Euangelio, & nella buona vita delli Christiani; & in somma, come San Paolo dice, nella mortificatione dell'huomo esteriore, & vita dell'interiore, (2. *Cor.* 4.) & nell'essercitio dell'opere di carità. Ma se la gloria di Dio stasse nell'abondanza delli beni temporali, hauerressimo molto da temere di noi medesimi; poiche à gli suoi Christo non ha promesso se non pouertà, persecutioni, incommodi, (*Ioan.*15.) & finalmente, come l'istesso vulgo conosce, li trauagli, & patimenti sono le visite, & le proue

degli

degli amici di Dio, & niuno, dice l'Euangelio, (*Matt.* 8.) segue Christo, se non doppo hauer presa sopra le spalle la propria Croce.

E molto differente dalla dottrina di San Paolo (1. *Cor.* 13.) quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, & à molte persone, & ciò è, che non si sà vedere, perche questa Città si possa commendare di Religione, imperoche se bene vi abondano le limosine, & opere pie verso li poueri, & il decoro delle Chiese, & il culto diuino, il cimento però del Christiano è il fauorire la giurisdittione Ecclesiastica: & di questo si vede in Venetia il contrario. La sentenza di S. Paolo è, (1. *Cor.* 13.) *Si tradidero corpus meum ita vt ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum.* Leggesi nel santo Euan-

Euangelio, che il nostro Saluatore nel giorno del Giudicio dimandarà conto alli reprobi delle opere di pietà, & di misericordia non essercitate. (*Matth.* 25.) *Esuriui enim, & non dedistis mihi manducare: Sitiui, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, & non collegistis me: Nudus, & non operuistis me: Infirmus, & in carcere, & non visitastis me.*

Mà che sia leuata à scelerati la licenza di offendere il prossimo; che sia lasciata alli secolari vna parte della portione de' beni, che loro conuiene, non è da temere, che Dio ricerchi ragione, anzi possiamo animosamente dare tutti li beni della Chiesa à poueri, senza dubitare, che Dio perciò resti offeso.

Nè si deue tralasciare quì di ponderate anco l'vltime parole di quel Breue, doue si dice, *Quinimo nulla alia ratione meliùs publica illa Christianæ religionis incommoda, in quibus euitandis tantopere insistitis, longè à vobis propulsabitis, quàm si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & iura (prout religiosos, & pios viros decet) conseruaueritis.*

Ha bisogno certamente la Republica di essere aiutata con le orationi degli Ecclesiastici: per il che ella anco assiduamente si raccomanda loro; & ben sà quello che il Savio dice: *(Eccles.21.) Deprecatio pauperis ex ore vsque ad aures perueniet.* Et si duole quando alcuni poco intenti à queste sante

opere

opere sono causa col male essempio di molti peccati nelli laici: onde in luogo di placare la diuina giustitia, & commouerla à misericordia verso noi, si irrita tanto più lo sdegno suo à castigarci co'l mezo degl' infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orationi de i più ricchi, & meglio agiati siano per piegare maggiormente là Maestà Diuina, della quale è scritto, (*Psal.21.*) *Neque despexit deprecationem pauperis*: consiosiachè molto male hauerebbono fatto, & farebbono con questa dottrina tanti santi Monachi, & Heremiti, che vissero, & viuono in estrema pouertà, & abiettione, con ferma credenza, che in tale stato le orationi loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Ma

Ma è tempo di passare al Terzo capo controuerso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici, la qual cosa deue esser trattata separatamente, poiche anco in diuerso tempo fu presentato il Breue sopra essa materia. Forse la prouidenza diuina dispose, che, come habbiamo detto, da qualsisia delli Ministri Pontificij fusse errato nel presentar delli Breui, accioche la Santità sua hauesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negotio, che s'incomminciaua: ma non però restò sua Beatitudine di commandare, che l'altro Breue sopra li dui Carcerati fosse presentato, come fu fatto à 25. di Febraro con la sopra scritta, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum*: ancorche la Santità sua

fosse

fosse cònsapeuole della morte di quel Prencipe successa dui mesi prima,& hauesse fatti fare gli officij di congratulatione col Serenissimo Prencipe presente suo successore. Qualche Canonista defenderebbe questa attione con la dottrina loro, *Papa est iudex viuorum, & mortuorum*, ma più tosto si deue credere, che habbia pensato, essendo l'istessa dignità nõ importasse la mutatione della persona, in che hauerà li Canonisti tutti cõtrarij, i quali vogliono, che trattãdosi di Cẽsure, chiamate materia odiosa, le parole debbano essere strettissimamente interpretate: La onde se pretende, che il Seren. Duce presẽte sia perciò ammonito, nõ glielo concederanno, si che cõtra di lui, anco per questo capo ha preceduto sẽza seruare vn'atto,
ch'è

ch'è sustantiale al giudicio, & cioè la citatione per la declaratoria, & l'ammonitione per le censure. Si deue tener per cosa certa, che se il Pontefice hauesse ascoltate le ragioni, doue la Republica di Venetia fonda l'auttorità sua di giudicar gli Ecclesiastici, mai hauerebbe sopra ciò mossa parola: ma non hauendo voluto trattar, & vedire le ragioni di essa Republica con quella patienza, carità, & maturità, che si prometteua dalla Santità sua, come padre vniuersale della Christianità; non è merauiglia se biasma li giudicij della Republica, affermandoli fondati sopra vso, & consuetudine votissima, & sopra alcuni Breui de' Pontefici. Rispose il Senato al Breue del Pontefice in poche parole; marauigliarsi, che nasca co-

tidianamente noua materia di dissensione, & che si tenti di souertire quelli fondamenti sopra quali la sua libertà è stabilita per 1200. anni: imperciochè dal nascimento della Republica li Maggiori suoi hanno riceuuto da Dio l'auttorità di punire qualcunque delinquente, la quale hanno essercitato continuamente ad honor di sua Maestà diuina, con quiete publica, & approbatione delli Predecessori di sua Santità, & lode vniuersale. Di consuetudine non si fece mentione alcuna; attesoche hà la potestà sua molto più altamente, & fermamente fondata, che sopra vn' vso, se bene immemorabile: perche ella tiene per indubitata la dottrina de i Theologhi, & de i migliori Canonisti, che l'essentioni

degli Ecclesiastici dal foro secolare nelli delitti non Ecclesiastici, ma temporali, ò, come Giustiniano dice, ciuili, non sia de iure diuino, ma per priuilegio de' Principi; se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola *Ius diuinum* tanto largamente, ò abusiuamente, che vogli dire *Ius humanum*.

Questa dottrina, che se gl' Ecclesiastici non fossero per priuilegio, & gratia essentati, sarebbono soggetti à Magistrati secolari, si mostra e conferma con gl' essempij del vecchio Testamento, doue si vede, che tutti li Rè hanno comandato, & giudicato, & punito li Sacerdoti, & questo esser stato fatto non da gli Rè cattiui, ouero mediocri solamente; ma da i santissimi, & piissimi Dauid, Salo-

mone,

mone, Ioas, Ezechia, & Iosia, & lo habbiamo precisamente nell' Euangelio nelle parole di Christo nostro Signore, dette à Pilato, (*Ioan.*19.) *non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper*; aggiontoui, (se alcuno volesse dargli qualche senso strauagante (l'espositione di San Agostino, di San Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudicio di Pilato fu bene iniquissimo, ma non vsurpato, (*super Ioan. tract.* 116. *Epist.* 42. *in* 2. *q.* 62. *a.* 1.) oltre di che si ha la confirmatione ancora co'l essempio di San Paolo, il quale hauendo congiettura, (*Act.* 25.) che Festo sotto pretesto di giudicarlo in Hierusalem, volesse darlo in mano à gl' Hebrei, appellò à Cesare, cosa, che mai hauerebbe fatta, quando non fosse stato

legitimo suo Giudice , essendo peccato mortale appellare à chi non hà potestà legitima. Viene ben fatta certa consideratione da vn Scrittor moderno, che S. Paolo hauerebbe appellato à Pietro, ma che non lo fece, perche sarebbe stata stimata pazzia: consideratione ben degna d'vn intelletto perspicace: ma non già degna della risoluta constanza di S. Paolo, che fosse restato di dire vna verità per timore d'esser riputato pazzo. Non hebbe egli questo rispetto innanzi à Festo, ne restò di dir parole per causa delle quali il Prefetto gli rispose, *Insanis Paule*, & esso stesso San Paolo dice, (*Act.* 26. 1. *Cor.* 1.) *Nos prædicamus Iesum Christum Crucifixum Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*; & pure non restaua di dire,

& predicare quello, che sapeua essere riputata pazzia. Però non faccia in modo alcuno questa ingiuria à San Paolo, poiche veramente quel santissimo & essemplarissimo Apostolo non la merita. Ma che diremo de i precetti di S. Pietro (1.*Petr.*2.) & del medesimo S. Paolo? quali sono, *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi quasi præcellenti, siue Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei.* Et di questo (*ad Tit.*3.) *admonet illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire*, & quello che si hà nel 13.cap. à gli Rom. ch'è come vn sole per rischiarare tenebre quali si siano di dubitatione: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit:*

non est enim potestas nisi à Deo, quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim Minister est tibi in bonum, si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam: Ideo enim & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum seruientes; Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem.

Veggasi San Agostino che in quel

quel numero de soggetti al Prencipe secolare pone anco se stesso. (*expos. ad Rom num. 72. super Epistolam ad Rom. Homel.... in expos.* Veggasi Chrisostomo, Theodoreto, Theofilatto, & Ecumenio, che con apertissime parole includono Apostoli, Euangelisti, Profeti, Sacerdoti, & Monaci. Leggasi San Thomaso sopra quel medesimo luogo, e vederassi, che afferma apertamente ogni essentione Ecclesiastica esser per priuilegio de' Prencipi. Ma San Bernardo ad vn Arciuescouo scriuendo più chiaramente dice, (*ep.* 42.) *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est & vestra: quis vos excipit ab vniuersitate? si quis tentat excipere conatur decipere.* Considerino i contradicenti se mai alcuni de i santi

Pontefici, Vescoui, ò altri Sacerdoti hanno detto d'esser' essenti dalla potestà del Prencipe, & de' Magistrati, che mai ne trouerãno vno; ma si bene trouerãno, che ciascuno hà confessata la soggettione, solo negando la giustitia nella causa, perche erano condennati.

Vn famoso essempio habbiamo di San Policarpo Vescouo di Smirna, Discepolo di S. Giouanni Euangelista, vno degli fondatori della nostra fede, dopò gli Apostoli, eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste: (*Euseb. l.4. c.4.*) *Magistratibus enim, & potestatibus à Deo constitutis eum honorem qui nostrorum animorum saluti nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur.* Alcuni

dicono

dicono esser comandata da l'Apostolo la soggettione à gli Prencipi, quando erano infideli, ma non da poi che sono fatti Christiani; & questo perche gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, & per auttorità spirituale, sono maggiori: & à costoro San Gio. Chrisostomo risponde in poche parole. *Si enim Paulus cum gentiles adhuc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere, quod si maiora sibi concredita esse dixeris, disce non nunc honoris tui tempus esse, peregrinus enim hic es, & aduena, tempus erit cum omnibus apparebis illustrior, nunc verò vita tua abscondita est cum Christo in Deo, quando Christus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.*

Ma chi può dubitare, che l'essentioni Ecclesiastiche siano con-

cessioni di Prencipi, se si trouano le leggi, & priuilegij loro? & si vedono non concesse tutte in vn tempo, ma à passo per passo? lequali per sodisfattione d'ogni persona, che voglia certificarsi di questo, poiche molto importa, distenderò per li tempi loro.

Costantino Magno circa il 315. essentò gli Ecclesiastici dalle fattioni publiche, personali, & curiali; (*C. Theod. de epis. & cler. l. 2. ibid. l.* 10.) Constanzo, & Constante suoi figli aggionsero le essentioni dalle fattioni sordide, & dalli censi; & concessero alli soli Vescoui essentioni dalli Giudicij del Foro secolare, (*ibid. l.* 12.) restando gl' altri Ecclesiastici à i Giudici secolari, così in Criminale come in Ciuile: e sopra di ciò vi hanno dopò altre leggi; (*ibid. l.* 23.

l.23. ibid. l.37. ibid. l.41. ibid. l.47.) vna di Valente, & Gratiano circa il 380. l'altra di Arcadio, & Honorio circa il 400. Ma intorno l'anno 420. Honorio, & Theodosio Secondo, & dopò l'istesso Theodosio con Valentiniano III. concessero il giudicio delli Clerici alli Vescoui, quando le parti ambedue si fossero contentate, rimettendo alli Magistrati secolari quando vna non volesse accettar' il Vescouo; laqual cosa fu anco confirmata da Martiano circa il 640. & da Leone suo successore: finalmente da Giustiniano circa il 560. (*Cod. de episc. & cle. l. cum clerici; C. eod. l. omnis qui.*) fù fermata e stabilità ogni varietà, con la legge, che gl' Ecclesiastici nelle cause Ciuili fossero soggetti al

 Vescouo

Vescouo, nelle Criminali al Giudice secolare, il che durò fino al 630. quando Heraclio (*Nouell.*83. *Nouell.*...) gli essentò dalli Magistrati secolari, così in Ciuile, come in Criminale, salua però sempre l'auttorità delli delegati dal Prencipe; e fino alla diuisione dell'Imperio così sempre fù osseruato, & dopò quella tale è stato sempre l'vso e lo stile della Chiesa Greca, insino à tanto, che è durato quell' Imperio.

Mà in Occidente gli Imperatori Franchi, & Sassoni, & li Rè Italiani variamente hanno osseruato, alle volte lasciando li giudicij à gli Ecclesiastici, e tal hora giudicando non solo Preti, & Vescoui; ma gl' istessi Ponteficii Romani, quando rimettendo parte ad esser giudicati à gli Eccle-siastici

siastici & parte alli Magistrati, secondo, che la varietà de' tempi comportaua, preualendo hora l'Auttorità de' Pontefici, hora quella degli Imperatori; finalmente Federico II. circa il 1220. fece l'Authentica inserta nel Codice Giustiniano, (*Auth. C. de episc. & cler. l. statuimus*) che nessuno possa tirar' al Giudicio secolare così Ciuile, come Criminale persona alcuna Ecclesiastica; & ogn' vno, che leggerà li Titoli *De Episcopis*, *& Clericis*, *& de Episcopali audientia*, *vel de Episcopali iudicio*, nel Cod. Theodosiano, & Giustiniano; ritrouerà tutte queste leggi, & resterà à pieno informato, come la essentione degli Ecclesiastici è stata vna gratia fatta dà gl' Imperatori; & anco si certificarà, che se bene essi

hanno concesso alli Clerici essentioni dalla potestà de' suoi Magistrati; mai però dalla potestà sua suprema hanno essentato alcuno. E così congiunto col Principato la potestà di punire qualunque commette contra le leggi, ch'è inseparabile da quello; & tanto vuol dire, che nel suo Stato habbia il Prencipe vno non soggetto à se nelle cause temporali, & in qualunque altra concernente il ben publico, quanto che non sia Prencipe. Non potrebbe durare vn corpo naturale, che hauesse in se vna parte non destinata all'essere dell'intiero: meno può durare vn corpo ciuile, che nel suo mezo habbia huomo, che riconosca altri, che il Prencipe, nelle cose humane, e temporali. Il Papa medesimo nelle cose spirituali.

tuali essenta chi gli piace dall' auttorità de Vescoui, Arciuescoui, ma da se stesso non può essentare alcuno senza restar d'esser Papa. La Republica di Venetia, essendo nata libera circa l'anno 420. se bene, come è auuenuto à tutte le gran potenze, non dilatata ne' principij suoi in grande & spacioso Dominio, hà però riceuuto da Dio non meno che gli altri Prencipi grandi nel loro grand' Imperio; la potestà sopra qualunque persona viuente nel dominio di lei: & à gli Ecclesiastici hà lasciato godere essa Republica quelle essentioni dalli Magistrati, che godeuano nelle Terre dell' Imperio di tempo in tempo; bastandole punire in loro quei soli eccessi, che per esser graui, & enormi, poteuano turbare la

publica tranquillità: & restano le memorie de' delinquenti Ecclesiastici puniti in qualunque sorte di delitti, & alle volte ancora in certi, che al presente si terrebbono per leggieri; ma che era necessario fossero per alcuna particolar circonstanza degni, che la Republica li correggesse. Et se bene i Pontefici Romani hanno fatti diuersi. (*c. at si Clerici de iudi. c. Clerici. eodem. c. cum non ab homine eod. c. qualiter & quandò eod.*) Decreti dal 1160. in poi sopra l'essentione de' Clerici, questi però non sono stati riceuuti intieramente in loco alcuno appresso nissun Prencipe, ne hanno potuto ottenere, che li delitti di Maestà offesa non siano stati sempre soggetti alli giudicij secolari: quasi per tutta l'Italia si castigano li Clerici,

Clerici, se ben non ammoniti. che non vanno in habito, non ostante l'essentioni, & i decreti Pontificij. In Spagna si fà l'istesso ne' delitti di portar armi, & in molti altri. In Francia si distinguono i delitti communi, & priuilegiati; & quelli soli si rimettono à gli Ecclesiastici, & questi sono giudicati da' secolari.

La Republica parimente hà distinti li delitti in graui, & leggieri; & i leggieri sono rimessi al Foro Ecclesiastico: li graui commessi alli Magistrati. Et così hà continuato di essercitare sempre la giustitia, e la libertà della sua giurisdittione. Non diremo, che questa sia vna consuetudine solamente; la quale contraria ad vna legge per la longhezza del tempo habbia preso vigore sopra la legge

legge istessa. Non dubitiamo, che la consuetudine mai può pregiudicare alla legge di Dio, & della Natura, se bene fosse longa à migliaia d'anni; & confessaremo ingenuamente, che se Dio hauesse essentato gli Ecclesiastici, ogni atto da qualsivoglia Principe in contrario fatto, sarebbe vna vsurpatione, & vn' offesa di Dio; ma aggiongeremo ben anco con licenza di coloro, che chiamano la loro essentione de iure diuino, che se cosi fosse, il Papa non haurebbe potestà di sottometterli: perche li secolari non sarebbono capaci di essercitare per dispensa del Papa quello, che Dio hauesse prohibito. Dio ha prohibito alli secolari dir Messa, Confessare, &c. il Papa non può habilitarli in modo alcuno con sue dispense. Et

se diranno, che questo è *Ius diuinum* indispensabile, ma quello dispensabile dal Papa, per non disputare, & affaticarsi à mostrare la contradittione, che è nel dire ius diuino, & dispensabile per potestà humana, basterà risponder loro che tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa, (*Innoc. c. cum Apostolica. de sim. de priuil. c. quod quibusdam. de verbor. signific. c. in his. c. super quibusdam.*) si possono acquistar anco per consuetudine, la quale sopravenga contraria alla legge: & se presupponessimo la essentione de' clerici essere prima stata ordinata per legge, & eseguita ancora, & che poi per consuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico, che legitimamente

si esser-

si essercitarebbe. Ma nel nostro caso l'auttorità, & l'vso della Republica precede di tempo ad ogni legge, c'habbia essentati gli Ecclesiastici dalli giudicij in cause criminali enormi: nè qualunque decreto habbino fatto gli Ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. S'aggionge à questo l'approbatione tacita di tutti li Pontefici, che vedendo, & sapendo questo, se non hauessero giudicato conuenire, l'haurebbono ripreso: & la medesima approbatione espressa ancora di Sisto IV. Innocen. VIII. Alessandro VI. & Paolo III. li Breui de' quali conseruati nelli Archiui della Republica, sono veramente in approbatione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente mostra Innocentio nel suo

Breue

Breue diretto al Patriarca di Venetia, dato l'vltimo Ottobre 1487. nel quale mostrando come ragioneuolmente la Republica giudicasse gli Ecclesiastici non solo nelli atrocissimi delitti, ma anco in tutti gli altri graui, & atroci vsa queste parole, *Nos attendentes priuilegia ad bene viuendum dari, non ad delinquendum, illaque praesidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem, &c.* Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma all'hora anco era frequentissima, come Sisto Papa Quarto in vn suo Breue pur al Patriarca di Venetia sotto il dì 2. Giugno 1474 testifica con queste parole, *Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quae nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex*

ista

ista Ciuitate, præsertim in qua sæpè nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ Maiestatis admisisse dicuntur.

Et se alcuno, per prouare, che l'essentione è de iure diuino, si volesse valere dell'essempio di Constantino nel Concilio Niceno, lo rilegga bene, & venga à dire, se fà per lui, ouero contro la sua intentione. Le Nouelle di Giustiniano Imperatore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abondanza di chiarezza mostrano, quali essentioni hauessero li Clerici sotto quell' Imperatore, & quale haueuano goduto innanzi à lui. Se adunque per priuilegi degli Imperatori nel principio, & poi per conniuenza hanno hauuto l'essentioni, perche debbono far tanti rumori, quando la Republica Veneta dice, che

se

se altri nello Stato loro hanno concesso, che anco gli delitti enormi fussero giudicati dall' Ecclesiastico, credendo, & giudicando, che ciò potesse conuenire al gouerno loro; ella però non l'hà mai cõcesso, ò acconsentito come cosa, che hà riputato essere contraria alla publica tranquillità sua.

Si può aggiongere quì che in nissun Regno, ò Dominio si pratticano queste essentioni nell'istesso modo: & chi leggerà quanto ne scriuono li Criminalisti, & Clario (*l.* 5. §. *fin. q.* 36.) in particolare, vederà come variamente in diuersi luoghi è esequita & pratticata questa essentione: argomento indissolubile, che non è de iure diuino; si che la consuetudine può regolarla, & che li Decreti de' Papi sopra ciò non sono

sono stati per ogni luogo in tutto riceuuti.

E quì si douerà considerare ancora, che nel Breue delli 10. di Decembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati vn Canonico, & vn Abbate *personas in dignitate Ecclesiastica constitutas.* Vi sarebbono mille Breui Papali per mostrare, che *Canonicatus non est dignitas*; ma essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, & detto solo dell' Abbate *personam in dignitate Ecclesiastica constitutam*; tanto che si raccoglie, che si può anco errare nelli Breui Papali, quando massimamente si scriue con troppa celerità, laquale è cagione, che non si consideri quanto fà di bisogno. Ma non è anco senza qualche dubbio, se questi Abbati commendatarij

mendatarij siano dignità, ò non, poiche il Sacro Concilio di Trento prohibisce le Commende. Importa nondimeno à quello, che noi trattiamo molto, che sia dignità, & che sopra questo il Papa faccia fondamento; si che se fosse vn pouero Sacerdote senza beneficio non riputarebbe la causa tanto importante; ma la qualità della dignità sia speciale per far maggiore e più authentica l'essentione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gli ordini, che sono Sacramenti iure diuino, tra quali il Sacerdotio è sommo: ma queste dignità di Abbate, Preposito, Archidiacono, sono introdotte iure humano: adunque se la essentione fosse de iure diuino, sarebbe principalmente nelli Sacerdoti, se bene senza titolo; & non

non nelle dignità specifiche, come vogliono. Et al sicuro chi vorrà sciogliere questo modo di ragione non tentarà di farlo senza grande, & vana fatica. Questa materia ricerca, che si consideri nella persona del Papa ritrouarsi due qualità, l'vna di Pontefice Rom. Vescouo di quella Chiesa particolare, & Capo dell' vniuersale; l'altra di Prencipe di quello stato, che possiede; che se bene al presente sono congionte, non per tanto è necessario, ne che il Prencipe temporale di Roma sia pontefice, ne che il pontefice sia prencipe. Non occorre adesso di esplicare, quando ambe queste qualità furono vnite, che forse non sono quattro Centenaia d'anni; ma concedasi anco, che già 800. anni ciò auuenisse, non importa

porta al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, & nelle Città soggetti gli Arciuescoui, Vescoui, & altri Rettori Ecclesiastici: & come Prencipe hà li Ministri suoi Gouernatori, Giudici, & altri, che se bene in parte sono Preti, però non in quanto Preti essercitano quei carichi, & molti anco sono laici. Hora se alcun Ecclesiastico Prete, ò Frate, commette delitto enorme, vediamo, che non li Vescoui, & quelli che hanno li gouerni Ecclesiastici lo puniscono; ma li Gouernatori, Auditori, &c. Habbiamo veduto Torre di Nona, Corte Sauella, il Torrone di Bologna, & altre prigioni laiche piene di Preti, & Frati giustitiati; & quello, che importa, etiandio senza degrada-

tione, nelli Pontificati di Sisto, & di Clemente s'è veduto impiccati Frati con l'habito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, & giuste, altrimente lo Stato Ecclesiastico non viuerebbe in pace. Non sono però gli altri Stati senza questa necessità: & se piacesse alla Santità sua misurare li bisogni altrui con la misura, che vsa, & ha data à gli suoi; non dannarebbe li Prencipi, che castigano li Preti, che non viuono da Preti.

Ma non si credi già poter riuscire ne gli altri Stati quello, che non riesce nel proprio; & doueressimo noi dar essempio di quello, che vorressimo essere fatto da gli altri; perche vedendo il male, che ne risulterà, compatiressimo alle altrui necessità.

Io sò la risposta, che si darà, & questa è, che il Papa hà le due qualità sopra narrate: vna di Principe, & l'altra di Pontefice; come Principe, vedendo esser necessario al buon gouerno dello Stato suo temporale, che col braccio laico siano castigati li delitti enormi de' chierici, ne chiede la licenza à se come Pontefice; & che si come la dà à se, così la darà anco à gli altri, se la dimanderanno in gratia: medicina più insopportabile, che la infermità, & che più nuoce al corpo; & risposta, che diuide l'inuisibile ancora. Non sarebbe più facile dire, che il Pontefice, in quanto Principe, conosce esser necessario per il buon gouerno dello Stato suo, castigare con l'auttorità temporale ogn'vno, che perturba la quiete, se

ben'è Ecclesiastico ? ma non vedendo li bisogni degli altri Prencipi, & Stati, nè consentendo, che habbiano auttorità dalla Maestà diuina, conosce solo la propria auttorità di Pontefice, & Padre vniuersale; per il che vuole essere à parte delli gouerni loro.

Qui si oppongono alcuni dicendo, ogni castigo è per correttione del delinquente; altrimenti quando non hauesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correttione di ciascuno appartiene al Superiore suo: per tanto al Prencipe non deue importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto, ò non. Attendi pure à castigare i laici, che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, li Prelati ne renderanno conto à Dio. Et veramente concluderebbe la

ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correttione del delinquente fosse solo fine della giustitia criminale. E fine certo, ma è fine secondario, & il minore, essendo per vtilità priuata: che il principale è vn fine publico, & in due cose consiste: vna, in mantenere nelli Cittadini buoni costumi, & nella Città tranquillità, & quiete: & l'altra, se alcuno si vsurpa sopra l'altro qualche auantaggio, affligendolo, ò danneggiandolo contro ragione, con altre tanta pena proportionalmente data à lui ridurre le cose all'vgualità. L'Eclesiastico quādo posposto il timor di Dio, & del Mondo, contrauiene alle leggi, offende il publico, dando essempio alli laici, i quali con cosi fatta imitatione si rendono cattiui: & oltre di ciò

inuita anco quello, che si troua offeso da lui, à vendicarsi con souuersione della quiete, & del riposo publico. Per le quali cose deue essere cura del Principe, che il delitto sia castigato: altrimenti per la sopradetta ragione non dourebbe mai il Principe punire vn forastiero, che nel suo Stato errasse: poiche, non essendo suo suddito non ha da curare l'vtilità di quello. Il Principe castiga il forastiero, non hauendo mira alla sua correttione, ma al difendere il suddito proprio dall'ingiurie, come è obligato, & all'impedirgli li essempi cattiui, che possono introdurre costumi perniciosi alla publica quiete. Nè vale dire, dunque se è necessario al ben publico, che l'Ecclesiastico sia castigato, procuri il Principe la correttione

rettione sua dal prelato, nè permetta, che li Magistrati laici l'esseguiscano.

Perche per risposta è necessario considerare, che gli Ecclesiastici per delitti etiandio grauissimi, & enormissimi non possono secondo li sacri Canoni punire in pena di sangue: ma castigano con censure di sospensione, priuatione, depositione, è con pene di irregolarità: ouero impongono penitenze salutari di orationi, di giuni, & altre opere tali: & la più seuera sentenza è confinare vno in Monasterio, ò in prigione più stretta, à far perpetua penitenza: la quale però non si vede in questi nostri tempi esseguita per qualsivoglia grauissimo eccesso. Anzi se alcune volte danno di queste penitenze per qualche longo

tempo, doppo fatta relatione della humiltà del penitente, & prontezza all'obedienza, le rimettono, & ne fanno gratia presto, & facilmente. Et quantunque fosse commandamento di Giustiniano, che per li delitti fossero dati al braccio secolare; nondimeno la commune, & praticata opinione de' Canonisti è, che questo si faccia solo in tre casi, di heresia, di falsificatione di lettere Apostoliche, & di conspiratione contro il proprio Vescouo. Del resto dicono affermatiuaméte, che se vn Chierico hauerà commesso delitto enorme, & grauissimo, quantunque hauesse vcciso il Sommo Pontefice, sempre che offerirà di voler farne la penitenza, non si deue degradarlo, & darlo al braccio secolare, ma confinarlo à prigione perpetua.

Da

Da questo modo, e conditione di Giustitia segue, che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nelle transgressioni delle leggi, perche apportando loro più utilità, ò dilettatione il peccato, che danno, ò noia la pena; eleggono più tosto questo male riputato da loro minore, che priuarsi delli propri appetiti, & libidini: & non temendo punto della vita (cosa, che sola frena, & atterrisce per lo più i delinquenti) & sperando anco se saranno con alcune pene Ecclesiastiche castigati d'accommodare il tutto ben presto; si fanno lecito però senza rispetto alcuno di commettere ogni sceleratezza: oltre che non sono dalli Fori Ecclesiastici puniti più li delitti, che turbano la publica trãquillità, ma quelli, che più sono

contro li loro rispetti. Imperoche non è di tanto interesse del laico la falsificatione di lettere Apostoliche, ò la conspiratione contro il Vescouo, che sono li casi (come s'è detto di sopra) per li quali è ordinata la degradatione, ma la proditione, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'homicidio, per li quali darebbono delle sue penitenze Ecclesiastiche, sono quelli, che per seruitio della tranquillità publica deuono esser puniti con grande & essemplare seuerità. Et veramente il prelato, che gouerna li soli Chierici, non può far opera, che habbia rispetto se non ad essi soli, & alla loro vtilità; ne può ne sà hauer risguardo al benefitio di tutta la Republica nel punire li suoi preti; si come vn padre di famiglia non

castiga

castiga gli figli, & serui suoi, se non hauendo rispetto al bene della casa propria solamente; li soli castighi del Prencipe, e de' suoi ministri s'inuiano, e tendono veramente al beneficio commune, ch'è il fine suo reale. Il dire che delli delitti enormi, che turbano la publica quiete il Chierico sia punito dal suo Prelato, non vuol dir altro, se non che quella pena si riferisca al bene essere dell'ordine Ecclesiastico, & che delli delitti commessi da loro tutto il danno sia participato dalli laici; & del bene, che nasce dalla loro pena, non riceuino parte alcuna. Et vaglia à dire il vero li Prelati mai puniscono li Chierici per offese fatte à secolari, se non per instantia che loro facciano li Magistrati, ò per timore, che essi non

supplifcano al mancamento ; &
con ragione ; perche cura loro è
gouernar il Prete, e non difende-
re il fecolare. Ma il Prencipe, che
riceue li tributi, & altri feruitij
dalli fudditi, acciò difenda la vi-
ta, l'honore, & la robba loro, non
può fenza peccato abandonarli,
quando fono oppreffi dalla auda-
cia di coloro, che fotto pretefto
di effentioni ardifcono ogni ma-
le; permettendo, che li delin-
quenti vadino impuniti, ò fiano
caftigati con fole pene fpirituali :
ma è in obligo di punirli per con-
feruatione della giuftitia, & ef-
fempio degl'altri: maffime effen-
do effo Prencipe conftituito dal
Creatore, come San Paolo dice,
*Minifter Dei vindex in iram ei qui
malum agit*; in che fe manca, è an-
cora punito con la priuatione del
Domi-

Dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos.* Et oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Prencipe abandonando li sudditi, & mancando loro della debita protettione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla publica ruina. Li Secolari offesi da gli Ecclesiastici nel sangue, nell' honore, e nella robba, vedendosi priuati di quella giusta vendetta, che si fà con la publica auttorità, sono incitati con qualche ragione alla priuata; quello, che peggio è, temendo di non essere di nuouo offesi, ne sperando nella giustitia de' Prelati, cercano di preuenire: & cosi di vn male nascono mille altri mali, che causano seditioni, e grauissime perturbationi nelle Città.

Quel tanto poi, che si dice à difesa delli giudicij Ecclesiastici, che le essentioni de' Fori laici sono concesse alli Clerici in honore di quell' Ordine, il quale dedicato al culto Diuino: è ragioneuole, che sia rispettato; questa è cosa, che ogni buon giuditio intenderà in contrario: perche se si vuol dire in honore di quello, che hà commesso il fallo; prima egli non merita essere honorato; & San Paolo dice, *vis non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem*: poi ben disse Socrate, ogn' vno, che pecca è infelice: ma più infelice però se fuggirà la pena. In honore delli buoni molto meno, perche possono esser macchiati per la compagnia delli cattiui, & restano più honorati li buoni, quando sono senza cattiua compagnia.

pagnia: conſigliò S. Paolo *auferte malum ex vobismetipſis; modicum fermenti totam maſſam corrumpit;* onde ſe eſſi per li Sacri Canoni non poſſono leuando la vita a' triſti, eſcluderli dal ſuo numero, ſeruirà à dignità delli Eccleſiaſtici, che la loro bontà, purgata dalli cattiui con l'auttorità del Prencipe, reſti ſincera, & perciò honorata. Ne ſi può dire che altra libertà ſia loro leuata, ſe non la libertà di far male. Da queſte conſiderationi è più che manifeſto, che la Republica Veneta non hà eceſſo in conto alcuno, coſi nel conſtituir le ſue leggi, come nell'amminiſtrar la giuſtitia, quella poteſtà di Prencipe temporale ſupremo, che Dio le hà dato: & non hà coſi meritato, che ſi procedeſſe con lei con Cenſure Eccleſiaſti-

clesiastiche; & tanto più quanto si è proceduto alla fulminatione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si marauigliarà, onde nasca, che le cause (etiandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta longhezza, che gran parte di esse terminano più tosto per la morte delle parti, che per la sentenza de i Giudici: e nondimeno in vna causa di tanto momento sia stato proceduto non con celerità, ma con precipitio. Poiche nel principio di Nouem. solo passarono li primi ragionamenti di queste cause, si che in 5. mesi s'hà potuto venire ad vna deliberatione tanto ardua di scommunicare vna moltitudine di tre Millioni di anime, & interdire cosi gran tratto di paese, e di dominio:

dominio: massime, che con impatienza insopportabile si è aspettato questo breue tempo sempre con querimonia, che si cercasse dilatione per valersi del tempo. Et è venuta sua Santità à così fatta risolutione con darne solo notitia à Cardinali, & senza ricerca il parer loro, come è solito farsi spetialmente in casi di tanta importāza, & ciò non senza qualche mormoratione della Corte Romana, essendo solito non solo di fare li Cardinali participi di così fatte materie, ma di hauerli anco per consultori. Et doppo stabilito, & stampato ancora l'vltimo suo Breue delli 17. di Aprile, l'istesso giorno nē parlò in Concistoro, & immediate procedette alla affissione, & alla intimatione. Et in ciò è cosa degna anco di gran stupore, che facendosi

professione in Roma, che nessun'altro sappia far processi, & che in seruare l'ordine si vsi vna somma vigilanza; andando per bocca di tutti, come per prouerbio, *Omnis processus formatus extra Curiam, vt plurimum est nullus*; nondimeno in vna causa di tanto momento, s'habbia proceduto senza citatione. Dicono pur essi, che sia *de iure naturæ*, & hanno sempre in bocca, *Adam vbi es? & vbi est Abel frater tuus?* Et pure questo non si vede esser stato seruato. Et se alcuno dirà, che li dui Breui delli 10. di Decembre seruino per citatione, à questo ostano tre cose. La prima, che sono essi dui primi Breui delli 10. di Decembre ancora soggetti à questa infirmità insanabile, perche in vno di essi dichiarandosi le Leggi del Sena-

to nulle, & coloro, che le hanno constituite, caduti in censura; à questo non si poteua venire senza prima citare à dire le ragioni in contrario. Poi altro è monitione, & altro citatione, come bene li Giurisconsulti dimostrano: quella comanda, che s'obedisca, come in cosa decisa: questa chiama à discutere, se sia bene, se sia necessario, ò obligo di obedire; per il che comandandosi in quei Breui la reuocatione delle Leggi, & la consignatione delli prigioni sotto censure, & pene, non si possono chiamare citatorij, ma monitorij; nè si può dire, che si risoluino in citatione, non hauendo termine alcuno, anzi comandando l'esecutione immediatamente. Nè si può dire risoluersi in citatione il Monitorio, che dà li

24. giorni

24. giorni di termine; atteso che vengono in quello dichiarati nulli, & annullati li Statuti della Republica, non doppo li 24. giorni, ma nell'istesso tempo delli 17. Aprile,: adunque così fatta annullatione per modo alcuno non può risoluersi in citatione. Et molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificatiua, senza la quale non solo mai si risolue in citatione, ma il Monitorio *ipso iure* è nullo, insieme con la sua scommunica, come à pieno pruoua Nauarra sopra il cap. *Cum contingat*; 8. *causa nullitatis*. Ma condonando gli tutti questi difetti, doue apparisce citatione, o monitione sopra la legge del 1602. che dicono essere de' beni emfiteotici, & che veramente è più sopra beni censuali, ouero

locati

locati per longo tempo, laqual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, & viene annullata senza che pur s'intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Hauessero almeno vdito vna volta parlarne: fosseui stato qualche discorso *extraiudiciale* sopra. Ma che sprouistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa marauiglia.

Non sarebbe per auentura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di enfiteusi; poiche così notabile difetto è stato commesso nell'ordine giudiciario. Ma perche alcuno forse entrarà in desiderio di hauer qualche sommaria notitia, delle ragioni della Republica sopra di ciò; non sarà alieno da questo

proposito, toccarne breuemente alcune; dalle quali si conosca manifesta la auttorità legitima nel Senato per constituire la Legge, la necessità, che ve l'ha spinto, & la equità nella cosa statuita: & incidentemente si suopra qualche errore, ò à studio, ò per caso incorso nella intelligenza delle parole, & cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, & Senato à 23. di Maggio 1602. presa occasione da vna lite vertente tra il Dottor Francesco Zabarella da vna parte, & li Monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo, che li Monachi all'hora, o per l'auuenire, non potessero pretendere attione per sotto qualsivoglia titolo di esser preferiti nelli beni emfiteotici posseduti da laici, ne ottenere

nere la proprietà de' beni ſudetti per ragione di prelatione, conſolidatione, o di eſtintione di linea, o per qualſivoglia altra cauſa; ſaluo il loro diretto: ma ancora, che ciò s'intendeſſe dichiarato, & fermamente deliberato quanto à tutte le altre perſone Eccleſiaſtiche, & luoghi pij.

Da queſto non appare ſe la Santità ſua riprenda la ordinatione del Senato, in quanto eſtende à tutti li luoghi, & perſone Eccleſiaſtiche quello, che è deciſo nella cauſa tra li Monachi, & il Dottore; approuando però la deciſione ſudetta nella controuerſia particolare: o vero ſe intenda riprendere, & l'vno, & l'altro inſieme.

Che ſe conceſſo, che il Senato haueſſe legitima poteſtà di pur

fine à quella lite, si nega potesse dichiarare, come per legge vniuersale, che l'istesso fosse, & s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso; questo non si potrà capire in modo alcuno da qualsivoglia mediocre ingegno: essendo chiarissima cosa, che alla istessa potestà conuiene il far legge in vna materia, & il giudicare le controuersie particolari occorrenti in quella. Aristotile (*Polit.3.*) dimostra, che il giudicio sia vna legge particolare, & la legge sia vn giudicio vniuersale: Et che sarebbe à bastanza, quando il Giudice si potesse trouare senza affetti, ouero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti li casi particolari: & nel Codice Giustiniano (*L.3. t.5. ne quis in sua.*) si vede, che la giurisdittione

contiene

contiene dui capi, giudicare, & *ius dicere*; questo appartiene à far lo statuto sopra il quale la sententia si fondi; & quello al pronunciarla. Et l'officio del Pretore in Roma era fare gli editti generali, & deputar li giudici, i quali conforme à quelli rendessero ragione nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, & il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicar secondo quella. Scientia spirituale, & attione mondana non conuengono. La regola, dicono li Filosofi, deue essere homogenea col regolato, per il che li Giurisconsulti ragioneuolissimamente dicono *Forum sortiri, & statutis ligari paria sunt.* (*Paul. Castr. l. omnes populi, ff. de iustit. & iur. Decius c. quæ in Ecclesiarum,*

& c. Ecclesia Sanctæ Mariæ, de constitut. Alex. cons. 201. l. 2.) Per tanto chi consente, che il Senato legitimamente habbia giudicato la causa tra li Monachi, & il Dottore, deue anco concederli potestà di decretare in vniuersale quello, che sia stato regola nel giudicio occorso, & debba essere in quelli, che occorreranno.

Ma se s'intende di riprendere anco la cognitione, & decisione fatta dal Senato nella causa tra li Monachi & il Dottore, questo si, che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi, & formare vn Monitorio prima, & principalmente sopra questo capo senza vedere il processo formato nella lite, o controuersia nominata.

Atteso che non è vero, che il Dottore

Dottore sia stato in quella causa l'attore, & li Monachi rei come il Monitorio suppone dicendo, *inter Doctorem, &c. ex vna, & Monachos, &c. ex altera partibus.*

Ma hauendo del 1598. Corsato de Corsati comprato da Andrea Monaldo campi VIII. che pagano Canone al Monasterio di Pragia, il Dottore del 1602. à 12. di Febraro depositò il valore per farne il ritratto per ragione di confino, & alli 2. di Marzo, li Monachi pretendendo esser preferiti à lui, come Patroni del diretto di quei campi comparuero innanzi al Podestà di Padoua, & contestarono lite, pretendendo Prelatione; nella qual causa si processe anco innanzi a quel Magistrato à molti atti, finche, secondo li ordini di questo Stato, la cognitio-

ne per ſupplica del Dottore, & della Communità di Padoua, fu traſportata al Senato. Non hà il Dottore tirato il Monaſterio al giudicio laico, ma li Eccleſiaſtici iſteſſi hanno conoſciuto, che il giudicio di queſta cauſa apparteneua al ſecolare, poiche hanno hauuto ricorſo à quello; il qual ricorſo ſolo, quando ancora altro non vi foſſe, hauerebbe dato al Podeſtà giuriſdittione, & al Senato conſequentemente in quella cauſa, come è in eſpreſſiſſimo termine dichiarato alla *l. prima, C. de iuriſd. omn. iudic.* Ma oltre queſto fondamento ſaldo, & fermo, ſi aggionge queſt' altro validiſſimo, & vniuerſale; Che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni proſſimi, quando ſi è trattato de' beni poſſeſſi da laici

laici (diasegli nome di emfiteotici, ò censuali, ò feudatarij, ò locati per longo tempo, ò qualsivoglia altro titolo) mai in questo Stato Giudice Ecclesiastico hà esercitato giudicio, ma sempre, & senza contradittione alcuna la cognitione, & giurisdittione è stata del secolare. Onde non solo si proua, che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controuersia tra li Monachi, & il Dottore, ma ancora, che è propria di lui la potestà di fare statuti, che dispongano, & regolino li beni sopranominati posseduti dà laici, ne' quali la Chiesá hà il diretto: imperoche à lui è appartenuto, & appartiene il giudicare le controuersie, che sono nate, & nascono intorno à quelli, & di sopra habbiano mostrato conuenire all'istessa

potestà il far li statuti, & il giudicare. Restano in tutte le Cancellarie delle Città registri delli giudicij seguiti, innanzi al Giudice secolare, dopoi che sono soggette à questo Stato; & non si potrà mostrarne vno trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire vsurpatione, poiche gli Ecclesiastici non sono tirati in giudicio Rei; ma spontaneamente sono comparsi Attori, & quello, che stringe più la ragione è, che in simil controuersie tra Chiesa, & Chiesa, sono comparse esse stesse al Foro secolare per giustitia contra l'altra Chiesa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di questa introduttione fosse molto canonico, poiche gli Ecclesiastici di quei tempi erano essi ancora molto buoni, & zelanti delle ragioni

della

della Chiesa, & i Pontefici similmente accuratissimi conseruatori della giurisdittione Ecclesiastica, & così questi, come quelli sapeuano molto bene la natura delli fondi sopra quali compariuano in petitorio innanzi al Secolare, & pur nissuno mai ha ripreso questa consuetudine di giudicare: anzi con vera sicurtà si può dire, che essi l'hanno introdotta. Et vi è constitutione di Giustiniano espressissima, che la sola consuetudine dà giurisdittione altre tanto quanto la legge.

Ma poiche la Santità sua nel Monitorio dice, che la Ordinatione del Senato statuisce *in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis*, è necessario, ò che li ministri suoi habbino hauuta altra scrittura, che la vera, ò che preoccupati dall' af-

fetto habbino creduto di veder dentro quello, che non vi si troua in modo alcuno, ne in senso, perche quel *emphyteoticis* non vi è ne formalmente, ne in parole equiualenti, ne si possono scusare dicendo hauer creduto, che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, & massime che restringano ad vna sola specie quello, che è detto in genere. La legge dice, che le Chiese non possino appropriarsi beni posseduti da' Laici restando però salue le ragioni loro dirette. Non è vero che vi sia distintione di diretto & vtile solamente nell' Emfiteusi, ma ambedue questi dominij si ritrouano nelli beni patrimoniali, de' quali si tratta in vn titolo del libro 11. del Codice Giusti-

Giustiniano; (*tit. de fun.patrim.l.si quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus*) il diretto de' quali può essere nella Chiesa se il Principe glie l'hauerà donato, & quantunque questa sorte di modo di possedere sia disusata in Italia sotto gl' Imperatori Franchi, & successori, & in luogo di essa sia entrato il Feudo; non è, che non restino nelle Chiese; massime nelle Cathedrali alcuni beni di questa sorte, i quali furono donati prima che gl' Imperatori di Constantinopoli fossero esclusi totalmẽte dall' Imperio di queste ragioni conuicine. Nella locatione perpetua ancora sono il diretto, & l'vtile, doue però (si come anco nelli fondi detti di sopra) nõ hà luogo ne la prelatione, ne la cõsolidatione, ne la estintione di linee, come Couarruuias,

& Valaſco, allegati da molti Dottori prouano efficacemente, ſe bene alcuni poco auuertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chieſe in queſte ragioni baſſe attorno il Mare, che erano altre volte paludi, & valli, ſono di queſto genere; Imperoche eſſendo li terreni tutti ſotto acqua, ne cauuandoſi di loro altro frutto, che cannuccie, s'affittauano in perpetuo, ò à longhiſſimo tempo, per leggieriſſima penſione riſpondente alli frutti, che produceuano; ſe bene hora per l'immenſa ſpeſa, & fatica di Secolari, & publica, & priuata, in ſolleuare il terreno, ſeccar paludi, e derriuar acque, ſono ridotte allo ſtato preſente. La onde in queſti non hà ragione la Chieſa, ne per giuſtitia

ſcritta,

ſcritta , ne per equità di preten-
derci prelatione , o deuolutione,
o altra ragione per appropriarſe-
li, & ſopra questi verſa in gran
parte la legge del Senato, ſi come
anco ſtatuiſce ſopra vn' altra ſor-
te di beni, come ſi dirà.

Imperò che occorre, che ven-
ga pagata alla Chieſa penſione
per ragione di cenſo reſeruatiuo
ſopra alcuni ſtabili , ò perche la
Chieſa iſteſſa nelle antiche ven-
dite ne habbia ſtipulata la reſer-
uatione , o che reſeruato da altri
padroni venditori, foſſe poi da
loro donato à lei. Nel qual caſo
il cenſo reſeruato ſenza dubio ap-
partiene alla Chieſa in perpetuo ;
ma ſopra lo ſtabile non le reſta
dominio di ſorte alcuna , in virtù
del quale poſſa pretendere con-
ſolidatione, ò prelatione, ò ri-

tratto, ò altre simili attioni.

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dall'vtile; & io resto marauigliato, perche volendo aggiongere alla legge del Senato, o dichiararla in senso alieno dal suo vero, con quella parola *Emphyteoticis*, non habbino per aggrauarla tanto più, detto, *Feudalibus*. Ma forsi non sono passati tanto innanzi, perche non sperauano, che si restasse senza auuertirla, essendo voce volgare, & intesà pienamente da tutti.

Il vocabolo *Emphyteoticis* hà vn poco più del recondito, & è stato creduto più commodo per essere intromesso occultamente: per il che non debbo restar di replicare, che nella legge del Senato non è vsata la parola *Emphyteotici*,

&

& che generalmente parla di tutti li contratti, o modi di possedere, doue dui Dominij vtile, & direttor, estano diuisi; ne è lecito ad alcuno volerla restringere, o in altro modo dichiarare contro il suo vero senso, per voler indi trarne la conclusione seguente posta nel Monitorio, che in altro modo non si poteua dedurre: *Cur præmissa in aliquibus Ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia, auferant.*

Non è cosa nuoua, che gli Ecclesiastici per entrare nelli beni posseduti da Secolari habbiano tentato di dar nome di Ensiteusi alle ragioni, per le quali riceuono canone o pensione. Anzi da 200. anni in qua molte Città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; & essi stessi sono

alle volte stati sforzati à ritirarsi dalle sue pretensioni, & contentarsi del canone, che riceueuano.

Nell' istessa Città di Padoua già 150. anni passarono gran controuersie tra la Communità & li Monaci di Santa Giustina, & Pragia, sopra di questo, le quali terminarono per transattione, doue fu dichiarato, tra le altre cose, in tutti li loro liuelli non hauer luogo la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, come constantemente affermaua la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era stato costume, & vso. (*Extant authentica capitula transact.*)

In Vrbino ancora innanzi quel tempo gran controuersia fù agitata tra il Clero, & il Popolo, la qual finì per transattione parimente,

mente, con espressa dichiaratione, che la consolidatione per linea finita non hauesse mai luogo. (*Paul. Cas.l.consil.244.l.2.*) Più innanzi ancora in Ferrara furono sopra questo stesso graui, & pericolosi tumulti, i quali per sedare, Papa Bonifacio IX. più tosto come Principe supremo, che come Pontefice, non per gratia, ma per giustitia fù sforzato nelli Feudi, Emfiteusi, & altri simili contratti del Ferrarese, leuare la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, & darli nuoua forma conueniente alla giustitia, & equità, che li riducesse più à natura di censi, che d'altro contratto; & li dottori ancora, auuertito il notabil danno, che il Laico riceue per la deuolutione ò consolidatione à linea finita, per

loro commune opinione l'hanno leuata affatto; dicendo, che in tal caso il prossimo parente può dimandar per giustitia d'essere inuestito, & essendoli negato può appellare, & molti vengono à questa specificatione, ancora che la Chiesa volesse lo stabile per se, & altri aggiongono, che non solo sia tenuta dare l'inuestitura, ma che non possa ne anco crescere il canone. (*Vide Clar. & Valasc. Ruin. cons.12.volum.1.Decius cons.131.Bero cons.98. l.1. Abbas c. bona, de postul. prælat.& consil.113.Curt.Sen.cap.47. Riminal.cap.44.*)

Non è nissuna marauiglia che per legge ò per transattione nelli luoghi sopranominati sia leuata la caducità per canone non pagato, & la prelatione in caso di vendita, & la consolidatione per linea

linea finita, atteso che nissuna di queste conditioni è necessaria & essentiale al contratto. Ma tutto quello, che si può fare per legge si può fare per fatto, & ancora la consuetudine lo può introdurre; per il che in questo Stato ha potuto la longa & prescritta consuetudine, la qual si vede era immemorabile già .150. anni di leuare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur ve n'erano) la caducità, la prelatione, & la consolidatione, & introdurre, che fuori del pagamento della pensione fossero tenuti patrimoniali, & allodiali: si vede il cons. 72. Li di Panermitano, doue à longo discorre, che la consuetudine anco nell'enfiteusi Eclesiastiche ha potuto introdurre in Vrbino, che fosse leuata la conditione della caducità.

La

La quale nondimeno è la più vtile per la Chiesa, imperoche per questa la Chiesa acquistarebbe li megliora menti senza pagarli, che per prelatione, ò consolidatione, à linea finita non se li può appropriare se non pagandoli à giusto prezzo: onde per l'argomento à simili, & anco à maiori tanto più può la consuetudine leuare la prelatione & consolidatione. Aggiongesi, che non è singolar in questo Stato, che qualche bene emfiteotico sia fatto allodiale, ma in Francia tutte le emfiteusi sono fatte tali, come testifica *Ioan. Rub. Auth. Ingressi, de Sacrosanctis Ecclesiis*. Le quali cose mostrano, & la equità, & la necessità de vna tal legge. La qual se bene il Senato Veneto non hà constituito à quel tempo in forma di legge scritta publi-

publicata per tutto lo Stato suo in termini in vniuersali, l'hà nondimeno in vso & consuetudine, & rescritti nelle cause occorrenti fatta, osseruata, & esseguita da quel tempo sino ad hora.

Vi sono molti decreti delli Principi di questa Republica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controuersie tra la Chiesa, & il Secolare, ouer tra Chiesa, & Chiesa, hanno terminato & deciso di non admettere caducità, o prelatione, o consolidatione dell' vtile col diretto, & alle volte sono passati à mettere nelli rescritti suoi clausule generali, che comprendono tutti li casi, come in tempo del Doge Vendramino del 1476. in vn rescritto al Podestà di Monselice sopra vna tal controuersia particolare, aggionge

gionge queste parole, *nunquam pati volumus (etiam in bonis Ecclesiasticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem iure liuelli, quem sumptibus & laboribus suis meliorauerit, sic de facto expoliari, sed tantum quod soluat liuellos non solutos.* Et in tempo del Doge Moro in vn rescritto alli Rettori di Brescia l'anno 1466. hauendo escluso l'Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni liuellarij suoi venduti ad altri, soggionge, *& de hac nostra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra eam dictos Christophorum, & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostræ, quia hoc idem in aliis terris, & locis nostris seruari volumus, & facimus in similibus.*

Da che appare chiaramente, che questa non è vna legge nuoua,

ua, ma è da antichissimo tempo stabilità in consuetudine, & confirmata, non solo per giudicij particolari delli Magistrati ma dal Principe istesso, de quali la legge dice *si caussam Princeps inter partes cognouerit, & sententiam dixerit est lex in omnibus similibus*: & secondo li Giurisconsulti (*C. de leg. l. si Imperialis. Afflict. d. 313. Menoch. vide consil.676.num.2. 487. num. 3. 973. num.* 20.) hanno forza di legge, se ben fossero decisiui solo d'vn particolare caso: si come le leggi Canoniche quasi tutti e sono decisioni di casi particolari. Ma tanto più quando hanno anco la significatione della volontà del Principe nelli casi simili, con espressione in termini generali, come li sopradetti. Et queste cose sono

state

state fatte dalla Republica, vedendo ciò, & sapendo, & non reclamando, & perciò tacitamente approuando per giusto, & necessario quello, che si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici, che riceueuano la repulsa dalle loro dimande; ma li Nuncij Apostolici ancora, & per conseguente li Ponteficí stessi: si che quello, che dal Senato è stato deliberato del 1602. è vna dichiaratione, & espressione in scritto della legge vecchia, che staua in consuetudine, & in rescritti diretti à particolari Magistrati, si come in essa stessa legge si esprime pur apertamente con quelle parole. Ricerca il seruitio delle cose nostre, per quiete, & consolatione de' suddi-ti, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella pre-

presente occasione del sudetto Zabarella, mà per sempre in ogni oltra di simile natura, non habbia à succedere nell'auuenire diuersamente dalla buona consuetudine, & dalli Giudicij in conformità di essa più volte seguiti. Non restarò di aggiongere, che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo Papa Clemente VIII. nel cui Pontificato fu publicata, Pontefice zelantissimo, & che in questa Città teneua Ministri vigilantissimi, non l'hauerebbe dissimulata.

Et se il tenore di questa ordinatione è stato letto, par pure, che conuenisse, vdendo nominato consuetudine, & giudicij, il vedere, & intendere prima, che consuetudine, & che giudicij sono quelli. Chi è di così mediocre spirito, che non vegga, che si è

proce-

proceduto senza cognitione della causa: & che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro, che doueuano riferirli à Sua Santità, per verificatione del fatto? sapendo, & conoscendo, che tutte queste cose erano necessarie da vedersi prima di venire ad vna tanta essecutione. Par quasi, che vi fosse tanto desiderio, che si venisse alla Fulminatione, che per dubio di non incontrare in qualche cosa, che potesse diuertirla, s'habbia fuggito di far vedere tutto quello, che potesse rimuouere l'animo di Sua Santità da cotale deliberatione.

Se la proposta breuità del presente discorso permettesse, si mostrarebbe euidentemente quanto fuori di ogni conuenienza nel Monitorio si dica, hauendo risguardo

guardo à questa legge, còme apparè: *Cumq; premissa, in aliquibus Ecclèsiarum iura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia auferant.* Et insieme si sarebbe noto, che per quella non viene leuato alle Chiese alcun *ius quæsitum*, anzi che stando essa in vigore, & osseruanza, resta alle Chiese prontissimo, & facilissimo modo di ritenere *omnia iura quæsita sibi competentia.* Non fu mai costume di questa Republica di leuare il *ius quæsitum* à qualsivoglia persona, non che alle Chiese: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, & non errare, è necessario, che prima le intenda, & ne habbia intiera informatione, & non proceda al dannarle prima di vederne i fondamenti. Ho detto in questa materia più di quello, che con-

ueniua à questo Discorso, & pur non è vna minima parte in comparatione di quello, che resta.

Et se occorrerà mostrare li fondamenti di questa legge, vederà ogni vno quanto sia fondata sopra la giustitia, & equità, & quanto l'auttorità del Senato sia legitima per poterla constituire.

Hora tornando à dire quello, che resta sopra le altre materie discorso; Se il Pontefice preoccupato dalla sua deliberatione, non ha voluto admettere ragioni tanto chiare, quanto le sopra narrate, & hauere le cause della Republica per giustificate, almeno vedendo, che la Europa tutta ha leggi simili à queste da lui riprese, & che vn tanto numero di approuatissimi Dottori tenga opinionē contraria alla sua, doueua hauere

sa causa per dubia, & procedere con risguardo, ricordandosi, che la scommunica è pena grauissima, & materia odiosa, & come li Canonisti dicono, *Strictissimè interpretanda.* Nè s'intende, che alcuno v'incorra, quando le parole del Canone sono ambigue, o generali, lequali non è lecito tirare ad vn'altro caso per similitudine, nè meno con argomento à minori. Perche se bene, chi dà vn schiaffo ad vn Sacerdote è scommunicato: però chi gli tira vna archibugiata, anco in Chiesa, per ammazzarlo, & non lo coglie, non è scommunicato, se ben questo secondo delitto è maggiore al centoplo del primo. Concedasi, che chi fà Statuti contra la libertà Ecclesiastica sia scommunicato, conuerrebbe anco che fosse chiaro, li

Statuti Veneti eſſere contro la libertà Eccleſiaſtica, ma s'è moſtrato, che non ſono tali con validiſſime ragioni, le quali quando pur anco non valeſſero, ſtà pure in fatto, & non in diſcorſo, che quelle leggi ſono per tutta Europa. Si vede pure ſtampato, che tanti Scrittori le giuſtificano; adunque almeno non è chiaro, che ſiano contro l'auttorità Pontificia, come ſi preſuppone. Al che ſi aggionge, che non eſſendo ancor deciſo, che coſa ſia queſta libertà Eccleſiaſtica, come ſi è detto, nè eſſendo in ciò concordi li Dottori, non può meno eſſer chiaro appreſſo di loro, che queſte leggi, & attioni ſiano contro di quella. E con tutto ciò in vna cauſa, doue appreſſo di alcuni par, che vi ſia qualche controuerſia, & che per

tanti

tanti capi resta dubia, viene precipitata vna scommunica, & vn' interdetto, senza preuedere, & considerare maturamente gl' inconuenienti, che dice il Cap. (*De sentent. excomm. in 6.*) *Alma Mater* seguire da tali censure: cioè, che il Popolo perde la deuotione, pullulano le heresie, sorgono infiniti pericoli delle anime, & si leuano alle Chiese i debiti seruitij senza loro colpa. La pietà Christiana veramente ricercaua, che prima si essaminassero con ogni diligenza li meriti delle cause, nè si presupponesse così facilmente animo meno che buono in vna Republica tanto pia, & deuota. Ogni Prelato è tenuto prima à capire in se stesso il merito delle cause, & poi farne capace altrui con mansuetudine Christiana: & come San

Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*, (*Galat.6.*) il che, si come osseruato hauerebbe prodotto ottimo effetto, così tralasciato ha cagionato il male, che hora si vede, & i pericoli maggiori, che soprastanno.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo delli 17. di Aprile, che il Doge, e Senato di Venetia hanno fatto nelli anni à dietro molti, & diuersi Statuti, per li quali sono incorsi in censure, ma tra gli altri tre specialmente nominati, sopra i quali descende alla fulminatione, se non sono in 24. giorni riuocati. Potrebbe ogni buon Christiano desiderare qui di sapere, se essendo, come si dice, in danno dell'anima vn numero grande di statuti varij & diuersi fatti dalla Republica, & se per ciascuno di

essi

essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obligo di cassarli, & annullarli tutti; perche non è il Senato auuertito saluo, che ci tre? Non si può, nè si deue credere; che si vogliano lasciarli altri in dannatione dell' anima; e però perche al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conuiene il suo debitore può dimandarli vna parte del debito: si come essendo Patrone glie lo può rimettere, & in parte, & in tutto: ma il Procuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commissione del Principale. Se molti, & diuersi Statuti fatti ne gli anni à dietro offendono Dio, la Republica è in obligo di riuocarli tutti, nè per reuocar li tre sodisfarebbe al suo debito: dice S. Giacomo, (*Iacob.* 2.) *Quicunque totam legem seruauerit,*

rit, offendat autem in vno, factus est omnium reus.

Commandò il Saluatore l'vso della scommunica per li peccati, che sono in danno dell' anima, Quando disse; (*Matt.*17.) *Si peccauerit in te frater tuus:* Ma S. Paolo espresse quali questi fossero, dicendo, (1.*Cor.*5.) *Si is qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere.* Per il che si può dire al tempo presente quello, che il Figliuol di Dio disse, (*Matt.*23.) *Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quæ grauiora sunt legis iudicium, & misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere.* Con che si risponde pienamente à quel, che si dice nel Monitorio, le Leg-

gi,

gi, & Giudicij della Republica esſere *in perniciem animarum.* Ma quando anco ſi aggionge, che le attioni della Republica ſono *in ſcandalum plurimorum*; è da auuertire, che non ſi concluda il contrario di quello, che ſi vuole. Si deue veramente attendere ad eſtirpare le coſe ſcandaloſe, & maſſime ſe rendono mala edificatione à molti: però mai s'è vdito, che alcuno ſi ſia ſcandalizato per vedere caſtigati, e puniti li delitti, che turbano la quiete publica, per vedere raffrenato li luſſo, ò l'auaritia. Più toſto genera ſcandalo il vedere caminare per la Città vn ſcelerato, & che li ſuoi oompagni nel delitto ſiano ſtati giuſtitiati; & coſi il veder ſaluato nella Chieſa vno, di cui ella più, che ogni altro, dourebbe procu-

rar il caſtigo. Nè occorre allon-garſi molto in manifeſtare quali coſe ſiano ſcandaloſe, poiche ogni vno è conſapeuole in ſe ſteſſo, di qual coſa dà, & riceue ſcandalo; & quelli ancora, che difendono le coſe di mala edificatione, non lo fanno ſenza roſſore, & ſenza ſentire per conſcientia, che opla verità.

Certamente queſto Monitorio è fatto ad eſſempio di X. Pontefici, che in quello ſono nominati; & dell'hauer cercato ſua Santità d'imitarli ſarà ſempre commendata; ma non ſono però degni di minor laude quelli, c'hanno ſeguito Cento Santiſſimi ſuoi Predeceſſori, i quali mai hanno pur dato inditio di hauer hauuto penſiero di poter annullare le Leggi delli Principi fatte per publica vtilità;

vtilità; anzi, che le hanno & publicate, & essequite ancora; & quando hanno sentito qualche difficoltà della giustitia loro, hanno con molta desterità, & carità cercato di rappresentar alli Prencipi quale si sia la volontà Diuina. Così S. Damaso publicò, & essegui la legge di Valentiniano; S. Gregorio vna di Mauritio, doue era prohibito al Soldato di Monacare. L'hauere ancora pronunciato sentenza di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla Dottrina degli Antichi, & buoni Theologi. Sant' Agostino (*Lib. 3. contra Epist. Parmen. 23. q. 4. c. non potest.*) ha per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sono le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudi-
 ne,

ne,ſe bene foſſe in notorio,& manifeſto peccato, & conſiglia li buoni Paſtori in caſi ſimili di ricorrere à Dio, con le orationi, & gemiti, luogo trattato da quel Santo molto alla longa, & con tanto ſpirito, che ſe foſſe letto in luogo di Barbaccia, ò Zenzelino, produrrebbe ſpirito di gran carità in ogni animo Chriſtiano, coſa, che non può fare la lettione di queſti altri. San Tomaſo (*q.22.a.5. in add. & in 4. d.18. q.2.a.3.quol.10.15.*) propone il queſito, ſe la Vniuerſità può eſſere ſcommunicata: riſponde di nò, & ne porta le ragioni: concludendo, che la Chieſa con molta prouidenza conſtitui, che la Communità non ſi poteſſe ſcommunicare: gli altri Theologi tutti concordi determinano l'iſteſſo. & Papa Innoc.4.

nel

nel cap. Romana (*De sentent. excom.in* 6.) così dice, *In vniuersitatem, vel Collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibere*; doue la Glosa ricerca se sarebbe valida la sententia di scommunica prononciata contra vna Communità, & allega 4. celebri Dottori, che dicono non valerebbe, & vno per la contraria parte, & in fine consente, che non si deue pronunciare, ma quando fosse prononciata hà per più sicuro il dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che vna tal scommunica non possa fulminarsi: molti dicono, che fulminata è nulla & di niun valore, alcuni pochi, che fulminata vale. Appartiene ad vna mente religiosa, & pia seguire la sentenza de' più celebri, la più fondata, & quella,

la, che è stabilità per constitutione Pontificia, & che più fauorisce la pietà, & non la dannata dall' vniuersale de' Dottori, poiche anco quelli pochi, che l'hanno per vera, non consigliano, che si segua. Ne può esserci opposto quello, che si legge in tutti li libri de' Canonisti, *Papa non potest errare*, la qual propositione fù intesa sanamente da chi prima la disse, & fu limitata in materia di fede solamente, & nel decretare, & determinare, non nell' opinare, & ciò douendo il Papa sempre seruare li debiti mezi dell' inuocatione diuina, & conseglio humano. Al presente l'adulatione, leuate le limitationi, la porta per vera assolutamente, con tutto che gli effetti furono spesso in contrario. Sarà per essempio San Pietro stesso,

ſteſſo, il quale doppo che da Chriſto gli fu detto, (*Matt.16.*) *tibi dabo claues Regni Cœlorum*, immediate paſsò à riprendere eſſo Saluatore, che voleſſe eſſere Crucifiſſo, per il che il Signore gli diſſe, *Vade post me Satanas, ſcandalum es mihi, quia non ſapis, quæ Dei ſunt, ſed quæ hominum.* La negatione ancora à ciaſcuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. Et nell' Epiſtola à Galati dice S. Paolo, (*Galat.2.*) *cum veniſſet Cephas Antiochiam in faciem ei reſtiti, quia reprehenſibilis erat.* Nè l'eſſempio di S. Pietro è vnico. Se non (*Geneſ.9.*) foſſe ripreſo Cam d'hauer deriſo la nudità del Padre Noè, ſi potrebbe portare quì 23. Pontefici ſoggetti à qualche imperfettione, non nelli coſtumi ſuoi priuati, ma nella dottrina, & gouerno; & ſe alcuno

alcuno leggerà le vite de' Pontefici doppo l'anno 890. per 130. anni seguenti, senza cercare li altri sparsi, conoscerà esser verissimo quello, che S. Paolo dice, (*Hebr.* 5.) *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere poßit iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circundatus est infirmitate.* Di maniera, che non senza ragione S. Bonifacio Martire disse. *Si Papa suæ & fraternæ salutis negligens deprehenditur, inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper à bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Huius culpas istic*

redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus à nemine est iudicandus, nisi deprehendatur à fide deuius.

Non deue alcuno sentir con tanta marauiglia, che vn Pontefice con le sue sentenze & censure possa hauer offeso ò fatto torto ad alcuno, ne reputar per tanto male il dire, che se li conuenga anço emendare li errori commessi. Imperoche non solo li Pontefici di Santità, ma quelli ancora, che si sono gouernati più con mezi humani hanno confessato di hauer potuto fallare & offertisi alla retrattatione. Innoc. 4. trattando della controuersia tra lui, e Federico II. Imperatore dice queste parole, *Quòd si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat quòd non credebat, parata erat corrigere,*

gere, ac in statum debitum reformare, & si diceret ipse quòd in nullo contra iustitiam læserat Ecclesiam, vel quòd nos eum contra iustitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam Ecclesiasticos quam sæculares ad aliquem tutum locum vbi per se, vel per solemnes nuncios conuenirent, eratque parata Ecclesia de consilio concilij sibi satisfacere si eum læsisset in aliquo, ac reuocare sententiam, si quam contra ipsum iniustè tulisset, &c.

Essendo adunque stata fulminata vna sentenza di scommunica contra il Doge, & Senato, & interdetto tutto il suo Dominio, perche non voglia lasciar defraudare la libertà della Republica, perche non consenta che si abbattino li fondamenti, sopra i quali è fabricata, perche non si lasci priuare

uare di quella potestà nell'amministratione della Republica datta gli da Dio, necessaria per mantenere la quiete, e tranquillità del suo Dominio, perche difenda la vita, honore, & robba delli popoli raccommandati al suo gouerno: & in somma perche hà fatto, & fa quello, che dalla Maestà diuina li viene commandato. Et con tutto ciò che sia pronunciata essa scomunica senza cognitione della causa, senza citatione, ne osseruatione di termini essentiali al Giudicio, & ordinati da Dio per legge naturale, con diuerso affetto, da quello che la Maestà sua comanda senza la debita maturità, & contra la dottrina di Santi Padri, Sacri Theologi, & le istesse Pontificie Constitutioni: resta da considerare, hauendo per chiara

ra non ſolo la ingiuſticia, ma ancora per notoria la nullità, qual ſarebbe il debito del Prencipe, & come douerebbe portarſi innanzi à Dio, & alla ſua Santa Chieſa.

Alcuno al primo aſpetto direbbe, che foſſe bene ſeguire il conſiglio di S. Gregorio *ſententia Paſtoris, ſiue iuſta, ſiue iniuſta timenda:* Et raccomandare la cauſa ſua à Dio con certezza, che il ſopportare in patienza le cenſure ingiuſte, riſulta in gran merito appreſſo la Diuina Maeſtà. Conſeglio, che per vn innocente, il qual non poteſſe moſtrare la giuſtitia della ſua cauſa, ſarebbe ottimo: ma ad vn Principe, che tiene coſi manifeſta, & chiara ragione, non può eſſere il più pernicioſo per ſe, per lo Stato ſuo, & per il ſeruitio di Dio: al quale ſopra tutte le cõſe

conuiene

conuiene hauer riguardo : è più obligato il Prencipe, che il priuato ad esser timoroso di Dio, zelator della Santa Fede, riuerente alli Prelati, che tengono il luogo di Christo: ma è anco più obligato fuggire la Hipocrisia, & la superstitione, à conseruare la sua dignità à mantenere lo Stato suo nelli essercitij della Santa Religione, & star auuertito, che alli popoli suoi non auuenga quello, che à gl' Hebrei, li quali per la longa assenza di Moise, parendo loro esser priuati del vero Dio, se ne fecero vno d'oro: cosa, che se fosse ben considerata, il Mondo non sarebbe ne i mali termini, che si ritroua. Non è cosi generalmente vero quel detto: *sententia Pastoris siue iusta, siue iniusta timenda,* (11.*q*.1.*c*.*sententia*.) come viene inter-

interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotto, & vorrebbero conseruare nella Chiesa di Dio vna potestà, che in nome si dicesse Ecclesiastica, ma in fatti fosse Temporale.

Vi è vn'altro Canone di Papa Gelasio (11. q. 1. c. *cui illata.*) anteriore à Gregorio, & non meno celebre in dottrina, & santità, doue dice, *Si iniusta est sententia, tantò curare eam non debet, quantò apud Deum, & eius Ecclesiam, neminem grauare debet iniqua sententia. Ita ergo & ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non sono contrarij questi duoi Santi Padri, come le parole mostrano, ma la dottrina Theologica concorda molto bene questa apparente contradittione. Sono alcune sentenze ingiuste, perche

con

con mal' animo, & peruersa intentione pronunciate, se bene per giusta, e legitima causa: queste niuno metterà in dubbio, che non debbino esser temute, & che non obblighino appresso Dio vgualmente, come le giuste, se bene il Pastore per l'animo cattiuo offende la Maestà sua diuina, & di queste s'intende *sententia Pastoris siue iusta, siue iniusta, timenda est*. Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta: poiche nelle cose humane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, onde vn' innocente alle volte resterà condannato senza colpa alcuna del Giudice. Questa sorte di sentenza non obliga appresso Dio, nè si deue temere innanzi la Maestà sua diuina, & in conscienza, se bene è obligato il

con-

condannato per non ſcandalizare il proſſimo,il quale hà la ſentenza per giuſta,moſtrare di temerla,& innanzi Dio viuere ſecondo, che la ſua innocenza ricerca: innanzi al Mondo, che lo ſtima colpeuole (ſe non può moſtrare la verità) viuere in patienza, & raccomandare la ſua cauſa à Dio: ma ſe la ſentenza è ingiuſta, pronunciata ſenza legitima cauſa, ne in verità, ne in apparenza, non ſolo non ſi deue temere, ma conuiene opporſele con tutto il potere. Queſta dottrina è ſtabilità in vndici Canoni nel Decreto, (*Cap.qui iuſtus,c.cui illata.cap.ſecundum Catholicam, c.cæpiſti.cap.temerarie, c.quid obeſſe. c.quò, c.illud planè. c.non debet,* 11.*q*.3.*cap.manet* 24.*q*.1.*c.ſi quis,* 24.*q*.3.) & è coſi commune di tutti li Theologi, & Canoniſti, che niuno

nissuno discorda, si come anco conuengono, che non possa esser scommunicato alcuno, saluo che per peccato mortale, nel quale voglia perseuerare anco doppo, che dalla Chiesa sarà auuertito. Chi leggerà li sudditi Canoni tutti, resterà tanto pienamente istrutto, che non dubitarà punto le censure inique non legare, non offendere, ne douer esser stimate, ma tanto più conoscerà questa verità, se leggerà gli Autori donde questi Canoni sono cauati, nelli fonti stessi, perche le parole innanzi e doppo gli mostraranno la cosa più chiara.

La sentenza ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, & che per non dar scandalo si deue temere, non può nascere se non per errore nel fatto; perche dato il fatto secondo la verità, il Giudice, che fal-

la in discernere il giusto, etiandio per ignoranza, sempre è in colpa, la onde qualunque sententia sia ingiusta per manifesto errore in iure, è nulla, e di nissun valore, & non obliga appresso Dio, ne appresso il Mondo. In quello, perche il Pontefice Romano fulmina la presente scommunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato sono in scritto, i delinquenti accusati, & carcerati, non vi può essere innocenza occulta, che apparisca: la questione stà in iure, s'ha de vedere se nelle leggi fatte, & nelle carcerationi decretate sia commesso peccato alcuno: che se il Principe, & Senato non hanno peccato, anzi hanno obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conseruare le vite, l'honore, li beni delli suoi soggetti, co-
me

me à longo in tutti questi capi si è dimostrato; non resta luogo per dubitare della giustitia della causa del Senato, & in conseguenza della nullità della sentenza Pontificia: & massime, che le ragioni per le quali ciò si fà manifesto non sono di quelle, che ricercano molta sottilità di mente per esser capite; ma con leggiera consideratione si fanno manifeste a tutti: per il che, attesa l'innocenza di esso Senato innanzi à Dio, & la chiarezza ancora di quella co'l Mondo, non restando chi possa riceuer scandalo, non resta parimente che in alcun modo egli tema questa scommunica, ne in conscienza ne in foro esteriore, se non come si teme la manifesta violenza vsata à sinistro fine: essendo, che violenza manifesta sarà l'vsar la potestà data da Christo

di ſcommunicare, contro l'inſtitutioni di lui medeſimo; & verſo chi ha la poteſtà, & ingiuſtamente l'vſa, ſolo rimedio è il ricorſo al Superiore, quando ſi poſſa; ma ſe non vi è Superiore à chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Prencipe, che viene offeſo, che il far riſtēza; opponendoſi alla forza con la propria forza: Poiche viene da DIO, & è à fine della ſua gloria l'eſſer ciuile di ciaſcuna Republica, ò Regno; per il che non ſi può ſenza peccato, & offeſa di DIO permettere, che ſia leuata, & vſurpata la propria libertà, che è l'eſſer ciuile di ciaſcun Prencipato; nè ſi deue dubitare, che non ſia con offeſa di DIO graue la negligenza in difenderla, & grauiſſima, ſe volontariamente ſi laſciarà vſurpare. Per obedire adunque al comandamento di DIO,
conuiene

conuiene opporsi à chiunque vuole leuar la potestà, che Dio ha dato di far Leggi, & di difendere con la giustitia li sudditi offesi nella vita, nell' honore, & nella robba. Et si come l'innocente per errore *in facto*, ingiustamente scommunicato per non dar scandalo è obligato sopportar con patienza; così quando l'error è *in iure*, & si scuopre l'ingiustitia manifesta, è obligato il Principe per non dar scandalo, à resistere, & opporsi all'ingiuria. Conciosiache non ha dubbio alcuno, che andando à nõtitia negli altri Regni, doue sono in osseruanza le leggi simili alle Venetiane, & doue sono conformemente giudicati i delinquenti; che la Republica hauesse per timor di censure indebite, & nulle, ceduto alla violenza, ò lasciato di esseguire, & essercitare

la sua potestà naturale; ne riceuerebbono grandissimo, & grauissimo scandalo; & li soggetti parimente, che vedessero, e considerassero vna tanta vanità di timore, ne riceuerebbono peruersa edificatione; & per tanto anco per questo capo è stato giusto, e necessario, che il Prẽcipe facesse la debita resistenza.

Di modo, che essendo stata ingiusta, & nulla la fulminatione del Pontefice, segue in conseguenza, che à necessaria difesa l'impedimento, che la Republica ha posto alla publicatione, & essecutione, sia stato giusto, & legitimo. Et i sudditi fedeli della Republica, & più di ogni altro gli Eclesiastici doueranno quietare l'animo, & le conscienze loro, attendendo al seruitio Diuino, sotto la protettione del Prencipe; & creder fermamente, che lo

Spirito

Spirito ſanto è ſtato promeſſo, e dato à tutti li Fedeli, tra' quali lo ſteſſo Chriſto è preſente, quando ſono congregati in nome ſuo: & che niuno può eſſere eſcluſo dalla Santa Chieſa Catholica, ſe prima non ſarà eſcluſo per ſuoi demeriti dalla gratia Diuina. Et che l'obedienza, laqual Dio commanda, che ſi preſti alli Superiori Eccleſiaſtici, non è vna ſoggettione ſtolida, o inſenſata; nè la poteſtà de' Prelati è vn' arbitrario giudicio; ma l'vna, e l'altra ſono regolate dalla Legge di Dio; il quale nel Deuteronomio ordinò l'obedienza al Sacerdote non aſſoluta, ma preſcritta ſecondo la Legge Diuina, (*Deut.*17.) *Facies quæcumque dixerint, qui præſunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta Legem eius.* Solo Dio è regola infallibile, à lui ſolo è lecito

professar obedienza senza eccettione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati li commandamenti di Dio, pecca; & chi si propone vna volontà humana per infallibile, commette gran bestemia, dando à creatura le proprietà Diuine. A Dio si rende assoluta obedienza; alli Prelati vna limitata tra li termini della Legge Diuina: & così vsauano nella Chiesa antica. Habbiamo esempio ne gli Atti Apostolici scritto da S. Luca, che li fideli sentiuano il contrario di San Pietro, & contrastauano con lui intorno alla vocatione delle genti, ne furono però con fulmini di scommuniche atterriti, & minacciati da lui, & fatti tacere; ma sì bene con ragione, auttorità delle reuelationi Diuine, & delle parole del Saluatore insegnati, & persuasi.

La

La Carità Christiana, dice S. Paolo, (1. Cor. 13.) *Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa*, Non minaccia non ruina, tratta tutti come Fratelli: non hanno da dominare li Prelati, nè da comandare con imperio, ma con essempij, & correttioni di pietà, e di carità: Vdiamo S. Pietro, (1. Petr. 5.) *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, prouidentes non coactè, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque vt dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo.* & S. Paolo, (2. Cor. 1.) *Non quia dominamur Fidei vestræ, sed adiutores sumus gaudij vestri*: & deue la carità del Prelato esser così pronta all'insegnare, come all'imparar da altri. Imperoche quando S. Pietro fallò in Antiochia, (*Gal.* 2.) non hebbe rispetto S. Paolo di riprenderlo grauemen-

te in presenza di tutti: ne sia alcuno quì che dica, Chi è come S. Paolo, che possa prender tanto ardire? quasi, che Paolo per la eccellenza sua hauesse ardire di opporsi à chi non fosse lecito resistere: anzi bisogna al contrario dire, & fermamente, Chi è come Paolo, che se gli possi comparare in humiltà, & cognitione di se stesso, & della riuerenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, si come in tutte le virtù ha ecceduto quanto sapessimo far noi, così nella riuerenza debita al Capo della Chiesa, habbia seruato quello, che ogni minimo di noi è obligato seruare. La Scrittura Diuina dice, (*Rom.15.*) *Quaecunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt:* Non hauerebbe lo Spirito santo scritta questa historia, se non

non fosse à nostro essempio, acciò fosse imitato da noi: & si vede, che tutti li Dottori trattando come ciascuno debba opporsi al Papa quando fà errore, & indebitamente gouerna, ricorrono à questo essempio: & ci insegnano di fare, come fece S. Paolo verso S. Pietro.

Non si spauenti adunque alcuno attendendo la sola auttorità del Prelato: ricordisi, che à Pietro non vna chiaue sola, ma due sono date. (*Matt.* 16.) & che se ambe non sono vsate insieme, non segue l'effetto del ligare, & del sciogliere: l'vna della potestà: l'altra della scientia & discretione. Non ha dato Christo vna potestà dà esser vsata senza la debita cognitione, & circospettione, ma sì bene con molto giudicio, il quale se manca la potestà sola non sortisce effetto. Dicono li

Canonisti,

Canonisti, che la potestà di ligare, & sciogliere s'intende, chiaue non errante, & lo dice espressamente S. Leone Papa, in vn Canone parlando di questo Priuilegio dato à S. Pietro, deriuato da lui nelli Successori: (24. *q.* 1. *c. Manet.*) *Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur æquitate iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remißio, vbi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod Beatus Petrus soluerit, aut ligauerit.*

FINE.

TRATTATO
ET RESOLVTIONE
sopra la Validità delle
SCOMMVNICHE
DI
GIO. GERSONE
Theologo & Cancellario Parisino;

COGNOMINATO il DOTTORE *Christianissimo*;

Tradotto dalla Lingua Latina nella Volgare; con ogni fedeltà.

In OPVSCVLI DVE.

IN VENETIA,
Appresso Roberto MEIETTI.
M. DC. LXXV.

PIO & RELIGIOSO LECTORI.

EVulgato rumore, & sparsa passim fama in inclyta hac Ciuitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Natiuitatis Domini & Saluatoris nostri, contra Serenissimam æquè ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse Excommunicationes, ac Censuras, & comminatas simul Maledictiones, & Interdicta (quod tamen vt rationi minimè consonum, ita vix credibile videtur) idque ea potissimum de causa factum fuisse, quod auitam illam suam cœlestis & æuiterni numinis beneficio concessam libertatem alieno cor-

datè & prudenter submittere renunt arbitrio. Ego probatorum quorundam Authorum reuolutione, seriò inquirere cœpi, quænam huiusmodi Excommunicationum, Censurarum & Interdictorum sit vis & energia, vbi præter demeritum delinquentium improuidè, inconsultéque omni æquitatis & Iustitiæ contempta ratione fulminantur. Et quidem Sacri Concilij Tridentini Decretis accuratè inspectis, legendo verba hæc digna vt aureis conscripta literis perpetuo duraturæ æternitati consecrentur. (Quamuis Excommunicationis gladius neruus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris: sobriè tamen, magnaque cum circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temerè, aut leuibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem:) in votis mihi maximè

maximè fuisset, vt quemadmodum Sanctissimi illi Patres in Spiritu Sancto haud dubiè congregati, Prælatis Ecclesiarum & fidelium cætui præpositis Antistitibus regulam ab iisdem in huiusmodi remedij applicatione & vsu salutifero obseruandam præscripsere: sic pariter deuotas & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret ac officij, quando earum Præsides ac Inspectores formæ à Christo Seruatore, Apostolo, & Antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditæ & præscriptæ ex diametro aduersantes, Censuras intentant Ecclesiasticas, aut in subiectos populos Excommunicationes fulminant; Et cum his desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, Classicorum quorundam inspiciendo authorum vigilias, ecce præ reliquis vnus sese mihi nihil tale cogitanti & & inopinè obtulit. Ioannes ille Gerson

 po-

popularis & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immerito à bonis omnibus cognomine donatus, æterna sanè vir memoria dignissimus; tum ob vitæ innocentiam & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Vniuersitate quondam exanthlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publicè profitendo, tum etiam in Constantiensi Concilio, vbi doctrina exemplo, & authoritate qua pollebat; Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus; resplendens, indefessè admodum pro vnione S. R. E. procuranda; & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato penitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra iniuriam omnem est consecutus. In huius, inquam, tam præclari profecto Viri Opusculis passim euulgatis, præter reliquas quamplures

plures

plures pulchras & elegantes sanè considerationes(in quibus semper reuerenter Ecclesiasticam authoritatem iuxta Diuinorum placita mandatorum exercitam, venerari se officiosè, & obseruare sedulò, vt decet, ostendit; & maxima ac discreta seueritate reprehendit abusus in eandem, temporum iniuria & quorundam malitia & astutia inuectos, qui sua quærendo, non quæ sunt Iesu Christi, propriæ priuatæque amplitudini student non publico Ecclesiæ inuigilant profectui.) hæc duo reperi Opuscula, quæ cum rebus quæ in præsens aguntur valdè opportuna & proposito admodum subseruire nostro iudicarim negocio, ad animarum Diuino timore & zelo inflammatarum consolationem, volui ab aliis seiuncta Opusculis separatim euulgare, hac potissimum motus ratione, vt quilibet pietatis studiosus & timoratæ vir con-

ſcientiæ, ea perlegendo, exoptata per-fruì conſolatione poſsit ac tranquillitate, excuſſo penitus timore omni haudquaquam metuendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam paſsim Diuina ſolita eſt Maieſtas potenter immittere, ſicut Regius noſter Pſaltes cecinit: Trepidauerunt timore, vbi non erat timor; *& iuxta doctrinam Apoſtoli, confortati in Domino, & in virtutis ſuæ potentia, arripiant ſcutum Fidei, illudque indiſcreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipiendo quod eſt Verbum Dei, Chriſtianam libertatem Chriſtiano planè animo & heroico, cum pietate tamen & moderatione, quam enixiſſimè tueantur, & defendant.*

GERSO-

DOMINI GERSONIS, CANCELLARII,

Circa materiam Excommunicationum, & Irregularitatum. Resolutio.

CONSIDERATIO I.

CONTEMPTUS Clauium Ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Iuristæ dicere; quod irregularitas contrahitur, dum aliquis

excommunicatus ſe immiſcet ſacris in contemptum clauium. Fundatur autem hæc conſideratio principaliter ex illa lege Euangelica Matth. 18. *Si peccauerit in te frater tuus*, ſequitur: *dic Eccleſiæ: ſi Eccleſiam non audierit, ſit tibi ſicut Ethnicus, & publicanus.*

CONSIDERATIO II.

Contemptus clauium poteſt interuenire multipliciter in aliquo. Vno modo directè, & cauſaliter: & hoc propriè dicitur fieri ex contemptu: quando ſcilicet contemptus eſt cauſa actionis principaliter: ita quod non fieret actio, niſi eſſet ad contemptum clauium: quemadmodum ſi quis dicat Epiſcopo excommunicanti: Ego in deſpectum veſtri, & veſtri præcepti nihil agam illius

quod iubetis. Alio modo fit contemptus implicitè: quia videlicet est contumax in obedientia; quamuis non ex inobedientia, vel propter non obedire: sed propter aliquod aliud delectabile vel vtile, aliquis peccat contra Prælati iussionem: tertio modo dicitur contemptus interpretatiuè omnis voluntaria transgressio cuiuscunque præcepti, & isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mortali, directè, vel indirectè, verè, vel interpretatiuè.

CONSIDERATIO III.

Contemptus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, consequenter irregularitatem; similiter & secundus, dum iungitur contumacia. Sed tertius

contemptus non semper est excommunicationis Ecclesiæ, nec consequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, Ecclesiæ, notanter: quia omnis peccans mortaliter est à Deo, & apud Deum excommunicatus: sed non semper per Ecclesiasticam sanctionem.

CONSIDERATIO IV.

Contemptus neutro modorum prædictorum dicendus est interuenire contra præceptum aliquod Prælati: quando manifestè, & notoriè Prælatus abutitur in huiusmodi præcepto clauium potestate: & hoc dũ scit, & cognoscit ille, qui non obedit: nec aliundè generat in se, vel in aliis scandalosum contemptum clauium: Quoniam in hoc talis non est inobediens clauium potestati: sed erro-

„ neo clauium abusui.

CONSIDERATIO V.

Contemptus clauium magis inuenitur quo ad culpam in Prælato, taliter (vt præmittitur) abutente sua potestate: quam in non obediente: si comparatio recipiatur abusiua. Est igitur quandoque meritorium, & honorificatiuum ecclesiasticę potestatis, quod tali Prælato in faciem resistatur cum appositione inculpatæ tutelæ: quemadmodum restitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO VI.

Contemptus clauium quandoque posset inueniri in vno qui non pareret sententiæ sui Prælati; vbi, & quãdo alius in eadem sententia non obediens,,

obediens, nullo modo contemptus esset reus, præsertim apud Deum. Cuius ratio est: quoniam vnus reputat sententiam iustam, aut quomodolibet obediendum illi: alius vero nõ: sed scit certitudinaliter, aut probabilitate sufficienti, suum Prelatum male vti in præiudicium clauium, & in destructionem Ecclesiæ.

CONSIDERATIO VII.

Contemptus clauium debet inuestigari ex potestate legitima, & vsu legitimo potestatis illius, qui precipiendo excommunicat, vel irregularitatem comminatur. Alioquin Prælati possent inducere qualemcunque vellent super illos seruitutem: si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet, quod hoc commune

dictum:

dictum: *Sententia Prælati, vel Iudicis etiam iniusta timenda est:* indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum, si timenda dicatur: quia est sustinenda: nec repellenda: immo in casu, pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO VIII.

Contemptus clauium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quam erga inferiores. Quoniam ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium, & si dicatur quod ita potest à Papa fieri appellatio ad Concilium generale. Dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Constantiense, quod hoc nullo modo licebat: & allegant iura sua pro se valde (sicut eis videtur) ex-

pressa. Sed constanter nunc asseritur, quod est hæresis damnata per Constitutionem expressissimam, & practicatam in Concilio prædicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter quod non pro leuibus causis (vbi etiam liceret) potest aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari: sicut habetur recursus ad Papam.

CONSIDERATIO IX.

Contemptus clauium non incurritur in multis casibus quibus Papæ mandato non obeditur: dum scilicet abutitur enormissimè, & scandalosissimè potestate sua in destructionem non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus ideo potestatem datam esse. Exemplum: si Papa

vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut hæreditates vsurpare, aut in seruitutem abiectam clerum, cum suis bonis, redigere, & iuribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? Quis non censeret posse dici Papæ: cur ita facis? Quis non assentiet, in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO X.

Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos: sed etiam non est iudicanda esse apud illos, qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat, vt possit vis vi repelli. Constat autem, quod

quod tales excommunicationes non debent dici ius, ſed vis & violentià, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus ſe tueri.

CONSIDERATIO XI.

Contemptus clauium, & conſequenter excommunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in pręmiſſis caſibus dicit aliquis Iuriſtarum, vel Theologus iuxta conſcientiam ſuam, quod huiuſmodi ſententiæ non ſunt timendæ, vel tenendæ; & hoc præſertim ſi obſeruetur informatio, ſeu cautela debita, ne ſequatur ſcandalum puſillorum, qui æſtimant Papam eſſe vnum Deum, qui habet poteſtatem omnem in cœlo, & in terra. Veruntamen expellenda eſt talium ſtultitia, per informationes idoneas: qui ſi nolint ac-

acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandalo Pharisæorum, & ex malitia: non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.

CONSIDERATIO XII.

Contemptus clauium dicendus est magis foueri, quam tolli, dum debentes abusui clauium resistere, diuiduntur inter se, & impediunt se, vel per stultitiam, vel per ignauiam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini: dum alij fauent abusibus, alij tollere volunt. Veritas est, quod omnis via fauorabilis, & humilis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus, fert per se, vel suos, iniustas sententias, quod desistat & reformet: sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

Dis-

Discussio illius Assertionis Sententia Pastoris etiam iniusta tenenda est, per eundem Cancellarium.

CAsus est: Quidam se gerens pro Commissario Papæ, posuit in suo processu publico assertionem, quæ sequitur: *Sententiæ nostræ etiamsi essent iniustæ sunt tenendæ, & timendæ.* Quæritur super hac assertione. Primo, si sit falsa, & erronea. Secundo, si sit iudicio fidei reprobanda. Tertio, si assertor sit ad iudicium fidei rationabiliter euocandus. Arguitur quod sit vera: quia secundum B. Gregorium, Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta fuerit timenda est. Cui consonat Vrbanus Papa, dicens, quod valde timenda est sententia Episcopi, licet iniustè liget. Sed Papa nedum est, Pastor & Episcopus,

ſcopus, ſed ſupremus Paſtor & Epiſcopus. Sed contra eſt dictum Hieronymi, ſuper Epiſtolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Eſa. 5. *Si quis dixerit iniuſtum iuſtum, abominabilis eſt apud Deum.* & Gregor. in homil. 27. *Ipſe ligandi, atque ſoluendi poteſtate ſe priuat, qui hanc pro ſuis voluntatibus, & non pro ſubditorum iuribus exercet.* Et idem: *Tunc eſt vera abſolutio Præſidentis, cum interni Iudicis ſequitur arbitrium.* Et idem: *Non debetis pœnam ſuſtinere canonicam, in cuius damnationem non eſt canonica prolata ſententia:* conſtat autem quod ſententia iniuſta non eſt canonica.

Ponuntur pro deciſione Propoſitiones, quæ ſequuntur, ad examinandum.

Hæc aſſertio propoſita in proceſſu

publico,

publico, si sit erronea in fide & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita. Hæc assertio est vna propositio conditionalis includens vnam consequentiam talem, Si sententiæ nostræ sunt iniustę, illæ etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio, sicut, & præcedens ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo quod assertio prædicta continet istam Vniuersalem, quod omnes sententiæ dicti Commissarij quantumcunque iniustæ sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas dum

sunt

ſunt iniuſtæ. Et hoc in multis caſibus. Primo, ſi ſententia lata ſit poſt appellationem legitimam, vt notauit Innocentius III. in epiſtola ad Archiepiſcopum Senonen. Secundo, ſi contineat errorem intolerabilem: vt notauit idem. Et hoc multipliciter poteſt euenire, cum nullus Paſtor viuens in terris, immo nec Papa, ſit impeccabilis, quin poſſit abuti ſua poteſtate; cum circundatus ſit infirmitate; vt dicitur ad Hebr. Vnus caſus eſt: ſi ſententiet expreſsè vel etiam implicitè contra fidem & Scripturam ſacram. Alter, ſi ſententiet in præiudicium veritatis vitæ & iuſtitiæ; vt ſi volens rapere ſponſam alterius, ferat in contranitentes ſententiam excommunicationis. Alter, ſi ſententiet in præiudicium iuſtæ libertatis, vt ſi volens vſurpare ciuitatem vnius Principis ferat ſententiam

tiam excommunicationis in violentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus: vt si excommunicare velit illos qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notauit hæc Inno. vbi prius: & habetur fundamentaliter, ex infallibili lege diuina, & naturali: cuius deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus. Notando quod iura quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali & hypothetico: nec dicunt quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longè aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet: immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores & canones: patet: quia
cum

Cum ſpectet ad mores, & canones (ſicut conſtat) & non eſt eis conformis in veritate, immo nec eſſe poteſt, ſicut patet ex præcedentibus, ſequitur quod eſt eis diſſona atque contraria. Hæc aſſertio debet in fide meritò ſuſpecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro obiecto fidei, pro Scriptura ſacra & iure diuino. Hæc aſſertio reddit aſſertorem ſuum in fide ſuſpectum: & ita conſequenter ad iudicium fidei rationabiliter euocandum, qui compellendus erit, vel ſe exponere, vel reuocare, vel (ſi pertinaciter renuerit, relinquendus erit iuſtitiæ ſeculari. Conſequenter ad aggrauationem dictæ aſſertionis, cum proteſtatione, quòd hoc fit ad finem ciuilem & eccleſiaſticum, & pro defenſione Catholicæ veritatis, & Eccleſiaſticæ libertatis.

bertatis : & non ad ingerendum crimen læsæ Regiæ Maiestatis, inferuntur propositiones, quæ sequuntur.

Rex Christianissimus Francorum iurauit in sua consecratione defendere, & tenere iura & libertates Ecclesiarum Regni sui.

Rex idem pluries à viginti annis citra habuit Conuocationem, & Concilium Prælatorum, & Vniuersitatum Regni sui : ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per Arrestum Curiæ suæ supremæ Parlamenti, quòd Ecclesia Gallicana, in se, & in membris suis, ad suas antiquas, & legitimas libertates reduceretur, nominatim in collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc

nunc regens, nouissimè post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicari cum adiectione pœnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare quod sententiæ cuiusque Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediatè, vel immediatè, sunt iniustæ: & continent errorem intolerabilem contra publicam iustitiam: & in vsurpationem indebitam: & ex consequenti nec tenendæ sibi sunt, nec necessario timendæ: præsertim cum obtulerit in facie Concilij Generalis Constan. se paratum velle prouidere statui Summi Pontificis, sicut alij Reges, & Regna pro parte sua. Dicitur hic quod non necessario timendæ: quia possunt timeri à timoratis conscientiis in aliquo casu, quamuis non ob

hoc sint tenendæ. Multum enim differt dicere quod sint tenendæ & dicere quod sint timendæ. Et ideo assertor prædictus, qui addidit de suo, quod sententiæ Pastoris iniustę sunt tenendæ, valde temerariè, & scandalosè, & erroneè videtur fuisse locutus: nec iura, quibus inniti videtur, loquuntur modo suo: immo longe modestius, ita vt possint ad verum sensum reduci, non autem assertio sua, modo quo posita est: sicut patet ex propositionibus ante dictis.

Rex idem potest se tueri contra procedentes in eum, vel suos, occasione prædicta, sicut contra volentes vsurpare possessiones temporales Regni sui: immo magis, quantum spiritualia, & ecclesiastica potiora sunt temporalibus.

Rex idem debet habere subditos

suos (præsertim Ecclesiasticos) fauorabiles in dicta prosecutione & obedientes, iuxta monitionem Apostolicam, debent obedire Regi tanquam præcellenti, & hoc præcipuè dum vtitur sua legitima potestate in obseruationem proprij iuramenti, & Ecclesiasticæ libertatis tuitionem.

Rex idem debet protegere subditos suos, si præmissorum occasione, & propter obedientiam sibi factam pati habeant, & assumere causam in se. Et sub hac protectione subditi, tam Seculares, quàm Ecclesiastici, debent, & possunt in quiete viuere, non plus sapientes, quàm oportet.

Rex idem potest rationabiliter conqueri de subditis suis, præsertim Ecclesiasticis, si in prædicta reductione libertatum inueniantur te-

pidi, & tergiuerſatores, & claudicantes: & poteſt ab eis per ſe, aut ſuos exigere rationes, quibus mouentur ſentire contra deliberationes nedum Conſilij ſui, ſed ſuorum Prælatorum, ac Vniuerſitatum Regni ſui. Cæterum de pœnis per eundem infligendis, iubet Eccleſiaſtica modeſtia quieſcere, nec habere ſermonem.

Al Pio & Religioso

LETTORE.

ESSENDO sparsa fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di N. Sig. contra la Sereniss. & religiosissima Republica di Venetia siino state fulminate Scommuniche, & Censure, & minacciate Maleditioni, & interdetti, ilche però non par ragioneuole, nè credibile; perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato; Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Auttori, qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle

parole degne d'essere scritte in lettere d'oro, Benche l'arma della scommunica sij il neruo della disciplina Ecclesiastica, & molto salutifero per contenere li popoli in vfficio, nondimeno si debbe adoperare sobriamente, & con gran circospettione, insegnando l'esperienza, che se si fulmina temerariamente, & per cose leggieri, più tosto è sprezzato, che temuto, & partorisce più pernicie, che salute: haurei desiderato, che si come quei Santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per vsar vna tal medicina à salute, così hauessero insegnato alle deuote, & religiose conscienze, qual fosse il loro debito quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. Sig. & da S. Paulo, & dalli sacri Canoni antichi: & mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Auttori, mi è passato per

mano anco Giouanni Gersone Dottore Christianiss. degno di eterna memoria, così per la santità della vita, come per le molto fatiche fatte in questa Vniuersità, insegnando tanti anni la sacra Theologia, & nel Concilio di Constanza, doue s'adoperò, & con la dottrina, & essempio, & con la qualità che teneua in quel Concilio d'Ambasciatore del nostro Christianiss. Rè, per la vnione della S. Chiesa Romana, & estintione del perniciosissimo scisma.

Et tra molte belle considerationi sparse per tutte le opere sue, doue sempre mostra reuerentissima osseruanza all'auttorità Ecclesiastica, vsata come Dio comanda, & insieme molto dispiacere de gli abusi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, & non quella di Giesu Christo; Ho trouato li presenti due opuscoli, liquali giudicando essere molto à proposito per le cose, che

hora si trattano, à consolatione delle anime timorate, ho voluto tradurli in lingua Italiana, & fargli stampare separatamente, acciò ciascuna pia & religiosa conscienza leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande auersità che Dio manda alli reprobi di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, trepidauerunt timore, vbi non erat timor. *ma secondo l'Apostolo, confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arma dello Spirito, che è la parola di Dio. Di Parigi, al primo d'Aprile* 1606.

RE-

RESOLVTIONE
Circa la materia delle Scommuniche, & Irregolarità.

Di GIO. GERSONE Theologo e Cancelliero Parisino.

CONSIDERATIONE I.

LA pena della Scommunicha, ouero della Irregolarità, è causata quasi formalmente, & principalmente dallo sprezzo delle chiaui della Chiesa, imperciochè gli Giurisconsulti sogliono communemente dire, che s'incorre in Irregolarità, quando alcuno scommunicato, s'in-

tromette nelle cose sacre per sprezzo delle chiaui: & questa consideratione si fonda principalmente sopra quella legge Euangelica à 18. di San Mattheo, Se il tuo fratello peccherà in te, &c. seguita, dillo alla Chiesa, & se non vdirà la Chiesa, habbilo per pagano, & publicano.

CONSIDERATIONE II.

Può interuenire in molti modi lo sprezzo delle chiaui della Chiesa. Al primo modo direttamente, & causalmente, perche propriamente si dice, che alcuna cosa sij fatta per sprezzo quando lo sprezzo è causa principale dell'attione, si che non si farebbe se non fusse per sprezzo delle chiaui: come se alcuno dicesse al Vescouo, che li comanda sotto pena di scommunica, Al dispetto

petto vostro,& del vostro precetto, io non farò mente di quello, che voi comandate. Al secondo modo interuiene lo sprezzo indirettamente quando alcuno è pertinace a non obedire, ma non pecca contra il precetto del Prelato per inobedienza, ouero hauendo per fine a non obedire: ma per qualche sua dilettatione, ò vtilità. Al terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria transgressione di qual si voglia precetto, & a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v'interuenghi sprezzo, ò direttamente, ò indirettamente, oueramente almeno apparentemente.

CONSIDERATIONE III.

Lo sprezzo al primo modo con

ragione

ragione merita la Scommunica; & conſequentemente la irregolarità, & ſimilmente il ſecondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo ſprezzo della terza ſorte non ſempre merita la Scommunica della Chieſa, nè per conſequente la Irregolarità; dico della Chieſa, perche ogn'vno, che pecca mortalmente, è ſcommunicato da Dio, & appreſſo Dio, ma non ſempre per Conſtitutione Eccleſiaſtica.

CONSIDERATIONE IV.

Non ſi debbe dire che alcun vſi ſprezzo in niſſuno de' tre modi ſopra detti contra il precetto del Prelato, quando eſſo Prelato in tale precetto manifeſtamente, & notoriamente abuſi la poteſtà dalle chiaui; & queſto mentre lo sà, & conoſce

colui;

colui,che non obediſce,& per altro riſpetto non cauſa in ſe, ò in altri, ſprezzo ſcandaloſo delle chiaui Ecclesiaſtiche: impercioche in queſto fatto vn tal'huomo non è diſobediente alla poteſtà delle chiaui, ma all'abuſo erroneo di eſſe.

CONSIDERATIONE V.

Si ritroua maggior ſprezzo, & maggior peccato in vn Prelato, che abuſi la ſua poteſtà, come è ſtato detto, che in quello, il quale non l'obediſce, facendo la comparatione nell'abuſo ſolamente: per ilche alcune volte è coſa meritoria, & cede in honor della poteſtà Eccleſiaſtica, che ſi faccia reſiſtenza in faccia ad vn tale Prelato, con moderatione, che non eccede li termini della legitima diffeſa, ſi come San

Paolo si oppose à San Pietro.

CONSIDERATIONE VI.

Potrebbe auvenire alcuna volta, che nel medesimo caso uno fusse disobediente per sprezzo delle chiavi Ecclesiastiche, non obedendo alla sentenza del suo Prelato, dove, & quando un altro che non obedisse alla medesima sentenza, non fusse reo in modo alcuno di sprezzo, massime appresso Dio: & la ragione di questo è, perche quello reputa la sentenza giusta; overo per qualunque altra ragione reputa, che se gli debba obedire: ma quest' altro non la reputa tale, ma sà certamente, overo hà sufficiente probabilità, che il suo Prelato usa male l'autorità sua in pregiudicio delle chiavi, & destruttione della Chiesa.

CONSIDERATIONE VII.

Per conoſcere ſe interviene ſprezzo delle chiavi, ſi debbe riſguardare la poteſtà legitima, & il legitimo uſo della poteſtà, di quello che comanda ſotto pena di ſcommunica, ouero minaccia irregolarità: altramente li Prelati potrebbono imporre ſopra loro qualſivoglia ſervitù, ſe fuſſe neceſſario ſempre obedire alle ſue ſentenze ingiuſte, & erronee, & per tanto è manifeſto, che hà biſogno di gloſa quel detto commune, *la ſentenza del Prelato, ò del Giudice, ancorche ingiuſta, ſi debbe temere.* Altrimenti, non è generalmente vero, ſe ſi dica che ſi debbe temere; cioè ſoſtenere, & non reſiſtergli; anzi in alcun caſo il ſopportarla ſarebbe una patienza aſinina,

& un

& un timor da lepre, & sciocco.

CONSIDERATIONE VIII.

Porta più pericolo lo sprezzo delle chiavi verso la persona del sommo Pontefice, che verso l'inferiore, perche dagli abusi de gl'inferiori è aperto il ricorso al Papa per il beneficio dell' appellatione: & se alcun dica che parimente si può appellare dal Papa al Concilio Generale, dicevano altre volte innanzi il Generale Pisano, & Costantiense, che questo non era in alcun modo lecito, & allegavano le sue ragioni à favor loro molto chiare (per quanto loro pareva) ma nondimeno al presente constantemente si afferma, che il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa sia heresia condannata per Constitutione espressissima

ſima, & praticata nel detto Concilio di Conſtanza, ſi come altroue più diffuſamente è ſtato moſtrato: per il che ſi riſponde altramente, cioè, che non ſi può, ne debbe celebrar coſi facilmente, & per leggier cauſa vn Concilio, per vdir le appellationi, doue anco fuſſe lecito appellarſi, ſi come facilmente ſi hà ricorſo al Papa.

CONSIDERATIONE IX.

Non s'incorre nello ſprezzo delle chiaui in molti caſi, ne' quali non ſi obediſce al commandamento del Papa; cioè quando egli abuſa enormiſſimamente, & ſcandaloſiſſimamente la poteſtà ſua a diſtruttione, & non ad edificatione: eſſendo che la poteſtà, come dice l'Apoſtolo, gli è ſtata data in edificatione. Per

eſſempio,

essempio; Se il Papa volesse rapire li tesori della Chiesa, ouero vsurpar l'eredità, ò ridur in seruitù abietta il clero co' suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni, Chi direbbe, che tal cose si douessero tolerare? Chi non giudicarebbe, che si potesse dire al Papa, Perche fai cosi? Chi non sentirebbe che se gli douesse resistere in faccia?

CONSIDERATIONE X.

Non solo non interviene sempre sprezzo delle chiavi in quelli, che non obediscono alle sentenze delle Scommuniche, publicate dal Papa, ouero da suoi Ministri, ma nè anco si debbe giudicare, che intervenga in quelli, che procurano diffendersi contra tal pretense sentenze per mezzo della potestà secolare: Impero-

peroche la legge naturale insegna, che a viva forza si possi far resistenza alla forza; ma è cosa chiara, che tal Scommuniche non si debbono chiamar ragione giuridica, ma forza, & violenza, contra la quale è lecito ad ogni huomo, & animo libero il diffendersi.

CONSIDERATIONE XI.

Non s'incorre nello sprezzo delle chiavi, & per conseguente nè anco Scommunicationi, ò Irregolarità, quando nelli sopradetti casi qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia dice, che tal sorte di sententie non sono da temere, nè da osservare, massime se si osserverà la debita informatione, & cautela, che non seguiti scandolo nelli deboli di conscientia, & scrupulosi, quali

quali reputano, che il Papa sia un Dio, che habbia ogni potestà in cielo, & in terra: ma si debbe liberar questi tali dalla sua scicchezza con idonee, & convenienti informationi, li quali se non vorranno acquietarsi si doverà giudicare, che il loro scandolo non sia scandolo datogli da gli altri, ma scandolo ricevuto da loro medesimi, cioè scandolo de' Farisei, & che nasce da malitia, & non scandolo de' deboli, & scrupulosi, che viene da semplicità, & ignoranza.

CONSIDERATIONE XII.

Si debbe dire quelli più tosto fomentare lo sprezzo delle chiaui, che tenerle in riverenza, i quali douendo resister all'abuso delle chiavi, si dividono tra loro, & s'impediscono l'un

l'un l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, non caminando nella casa del Signore di commun consenso, mentre alcuni favoriscono gli abusi, & altri li vogliono levare. La verità è, che si debbe tentare ogni via favorabile, & humile, col sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sententie, ò per se stesso, ò per mezzo di suoi ministri, acciò desista, & le reduchi à debita forma; ma se la humil diligenza non giova niente, si debbe dar di mano ad una virile, & animosa libertà.

ESSAMINE

Di quell' Assertione, Sententia Pastoris etiam ingiusta timenda est, *dell' istesso* Gio. Gersone Cancelliero.

CASO.

VN certo, che si faceua Commissario del Papa, pose in un suo processo publico l'assertione, che segue, *le nostre sententie, quantunque fussero ingiuste, si debbono osservare, & temere:* si cerca sopra questa assertione prima se sii falsa, & erronea: secondo, se si debbe dannarla nel giuditio della fede: terzo, se l'Auttore con ragione si possi chiamare in giuditio di fede.

Et

Et prima pare,che ſij vera,perche ſecondo San Gregorio, la ſententia del Paſtore ſi hà da temere,ò giuſta, ò ingiuſta che ſia:al quale concorda Vrbano Papa,qual dice, che ſi debbe molto temere la ſentenza del Veſcouo,quantunque leghi ingiuſtamente, ma il Papa non ſolo è Paſtore, ò Veſcouo, ma ſupremo Paſtore,& Veſcouo.

Ma incontrario è il detto di S. Girolamo ſopra la Epiſtola di S. Paolo à Filemone, fondato in quel di Eſaia al 5. Se alcun dirà che la coſa ingiuſta ſia giuſta, queſto è abomineuole appreſſo Dio, & San Gregorio nell'homilia 27. quello priua ſe ſteſſo della poteſtà di legare,& ſciogliere, che la eſſercita ſecondo gli ſuoi appetiti, & non ſecondo le ragioni de' ſudditi. Et l'iſteſſo San Gregorio dice, all'hora l'aſſolutione

del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell' interno giudice; cioè di Dio: Et ancora l'istesso Santo dice, quello non debbe sostenere pena canonica, ilquale non è condennato per sentenza canonica, ma è cosa certa, che la sentenza ingiusta, non è canonica, &c.

Per decisione si propongono le seguenti propositioni da essere essaminate.

Questa assertione posta: in processo publico, essendo erronea nella fede, & nelli costumi, non è da dissimulare, nè da trapassare, perche è scandalosa, & posta deliberamente. Questa assertione è vna propositione conditionale, che include vna tal consequenza, ancorche le sentenze nostre siino ingiuste, nondimeno si debbono osseruare, & temere, la qual assertione cosi dichia-

dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, come è manifesto per le regole infallibili del discorso. Aggiongendo, che contiene vna vniuersale, che tutte le sentenze del detto Commissario (quantunque ingiuste) si debbono osseruare. Questa assertione è falsa, perche l'opposito del conseguente stà con l'antecedente, imperoche è vero, che alcune sentenze del Pastore, ò Papa, & suoi Commissarij, non debbono essere osseruate, anzi ne anco temute, quando sono ingiuste, & questo in molti casi: Primo, se la sentenza sij pronunciata dopò l'appellatione legitima, come notò Innocentio III. nell' epistola all' Arciuescouo di Sans. Secondo, se contenga errore intolerabile, come notò l'istesso: & questo può auuenire in molti modi, poiche nessun

Pastore, che viua in terra, anzi nè anco il Papa, sia impeccabile, si che non possi abusare la sua potestà, essendo circondato d'infirmità, & imperfettioni, come si dice nella Epistola à gli Ebrei. Vn caso, se sententiasse espressamente, ò implicitamente contra la fede, & sacra Scrittura. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio della verità, della vita, & della giustitia, come se, volendò alcuno rapir la moglie d'vn'altro, pronunciasse sentenza di Scommunica contra chi se gli opponesse. Vn' altro caso, se sententiasse in pregiudicio d'vna giusta libertà, come se volendo vsurpar la Città d'vn Prencipe, scommunicasse quelli, che non volessero dargliela: & cosi di molti altri simili casi, come se volesse scommunicar quelli che obediscono il suo Rè, & gli suoi editti

editti ragioneuoli. Notò le sudette cose Innocentio nel nominato luogo, & di ciò si hà il fondamento nell'infallibile legge diuina, & naturale, che tralascio di dedurre qui.

Questa assertione è impossibile, il che si conclude dalle cose dette di sopra, notando che li Canoni, & leggi, sopra quali pare che si fondi, non parlano in tal modo conditionale, & Ipotetico, & non dicono, che la sentenza del Pastore si debba osseruare, essendo molto diuerso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osseruare: Impero che la iniquità tirannica si può temere, ma non si debbe osseruare, anzi si debbe sprezzare, & perseguitare.

Questa assertione si debbe riputare erronea contra gli buoni costumi, & Canoni; imperciochè appar-

tenendo alli costumi,& Canoni, non è conforme à quelli in verità, nè può esseruì, si come è manifesto dalle cose precedenti; adunque discorda da loro,& gli è contraria.

Questa assertione meritamente debbe esser sospetta nella fede, come è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando fede per l'oggetto della fede, cioè per la sacra Scrittura,& legge diuina.

Questa assertione rende l'auttore sospetto nella fede, & per conseguente con ragione si debbe chiamare in giudicio della fede, & si doverà sforzare ad esponersi, overo rivocarla, & se pertinacemente ricusarà, si doverà lasciare in mano della giustitia secolare.

In consequenza, per aggravare la sopradetta assertione, si inferiscono

no le seguenti propositioni, con protesto, che questo si fà per fine civile, & ecclesiastico, & per diffesa della verità Cattolica, & della libertà ecclesiastica, & non per offendere la Maestà regia.

Prima, il Rè Christianissimo di Francia ha giurato nella sua consecratione di diffendere, & mantenere le ragioni, & libertà delle Chiese del suo Regno.

Secondo, l'istesso Re molte volte da 20. anni in quà, ha convocato il Concilio delli Prelati, & Vniversità del suo Regno, per deliberation de' quali, & à loro richiesta ha concluso solennemente per arresto della Corte sua suprema del Parlamento, che la Chiesa Gallicana si dovesse ridurre, & in se, & negli membri suoi, alle antiche, & legitime libertà sue, nominatamente nel conferire li be-

neficii da gli Ordinarii & nel fare le elettioni.

Terzo, l'istesso Re, & il suo figlio legitimo, hora Reggente, ultimamente doppo quattro & cinque anni, hanno fatto publicar solennemente questo arresto, aggiungendo pene contro li ribelli.

Quarto, l'istesso Rè debbe reputare, che le sentenze di qualunque Pastore etiamdio del sommo Pontefice, fatte, & pronuntiate in contrario, ò per mezzo de Ministri, ò immediate per se stesso, sono ingiuste, & contengono errore intolerabile contro la publica giustitia, & tendono ad una usurpatione indebita, & per conseguente non si debbono servare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presentia del Concilio Generale di Constanza, di esser apparecchiato

di voler provedere allo stato del sommo Pontefice per la parte sua, si come gli altri Re, & Regni. Si dice quà, che non è necessario temerle, perche possono esser temute dalle timorate conscienze, in qualche caso, ancora che non perciò si devono osservare; imperoche è gran differenza dire, che si debbono osservare; & dire, che si debbono temere; & per tanto, pare che il sopradetto Auttore, havendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osservare, habbi parlato molto temerariamente, scandalosamente, & erroneamente; negli Canoni, & Leggi, sopra quali pare che si fondi, parlano a modo suo, anzi molto più modestamente, che si possono ridur al vero senso, alquale non si può ridurre la sua assertione nel modo espresso da

da lui, ſi come è manifeſto per le propoſitioni ſopradette:

Quinto, l'iſteſſo Rè ſi può diffendere contra quelli, che procedono contra lui ouero gli ſuoi ſoggetti, per l'occaſione ſudetta, come contra quelli che vogliono uſurpar le poſſeſſioni temporali del ſuo Regno, anzi più, quanto le coſe ſpirituali, & eccleſiaſtiche, auanzano le temporali

Seſto, il debito vuole, che l'iſteſſo Rè habbja in tal negocio gli ſuoi ſuggetti, & ſpecialmente gli Eccleſiaſtici, in favore, & obedienti, ſecondo l'ammonitione dell'Apoſtolo, che debbono obedire al Rè, come ſupremo: & queſto ſopra tutto quando adopera la ſua legitima poteſtà, per oſſervatione del proprio giuramento, & per diffeſa della libertà Eccleſiaſtica.

Setti-

Settimo, il medesimo Rè debbe tener sotto la protettion sua i sudditi suoi, che non siano per patire per l'obedienza prestata à lui nelle occasioni sudette, & assumer la causa in se. Et i sudditi, così Secolari, come Ecclesiastici, possono, & debbono viver quietamente sotto questa protettione, non cercando di saper più di quel che bisogna sapere.

Ottavo, il medesimo Rè ragionevolmente può lamentarsi de' sudditi suoi, massime Ecclesiastici, se si troveranno tepidi, ò vorranno zoppicare, ò tergiversare nella restitutione della sudetta libertà, & può esso stesso, ò per mezzo de' suoi Ministri, voler saper le ragioni, perche si muovano, à voler sentire contra le deliberationi, non solo del suo Consiglio mà de gli suoi Prelati, & delle

delle Vniversità del suo Regno: ma con che pene gli doverebbe castigare, la modestia Ecclesiastica non comporta che io ne parli *&c.*

IL FINE.

APOLOGIA

PER L'OPPOSITIONI FATTE dall' Illustriss. & Reuerendiss. Signor Cardinale BELLARMINO.

Alli Trattati, *&* Risolutioni *di* *Gio.* GERSONE, *sopra la Validità delle* SCOMMVNICHE.

DEL

P. M. PAOLO DA VENETIA,

dell' Ordine de' SERVI.

IOAN. *cap.* 18. Regnum meum non est de hoc Mundo.

IN VENETIA,
Appresso Roberto Meietti. 1675.
Con Licentia de' Superiori.

APOLOGIA

DEL

PADRE PAOLO.

Essendo necessario rispondere alle obiettioni fatte contro dui trattati sopra la validità delle Scommuniche, di Gio. Gerson, celebre in Santità, & dottrina, non tanto per sostentamento della riputatione di esso Auttore, quanto per intelligenza pia, & giuridica di cosi fatta materia, & per difendere la potestà legitima, che Dio hà dato alli Principi Supremi; io lo farò con ogni sorte di modestia, & riuerenza, tralasciando le punture, & le maledicenze molto disdiceuoli nelle considerationi, che occorrono tra Christiani, & specialmente Religiosi, nelle materie concernenti la salute delle anime: Non mi

 curarò

curarò di propulſare qualche ingiuria detta contro vn tanto Dottore, atteſo che eſſo, ſe viueſſe, imitarebbe ſecondo li ſuoi documenti il Saluatore, *Qui cum malediceretur non maledicebat.* Non portarò altra dottrina, che quella inſegnata da' Santi Apoſtoli, & ſucceſſiuamente da' Santi Padri, & da gl'altri Dottori Catholici, che ſino à queſti tempi hanno interpretato la diuina Scrittura, & ammaeſtrato li fideli, la quale per tanto io ſottoponerò ſempre al giudicio della Santa Madre Chieſa, che non può errare, parendomi veramente, che di queſta maniera io poſſa non ſolo ſodisfare alla mia coſcientia, per la quale mi muouo principalmente, ma à tutti quelli ancora, che vederanno queſta mia Apologia, a' quali mi rendo certo che altre tanto foſſero per diſpiacere le ingiurie impertinenti, & le cauillationi, quanto ſia per eſſer caro, & accettiſſimo, che con ſincerità di diſcorſo, & di affetto, io ſia per trattare coſi fatta difeſa per gloria di Dio, & edificatione del proſſimo. Et per fuggire il tedio, che tal'hora apporta

la replica di certi titoli se ben debiti, Io intento alla sostanza della cosa in se stessa, lasciarò di nominare l'oppositore con quelli attributi, che se gli douriano, & con questo solo nome di Avttore lo trattarò nel progresso del mio discorso, riseruando, sempre à sua Signoria Illustrissima, & Reuerendissima, quella debita, & humil riuerenza, che se li deue in ogni tempo, si come io molto prima hó mostrato di portarle sempre, quando anco ho hauuto à trattar seco prima del Cardinalato.

Il Proemio dell' Avttore è.

Qvanto sia vero quello, che dice Christo Signor Nostro, qui male agit, odit lucem. Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccioli trattati di Gio. Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne i piccioli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori: & quãto poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine, che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello

Stampatore; anzi per esser più occulto, ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hippocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio. Gersone, da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice.

CErtamente non hà hauuto ragione alcuna l'Interprete di vergognarsi, perche le considerationi di Gerson non seruissero al negotio, che di presente si tratta, poiche se le opere tutte intiere non si trouassero stampate già più di cento anni; Io per me hauerei creduto, che questi dui Trattati fussero composti adesso, tanto toccano particolarmente, & appropriatamente tutti li ponti, che si possono toccare à questo proposito; anzi che in questi paesi subito, che si viddero, fù creduto communemente l'istesso; prima, che fossero confrontate da molti con le antiche stampate in Parigi l'anno 1494. Mà le antichissime stampe più tosto fanno credere in Gerson qual-

che

che parte di Spirito Profetico, appresso le parti molto eminenti, che possedeua di pietà, è di Dottrina. Ogni persona leggendo da se sarà giudice. Ma se ciò non è à proposito, perche l'Auttore se ne trauaglia tanto? Perche tenta confutarlo? sempre contradice la sua Dottrina, mai mostra, che non faccia al caso: se le considerationi di Gerson contengono errori, si vederà nel progresso, quando saranno essaminate le oppositioni, che li sono fatte; le quali tutte ò suppongono cose, che dal contesto appariscono false, come che Gerson scriuesse quelle considerationi in tempo di Scisma: ouero suppongono quello, che è in controuersia, cioè che il precetto del Sommo Pontefice, fatto alla Republica di Venetia, sia giusto: ouero, preso vn termine ambiguo, & stabilitolo in buon senso, e così insinuatosi nell'animo del lettore, in fine concludono sempre col cattiuo.

La prefatione dell'Interprete non contiene Dottrina, che non sia compresa nelli opuscoli, perilche non ci veggo bisogno di hauer posto il suo nome. Se

però non si presupponesse, che ogni Interprete fosse tenuto porlo; ma ne di questo si troua precetto alcuno, ò nel Santo Concilio, ò altroue, ne l'vso lo ricerca: anzi non sono lodati quelli, che per hauer fatto vna prefatione, ouero vn Indice, ò tradotto vn picciolo libretto, pensano per ciò acquistarne gloria. Si trouano innumerabili opuscoli de' Padri Greci tradotti in Latino, che non portano il nome dell'Interprete, se bene altri lo portano. Il Signore non approuò il consiglio de' suoi parenti, *transi hinc, & vade in Iudaam, vt discipuli tui videant opera, quæ tu facis, nemo quippe in occulto quicquam facit, sed quærit ipse palam esse: si hæc facis, manifesta te ipsum mundo:* Ma rispose, quel che in molti casi li serui suoi possono rispondere, *tempus meum nondum aduenit, tempus autem vestrum semper est paratum.* Lodato sia Dio, il Mondo vn pezzo fà che è vscito dalle fascie, & non comincia hora ad hauer gusto, ne giudica più le viuande da chi le mette in tauola, ma dal sapore. Et certamente lo splendore delli titoli dell' Auttore non è

pericolo,

pericolo, che faccia perdere la causa, à chi l'hà proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudicio Areopagitico. Di non hauer posto lo stampatore il nome suo, non dirò altro, per non hauer presa la difesa di lui: mà dirò bene; che nell' occasione delle presenti contese è vscita vna scrittura da Milano senza nome di auttore, nè di stampatore, senza il loco, & senza il tempo; laquale contiene anco certa Dottrina che il tempo mostrerà quanto sia perniciosa, alche non può esser fatta altra risposta, se non che vogliamo vna legge per noi, & vna per gl' altri: Se l'interpretatione manchi d'intiera fedeltà, quando nel progresso sarà fatta qualche oppositione; lo consideraremo. Ma vediamo quello, che l'auttore dice.

Le prime parole della prefatione sono queste.

1 ESsendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di N. S. contro la Serenissi-

nia, & Religiosissima Repub. di Venetia siano state fulminate Scommuniche, è censure, perche la Repub. di Venetia ricusa di sottomettere all' arbitrio la libertà che Dio gli ha donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, non ritrouaremo altre sorte che le sei seguenti, libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù de' schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggettione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non risconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore, & finalmente libertà di far male, opposta alla seruitù della giustitia, la quale libertà di far male S. Paolo dice essere vna stessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati, liberi fuistis iustitiæ, Rom. 6. Non credo che l'autore di questa prefatione parli della libertà dell' arbitrio, che è naturale, ne si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de i Lutherani, & altri simili heretici. Ne*

anco

anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato, per che questa non si perde per obedire al Vicario di Christo, mà si bene per non obedirgli. Nè si può credere, che parli della libertà ciuile della quale sono priui li schiaui, ne anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica, della quale sono priui quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia: o vogliamo dire Monarchia; perche ne il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, ò sia d'vn Re, o di Ottimati, ò del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chiesa vniuersale.

Non so con che consiglio l'Auttore fa vn' apparato di sei libertà, essendo pur troppo noto di quale libertà si trattasse; mà se pure voleua mettere in-

 nanz

nanzi ogni sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, perche non proporre anco la libertà Ecclesiastica, & dichiararcela? che tanta è la controuersia tra li Canonisti, che sino al presente non è ben stabilita. la Hierarchia Ecclesiastica è pur vna Republica, la libertà, che se li attribuisce, non si vede, sotto quale di queste sei riporla; & poiche si dice, che non si trouerà altra libertà, che le sei, ci ha fatti marauigliare, come se volesse rinunciar questa: della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo più opportuno di questo: mà perche nel discorso delle sei libertà, l'Auttore pone vna propositione ambigua: è necessario prima, che passiamo innanzi limitarla al suo vero senso, acciò nissuno resti ingannato. Parlando della libertà Christiana dice, che questa non si perde per obedir al Vicario di Christo; ma si bene per non obedirgli; bisogna limitare, quando il Vicario di Christo commanda secondo l'institutioni di Christo, mà quando commanda secondo la propria

opinio-

opinione, & affetti, a' quali come huomò è soggetto; & si come dice il Gaetano, che può essere più de gl'altri, 2. 2. quæstion. 39. artic. 1. all'hora non si perde per non obedirgli, ma ben per obedirgli.

Si come hauerebbe perduta la libertà, chiunque hauesse obedito ad Honorio primo quando commandò, che non si dicesse, nè vna, nè due volontà in Christo; & chi hauesse obedito à Gregorio III. quando dichiarò, che fosse lecito, à chi haueua la moglie per infermità inetta all'vso del matrimonio, pigliarne vn' altra appresso quella; & similmente alle molte censure di Stefano VI. contra Formoso, & di Giouanni IX. contra Stefano, & di Sergio III. contra Giouan. IX. & se si hauesse obedito parimente à Celestino III. quando insegnaua, che si potesse dissoluere il Matrimonio per causa di Heresia; & hauerebbe ancora peccato, chi hauesse obedito à Giouanni XXII. & perciò creduto, che le anime de' Santi defonti non vedessero la faccia Diuina; le quali cose hò qui con breuità

uità toccate, per moſtrare al Lettore, che è ben ſpecioſo quel detto: La libertà Chriſtiana non ſi perde per obedire al Pont. ma per nõ obedirli: mà inſieme che è anco inſidioſo, quando è portato ſi vniuerſale, & non è limitato aggiongendoui, quando cõmanda ſecõdo la legge di Dio.

Nella quarta, doue dice, che niſſun Pontefice hà mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, ricordarò all' Autore, che è troppo aſſerire vna negatiua nell' Hiſtoria Eccleſiaſtica di nouecento anni, doue ſono paſſati circa cento, e quaranta Põtefici, doppo che hanno meſſo mano nelle coſe temporali; fra quali, ſi come la maggior parte hanno fauorito la Republica, coſi non ſi può dire l'iſteſſo di tutti, ſe bene la Diuina protettione hà miracoloſamente ſaluata queſta libertà, quando pareua appunto, che ſi procuraſſe di diſtruggerla affatto, Anzi ſi potrebbe dire di più, che rieſca molto ſtrano, e faſtidioſo, che non hauendo mai, conforme à quanto dice l'Auttore, alcun Pontefice per l'adietro tentato, ò preteſo di

di voler mutare, & alterare il gouerno della Republica, hora il presente Pontefice si sia risoluto veramente di poterlo fare, mentre che vuol metter mano nella Constitutione delle leggi di lei, che è l'anima appunto del gouerno Ciuile.

Finalmente l'auttore, lasciato quello che al Proposito non faceua, condiscende à dire, che l'Interprete parli della libertà di Principe supremo, che tra le altre cose consiste in far leggi necessarie al buon gouerno, & castigare li delinquenti, & dice.

RESta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, & di questa è verisimile, che parli l'Autore della prefatione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Venetiana, perche ricusa di sottomettere all' arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato: & se si opponga, che il far leggi, & punire i delinquenti, è proprio di Principe assoluto; & pure N. S. Paolo V. scommunica i Capi della Republica

blica Veneta, perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto; ne in rilassare certi delinquenti, che hanno messi in prigione; si risponde, che Paolo V. Sommo Pontefice scommunica i Capi della Republica Veneta, non perche non vogliono obedire in annullare qual si voglia legge di cose temporali, ma leggi inique, & impie, in pregiuditio della Chiesa, & in offesa grande di Dio, & del prossimo. Et chi può negare, se sia Catholico, che appartenga al Papa come Pastore vniuersale, riprendere qual si voglia Principe è Republica de i peccati loro, & se non obbediscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge che haueua fatto pregiuditiale al seruitio diuino: Innocentio Terzo, come si legge nel cap. Nouit, de iudicijs, dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene la censura de i peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus, dice esso, iudicare de feudo, cuius ad ipsum, Regem videlicet, spectat iudicium:

sed

sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. Et più a basso: Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunq; mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correptionem contempserit, per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege Diuina, ita magnum iudicabis, ut paruum: nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam, de maiorit. & obedient. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra, deue essere drizzata dalla spirituale, perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessun' altro Principe temporale: tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice, Vicario di Christo in terra: ilquale Sommo Pontefice

fice

fice, perche hà per fine il bene spirituale dell' anime, non s'impaccia del gouerno de i Principi temporali; mentre essi non vsano la loro potestà in danno dell'anime loro, & de i popoli, ò in pregiudicio della Christianità; mà quando fanno il contrario, può & deue metterui le mani: & drizzarli, & chi non crede questo, non è Catholico. Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono preguditio alla Chiesa, ne contengono peccato alcuno; Risponderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiudicio alla Chiesa, tocca all' istesso Sommo Pontefice, che è giudice supremo; si come il giudicare, se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognitione de i peccati. Similmente la Santità di N. S. Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, mà perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale, ne fà conto de' sacri Canoni, &

delle

delle grauissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna cosa istessa con la seruitù del peccato, opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettono libertà di rubbare, & ammazzare, & fare simili sceleratezze a i loro sudditi, perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; così non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, permettere libertà a Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa, & alla salute delle anime. Et come non deue vn pastore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & pascolare herbe velenose, & bere acque corrotte; ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di lassarsi portare da qual si voglia vento in scogli, & sassi: così non deue il Sommo Pastore delle pecorelle di Christo, & il principal nocchiero della

Nauicella di S.Pietro, dar libertà a i Christiani di perdere essi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente, come giustamente non piace alla Republica Veneta la libertà di coscienza, quale hoggi piace à tutti gli heretici, perche ben vede, che questa è libertà di appigliarsi a qual si voglia errore, & però fauorisce, & aiuta il tribunal della santa Inquisitione: così non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & aliene dalla Madre sua spirituale, che è la santa Chiesa: & doueria hauer caro di essere di ciò ammonita, & corretta dal Padre suo spirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

TVtto questo è degno di esser particolarmente essaminato, perche ne tutte le cose supposte in esso sono vere, & oltra ciò da quelle ne caua vna conclusione, la quale per nissun modo si può dedurre. Doppo hauer portato le parole dell'Interprete, le quali sono queste, che la Santità sua scommunica la Republica Venetiana, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio

li hà dato; Egli le riuolta, & dice, che scommunica li Capi della Republica; mà se si degnarà vedere, trouarà, che l'Interprete hà detto bene, & egli artificiosamente per scusare con destrezza vn fallo notabile, muta le persone. Il Breue del Pontefice presentato il giorno di Natale è indrizzato, & inscritto, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum.* In questo commanda à quelli, a' quali scriue, che sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, debbano annullare, cassare, &c. due leggi. Bene adunque hà detto l'Interprete, scommunica la Republica: & l'Auttore per difendere vn notabile errore di hauer scommunicato vna Vniuersità, contro la Dottrina di tutti li Theologi, & Canonisti, & contra le istesse Constitutioni Pontificie, dice accortamente, che scommunica li Capi, & sempre serua l'istesso artificio: se bene non solo in questo Breue il Papa scommunica la Republica, ma in vn altro presentato il 25. Febraro, fà l'istesso, & poi nell' vltimo delli 17. Aprile, scommunica ancora il Duce, & il Senato, che pure è vn Collegio.

Collegio. Preghiamo l'Auttore, che ci parli ingenuamente, & che dica; il Pontefice scommunica la Republica, scommunicà il Senato, & non dica li Capi, perche non si possono ammettere queste scuse non richieste: L'errore è fatto, in hauer scommunicato l'vniuersità; difendasi per altra via più tosto, che fondarsi sopra la nostra inauuertenza. E' ancora degno d'auuertenza, con che modestia parli d'vna Repub. alla quale la Sede Apostolica ha tanti oblighi, & non dica delli presenti solamente de'quali è composta, & la constituiscono, mà di quelli che sono vissuti dal 1300. sin hora, notando leggi fatte da loro, per inique, & empie; & quello che importa, contra la sua propria Dottrina; perche poco di sotto, dice, che al Sommo Pontefice appartiene dare giudicio delle leggi de' Principi: e tuttauia il Sommo Pontefice non hà mai dato loro titolo di inique, & empie, adunq; donde diremo, che l'Auttore habbia cauato questi vocaboli? La modestia stà bene in tutti, se però da quella non sono essenti le Persone insigni, & Illu-

strissime.

strissime. Due cose propone, vna che le leggi della Republica sono inique, & empie, l'altra, che al Pontefice appartenga riprenderle, & non obedendo, costringerla con censure. La prima, che è il principal fondamento, & doue bisognaua insistere,& prouarla, l'abbandona affatto, forse perche non vedeua, come poterlo fare. La seconda, che poco importaua non hauendo prouato la prima, si mette à prouare molto alla longa, con tre auttorità, & con altre ragioni; Ma seguiamo l'ordine suo, & vediamo quanto bene sia prouata la sua intentione, & prima con l'autorità di S. Gregorio, il qual dice l'auttore, che aspramente riprese Mauritio.

Contiensi nell' epistola 61. del secondo libro, vna rimostranza molto humile di San Gregorio à Mauritio Imperadore, sopra vna legge fatta da lui, che nissuno obligato a Militia, o carico publico, potesse farsi Monaco, se non resi li suoi conti & finita la Militia. San Gregorio dimostra, che li conti vgualmente possono esser resi dal Monasterio, & che il Sol-

dato

dato conuertito, con le Orationi gioua più alla Republica, che nella militia, & che questa legge impedisce il seruitio di Dio: ma sentiamo quanto sia acerba la riprensione. Primo dice. *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione, neque vt Episcopus, neque vt seruus, iure Reipublicæ, sed iure priuato loquor*: & più di sotto, *Ego vero hæc Dominis meis loquens, quis sum, nisi puluis, & vermis? Sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum*: & più di sotto, inducendo Dio, che parli all'Imperatore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi, & tu a' meo seruitio milites tuos subtrahis?* & vn poco di sotto, dice, *Requirat ergo Dominus meus, quis Prior Imperatorum talem legem dederit, & subtilius extimet, si debuit dari*, & concludendo quello che ricerca dall'Imperatore, dice: *Vnde per eundem tremendum Iudicem deprecor nè illæ tantæ lachrimæ, tantæ orationes, tanta ieiunia, tantaque eleemosinæ Domini mei, ex qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur.*

Sed

Sed aut temperando pietas vestra, aut mutando, vigorem eiusdem legis inflectat.

Questa humile, & conueniente rimostranza, veramente degna di vn Sommo Pontefice, è indegna, che sia detta dall' Auttore aspra reprensione, ma più sono degne di consideratione le parole, che seguono: *Ego quidem iussioni subiectus, eandem legem per diuersas terrarum partes transmitto, & quia lex ipsa omnipotenti Deo minimè concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Dominis nunciaui. Vtrobique ergo quæ debui exsolui, qui, & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minimè tacui.*

Io non haurei qui portato le parole del Sommo Pontefice, se non fossi stato dall' autore sforzato, per mostrarli, che non fu aspra riprensione, ma humil rimostrāza quella, che S. Gregorio vsò cō l'Imperatore: ma dopoi, che egli m'hà condotto quà, è necessario, che lo preghi rispondermi, se il chiamarsi S. Gregorio tante volte indegno seruo dell' Imperatore, se il dire, che, come soggetto al suo commandamento, manda in diuerse

parti vna legge, che in sua conscienza non tiene per giusta, se il dire, che così facendo rende l'obedienza debita all' Imperatore, sono conformi alla Dottrina che egli adesso publica, rendendo il Pontefice Sommo Monarca temporale, & li Prencipi meno, che vasalli, come li mostrarò prima, che vsciamo di questo proposito, che le parole sue vogliono concludere; se bene per hora non ardiscono espressamente pronuntiarlo: ma prima, che di quà esca, bisogna anco che io facci sapere all' auttore quale fu la Cancellaria Apostolica, ò il Campo di Fiore, doue S. Gregorio fece affiggere la sua aspra riprensione: scriue à Theodoro Medico di Mauritio nell' Epistola 64. hauer fatto vna rimostranza, che così interpretarò (*suggestionem*, se l'auttore mi dà licenza, acciò non riprenda me, come l'Interprete,) all' Imperatore: ma non vuole, che il responsale suo gliela dia in publico, & lo prega renderla in secreto, à tempo opportuno, che non lo disuij da maggori negotij. Sono anco sforzato dimandar perdono, se mentre, che

che si tratta della maggior propositione, tirato dalle parole di S. Gregorio, toccarò incidentalmente vna particella della minore, per mostrare la ingiustitia della legge. Dice il Santo à Mauritio, che ricerchi se alcun Prencipe ha fatto legge di quella sorte: cosi desiderarei, che il Santissimo Pontefice hauesse detto alla Republica di Venetia, che guardi, se mai il Rè di Portogallo, di Castiglia, di Aragona, di Polonia, di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna, o Republica di Genua, habbiano fatto leggi simili alle sue, perche in questo imitarebbe veramente S. Greg. & ammiro sommamente la prudenza dell'autore in non allegare il luogo di S. Gregorio; poiche cosi sottilmente in questo suo trattato allega tutti gli altri. Hora passiamo alla seconda proua tratta dal cap. nouit, di Innocen. III. Dopo lunghe guerre tra Filippo Augusto Re di Francia, & Ricardo Re d'Inghilterra del 1199. Ricardo mori, & gli successe nel Regno Gio. Senzaterra suo fratello, o perche come alcuni dicono fosse nominato herede del

Regno da Ricardo; o perche se l'vsurpasse sopra Arturo figlio di vn suo fratello maggiore. Ma li Stati posseduti dal Re d'Inghilterra in Francia, riceuettero Arturo per Padrone, & furono molte guerre tra Filippo, & Gio. seguendo Arturo le parti del Re di Francia: finalmente del 1200. per mezo di vn matrimonio tra Lodouico figlio, & successor di Francia, & Bianca di Castiglia nepote di Gio. del qual matrimonio nacque poi San Luigi, fù fatta pace trà Filippo, & Gio. compreso Arturo, con conditione, che Gio. facesse l'homaggio à Filippo delli Stati di Bretagna & Normandia, & Arturo, lo prestasse a Gio. Doppo per certi accidenti Arturo fu imprigionato dal Zio Re d'Inghilterra, & dell'anno 1203. morì, con opinione commune che fosse ammazzato d'ordine del Zio. Filippo Augusto perciò, come Signor del feudo, fece citar Gio. a Parigi, & in contumacia lo condannò, & priuò de feudi; & andò poi armato, per occupatli colla forza. Pretese

tese Gio. che questo fusse contra la pace, & hebbe ricorso a Papa Innoc. III. il quale commandò sotto pena di scommunica ad ambidui li Re, che seruassero la pace, & s'astenessero dalle arme, & mandò anco a questo effetto vn legato. Gio. Re d'Inghiltera, a fauor di cui era il precetto, ne fu molto allegro, ma Filippo se ne querelò, & se ne querelarono per lui anco li Prelati di Francia, a i quali Innoc. III. risponde come nel capitolo nouit. Non restò per questo Filippo di proseguir il fatto suo, & si appropriò tutti li Stati, fino all'hora posseduti da gl'Inglesi in Francia per forza di arme. Nè il Pontefice col suo precetto potè far frutto alcuno. Del 1208. Innoc. III. scommunicò il detto Gio. d'Inghilterra, & interdisse il Regno (il qual interdetto ancò durò 6. anni, & 3. mesi) ne perciò Gio. vbidì à quello, che il Papa voleua; Perilche del 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia à persuadere Filippo, che egli mouesse la guerra: Si mise Filippo in ordine, & si accordarono con lui molti Baroni Inglesi: Ma

Pandolfo Legato in questo mentre passato in Inghilterra, & mostrato à Gio. il pericolo, nel quale si trouaua, lo persuase à farsi feudatario del Papa: Gio. riceuette il consiglio, violentato da pericolo, & constituì il suo Regno censuale al Papa di mille marche di oro all'anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, & commãdò à Filippo sotto pena di scommunica, che non molestasse Gio. come feudatario della Chiesa; non vbidì Filippo, & la guerra continuò. Onde del 1215. nel Concilio Lateranense, si fulminò da Innocentio vna scommunica contra tutti quelli, che molestassero Gio. Re d'Inghilterra, perilche del 1216. vn' altro Legato nominato Guallo andò a Parigi, & denunciò a Filippo Re, & a Luigi suo figlio in virtù della scommunica, che s'astenessero dal passar in Inghilterra come già erano in ordine di fare. Non restò per questo Lodouico; ma con molte forze entrò nel Regno di Gio. con tutto che lo stesso Guallo passasse in Inghilterra, & quiui non cessasse di fulminare scommuniche. Continuò sempre

pre la guerra, finche Gio. Re d'Inghilterra morì, & hauendo Lodouico di Francia acquistati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Henrico figlio di Gio. successo al Padre. Hora applicando questa Historia al nostro proposito; diffiniscono li Giuriisconsulti, che non per hauer commandato, si può mostrar di hauer giurisdittione, se li commandamenti non sono stati vbiditi: lasciarò però all'esquisito giudicio dell' Auttore il far le consequenze, che seguono poi; che tanti commandamenti, & tante censure, non impedirono questi dui Re, Filippo, & Lodouico, dal proseguire le ragioni, che essi giudicauano giuste, se bene il Papa le teneua per ingiuste.

Dirò solo vn' altra cosa, che il Cardinale Hostiense, il qual fu poco doppo, scriuendo sopra questo cap. nouit, si trauaglia grandemente à giustificarlo, & propone molte sue congietture, come bisognasse, che il negotio passasse, acciò il precetto del Pontefice nel d. cap. si potesse dir giusto: basta, che della Francia

non fu stimato tale, nè obbedito. Per il che l'autorità del d. cap. nouit; non conclude niente di quello, che l'auttor nostro vuole. La propositione del Pontefice Innoc. III. allegata dall' autore; *intendimus decernere de peccato, cuius, ad nos pertinet sine dubitatione, censura*, & l'altra, che segue: *nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet, de quocunque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*; non furono intese da lui nella vniuersalità, che alcuni la portano: prima perche secondo la Dottrina di S. Thomaso bisogna eccettuare tutti li moti dell' animo interni, de quali il Pontefice non hà potestà di giudicare, saluo, che nel foro della penitentia, & questi sono la maggior parte delli peccati: tutti li Theologi & Canonisti consentono, che nella scommunica contro li heretici non siano compresi li mentali, & che vn Canone, che volesse comprenderli sarebbe nullo, onde si sarà fatta vna propositione vniuersale, che il Papa può giudicare di tutti li peccati, & quando si verrà à defender la bisognarà

fare

fare vna eccettione della maggior parte de singolari; oltre di ciò il Principe può commettere peccato, contrafacendo alla legge propria senza causa legitima, come San Tomaso 1.2.quæst.96.ar.5 proua, & nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, saluo che da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando, che tanto significa nel foro penitentiale, come da Dio.

Certamente il dire, che il Principe fosse soggeto alle censure del Pontefice quando falla contro le leggi proprie, sarebbe vn leuar totalmente la potestà del Prencipe.; Et il dire, che sia soggetto nelli altri falli non in questi, sarebbe leuar la ragione presupposta nel detto cap. nouit, la quale è, che al Pontefice appartiene hauer cura dell'anima, & della salute, & leuare le cose contrarie: ma il Prencipe incorre nella dannatione anco per li peccati commessi contra la legge propria: adunque non meno questi, che quelli apparteneriano al Pontefice: il che come è stato detto di sopra è contrario del tutto alla Dottrina di San Tomaso.

E ancora necessario auuertir bene le parole d'Innocentio, che dice à se appartener la censura d'ogni peccato mortale; *quam in quemlibet exercere possumus, & debemus*, & di sotto, all'vfficio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum.* Hora se è debitore di fulminar contra ogni peccato mortale, & contro ogni Christiano peccatore, certamente se non lo fà, pecca, ma non vediamo, che fulmini contro le meretrici, che pur sono notoriamente in perseueranza di peccato, adunque peccarebbe, ò conuerrebbe, che non facesse mai altro, che fulminare censure: Perilche quel, *de omni peccato mortali*, si deue intendere non nella vniuersalità hauendone gia esclusi innumerabili, laonde Gabriele Biel sopra il can. lec. 75. s'affatica molto per dar espositione tolerabile à questo luogo, & non troua altro, che dire, se non, che quella decretale, & tutte le altre, che suonano cosi, s'intendono nel foro penitentiale solamente. Io non mi trauagliarò per mostrare, che le parole della decretale s'intendino secon-

da-

do il senso di Gabriele, ma dirò, che debbe piu affaticarsi qualunq; vorrà dire che s'intenda nel foro esteriore, à fuggire le assurdi, & la totale destruttione dell'auttorità secolare instituita da Dio, & la confusione del mondo, che nasce da questa dottrina, & lo stato di dannatione, nel quale pone tutti li Pontefici con essa; il che alcuni Canonisti tra quali è il Nauarro, hanno tentato di fare, & non è succeduto loro, ne dobbiamo affaticarci noi ad accommodare le parole di questo Pontefice alla vera dottrina, che distingue la potestà secolare dal ministerio spirituale, massime che questa decretale contiene qualch' altra cosa, per la quale ha bisogno di espositione, come quella, che il Re Filippo Aug. fosse della discendenza (dice egli *genere*) di Car. Magno; il che non è vero, se non finge qualche matrimonio, & si esponga per linea feminina, cosa non usata in Francia. Qualche historico Francese ha fatto discendere cosi li Carolingi, come li Capeti dalli Merouei per diuerse linee feminine, ma li Capeti da Carlo sarà difficile mostrare

senza.

senza inuentar qualche cosa fuori delle Historie. E tépo di vscire di questo capitolo Nouit, che l'auttore doueua attendere piu conueuolmente ad esporre, che ad ampliare; poiche contra il senso di Innocentio, il qual dice à lui toccare la corretione di qualunque Christiano, il nostro Auttore hà interpretato la parola di qualunque Christiano, di tutti li Principi del Mondo. Si che li toccarà di scommunicare il Turco, il Re di Persia, il Re di Samarcanda, il Precopense, & anco altri, di chi non si ha notitia, & S. Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare*? Ma delli priuati Chistiani, liquali il Põtefice Innocentio ha compresi, l'Autore non ha giudicato parlare, quasi, che basti dominar li Principi, e che sia indignità abbassarsi à gli altri; l'interpretare *Quemlibet Christianum*, per tutti li Principi del Mondo, è vn'ampliare, & restringere insieme il senso della Decretale: si restringe escludendo li privati, & si amplia estendendosi alli Prencipi non Christiani.

Quanto all' autorità dell' Estrauagante,

gante, *Vnam Sanctam*, desiderarei, che l'auttore hauesse risoluta vna difficoltà, che nasce dal leggere insieme detta Estrauagante, & vn'altra di Clemente Quinto Pontefice, che successe poco appresso, la quale comincia, *Meruit de Priuilegiis*: doue dice esso Clemente, che non vuole, nè intende, che per la sudetta Estrauagante, *Vnam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudicio al Re, & Regno di Francia, nè che il sudetto Re, & Regno siano soggetti alla Chiesa Romana, piu di quello, che fossero innanzi, ma che le cose stiano nello stato, che erano prima della sudetta Estrauagante, & questo lo fà per fauorire il Re, che l'ha meritato per la sua sincera affettione, & per li meriti de' suoi maggiori, & perche li Francesi l'hanno meritato per la sincerità della sua diuotione: Hora io dimando, se Bonifacio ha dichiarato il Ius Diuinum, cioè esplicato, & dichiarato la giuridittione, che il Pontefice ha de iure Diuino, in questa Estrauagante, *Vnam Sanctam*: ouero se esso si ha soggettato li Principi, che Dio non gli ha sottoposti.

Se

Se vorranno dire, che sia in questo secondo modo, se gli replicarà, che sarebbe vna nouità doppo anni 1250. vna nullità, vn' vsurpatione, & vn'attentato, & vn'abuso della potestà datagli da Dio; oltre che non occorreua, che Clemente intendesse, che solo il Regno di Francia non fosse soggetto à quella constitutione, ma bisognaua che dicesse, & intendesse il medesimo di tutti li Regni, & Prencipi; nè meno si doueua dar questo in ricompensa delli meriti del Re, o del Regno, ma alla giustitia, & debito. Se si dirà, che sia stata vna dichiaratione del Ius Diuinum, dimando come Clemente potesse liberare il Re, & Regno di Francia da quella suggettione, che Dio haueua ordinata, essendo cosa chiara, che il Pontefice non può essentar alcuno dalla potestà sua, che egli ha de Iure diuino. E per venire alla parte della detta Estrauagante allegata dall'autore, se quello, che Bonifacio dice, cioè che la potestà temporale, quando erra, debbe essere indrizzata dalla spirituale, sia dichiaratione della legge diuina, dico io, che

fi deue intender per quanto appartiene alla salute dell'anime, & nel Foro di Dio, & perciò senza nissuna potestà temporale di quelle, che li Leggisti chiamano coactiue, & che perciò tutta l'auttorità Ecclesiastica sopra li Principi, è spirituale: n'è in questo fà di mestiero discendere al Pontefice Romano, perche questa auttorità è in tutti li Prelati, se bene da lui alli altri vi è differenza, che li altri Prelati non hanno tutti per soggetti, si come ha il Pontefice, & l'auttorità de gl'altri è sottoposta alla Pontificale.

Ma quando da queste tre allegate auttorità conclude, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce altro Prencipe temporale Superiore, è forza, che riconosca il Capo della Christianità: non vorrei, che alcuno restasse ingannato per la equiuocatione, che si commette nel verbo riconoscere, & nella parola Superiore. Imperoche in vna significatione, riconoscere vuol dire, essere soggetto à tutte le leggi, prestar homaggio, & tenersi d'hauere il suo

Stato

Stato per gratia di colui; ma in vn' altro senso, riconoscere vuol dire, tener per ministro di Dio in quello, che s'aspetta al Regno de' Cieli, secondo la qual significatione dico, che il Principe riconosce il Papa, e riconosce il Vescovo ancora. E il Vocabolo Superiore nella prima significatione, vuol dire quello, che communemente si dice, Superiore di diretto Dominio; nel secondo senso, Superiore vuol dire, quello, che insegna la legge di Dio, ministra li Sacramenti, & vniuersalmente indirizza alla salute; nel qual senso, dico che il Vescovo è superior del Principe esso ancora, se bene il Papa è maggior superiore. Non bisogna dunque, che l'auttore senza distinguer questi significati, tutto in vn contesto ci dica, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale, debbe riconoscere per superiore il Papa, & così confondere la superiorità, perche non si deve ammettere questa propositione, che il Principe assoluto, se ben non riconosce per superiore

altro

altro Principe temporale, riconosca però per superiore il Vescouo: conciosia che la fallacia qui sarebbe chiaramente vista da tutti, perche se riconoscere s'intenderà nel primo senso del dominio diretto, dico, che non è vero, che debbe riconoscere il Papa, perche non è tale, ma che in quel modo appunto, che non riconosce altro Principe, non deve meno riconoscere esso Papa. Se intende poi nel secondo senso, superiore, cioè spirituale, non è vero, che nissun Principe temporale etiandio feudatario riconosca altro Principe temporale per superiore spirituale, perche in questo senso riconoscer per superiore vuol dir hauer per Padre spirituale. Nè il feudatario deue hauer per tale il suo Signore: quanto però bisogna guardarsi dal Theologizar in questo modo, col qual si disforma, & si disordina, & il Regno di Dio, & quelli del Mondo; & sono ingannati li semplici, & indutti à credere, che in tutte le cose vi sia obligo di obidire al Papa.

Non è meno da laudar in tutto quel

modo

modo di dire, Il Papa è capo della Christianità, per la equiuocatione del vocabolo Christianità. Anticamente si troua detto dalli Scrittori, il Pontefice Romano, successor di San Pietro: appresso ad altri, Vicario di San Pietro: andando piu innanzi, Vicario di Christo, Vicario di Dio, Capo della Chiesa: modi, che non partoriscono mal senso: ma il vocabolo Christianità per la sua ambiguità, lo partorisce; Imperoche non significa solamente la Chiesa Christiana; ma li Stati, & Regni Christiani: anzi questo secondo senso è il più vsitato, & quando si dice, che l'Asia, ò l'Egitto, non siano in Christianità, non s'intende, che non vi sia la Chiesa Christiana, ma s'intende, che non sono negli Stati temporali de' Christiani: si vede sotto questo nouo modo di dire, che è coperta la fallacia, perche s'intende di conchiudere, che sia capo, ciò è, c'habbia gouerno nel temporale sopra li altri Principi Christiani; non mutiamo l'antico modo, diciamo pur, Capo della Chiesa Christiana. Ma mentre che

da

da tutto il suo discorso l'Auttor vuole concludere, che se li Principi vsano la potestà in danno dell'anime loro, o de' popoli, & in pregiudicio della Christianità, il Papa può metterui le mani; se bene di sopra esponendo il cap. nouit, ne habbiamo detto molto, non sarà alieno dal proposito presente vedere, che inconveniente estremo segue da vna Dottrina cosi vniversalmente pronontiata. Non vi è attione alcuna humana in indiuiduo, che non sia ò opera buona, ò peccato: se al Pontefice Romano appartiene metter le mani sopra ogni peccato, & insieme à lui s'aspetta giudicare, qual si sia peccato, dico, che non vi è piu Principe alcuno, se non il Papa. Anzi che non vi resta alcun' altro gouerno priuato: faccia il Principe vna legge, che sia pagato vna contributione, per straordinario sussidio della Republica per vna guerra, che esso sia necessitato di fare, questa legge non è giusta, mà è peccato, se la causa finale non è legitima; se li sudditi non si obligano alle contributioni, secondo la giustitia di-

stribu-

stributiua; adunque il Papa potrà dire, Io voglio saper il fine, perche imponi la contributione, & così penetrarà gli arcani dello Stato, potrà essaminar la distributione, se è fatta proportionalmente, & così intenderà tutti li secreti delle forze dello Stato: & perche il Papa è anco Principe temporale, & come tale può hauer vna guerra con vn' altro, per questa strada indebolendo i nemici con incredibile facilità potrà restarne vincitore. In somma il Papa potrà essaminar tutte le Leggi, tutti li Editti, tutti li patti, tutte le successioni, le transattioni delli Principi: Ma che dirò? potrà essaminare anco le successioni, & li contratti de' priuati, perche al pastor tocca, come l'Auttore dice, guardare ciò, che pascolino le sue pecore, che acque beuino, & doue vadino vagando; questa consequenza non solo è necessaria, ma ancora ammessa da tutti li Canonisti che scriuono sopra il cap. Nouit; ma non è però che li prudenti, & discreti non la notino per molto absurda, delle quali assurdità per liberarsi alcuni

hanno

hanno cauato dal detto cap, Nouit, vna distintione, che altro è giudicare della cosa, ò dell'attione ò del contratto, & altro è giudicar del peccato; mà separano l'indiuisibile, perche quando apparteneà al Papa giudicare di ogni cosa in quanto è peccato, è prohibirla, & forzare ad osseruar il suo commandamento, che altra cosa potrà il Principe trattare? come se in vna vendita fosse ingiustitia, & il Papa la giudicarà come peccato, e sarà che si rompa, Io dimando, che cosa restarà alli Principi da giudicare ò trattare sopra quel contratto? & restarò sadisfatto, quando mi sarà mostrato vn' atomo di Democrito, che gli resti. Con questa Dottrina ò bisogna leuar ogni Principato, ò tener in perpetue perturbationi la Christianità: Non vso qui il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo la Christianità, cioè li Regni, & Stati de' Christiani.

Et perche l'Auttore, ci ha apportato vna Dottrina molto vniuersale, che il giudicare se vna legge contiene peccato, tocca al Pontefice, si come tocca

al Giudice Ecclesiastico giudicare se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, bisogna dirli; che da questo ne seguiria, che non solo il Papa, ma ancora tutti li Giudici Ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa, perche non piu si appartiene à giudicare, se contenga vsura, che se contenga altra lesione del Prossimo, che tutte sono peccato; & d'ogni homicidio, perche può essere con peccato, & senza il giudicio sarà Ecclesiastico; & appartenerà à loro il giudicare; & del mettere il prezzo alle biade, & mercantie, se sia peccato, ò nò; & ordinar che si lieui ò si lassi; & se il pignorar è con estorsione, ò non; & se vn mandato de carcerando, contiene violenza, & ingiustitia, che pur anco qui entra il peccato; & se il modo del vestir delle donne sia scandaloso, & se l'huomo è prodigo, ò auaro nella sua mensa, che tutti pur sono peccati; & si come potrà entrar in tutti li gouerni delli Regni, cosi potrà penetrar in tutti li gouerni delle case, veder come li Padri gouernano li figliuoli, come li mariti trat-

tano

tano le mogli, & in somma perche non è attione alcuna, ò negocio, così publico, come priuato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al Giudice Ecclesiastico il giudicarlo, & approuarlo, ò prohibirlo, & constringer à seguire il suo giudicio, si potrà portar il Palazzo, & il Foro, & tutte le case nel Vescovato. Le quali conseguenze, si come si cavano da questa Dottrina, così non sarà male che oculatamente siano considerate da coloro, à quali veramente appartengono.

Ma la vera Dottrina Christiana, & l'vso, che vediamo, leua tutti li absurdi: perche li peccati sono sotto il giudicio temporale nel Foro mondano, & sotto il giudicio Ecclesiastico nel Foro dell' anima, nel quale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo, che dalli essempij di Christo, & de' Santi Apostoli, liquali non hanno mai preteso sopra li peccati auttorità temporale coattiua.

Continua l'Auttore riprendendo l'Interprete, non solo nella causa delle leggi,

mà

ma aggiongendo, che la Santità di Paolo V. non riprende la Republica, che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, ma perche presuma metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, che non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale, concludendo, che chi vorrà considerar senza passione, trouerà, che il Papa non vuole priuar la Republica Veneta di altra libertà, che di far male. la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Qui primieramente oppone all' Interprete quello, di che egli non hà colpa alcuna. Ha pur portato l'Autore le parole proprie dell' Interprete, le quali sono, che furono fulminate le censure il dì di Natale: Ma il dì di Natale non fu presentato altro Breue, che sopra le due leggi del non fabricar Chiese, & non alienar beni laici in Ecclesiastici, senza licenza; & la censura sopra il giudicar delinquenti non fù fulminata fino al Febraro, della quale l'Interprete non però può parlare, scriuendo egli soprà la fama sparsa delle Censure fulminate al Natale. Vna persona grave non deue concitar

inuidia

inuidia contro alcuno se non per verità; ma che le persone Ecclesiastiche, quando commettono errore contro la legge, non siano soggette al castigo, lo dice senza prouarlo. Se nel progresso vedremo, che tenti prouarlo, se gli responderà quello sarà bisogno per difesa della verità, non conviene però differir à dirsi quello, che occorre sopra la sua propositione. Le Persone Ecclesiastiche non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale. Questa propositione è proposta per oppositione contro il Sig. Card. Bellarmino da vn certo in Francia, che la riprende, come seditiosa, & Lodouico Ricchchomo Prouinciale de' Giesuiti in vn suo Apologetico, drizzato al Re, risponde per lui al capit. 33. che non habbia ciò affermato, se non nelle cause Sacre meramente, come de Fide, de Religione, de Sacramentis, &c. & che non sia stato mente sua di riprendere il costume di Francia, doue il Magistrato Secolare giudica nelli delitti priuilegiati, & esso Prouinciale poi riuoltatosi al Re dice: *Episcopi, Archiepiscopi,*
C *Cardi-*

Cardinales, Generalesque Præpositi Religiosorum Ordinum in toto Sacro Ordine excelsissimi omnium, atque immunissimi primas tenent: Propterea ne tamen, aut tuæ Maiestati subiecti, vel esse, vel dici aspernantur, quod sint immunes, subiectique Pontifici Maximo. Et poco di sotto hauendo detto, che lo riconoscono Rè, segue: *Quod quomodo sanè præstandum sibi constituerent, nisi se pari iure cum alijs; atque sub tuo Imperio esse faterentur? Parentemne potest Davidem suum Salomon compellare, nec se eius tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il Card. Bellarmino in sentenza nel libro primo de Clericis, c. 28. alla conclusion seconda, con la sua ragione dice, che li Ecclesiastici sono soggetti al Principe secolare, in quello, che non repugna al loro officio: ma perche questa parola, sudditi, non vi è formalmente espressa, ho più tosto voluto addurre vno della sua Compagnia; che in parole formali lo dice, & non solo nel luogo sopracitato, ma lo replica anco nel capit. 36. lasciando di allegare

qui

qui San Gregorio nella sopra detta Epistola, che si chiama soggetto, & seruo dell' Imperatore: & introduce Dio à parlare al Principe, & dire: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi*, laqual forma di parlare ritrouo appresso tutti li Santi, & nelle Epistole delli Pontifici antichi, Vno potrebbe opporre all' Autore, che quel detto suo (il Pontefice non procura di priuar la Republica di altra libertà, che di far male) piu veramente si potrebbe applicar la Republica, & dire, che essa nel castigar li delinquenti Ecclesiastici, non faccia contra la libertà Ecclesiastica, & non intenda leuar loro altra libertà che di far male; per che siamo tutti d'accordo, che l'Ecclesiastico committendo contro le leggi, pecca, ma non ci accordiamo già in dire, che habbia peccato la Rep. in castigarli. Io credo bene, che l'Auttore, come dottissimo, habbia hauuto buon senso, quando hà detto che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio; le parole però così pronuntiate non sono cattoliche; Impercioche la libertà di far male s'intende il

 libero

libero arbitrio, il quale è naturale, & da Dio, il che non sarà negato, se non da qualche Manicheo, che ne fà il Diauolo Auttore: non nego che l'Auttore non habbia hauuto buon senso come ho detto: la buona mente però debbe scusare vn seuero Censore altrui, massime dicendo San Girolamo, *ex verbis malè prolatis incurritur hæresis.*

Segue l'Auttore, & presa comparatione dalli Principi Secolari, dal Pastore, & dal Nocchiero, conclude, che non debbe il Pontefice, Capo della Christianità, permettere libertà alli Principi di far leggi pregiudiciali alla Chiesa, & alla salute delle anime, & perdere per se stessi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime parole in prim' aspetto, & che farebbono fermare immediate qualche semplice, & credere, che ogni ragione fosse dal canto suo; ma quando noi l'essaminaremo, le trouaremo proponere cose ambigue, & concluder con l'istesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per Chiesa? Se quello, che la Scrittura diuina, & il

vo-

vocabolo propriamente significa, cioè la congregatione de' fideli, è molto vero quello che dice, ma nissun Principe in questo senso può far leggi pregiudiciali alla Chiesa, che non le faccia pregiudiciali anco à se, che ne è parte molto principale, & insieme che non pecchi; se per Chiesa intende li ministri di essa, come tali dico l'istesse; ma aggiongo, che le leggi Venete non sono à loro pregiudicio, anzi in qualche maniera come si potria mostrare vengono à fauorir il loro ministerio. Se per Chiesa intende qualche potentia, ò Stato temporale, nego, che appartenga al Pontifice impedire, che non si facciano leggi à pregiudicio di quella. Siamo ingannati dall' ambiguo. Non è lecito far legge in pregiudicio della Chiesa, si deue intender al primo, & secondo modo: ma è fatta vna legge, che non si porti biada in Ancona terra della Chiesa, questo si deue intender nel 3. senso, & però se si dirà, La legge di non portar biada in Ancona è contro la Chiesa, questa sarà conclusione per equiuocatione. Simil-

mente quando dice, che non debbe il Pontifice permettere libertà alli Principi Christiani di far legge pregiudiciale alla salute delle anime, notaremo esser dottrina del Sig. Card. Bellarmino, che li Ecclesiastici sono essenti iure humano nelle cause criminali, ò sia quello priuilegio de' Principi, ò constitutioni de' Pontefici, ò siano anco ambedue insieme, dimando però se inanzi tutte queste leggi, & constitutioni, li Secolari, che puniuano le sceleratezze delli Ecclesiastici peccauano, ò faceuano pregiudicio alla Chiesa: se dirà di sì, non potrà difendersi, perche non contrafaceuano à legge diuina per la sua, & per la vera opinione; non ad humana, che non vi era, *& vbi lex nec prævaricatio*: adunque non era peccato, non era contro la salute dell'anima, non era in pregiudicio di alcuno, perche dunque li Papi non poteuano permetterlo? dirà l'Auttore, all'hora, sì, che non vi era la legge, ma adessò nò, perche vi è; adunque hanno difficultato la via del Cielo, adunque senza loro era più facile, adunque non è

in [illegible]ficatione, se già potevano li Principi castigando li Ecclesiastici delinquenti mantener la quiete publica & dar sodisfattione alli offesi senza peccato alcuno, che bisogno era contro il ben publico, & con estremo pericolo di metter ogni Stato in confusione, inuentar che sia peccato castigar chi fà male, conforme alla legge di Dio? può seruir in alcun modo questo a facilitar la salute ad alcuno? serue forse alli cattiui Ecclesiastici, che perciò pigliano maggior ardir di far male? serue alli offesi da loro? che perciò machinano maggior rancori, & vendette priuate? serue alli Principi, lo Stato de quali si perturba? serue alla riputatione dei buoni Religiosi, che nella loro compagnia vi siano i cattiui? forse è honorato Dio in altri, che nelli obedienti a' suoi commandamenti? Ma sento dirmi, questo è vn biasimare le essentioni, che tanti Principi degni di eterna memoria hanno concesso alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasimo, ma le lodo sommamente, & le propongo per

degne di esser imitate da tutti li Principi presenti, & futuri; ma dico bene, che non si trouerà mai, che Principe alcuno, incominciando da Costantino Magno, sino à Costantino di Irene, & da lui descendendo per li Greci sino alla destruttione di quell' Imperio; & per li Latini da Carlo Magno sino à Federico II. inclusiue, habbia esentato li Ecclesiastici dalla potestà sua propria. Tutte le esentioni sono dalli Officiali, & Magistrati; alcune esentioni da tutti, alcune da parte di essi Magistrati; alcune in certe sorti di delitti; altri in tutti rispettiuamente, restando sempre nel Principe quella somma potestà, che è inseparabile da lui. Hora purche li delitti siano puniti da qual Magistrato tocchi, ò non tocchi, & sopra qual appartiene habbia, ò non habbia auttorità; appartiene al Principe statuire, secondo le opportunità de' tempi, luoghi, & negotij. Per il che li Principi, secondo che ricerca lo stato delle cose loro, danno priuilegi, & esentioni à soldati, & ad altre sorti di persone; & così,

così, quando l'augmento della Religione nello Stato suo richiede, concedono alli religiosi priuilegi, & esentioni conuenienti, & ne sono degni di lode, sì come io laudo tutti li Principi sopranominati, & laudo la Republica, che per legge non scritta ha esentati li Ecclesiastici nelli delitti communi, & non enormi. Ma vna legge, laquale leuasse al Principe la potestà di punire li delitti, quando la necessità della publica tranquillità lo ricerca, non vedo, che alcuno la lodasse, nè la reputasse conforme à Dio, & alla Natura: Perilche da lodare i Santi priuilegi concessi dalli Principi non ne segue, che si lodi vna essentione essorbitante, la qual serui à confusione, & perturbatione publica. Concludiamo adunque esser vero, che il Pontefice non può, ne deue permettere alcuna di quelle cose, che di sua natura sono cattiue, & contrarie alla salute delle anime, & se le permettesse, non restarebbono di esser peccato; ne facendoli, la salute si potrebbe acquistare. E veramente sono degni di somma lode li Pontifici, che procurauano

rauano le u ar li abusi alle cose prohibite da Dio, le quali stando, è impossibile che l'huomo si salui; & tanti anni sono il Mondo sospira à questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle speranze sue. Ma circa le cose, che non repugnano alla Diuina volontà, debbe esser seruata la sua libertà al Principe di far quello, che il ben publico ricerca. E vn Pontefice, che tentasse prohibirgliele, vsurparebbe l'auttorità temporale contro il precetto di Christo.

Fin qui la disputa assai familiarmente è dall'Autore trattata; ma nel secondo luogo, per le parole dell'Interprete, doue dice che si è dato à cercare qual fosse la forza delle scommuniche, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa adosso vn gran trappasso, con dire.

2 *Passa l'Autore ad vn'altra falsità, dicendo.* Io mi son dato à ricercare negli approuati Auttori qual fusse la loro forza, quando sono fulminate per cause ingiuste. *Questa è la seconda falsità, con-*

gionta

gionta con vn' incredibile temerità, & intolerabile arroganza, perche l'Auttore della Prefatione ardisce di definire, che le cause della scommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, siano ingiuste. Et forse chi potesse parlare con questo Scrittore, trouería che non è informato del negotio, nè sà quali siano le cause della sudetta scommunica, massime che egli stesso dice, essersi mosso à scrivere solo per vna fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia vno di quelli, de' quali dice l'Apostolo: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Timoth. 1. E' possibile, che tu sij così temerario, che senza hauere molto studiato, senza consultare con huomini dotti, ardisce di pronuntiare vna sentenza così assoluta contra il Vicario di Dio? Et quando bene hauessi studiato assai, & conferito con altri, & fussi à pieno informato di ogni cosa, doueui esser così arrogante di condennare d'ingiustitia il supremo Giudice del Mondo, & questa tua sentenza per mezo della Stampa farla nota à tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale [illegible]

esser ingiuste le cause della Scommunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Republica Veneta sia scommunicata, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato; & noi habbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: & perche la giustitia della scommunica fulminata da nostro Signore è notoria à tutti, & approuata da tutti, eccetto che dalli interessati, che si guidano più che per passione che per ragione non spenderemo più parole in risutare questa falsità.

IO veramente releggendo bene le parole dell' Interprete, non veggo, che definisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta; poiche nella sua parentesi dice (il che non par ragioneuole, nè credibile.) Laquale l'Auttore studiosamente hà tralasciata; ma poniamo anco noi, che quella non ci fosse, & pigliamo solo le parole: Essendo sparsa fama, che la Republica sia scommunicata, perche ricusi di cedere la sua libertà, mi son dato à ricercare nelli approuati Auttori, &c.

&c. Vna cosa suppone l'Interprete certa, che la scommunica fulminata contra chi ricusa sottomettere la sua libertà, sarebbe ingiusta, & due altre cose restano dubbie, vna in iure, qual sia la forza di essa, l'altra in fatto, se la presente scommunica sia tale, come la fama gli ha portata. Nelli libri non poteua studiar la seconda, si è dato à studiar la prima: Onde par che deffinisca, come l'Auttore dice: si come se vno dicesse: essendosi sparsa la fama in Venetia, che Demetrio Principe di Moscouia, con molti suoi seguaci, sia stato trucidato, per essersi lasciato indurre dalli Giesuiti à tentar molte cose contro gli instituti di quell' Imperio, io mi sono posto à cercare nelli approuati Auttori, che pena meritino li Religiosi, intromettendosi nelle cose di Stato, con pericolo di turbatione publica, & morte di molti. Potrebbe qui alcuno dire, costui deffinisce, che li Giesuiti sono perturbatori della quiete publica? Certo nò, ma la cosa certa è che chi turba la quiete publica, pecca: due cose sono dubbie, vna
in

in iure, che si può studiare, che castiga merita il Religioso che cosi faccia; l'altro in facto, quello che sia auuenuto in Moscouia, che si può aspettar di certificarsene. Così precisamente è quello, che trattiamo, & credo che l'Auttore habbia sentito l'istesso: ma per fare vna inuettiua contro chi dice la scommunica del Pontefice esser ingiusta, ha mostrato credere, che l'Interprete lo dica. Costuma l'Auttore di acremente riprendere quelli, che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle: ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere vn' incognito, villaneggiare tutti coloro, che non riceuono la scommunica del Sommo Pontefice ma se alcuno commosso da quello, che l'Auttore dice nel Testo di sopra; cioè le leggi della Republica Veneta essere inique; & empie, hora drizzasse precisamente le parole istesse verso lui, dicendo, essere vna falsità congionta con &c. deffinire, che le leggi di tanta Republica conforme à quelle di tutti li Regni Christiani, siano inique, & empie: &

che, chi parlasse con lui, & lo trouarebbe poco informato del negocio, & facesse in scrittura vna interpellatione, dicendo, è possibile che voi siate cosi &c. che ardite pronunciare ingiuste le leggi d'vna Sapientissima, & Religiosissima Republica, che già mille, e dugento anni si è gouernata con stupore, & essempio del Mondo, & che queste Leggi non sono singulari, ma si trouano in tutti gli Stati Christiani, le quali sono anco stimate giuste da tutti, & approuate, eccetto che da gl' interessati, che si guidano piu per passione, che per ragione: Non potrebbe dolersene l'Auttore ristretto con suoi legami istessi, & ripreso con le proprie sue parole formali. Mà lasciamo noi di vsare simili modi, non restando però di aggiongere anco, che se vno scriuendo le cose, che al presente passano nel Mondo, dicesse la sua opinione, che la scommunica del Papa fosse ingiusta, non sarebbe tanto dannabile: leggendo tutti gli Historici Christiani, trouaremo infiniti essempi de' Scrittori, che hanno detta la sua opinione de' De-

creti, de' precetti; e delle attioni de' Pontefici del lor tempo, & delli precedenti, ne mi partirò da quello, che tutti li Moderni dicono di Alessandro Sesto, & di Giulio Secondo, & di altri successori, & precessori. Solo Iddio ha questa perfettione, di non poter fallare, & essere irreprehensibile; tutti gli altri debbono auuertire quello che fanno: perche la opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà, & prudenza, serue per freno à quelli, che per rispetto della conscienza propria non si sono contenuti nelli debiti termini. Ma passiamo alla terza oppositione, doue dice.

3 SEguita la terza. Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'esser scritte in lettere d'oro: E ben che l'arma della Scommunica, &c. hauerei desiderato, che si come quei santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per vsare tal medicina à salute, cosi hauessero insegnato alle diuote, & religiose conscienze, qual fosse il loro debito, quan-

quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. S. & da S. Paolo, & dalli sacri Canoni antichi. *Non contento l'Autore di hauer detto vna falsità contro del Sommo Pont. ne aggionge vn' altra contro del Concilio vniuersale, acciò così faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato a i Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato à i laici come si deuono portare quando i loro Prelati non seruano quest' ordine, il quale è conforme all' ordine di Christo, di S. Paolo, & de i sacri Canoni antichi. Ma se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & non solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello, che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, che esso allega, è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma, & si come nel principio del Decreto s*[illegible]*sano li Prelati, che non si serui-*

seruino dell'arme della scommunica temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri; così nel fine si auisano i laici etiandio constituiti in magistrato politico, che non tocca à loro giudicare, se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito, & però comanda a i Magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, ne meno comandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet; sub prætextu, quod contenta in præsenti Decreto non sint obseruata: cùm non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale hà prouisto ad ogni cosa: & hà insegnato, che l'officio de i Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare

re

re la verità, vno de i quali è costui, à chi noi rispondiamo.

QVi arguisce l'Interprete di due cose, la prima, che riprenda il Concilio d'insufficienza; la seconda che se hauesse letto le parole seguenti, & non il solo principio, haurebbe trouato quel che cercaua. Alla prima obiettione breuemente dirò, perche la seconda mi fà tralasciare ogni altra consideratione. Questo è l'argomento, che ci fanno li Heretici, quando diciamo esser necessarie le traditioni, perche ogni cosa non si troua nella Scrittura, non il segnarsi col segno della Santa Croce, non l'Adoratione dell' Imagini, non gli Ordini Minori, no le Consecrationi di Chiese, & de gli Altari: Subito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per insufficiente; non è sufficiente perciò la Scrittura, perche contiene quello, che è conueniente, che sia scritto, & il rimanente rimette alle traditioni, le quali approua; così risponde spesso alle obiettioni de gli Heretici il Signor Cardinale Bellarmino:

no: cosi parimente in questo proposito, non si tratta per insufficiente il Concilio, per non hauer detto tutto quello, che si debbe saper delle scommuniche, se ha tralasciato qualche particolare, & rimessolo alla Dottrina de' Scrittori Cattolici; & è cosa nota ad ogn'vno con quante necessarie dichiarationi hà supplito Pio V. in materia della cognatione spirituale, dell' affinità fornicaria, della publica honestà; & la Congregatione de' Cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di dichiaratione. Il Concilio non è nel numero delli Scrittori Canonici, ma si debbe credere, che se fosse continuato più, haurebbe ancora più cose dichiarate, & l'Auttore non dourebbe dir questo, essendo molto contra la nouità del quesito de auxiliis. Sento farmi vna obiettione, adunque hà fatto errore l'Interprete in desiderare quello, che il Santo Concilio non hà giudicato ispediente fare; non è vero, che sia male desiderare quello, che vno etiamdio per natura impeccabile hà giudicato altrimenti. Io deside-

desidero, che hauesse piaciuto à Dio lasciar viuo il Papa Clemente Ottauo, fino alli tempi presenti, & non pecco; & pur Dio non hà giudicato ispediente. Ma sò, che alcuno non si contenta, che vna tal sufficienza sia nel Concilio; ma ne vuole vna, a cui non manchi niente, acciò mai più possa alcun dire, che vi sia bisogno di Concilio, & saressimo liberi da trauagliarsi in questa consideratione della sufficienza nel Decreto delle Censure, se come sono Stampati li Decreti del Concilio si fossero stati Stampati gli Atti. Se adesso si trouano gli Atti dell'Efesino, che fu gia mille, e dugento anni, o qualche frammento delli Atti del Niceno, più vecchio, sono riceuuti con grand' auuidità; gli Atti del Santo Concilio di Trento sono in essere, rimetto alla molta sapientia, & prudenza dell' Autore il dire, se fosse vtile, che vscissero in luce; dirò bene, che dichiarariano, e risolueriano la presente nostra difficoltà. *Alla* seconda obiettione, io desideraua prima vna esatta fedeltà in vn' Interprete del Concilio, che riprende di poca fede

quello

quello di Gersone. Dice il Concilio; *Nefas sit sæculari cuilibet Magistratui.* L'Auttor interpreta cosi; s'avisano li laici etiandio constituiti in Magistrato: Io credo, che li Scolari di Grammatica diranno: *Seculari cuilibet Magistratui;* à qual si voglia secolar Magistrato; & non alli laici etiandio constituiti in Magistrato; adunque delli priuati non si dice niente, & l'Interprete di Gerson desideraua instruttione alle deuote, & Religiose conscientie, non alli Magistrati; & l'Auttore ci hà postò quello alli laici per comprender li priuati contra il senso del Concilio: le parole *Sub prætextu quod contenta in præsenti Decreto non sunt obseruata,* non sono fedelmente riportate dicendo, sottò pretesto, che non sia conforme all' ordine debito: doueua dire sotto pretesto, che le cose contenute nel presente Decreto non siano state osseruate; imperò che molti altri ordini debiti sono in San Matteo, in San Paolo, in Sant' Agostino, che non sono contenuti nel Decreto del Concilio. Prohibisce il Concilio à Magistrati laici commandare,

re, che l'escommunicatione fulminata, sia reuocata, sotto pretesto che non siano seruate le cose contenute in quel Decreto; ma quando altre cose debite non fossero seruate, se il Magistrato potrebbe commandar la riuocatione, non desinisce il Concilio; & forse in alcune potrebbe, come si costuma di fare nelli Parlamenti di Francia. Ecco adunque, che il Concilio non hà insegnato alle deuote, & Religiose conscientie, cioè à quelli che ingiustamente sono scommunicati, & à quelli che si ritrouano appresso loro, a' quali accade communicar con essi, qual fosse il loro debito, che l'Interprete di Gerson desideraua: ma doppo allegate le parole del Concilio, *Nefas autem sit seculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem reuocet sub praetextu, quòd contenta in praesenti Decreto non sint obseruata, cùm non ad seculares, sed ad Ecclesiasticos hac cognitio pertineat:* segue l'Auttore, Queste sono parole del Santo Concilio, ilquale hà prouisto ad ogni

ogni cosa, & hà insegnato, che l'Vfficio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno li Magistrati della Republica di Venetia.

Qui bisogna trasecolare. Dice il Concilio, che il Magistrato non debba prohibire, che l'Ecclesiastico non scommunichi, ò commandare che reuochi la scommunica fulminata, & dice l'Auttore, che commanda che non resista alla publicatione con la forza. Sono queste cose cosi differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza prohibire, che vno sia scommunicato, & senza commandare, che sia riuocata la scommunica, si può impedire la publicatione: molto differenti sono l'vno d'all'altro; il primo è atto di giurisdittione sopra l'escommunicatore, il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisdittione alcuna, & conuiene non à Magistrati soli, mà à priuati ancora; si può vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano à longo della resistenza, che debbono

fare,

fare, & li priuati li Magistrati secolari, alli mandati indebiti, specialmente del Pontefice: conforme a' quali parla anco il Signor Cardinal Bellarmino nel trattato suo de Romano Pontefice, in tempo, che non essendo ancora nata questa controuersia, giudicaua senza passione. Doue apparisce, ò doue si mostra adunque quella gran falsità, che dice l'Auttore, che l'Interprete hà opposto al Concilio; & quello, che se egli haueste letto tutto il Decreto haurebbe trouato, &c? di modo che l'oppositione, che si fà all' Interprete in questo Capo consiste in tre disconuenienti, & aliene interpretationi dell' Auttore contra il vero senso, & parole del Concilio. Ma passiamo al quarto capo, doue dice.

4 *MA passando più oltre aggionge l'Autore, & dice*, Et mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Gio. Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c. *Non si può negare, che Gio. Gersone non*

sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, à sentir poco bene della potestà della Sedia Apost. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pont. di diuerse obedienze à sottometiere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzar sopra modo l'autorità de' Concilij, & abbassare grandemente quella del Sommo Pont. Et di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarij alle sacre Scritture & alla commune sentenza de i Theologi, che furono, & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono la Potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scommunica, come sono San Tomaso, San Bonauentura, Sant' Antonio, & infiniti altri, senza addurre vn' Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta

al presente.

POteua ben l'auttore, poi che hà rapportato alcuni delli honoreuoli titoli, che l'Interprete dà à Gerson, metterli tutti, che la oppositione, che gli fà, di abbassatore dell' auttorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta; perchè se hauesse aggionto l'opinione, che di lui hebbe quel secolo, chiamandolo Dottor Christianissimo, & l'essercitio continuato nel insegnar la Sacra Theologia, & le fatiche fatte con la Dottrina, con l'essempio, & con l'auttorità publica ancora, difficilmente hauerebbe persuaso al lettore, che Gerson fosse stato huomo da mouersi per affetti indiscreti; mà è tanto potente la voglia di contradire, che lo trasporta à detrahere non solo à Gerson, ma à gl'altri Dottori di quella età, & notarli di manifestamente erronei, & sospetti, & contrari alle scritture. Non si può negare l'infelicità di quei tempi, & la longhezza dello scisma nella Chiesa Romana, si come non si può negare in questi

vn' infelicità molto maggiore , quando tanti Regni hanno fatto total ſeparatione dall' iſteſſa Chieſa ; onde è nato in alcuni vn deſiderio di ſupplir intenſiuamente in quelle poche regioni , che reſtano , à quel che ſi è perduto in eſtenſione. Infelicità poſſiamo dir quella de' tempi noſtri, quando non vi è Padre dell' antica Chieſa, che non ſia cenſurato , & quando s'ardiſce dire, che ſe fuſſero in queſti tempi , non parlarebbono , come hanno parlato. Et non è da credere , che le occaſioni di quei tempi traſportaſſero più à fauorire l'auttorità delli Concilij, di quel che molto più le occaſioni preſenti traſportino à deprimerla , mentre che pur tutti li Regni ſegregati dalla Chieſa deſiderano & ſoſpirano ad vn Concilio.

Imperoche veramente il parlare à fauor del Concilio , non puo toccare l'intereſſe proprio, poiche niſſuna perſona può aſpirar à diuentar Concilio ; ma ſolo ad eſſer quingenteſima parte di eſſo. Onde più ſi hà da dubitare, che l'infelicità de' tempi preſenti traſporti all' ecceſ-

ſo,

sò, che l'infelicità delli passati alla diminutione. Il zelo buono di rimediar alla scisma, come fu quello di Gerson, & delli altri di quella età per confessione dell'Auttore, non suol trasportare ad opinione peruersa, non essendo interessato, ma il zelo cattiuo di ampliare la propria grandezza è pericoloso di condurre nella cecità. Non resterò di aggiongere esser con qualche nota dalla prouidenza Diuina il dire, che habbia lassato cader in errore manifesto & contrario alle Diuine Scritture vn secolo, mosso da zelo pietoso di ridur la Santa Chiesa in vnità. Gl'huomini di molta scienza, & pietà, come confessa l'Auttore esser stato Gerson, e gli altri di quella età Dottori eccellentissimi, non gli lassa cader in tali errori: il cader in errori manifesti, contrari alle Scritture, è vn diffetto cosi enorme, & essorbitante, che con buona licenza dell'Auttore dirò, che chi cade in quello, non hà scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contro le Scritture è la maggior cecità, che possa

conuenire à Christiano alcuno, & il maggior castigo, che Dio imponga in pena à chi si serue dell' auttorità Diuina per interessi mondani. E' troppo espressa, & gran contràdittione, esser sforzato à confessar la molta scienza, & pietà di Gerson, & insieme dire, che sia caduto in manifesti errori, contrari alle Scritture.

Non è stato deciso, chi senti meglio dell' auttorità della Sede Apostolica, ò Gerson, ò il nostro Auttore; che debba così assolutamente dire, l'Auttorità di Gerson in materia della Potestà Papale non è di momento; momento è vocabolo relatiuo, & quello, che non è di momento appresso lui, è di momento appresso ad altri, & se in qualche luogo vale l'opinione dell' Auttore, in molti più luoghi è stimata quella di Gerson. Ma lasciamo questo da canto: in tutte queste dodici considerationi non sà riprender l'Auttore, se non vn ponto solo incidentalmente proposto, il rimanente della Dottrina bisogna che l'approui, & se ben si sforza ò con limitationi, ò con estor-

estorsioni di mostrar il contrario, in fine però l'approua. Onde non era da far questo capo della superiorità del Concilio per principale, poiche non è quello, che si tratta adesso, & del quale nissun si serue, per metter la Santità sua per oggetto, acciò paresse che la difesa di Gerson fosse offesa di lei.

Dice l'Auttore, che non mancauano altri scrittori più sicuri, che si poteuano allegare, & nomina San Thomaso, San Bonauentura, Santo Antonino particolarmente. Ma la Dottrina di Gerson, che le scommuniche abusiue, & nulle, non sono da temere: che à quelle si debba non obedire, ma contro loro difendersi: che nelli casi dubij, si debba consigliarsi: che tutti debbian essere vniti al ben commune, è Dottrina, & di San Tomaso, & di San Bonauentura, & di Santo Antonino, & de infiniti altri: mà non è tutta in vn luoco, che si possa vedere in vn picciolo trattatello, si come si vede in questa di Gerson. Chi vorrà raccogliere lochi da questi & dalli loro discepoli, trouara Dottrina (non parlo

di quel capo spettante alla superiorità del Concilio, mà de gl'altri) in tutto, & per tutto conforme à quella di Gerson. Aggiongerò bene qui, che se l'Auttore mi affermarà di voler riceuere tutta la Dottrina di San Bonauentura, che fu di tanta Santità & eruditione, io li mostrarò lochi, che gli daranno molto maggior trauaglio, che Gerson, & gli altri della sua età: poteua ben risparmiare quei vocaboli di sospetto & erroneo, nè attribuirli ad vno, che egli stesso confessa esser di molta scienza & pietà. Mà vediamo vn altra maggior riprensione.

5 *Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che hà mosso l'Autore della prefatione à tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone:* acciò, *dice egli,* ciascuna pia, & religiosa conscienza, leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, *Trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Ecco doue arriua la cecità humana, à seruirsi delle*

delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimo secondo, il Profeta santo dice, che gli huomini empij non temono il vero Dio, che è dignissimo di esser temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo con esse persuadere, che non si tema il Vicario di Dio, & per consequenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij, Qui vos audit, me audit, qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di San Gregorio alle parole di questo nuouo Teologo. Perche quello nell' homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore, si ha da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell' auersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin' all' vltima rui-

na delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia à dispreggiare gli ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispregiare qual si voglia altro ordine. Con questo artificio Martino Luthero ha persuaso molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gli ordini di S. Chiesa, & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'habito sacro, pigliar marito, e moglie: & tanti popoli calpestare le Sacre imagini, scordarsi delle Vigilie, & delle Feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa: & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

SI può conforme all'Auttore cominciar da vna esclamatione, non però maledica. Ecco doue arriua la confidenza delli potenti: attribuisce à difetto altrui

altrui quello, che è nato dalla medesima potenza. E' gia manifesto à tutto il Mondo, & le Historie sono piene, che il principio della separatione auuenuta già cento anni in Germania, non ha hauuto origine da disobidienza de' sudditi, mà da abuso di potestà nelli Prelati. Si sà, che nacque dalle indiscrete estorsioni di denari & dalli strauaganti modi di concedere le Indulgenze: Confido in Dio, che le alterationi presenti terminaranno con salute di questo corpo, che resta, e non con perditioni: & queste alterationi di doue per l'amor di Dio hanno hauuto principio, se non dal non contentarsi, che vn picciolissimo numero di persone, che chi ben considererà, non arriuano al numero di mille, goda la quarta parte delli beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone, & volere in fine spogliar tutti li Secolari delli beni loro? E così sono anco procedute dal non volere, che alcuni, i quali non hanno altro, che il nome di Ecclesiastico, senza timor di giustitia, possano impuniti offendere gli altri, & nella

vita, e nell' honore? Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato causa? forsi altri, che coloro, che hanno voluto innouare i giudicij essercitati da 1200. anni in quà, & le Leggi, c'hanno hauuto principio già più di 300? Non era bisogno, quando che si tratta tra Catholici della validità, ò nullità di vna censura, entrar in Monasteri, Matrimoni, Imagini, Vigilie, Feste, Quaresime, Confessioni, Vesperi, & Messe, per sforzare gli altri à risponderli, & mostrarli da onde nasca il male; era molto meglio star nel caso, & trattare quello, che occorre con carità, & non credere, che il Mondo sia così semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, ò di spirituale. Mà è bene di lasciar questo per hora, intorno à che m'hà indotto à trattare prauentura fuor di proposito l'Auttore; & vediamo quanto vaglia l'oppositione, che fa all' Interprete intorno alla intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dall' espositione, che esso Autore gli dà; laquale io non notarò per falsa, anzi dirò, che

quanto

quanto à quel solo versetto riuscirebbe, & forse da qualche altro espositore viene portata; ma leggendo tutto il Salmo vedrà, che non è la litterale, & che l'Interprete l'hà portata nel suo vero, & litterale senso, & nel chiaro lume della parola di Dio. Imperoche l'argomento del Salmo è vna affettuosa querela del Profeta contro l'empio, ò vogliamo dir l'Atheista, con la consolatione che riceue dal vederlo punito, & non contra quello, che tema falsi Dei; & se ne può chiarire dal principio; *Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus.* Hora per intendere il versetto; *Deum non inuocauerunt, illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor,* bisogna sapere, che *Dei inuocatio,* nella Scrittura diuina significa spesso per Sinedoche la recognitione di Dio, per il che il senso litterale è; non riconobbero il vero Dio, & pure hebbero timore di cose, che non erano da temere; imperoche questo è il castigo, che Dio dà all' impio, che parendoli esser liberato da ogni timore, nondimeno esso stesso si formi nell' animo varij, & contradittorij

capri-

capricci, che li causino vn timore apparente. Cosi habbiamo nell' antichità veduto alcuni, che negauano l'immortalità dell' anima, & pur infinitamente si trauagliauano della infamia doppo la morte: & altri, negata la prouidenza, tutta via trauagliarsi infinitamente per augurij, & altre fantasie. Questo è il senso literale. Hora vediamo se è stato allegato à questo proposito: sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole hauer cognitione di Dio, ma lo negano in fatti, questi sono quelli, che relassatemente viuendo, non curano punto della legge Diuina; vccideranno molti huomini, violeranno molti matrimoni, nè di queste sceleratezze se ne pentiranno mai; haueranno rubbato quanto sarà loro peruenuto alle mani, & consumato tutto il suo, & tutto l'altrui; ma citati al foro Ecclesiastico per pagar vna decima, & essendo, fatti impotenti à pagarla, scommunicati, di questo si trauagliaranno più che di tutte le offese fatte à Dio. Sappiamo, che Christo Nostro Signore hà instituito la Scommuni-

ca

ca per medicina, & pena, & che disgionta dal peccato veniale, & non è Theologo, che così non affermi; è anco noto, che la scommunica fulminata per altro, che per peccato, & disgionta da quello, non offende in cosa veruna l'anima Christiana. Adunque, di chi non hauerà rispetto d'offendere Dio contro li suoi precetti, & temerà vna scommunica tale, ben si dirà nel senso literale del Salmo, *trepidauerunt timore, vbi non erat timor*: chi hà mira di viuere Christianamente, & attenderà à seruare li precetti di Dio, & di quelli, che Dio hà commandato, che siano vbiditi doppo lui nelle cose spettanti alla loro superiorità: al Pontifice, & alli Ecclesiastici nelle cose spirituali: al Principe nelle ciuili: al Padre, al Padrone nelle famigliari, (imperoche à tutti vbidisce, perche Dio lo commanda, & non per altra causa) ma se lascia di seruar quest' ordine, & non prepone à tutti, li precetti diuini, Dio in pena permette, che siano imposti sopra le spalle loro intollerabili precetti, à quali non sono tenuti,

& minacciateli vane pene, le quali essi parimente temino, più che le vere pene minacciateli da Dio, à guisa del fanciullo, che piange per le minaccie, che li fa la Madre di qualche castigo non reale, ma vano & apparente. Mà se le viue ragioni non trouaranno apertura nella mente dell'Auttore per persuaderlo, che il luogo del Salmo; *trepidauerunt timore*, sia bene allegato à questo proposito; douerà lasciarsi vincere dall' auttorità di Nauarra, che l'allega contra chi teme le scommuniche nulle *super cap. cum contingat. Rom. 2. numer. 14. & numer. 23.* dice, che il temere le censure nulle è *Deum falsum pro vero colere*: mà dice l'Auttore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perche esso dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit, me audit. Luca decimo.* Quasi che il dire, che non si temi li fulmini indiscreti, sia dire, che non si temi Dio, nè il suo Vicario, & che chi vuol temer Dio, sia obligato sottogiacere anco all' indiscretione delli Prelati, à quali Dio non hà dato potestà se non consequente la discrettione.

Ne pare, che appartenesse alla sapientia, & dottrina di vn tant'huomo, allegare la Scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo; credo pure, che non habbia letto il solo passaggio; ma tutto il capitolo. Quiui non si parla di Vicari, nè di Sommi Pontifici, ma si parla delli Predicatori del Verbo di Dio, i quali se predicaranno la Dottrina di Christo, chi li ode, ode Christo, & chi li sprezza, sprezza Christo. Di ce cosi San Luca al 10. allegato dall' Autore, che Christo disegnò altri settantadue, & li mandò à dui a dui, perche precedessero in ogni luogo, doue egli era per andare: insegnò loro come doueuano andare, & quello, che doueuano predicare; & quello che douessero fare, quando non erano riceuuti, nè vditi, & poi soggionge, *Qui vos audit me audit.* Io ricerco qui non solo vn' huomo di giudicio, ma ogni commune intelligenza à vedere il luogo. Già è vulgato in tutti li espositori della Scrittura, che il Papa succede à San Pietro, li Vescoui alli Apostoli, li Preti alli settantadue, di-

che

che non si tratta adesso, saluo che dicendo Christo alli settantadue, *Qui vos audit*, come Predicatore parla a tutti li Predicatori: potrebbe dire l'Auttore, adunque tra questi sarà anco il Pontefice, admetto nel predicare la dottrina di Christo, ma non concedo quell'improprio modo di dire; Christo dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit me audit*, perche il Predicatore non dice hauer giurisdittione coattiua: se quel luoco *Qui vos audit*, fosse solo, & non congionto con li antecedenti, & consequenti, che lo mostrano detto alli settantadue, come Predicatori, haueria qualche apparenza, & cosi l'hà leggendosi solo; ma la Scrittura Diuina vuol esser letta tutta, & non à passaggi.

Nè quello, che dice San Gregorio, la sententia del Pastore, se ben ingiusta, si hà da temere, è contrario à quello, che seguita l'Interprete di Gerson. Imperoche dicendo San Gregorio, la sententia del Pastore, se ben ingiusta, presuppone, che sia sententia, che se non è sententia ingiusta, ma non è sententia:

Tale

Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, & quella dell' Ecclesiastico nelle cause laiche; ma quella, che è sententia ingiusta timenda è, quando vi è difetto di buona intentione, ouero quando interuengono false informationi in facto, che conuiene & temerla, & seruarla: ma quando contiene errore intollerabile, non debbe, come diremo al luogo suo, essere superbamente sprezzata, ma con riuerenza non riceuuta. Ha dissimulato l'Auttore questa, che è Dottrina trita, & à lui non sarebbe bisogno dir altro, ma ad alcun, in mano di cui venisse questa Scrittura, allegarò dui Canoni, vno di San Leone Primo Papa Santissimo, che precedè San Gregorio per vinti Pontificati, il qual dice, resta adunque il priuilegio di Pietro, douunque si pronuncia il giudicio secondo la sua equità, & non vi è nè troppo seuerità, nè indulgenza, doue niente sarà legato, niente sciolto, se non quello, che il Beato Pietro *Aut soluerit aut ligauerit*, lequali vltime parole ho posto Latine per non restringerle ad vno

de'

de' lui significati, che hanno, per il che anco è megiio, che la dica tutta Latina. *Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur æquitate iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remissio, vbi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut soluerit, aut ligauerit;* & San Gelasio precessore di San Gregorio per quindeci Pontificati, dice (& porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'Interpretatione) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est, sed si iniusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam eius neminem potest iniqua grauare sententia; ita ergo ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.*

Le parole poi, che l'Auttore segue dicendo, che questa Dottrina và crescendo fino à sprezzare le Messe, & li Vesperi, le Confessioni, la Feste, & le Vigilie, &c. non ricercano altra risposta, poiche la resistenza, che fà la Republica al precetto suddetto non è, se non per conseruare le Messe, & li Vesperi, & le

Feste

Feste, & le Vigilie, che alcuno vorrebbe leuare; mettendo in pericolo il suo Stato di imbeuersi, e riempirsi di qualche perniciosa opinione. Altri dice, che qualche Regno nel secolo passato habbia perduto la sana dottrina per scandali dati loro dalli Ecclesiastici; & lo dicono famosissimi, & veracissimi Historici; & se al presente la Republica per sua pietà non vsasse diligenza in conseruare la Religione, & se si attendesse ad eseguire le parole del Pontefice (non dico la mente, perche credo che sia ottima) con grandissimo precipitio s'annichilerebbe. Non hanno costoro prouato ancora quello che importi in questi secoli leuare al popolo l'essercitio della Santa Religione: le heresie nate del 1300. & cresciute al colmo d'hoggidi, non hanno hauuto origine se non dalle innumerabile scommuniche, & interdetti, che furono cominciate ad vsare nell' anno 1200. & continuatesi per tutto quel secolo Chi leggerà le Historie di tutti quelli anni, non potrà contenere le lachrime, leggendo tanta strage spiritua-

le. Siamo venuti per gratia di Dio alla sesta oppositione, che è l'vltima, doue l'Auttore dice.

6 *ALla fine l'Autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di un luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo: dicendo*: Ma secondo l'Apostolo, confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti; & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio. *Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo, nell Epistola à gli Efesi nell' vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fideli contro del Demonio infernale, Vt possitis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice San Pietro; Cui resistite fortes in fide. E San Girolamo Resistite Diabolo, & fugiet à vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza* alle

alle censure del Sommo Pontefice, come se l'Apostolo, in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio, haueße detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere à Dio nel suo Vicario. Et quale è quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, & quella parola di Dio, che non c'insegni di eßere suggetti, & obbedire à i Prelati di Santa Chiesa? non dice San Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola à gli Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, et publicanus.

CErtamente porta l'Auttore la parola di San Paolo nel suo vero senso, ma però non in contrario à quanto l'Interprete di Gerson l'hà portato: hà detto San Paolo in vniuersale contra le insidie del Diauolo? vna insidie del Diauolo intende l'Interprete essere li fulmini indiscreti, & sarebbe contradittione dire fulmini indiscreti, & che non

non vengano dal Diauolo: dice San Gio-uanni, *Omnis qui facit peccatum ex Diabolo est*, Et io credo che questa propositione sia molto Cattolica, & Santa, la scommunica fulminata contra chi opera bene, & chi vbidisce li commandamenti di Dio ha origine da persuasione del Demonio, & sono vn genere di insidie, che adopera contro li Fedeli. Sà l'Auttore, che non habbiamo da combattere col Diauolo in carne, & in ossa: tutto quello che è à destruttione dello Stato Spirituale della Chiesa, che è il Regno di Christo, è opera del Diauolo, & se è occulta, è insidia; & di tutte le opere à detrimento della Chiesa fatte da chi si sia, la Scrittura ne fa Diauolo Auttore, come veramente è, se bene non l'esequisce per se stesso; la destrutione di molte Chiese, & la deformatione di altre per causa de' fulmini poco discreti, fanno fede, che il Demonio insidia al gregge di Christo anco con le cose, che Christo hà instituito per conseruarlo; quando dice S. Paolo alli Tessalonicensi, che il Demonio l'haueua impedito più volte di an-

dar à loro, non s'intende che ciò fosse altramente, che per opere humane. Adopera il Demonio ogni sorte di persone à questo fine, & bene spesso non malitiose, ma ingannate, & che pensando di far bene, con zelo indiscreto essequiscono la praua intentione di lui, & la Scrittura Diuina ci dice espressamente queste tali essere opere del Demonio. Leggiamo in S. Matteo, che poiche S. Pietro hebbe confessato il Signore per figlio di Dio, & che egli hebbe promesso à lui le chiaui de Regno de' Cieli, commandò alli Discepoli, che non palesassero ad alcuno, che egli fosse Christo, perche bisognaua patisse, & morisse in Gierusalem. San Pietro all' hora lo riprese, dicendo. *Absit à te Domine, non erit hoc tibi,* Ma il Signore riuoltossi, e disse à Pietro, *Vade post me Satana, scandalum es mihi, quia non sapis ea quæ sunt Dei, sed ea quæ sunt hominum;* Chi vuol dubitare, che il zelo di S. Pietro non hauesse buona mente? che non nascesse da buon' affetto? pure perche veniua ad impedire, quanto à se, l'opera della Redentione, &

la edificatione dalla Chieſa, che doueua vſcire dal Coſtato di Chriſto aperto in Croce, Chriſto lo chiamò Satan. Non è gia inconueniente, che ſe San Pietro, non lo preuedendo, e non accorgendoſene, trattaua coſa con buona mente à deſtruttione della Chieſa, coſi anco poſſa eſſere, che vn ſuo ſucceſſore non informato quanto biſogna, tenti, credendo di far bene, vna coſa, la quale altri, che è ſul fatto, & perciò di quello, che ſtà in fatto conoſce piu di lui, vegga chiaramente douer ſuccedere in pernicie della Chieſa. L'Auttore è Eccellentiſſimo in Dottrina, & efficaciſſimo in perſuaſione, con tutto ciò è me non perſuaderà mai, ne forſe perſuaderà ad alcuno, che qui leggerà, che ogni huomo mortale di qual dignità ſi voglia, non poſſa, ò per propria volontà, ò per infermità humana alcune volte preſtar aiuto anco ſenza praua intentione, à qualche cattiuo diſegno del Demonio, & da queſto non tenti eſentare alcuno, ſe prima non me l'hauerà eſentato da pregare. *Et ne nos inducas in tentationem.*

Di

Dimanda l'Auttore, quale è quella fede, che insegna resistere al Vicario di Dio: & io gli rispondo, la fede del Signor Cardinale Bellarmino, che dice formalmente così; *Itaque sicut licet resistere Pontifici inuadenti corpus, ita licet resistere inuadenti animas, vel turbanti rempublicam, & multò magis, si Ecclesiam destruere niteretur: licet inquam ei resistere, non faciendo quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam.* Dunque quì con la parola di Dio nell' vltimo alli Efesi si tratta di resistere al Demonio, ilquale Dio per occultissimi giudicij suoi, & Arcani, permette machinare contro la [illegible] della Santa Chiesa.

Allega l'Auttore quello di San Paolo alli Hebrei, *obedite præpositis vestris, & subiacete eis*, & mi piace, prima perche questo non è speciale del Sommo Pontefice, ma delli Vescoui, & delli Curati tutti, onde non proua niente di speciale nel Papa; Ma bisognaua portar tutto il luogo di San Paolo, *obedite præpositis vestris, & subiacete eis, ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris*

reddituri, ò come in Greco dice, obedite alli preposti vostri, & state loro soggetti perche vigilano sopra le anime vostre, come per renderne ragione. In quanto li preposti vigilano sopra le anime, conuiene vbidirli; che è come se si dicesse, bisogna vbidirli nelle cose spirituali, che appartengono alla salute dell' anima; & perche l'Auttore porta quello, *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus*; Sappiamo, che la Chiesa è come San Paolo dice, colonna, & base della verità, & che non insegnarà mai, se non la Dottrina di Christo, ne commandarà se non conforme à quella: ma non habbiamo sentito la Chiesa à commandar quello, che l'Auttor dice; ecco il nostro Sophisma, che nasce dal prendere il nome di Chiesa in piu significati. In questo stesso luogo molti Auttori intendono, *dic Ecclesiæ, id est, prælatis Ecclesiæ*, nissuno s'intende del Papa solo, adunque l'intenderemo di lui, come anco delli altri Prelati, & non in specialità, seruato nondimeno à ciascuno il grado, & luogo suo; & s'intenderà,

si Ecclesiam non audierit quando parlaranno nel ministerio della scommunica, secondo la Dottrina della Chiesa.

Hora è notorio, che le ragioni della Republica Veneta sono secondo la Dottrina della Chiesa, poiche all' istesso modo si costuma, & è in vso in tutti li Regni Christiani.

Qui desidero sapere, perche in quell' Euangelio, che si legge la feria 3. *post primam Dominicam quadragesimæ*, oue era nel Messal scritto: *Respiciens Iesus in discipulos suos dixit Simoni Petro, si peccauerit, &c.* hanno nelli Missali da pochi anni in quà stampati leuato via queste parole: Sò che non sono nelli libri del Testamento nuouo; ma di molte altre, che nel Messale sono, & non nelli libri del Testamento nuouo, si dice, che vengono *ex traditione Apostolica*; & vno dirà, che se bene l'Euangelista non lo dice, nondimeno viene per traditione, che quelle parole fossero indrizzate à Pietro; bisognarà far nascere vna distintione con la quale si mostri la differenza da questa all' altre, il che quando fosse fatto, non

toglierà, che per molte centinara d'anni non si sia letto così, & per conseguente creduto da' fideli per tanti secoli, che à San Pietro fosse detto, *dic Ecclesiæ*. Si che bisognarebbe equiuocar nel nome Chiesa, & interpretare, *dic tibi ipsi*. Sarà ancora vn senso molto estortò intendere per Chiesa vna sola persona, non tanto, perche la voce non lo comporta, quanto perche l'istesso interpretandolo nelle parole sequenti immediate, disse: *vbi fuerint duo vel tres &c.* Si che si dichiarò apertamente, che intendeua per Chiesa vna congregatione di due, ò tre almeno ragunati nel suo nome; ma di questo, perche si porta per espositione di San Chrisostomo; ne parlaremo di sotto, quando anco l'Auttore ne parlerà più à longo, mostrandoli come San Chrisostomo non li sia fauoreuole, ma contrario. Finisca pure l'Auttore di trauagliarsi tanto contro quella poca prefatione, doue forse era meglio risparmiare tanta fatica, & impiegare l'opera, & il tempo, nella sostanza della causa.

Mà

MA già è tempo che veniamo à considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente di mostrare, che ouero non fanno à proposito, ò sono erronee.

QVi, auanti che io passi alla particolar difesa delle considerationi del Gerson, non deuo tralasciar di dire alli pij lettori, che sia ò artificio, ò disegno dell' Auttore, ò per qual si voglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, così nelle cose, che habbiam vedute, come nelle sequenti, & d'imporre alla Republica, che non voglia riconoscere, non voglia vbidire, che disprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Christo, & con altri simil modi di parlare atti ad eccitar inuidia, & generar maleuolenza, in ciascuno che non habbia potuto esser informato della controuersia che verte, & della giusta causa della Republica, la qual cosa per ottenersi anco più facilmente, vediamo che si prohibisce per quanto si può, che le ragioni di essa Republica non siano vedute: cosa che è pure contra ogni ragione diuina, &

 huma-

humana.

Alche dirò vna sol volta, per le tante, che l'Auttor và replicando, che questo non è trattar con sincerità il negocio corrente. Perche la Republica Veneta riconosce, & vbidisce, come sempre hà fatto, la Santa Sede Apostolica; nè introduce nouità alcuna; anzi con ogni pietà, e Religione conserua, & difende la Santa Fede Cattolica, à cui pospone ogni cosa humana; ma solo in cause temporali, oue il Pontifice notoriamente, ò per non esser informato, ò per altrui consigli, ò per altra causa, fulmina Censure contro la giustitia; intende tra li termini della Religione Cattolica difendere la sua libertà, & la potestà datagli da Dio, conforme alle Leggi di Dio, & della Natura, & secondo la Dottrina de' pij, & Cattolici Dottori.

Ma se le considerationi di Gerson facciano, ò non facciano à proposito, siano, ò non siano erronee, l'andaremo vedendo per ciascuna, secondo che l'Auttore ne darà occasione.

1 LA prima consideratione è che la Scommunica, & la irregularità principalmente si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della Potestà Ecclesiastica. *Questa consideratione è vera, intendendo per disprezzo la disobedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.*

2 La seconda consideratione è, che il disprègio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente. *Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiuè. Le quali parole sono quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è; interpretatiuo è quello non che pare & è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.*

LA prima consideratione, perche l'hà per vera, non occorre che io la difendi, & vi soggionga altro.

La seconda consideratione similmente admette per vera, & non riprende

Gerſon, ma bene riprende l'interpretatione. Et doucrebbe reſtargli l'Interprete molto obligato del documento, quando non haueſſe con la equiuocatione confuſo il tutto. E vero che alcune volte interpretativè vuol dir quel che è, & non appare, & all'hora ſignifica tanto, quanto tacitè, & vuol dire quello che non è manifeſto, ma hà biſogno di interpretatione, & non ſi oppone alla parola verè, ma alla parola expreſsè: in queſto ſenſo ſi dice, licentia interpretatiua, cioè tacita, non eſpreſſa; ma altre volte vuol dir quel che appare, & non è, come quando ſi dice il non ſalutare interpretatiuè è vn ſprezzo, cioè pare vn ſprezzo, ma forſe non è, & queſto interpretatiuè ſi oppone à verè. Non sò che Teſto di Gerſon habbia hauuto l'Interprete, ma nel mio Teſto, qual è ſtampato del 1494. in fine di queſta conſideratione, le parole formali ſono, *& iſto modo reperitur contemptus in omni peccato, præſertim mortali, directè, vel indirectè verè, vel interpretatiuè.* Se adunque verè ſi oppone adi inter-

interpretatiuè, non può esser interpretatiuo quel che non appare, ma è, come l'Auttore dice, perche quello, che non appare, ma è, in se stesso è vero. Et se bene questo basta per chiarire la fideltà, aggiongerò che Gerson nella terza consideratione dice, che lo sprezzo della terza sorte, che è l'interpretatiuo, non sempre merita la scommunica della Chiesa: se non merita sempre la scommunica, adunque la merita alcune volte, ma quello che è, & non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle censure della Chiesa, come li Theologi, & Canonisti tutti affermano adunque interpretatiuo non è quello, che non appare, & è. Io credo bene, che l'Auttore restarà di questo sodisfatto, & per consequẽte euacuata la oppositione fatta all'Interprete d'infideltà; la quale quãdo io lessi nel proemio dell'Auttore, aspettaua nel progresso di vedere molti luoghi tassati di infideltà, ma quando poi hò finito di leggere, non hò trouato notato altro, che questo sol nome con questa aggion-

ta; ma poco importa questo fallo al negotio, che si tratta: mi son ben marauigliato, che sia notato d'infidele vno per vna parola, che poco importa, & che nel notarla, si habbia preso vn' equiuoco, che nell' istesso luogo è dichiarato da Gerson.

LA terza consideratione è, che il dispregio delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & consequentemente l'irregularità: mà nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scommunicato da Dio. *In questa consideratione non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandosi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente, sia scommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa, ò diuini officij; il che è falso come ogn' vno sà.*

Nella

NElla terza consideratione si vede, che l'affetto inordinato di riprendere; non trasporta meno, che ciascun' altro affetto, imperò che non riprende Gerson di quello, che qui conclude anzi il tutto admette per vero; ma appigliandosi ad vna parola detta incidentalmente lo riprende d'hauer mal parlato; perche habbia detto, ogn' vno che pecca mortalmente è scommunicato da Dio: & dice che non è vero, parlando propriamente della scommunica, altrimenti non potriano li peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa. Et io gli dico, che propriamente è detto, che ogni peccatore è scommunicato da Dio, perche scommunica è vn nome generico, che significa ogni priuatione della Communione: ma due sono le Communioni delli Christiani, vna interiore in carità con Dio, & con li Santi, & questa è Communione propria, & perciò la sua priuatione è scommunica propria: vn' altra Communione è tra li membri della Chiesa militante, che non ricerca necessaria-

ſariamente la carità, & à queſta Com-
munione ſi oppone la ſcommunica, che è Cenſura Eccleſiaſtica; & ſecondo queſta ogni peccatore non è ſcommunicato, & però può andare alla Meſſa, coſa, che neceſſariamente non ricerca carità: non hà detto Gerſon che ſia ſcommunicato di ſcommunica cenſura Eccleſiaſtica: Sant' Agoſtino 12. Gen. ad litteram, cap. 40. vsò di dire, *Adam ab eſu ligni vitæ excommunicatus fuit*, & Gratiano 11. *quaſt* 3. *poſt c. ad menſam*, dice: *ſcilicet & Adam ab eſu ligni vitæ excommunicatus eſt. & poſt cap. non ſolum*, dice, *quare ex reatu adulterij iamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente ſecondo le parole di Gerſon. Ma di piu, come ſi dice ſcommunica in Greco, ſe non Anathema? anzi li noſtri non diſtinguono *excommunicationem maiorem ab Anathemate*: & San Paolo dice. *Cupiebam Anathema eſſe à Chriſto*, & in vn' altro luogo, *Si quis non amat Dominum Noſtrum Ieſum Chriſtum ſit Anathema*. O vada mò, chi vuole à riprendere San. Paolo, à dir che parli impropriamente;

mente; poiche ogni peccatore *non amat Dominum Iesum*, & per tanto è anathema, e poi venga à dir, che Gersòn ha detto male: non bisognaua, se bene vi fosse qualche improprietà, intendendo il vero senso di Gersòn, che parlaua non della scommunica, che è censura Ecclesiastica, essendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nissun momento. Et questo mi hauerebbe bastato, ma io hò voluto (allegati Santo Agostino, Gratiano, & San Paolo) mostrare, che l'Auttore riprende quello, di che appunto Gersòn merita esser lodato.

4 LA quarta consideratione, è che non si deve dire, che vno dispregi le chiaui in nessun de' tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui. *Questa consideratione è vera se si parli dell' abuso delle chiaui in cose essentiali, come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, o scommunicasse senza far prima monitione nissuna, ò commandasse sotto pena di*

di scommunica cose contrarie al commandamento diuino, perche all'hora si potria dire con San Pietro: Obediendum est magis Deo, quàm hominibus. Act. 5. Ma se bene è vera la dottrina del Gersone, tutauia l'intentione dell' interprete può essere molte velenosa, perche forse vuole; che le genti credano, che la scommunica che Nostro Signore ha fulminato, sia vn' abuso notorio delle Chiaui; essendo per il contrario vso legitimo, & antichissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

QVesta consideratione poteua ben esser tralasciata dall' Auttore, poiche non troua che riprenderci dentro: la limitatione portata da lui, che l'abuso manifesto, & notorio delle chiaui scusa il fidele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essentiali, è superflua; chi vuol dubitare che cosi s'intenda? La parola abuso porta seco il significato; ma quando soggionge l'Auttore.

Ma se bene è vera la Dottrina del Gersone,

sone, tutta via l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa.

Questo è ben combattere contro le ombre, opponersi à quel che puo essere, & con le proprie congietture. E' questo il precetto di San Paolo di non giudicare il prossimo, sinche non venga il Signore à riuelar il secreto de' cuori? E' questa quella carità che *non cogitat malum*? La Dottrina di Gerson è buona, l'Interprete non l'hà applicata, non parla piu, non ci mette cosa alcuna di suo; & si dice tuttauia l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa: quando ci fosse qualche parola, che si potesse voltar alla destra, & alla sinistra, apparteneua alla carità Christiana l'interpretar in bene; mà venir à quel che può essere, per accusare, e per dar nota, eccede li termini del douere. La venenosa intentione, che può essere nell'Interprete, la dichiara, quandoque dice, che forsi vuole, che le genti credano, che la scommunicata fulminata da Nostro Signore sia vn' abuso notorio delle chiaui, la qual però per il contrario è vn vso legitimo

gitimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non sò di che cosa si tratti, ma sò bene, che di questo si douerebbe trattare, perche questo è quel, che è in controuersia, & che terminarebbe la lite, & senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei, che l'Auttore hauesso trattato, & lasciato da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fà il suddito quando non obedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece San Paolo a Pietro.

In questa consideratione ci saria assai da dire, ma perche poco fà al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina del Gersone pare poco sicura, & meno fondata, perche lassando le comparationi

tioni, che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che hora pecchi più il Prelato, che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà, & il non volere obedire alla potestà, maggiore peccato è non volere obedire, che vsar male la potestà: perche chi vsa male la potestà: fa vn peccato d'ingiustitia, & offende vn' huomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giustamente comanda, & disprezia la sua scommunica, fa vn peccato di ribellione, & offende la diuina Maestà nel suo Vicario, & cosi disse Christo. Qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi al 4. cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo disprezziare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel primo libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'Idolatria.

A Quel, che ci saria che dire, & non è detto dall'Autore, nè posso rispondere, nè debbo indouinare, e peccar

di

di giudicio temerario. Oppone due cose: la prima è, che la dottrina di Gerson pare poco sicura, & meno fondata, perche secondo le circostanze può esser, che hora piu pecchi il Prelato in abusare; & hora più il suddito in non obbedire.

Non trouarà mai l'Auttore Theologo alcuno, che quando fa comparatione di due peccati, per cercar il maggior; lo faccia *ex circumstantijs* è infinita, & nissun Sauio filosofa sopra quel che infinitamente si può variare; & San Tomaso 2. 2. quæst. 39. art. 2. formalmente dice: *Dicendum quod grauitas peccati dupliciter potest considerari, Vno modo secundum suam speciem, alio modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiæ particulares sunt infinitæ, ita & infinitis modis variari possunt, cum quæritur in communi de duobus peccatis, quod sit grauius, intelligenda est quæstio de grauitate, quæ attenditur secundum genus peccati.* Questa propositione è verissima, & formalissima: l'homicidio è peggior del furto: ma potrà vn homicidio hauer circonstanze tanto al-

leuianti, & vn furto tanto aggrauanti, che il furto sarà maggiore: chi hauesse la Dottrina di questo Auttor per vera, mal potrebbe far comparatione tra dui peccati. Con tutto ciò Gersoǹ si hà dichiarato, che non intende di comparar *ex circumstantiis*, ma *ex genere*, quando dice: facendo la comparatione nell'abuso solamente: l'Auttore al sicuro non hauerà auertito queste parole, perche non hauerebbe fatto l'oppositione. Esce fuora poi egli, & afferma il contrario, dicendo che considerando in se l'vsar male la potestà, & il non voler obedire alla potestà, maggior peccato è il non obedire, che l'vsar male la potestà.

Et adduce la ragione: perche chi vsa male la potestà offende vn huomo suo suddito: chi non vuol obedir al Prelato, che giustamente commanda, & dispreggia la sua scommunica, fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina maestà nel suo Vicario, perche *qui vos spernit me spernit &c. Et qui hac spernit, non hominem spernit, sed Deum*: & Samuel chia-

chiama questo disprezzar Dio nel suo Vicario vna sorte di Idolatria. Habbiamo qui dui Auttori in contradittione, vno senza passione, per hauer dormito nel Signore già più di 150. anni, l'altro che viue in questo, & si ritroua esser in parte della controuersia.

Vediamo adunque le ragioni dell'vno, & dell'altro, & prima quelle dell'Autore: Le parole *qui vos spernit, me spernit*, habbiamo dimostrato di sopra esser dette alli Predicatori, che annonciano la Dottrina di Christo; può vedere il Lettore quello, che e scritto in quel luogo, & resterà ben informato, come ciò s'intenda. Ma appresso aggionga, che nel giudicio alli reprobi dirà Christo. *Quandiu non fecistis vni de minoribus his, nec mihi fecistis.* Si che vi è ancō l'auttorità della Scrittura per mostrare, che Christo riceue ad ingiuria propria quella, che vien fatta à ciascun Fidele; & questo detto del Signore nell'Euangelio, *Quandiu non fecistis*, non è allegato fuori del suo senso literale; perche è bene opera di carità l'ammonitione, & correttione,

tione, si come all' incontro, *cum austeritate imperare, & cum potentia*, è contra la carità. Quello di San Paolo, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*, non posso già vedere, come si alleghi à proposito: quando San Paolo dice, *Qui hæc spernit*, parla delle cose dette da lui; & però in che maniera adesso può applicarsi à i commandamenti del Prelato? Prega San Paolo i Thessalonicensi ad operare, & far progresso secondo li documenti di Dio; sapete dice, che commandamenti vi hò dati da parte di Christo, & li nomina, che siano mondi, fuggano la fornicatione, & l'inganno del prossimo, & conclude, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum sanctum in nobis*: Ogniuno intenderà manifestamente dalle parole di San Paolo, che habbia voluto dire; Dio ha commandato le tal cose, & io hò intimato li commandamenti suoi, chi li sprezza, Dio, che mi hà dato lo Spirito santo per intimarui li suoi precetti: facciamo hora l'applicatione alle cose nostre, senza che sia scritta quà; & con-

clu-

cludiamo, che quando il Pontifice intimarà li precetti di Dio potrà aggiongere, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*, Ma certo pareggiar alcuno di queſto ſecolo à San Paolo, & vn decreto di qual ſi voglia perſona, ad vna ſcrittura canonica, non sò quanto parerà ragioneuole alle pie conſcientie: poteua San Paolo ſcriuendo vna canonica ſcrittura, & hauendo certiſſima fede, che Dio gli aſſiſteua in quel particolare, acciò non poteſſe commetter vn minimo errore, dir liberamente, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*: ma vno, che non dirà d'hauer l'aſſiſtenza dello Spirito ſanto per certo, ſe non quando determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamente in vn decreto, che non è in materia di fede, dire, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*. E' ben anco animoſità pari alla ſopradetta, allegar in queſto propoſito il detto di Samuel 1. Regum 15. *Quaſi peccatum ariolandi eſt repugnare, & quaſi ſcelus Idololatriæ nolle acquieſcere*: Samuel come Profeta haueua commandato per eſpreſ-

espresso precetto Diuino à Saul, che non lasciasse alcun Amalechita viuo, & vccidesse anco tutti li loro animali; Saul saluò il Re Agag, & li armenti per sacrificarli: disse Samuel, che Dio più tosto voleua, che si obedisse al suo precetto, che gli fosse offerto sacrificij, & che era quasi peccato d'Idolatria non si acquetare al suo commandamento. Vorrà adesso il nostro Auttore mettere vn precetto humano soggetto à gli errori, à comparation di vn' espresso precetto Diuino, che è d'auttorità canonica? Quando fosse qui vno con l'auttorità di Profeta, & di Scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *Esset quasi scelus Idololatriæ nolle acquiescere*; ma odono l'orecchie pie impatientemente, che le cose humane siano in questo modo pareggiate alle Diuine. E' pericolosa cosa agguagliar alcun' huomo à Dio. Persuadere la debita obedienza, & riuerenza alli Prelati, à cosa santa; l'estenderla fuora delli termini suoi, & metterla al pari delle scritture canoniche, più tosto la deprime, che l'innalzi: Chi potrà conte-

nersi qui per lo meno di non marauigliarsi sommamente? Samuel 1100. e più anni innanzi, che vi fosse Papa, dice, che il non obedire all'espresso precetto di Dio fatto per bocca sua di Profeta, è quasi Idolatria; il nostro Auttore dice, il dispreggiar Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta, 1. Regum 15. vna sorte d'Idolatria?

Non negarà già l'Auttore, che San Pietro sia stato il primo Vicario di Dio; che nel Testamento Vecchio Dio non hauesse Vicario: che l'Auttorità del Profeta nel Testamento Vecchio, etiandio nelle minime cose, fosse infallibile: che il Vicario di Christo nel Testamento Nuouo possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, & de' costumi in vniuersale *ex Cathedra*: adunque come può l'Auttore senza burlarsi di noi dire, Samuel Profeta chiama questo dispreggiar Dio nel suo Vicario vna sorte d'Idolatria? Tratante cose graui vengo tirato ad vna leggiera. Interpreta qui il nostro Auttore, *Quasi scelus Idololatriæ*, vna sorte di Idolatria, come chi interpretasse, *no-*

nagintanouem sunt quasi centum, nonanta noue sono vna sorte di cento.

Et ciò non hauerei già detto io, se esso non facesse il troppo rigido censore contro interprete di Gerson, doue non lo merita; ma torniamo al senso. Vedi lettore l'artificio; tutti li peccati sono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la sua maestà Diuina, come la biastema del suo nome, l'Idolatria, & tali; altri sono contra il prossimo immediate, & perciò contra Dio: tali sono l'adulterio, l'homicidio, & il furto; di questa sorte sono ambidua quei peccati, de' quali trattiamo; la inobedientia del suddito verso al superiore, immediate è contra vn' huomo, ma in fine termina in Dio; il gouerno tirannico del superiore immediatamente è contra il suddito, ma mediatamente contra Dio: il nostro Auttore per deludere la nostra simplicità, quando è à parlar dell' abuso della potestà, dice, è contra vn suddito; quando parla dell' inobedientia, dice, offende la Diuina Maestà nel suo Vicario. Se vno dicesse in contrario, il Prelato, che abu-

sa la sua potestà, offende Dio nella sua creatura; quello, che disprezza la scommunica, offende vn' huomo; che direbbe? ma noi procedendo sinceramente, facciamo le cose vguali. L'inobedienza offende Dio nel superiore, chi abusa la potestà data da Dio, offende Dio nel suddito. Hora vediamo di queste due offese fatte à Dio, quale sia maggiore: San Tomaso, che spesso fa comparatione delli peccati tra loro, sempre dice, il peccato esser priuatione del bene, & per tanto esser maggior peccato, quanto è maggior il bene, che è priuato da lui: può veder perciò il Lettore nella 2. 2. quæst. 150. art. 3. 154. art. 3. 39. art. 2. & altri assai; il bene, che priua l'inobedienza, è vn bene priuato del suddito; che è la virtù sua dell' obedientia; il bene, che priua l'abuso della potestà, è il buon gouerno della Chiesa; questo è bene molto maggiore, sì perche il ben publici è maggior del priuato, come perche il ben commandare è maggior virtù, che il ben obedire: & questa è la ragione sopra la quale Gerson è fondato, la quale è fo-

da, ne stà sopra auttorità portate fuori del loro senso. Chi volesse anco per il mal che ne segue, considerar la grauezza del peccato, ouero per la persona, che'l commette, se bene queste sono considerationi accidentali, & bisogna fondarsi sopra la prima, & non sopra loro: nondimeno dà maggior scandalo al Mondo, & è causa di maggior rouina vn' abuso di potestà, che cento inobedienze: & la persona del Superiore, come più eminente, hà maggior obligo da Dio di far il debito suo.

La seconda che se bene in qualque caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi à dispregiare i comandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza à S. Pietro in materia di obedienza, ma in materia di vna certa osservanza legale: & piacque à Dio per mostrare al Mondo l'humiltà di San Pietro,

permettere, che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse San Paolo più illuminato di San Pietro, & così San Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di San Paolo, massime, che San Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di San Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che San Paolo sempre essorta i sudditi ad obedire a' loro Prelati: & esso stesso venne à Gierusalem à visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell' Epistola à i Galati. Hora che consequenza saria questa, San Paolo l'Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire S. Pietro; dunque saranno opera meritoria i popoli à resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questo non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

IO non sò perche si porti qui per seconda oppositione à Gerson, che quantunque alcuna volta sia meritorio resistere

stere al Prelato, nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo; atteso che Gerson dice, alcune volte è cosa meritoria, & cede in honore della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad vn tale Prelato con moderatione, che non ecceda li termini della legitima difesa, si come San Paolo si oppose à San Pietro; parmi che l'Auttore habbia detto l'istesso, che Gersone, se non che Gerson hà esplicato intieramente tutto quello, che si doueua dire in questo proposito, aggiongendo la limitatione della difesa irreprensibile, perche così mi pare di esplicare più chiaramente il detto Latino di Gerson, *cum oppositione inculpata tutela*. Quando la difesa è irreprensibile, che vuole di più l'Auttore? chi ardirà di dire, che nella difesa irreprensibile sia scandalo, ouero eccesso? non venga qui l'Auttore col suo per ordinario è scandalo, perche diremo con sua licenza vniuersalmente, quando nel Prelato sarà il notorio abuso della potestà, & nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sarà vero, che è cosa merito-

ria resistere: Et questo caso è quello, che Gerson comprende, dicendo *alcune volte*, & limitando, come si vede, con auree parole, & che l'Auttore dice *in qualche caso può esser meritorio*: à me pare, che sia messo per oppositione à Gerson vna confermatione della sua sentenza. Ma segue l'Auttore, Il portar questa consideratione al proposito presente è cosa insopportabile, Questo non è contra Gersone, ma contra l'Interprete: quasi, che hauendo portate le dodici considerationi, esso habbia insieme detto, che tutte dodici fanno al caso presente: bisognaua ben portar il libro intiero: appartiene poi al Lettore applicar quello, che và applicato. Adunque potrà l'Auttore, perche nella consideratione nona di Gerson; Se il Papa volesse rapir li Thesori della Chiesa, ouero vsurpar l'heredità, ò ridur in seruitù tutto il Clero con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni: opponer all' Interprete, che habbia portato questo al proposito presente, & voglia dire, che il Pontifice rapisce li Thesori della Chiesa, &c.

Non

Non è così, ma forsi l'Auttore, che hà molto bene veduto le ragioni, perche la presente quinta consideratione faccia al presente proposito arditamente l'impone insieme all' Interprete. Se mò l'essempio di San Paolo si alleghi bene, ò nò da Gerson, non dirò altro, se non che anco il Cardinale Gaetano l'hà allegato in questo proposito nelli suoi Opusculi, & il Cardinale Bellarmino allega Gaetano nel suo libro secondò de Roman. Pontif. à questo istesso proposito, & ci manda à vederlo: & questo essempio ancora à questo proposito è stato allegato da Domenico Soto, & da Francesco Vittoria, & altri celebratissimi Dottori. E' vero quel, che dice l'Auttore, che San Paolo non resistesse à San Pietro per causa di scommunica; perche all' hora non si vsaua fulminare, & che San Paolo contra l'incestuoso Corinto procedesse à ponto secondo l'institution di Christo, ma ben anco è vero, che San Pietro in Antiochia nel fatto, di che parliamo, tacitamente coll' essempio commandaua à tutti li presenti in quel luogo, & San Paolo lo

dice, *Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi, ita vt & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem*: à questo tacito precetto fece resistenza S. Paolo, & non dica l'Auttore, che non si tratti di precetto & obedientia, perche troppo se ne tratta, anzi val molto bene la consequenza, che se si può resister al superiore in vn precetto, che tacitamente fà col suo essempio, tanto più ad vn espresso, & fulminatorio.

Non sò à che proposito l'Auttore doppo di questo ci porti la historia che San Paolo andò à visitar San Pietro, e conferirli l'Euangelio, che predicaua: sò bene, che la Scrittura non dice così, le parole sono queste: *Deinde post annos tres veni Ierosolymam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Iacobum fratrem Domini: quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior, deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell' altro capo, *Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Ierosolymam cum Barnaba, assumpto & Tito; Ascendi autem secundum reuela-*

reuelationem, & contuli cum illis Euangelium, quod prædico in gentibus. Nel primo viaggio si parla della visita di San Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo non si parla punto di visita, si parla di conferir, non con San Pietro, *ma cum illis*, è vero, che tra quelli vi era San Pietro: L'auttore hà messo per vn solo dui viaggi di San Paolo distanti l'vno dall' altro per più di 14. anni, & il *contuli cum illis*, che si intende con tutta la Chiesa Gierosolimitana, ò chi non vuol cosi, con li tre Apostoli Giacobo, Cesa, & Gio. (che con questo ordine San Paolo li nomina) & l'Auttore intende conferir con Pietro. Ma vorrei saper, perche trattando di questo conferire, non ci aggionge: *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed è contra, cum vidissent, quod creditum est mihi Euangelium præputij, sicut Petro circumcisionis; qui enim operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes, & cum cognouissent gratiam, quæ data est mihi, Iacobus & Cefas, & Ioannes, qui videbantur columnæ*

esse, dextras dederunt mihi, & Barnabæ societatis, vt nos in gentes; ipsi autem in circuncisionem; tantum vt pauperum memores essemus; perche forsi da queste parole hauerebbe cauata la deduttione della conseguenza. Due attioni di San Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fu ripreso doppo riceuuto lo Spirito Santo, vna nell' Epistola à Galati, la seconda nell'xi. de gli Atti Apostolici, quando li Giudei conuertiti contesero contro San Pietro d'hauer riceuuto li Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fù qualche mancamento dal canto di San Pietro; nella seconda fu ripreso contra ragione. Disse San Paolo del Testamento Vecchio; *quæcumque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt*, & noi lo possiamo dire del Vecchio, & del Nuouo, perilche nel secondo essempio viene insegnato al superiore con che carità, & con qual Dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco, etiandio contro ragione: non scommunicò quegli Hebrei San Pietro; ma con l'auttorità delle Diuine reuelationi l'instruì; & se in altra maniera si

doueua.

doueua procedere con la Republica di Venetia, mostri l'Auttore vn essempio nella Scrittura, che noi ci acquietaremo. Nell'altro essempio della Epistola alli Galati, non dicendosi quello, che San Pietro rispondesse, ma solo quello, che San Paolo oppose, non è instruttione al Prelato, ma all'inferiore, come si debba gouernare quando il superiore abusa la potesta. Et questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l'humiltà di San Pietro; imperoche sarebbe conuenuto mettere la risposta humile di quel Santo; ma per lo contrario la Scrittura tace quello, che San Pietro dicesse, & solo pone la graue riprensione di San Paolo; per mostrare, che l'essempio è dato non per l'humiltà di San Pietro, ma per istruire li soggetti come debbono portarsi verso li suoi superiori, & non narrandosi scandalo, che per ciò succedesse appresso alcuno, possiamo sperare, che se adesso ne succederà alcuno, ciò sarà riceuuto, e non dato. Se l'Auttore hà qualche altro luogo

della

della Scrittura, doue alcun superiore habbia eccesso li suoi termini, & l'inferiore non habbia fatto la conueniente oppositione, lo mostri, che medesimamente ci acquietaremo. Noi facciamo questa consequenza per formale, & ottima, San Pietro errò, adunque ogni Pontifice può errare. San Paolo humilissimo gli fece resistenza, adunque non disdirà la resistenza in vno di minore humiltà. Ma per mostrarli quanto questa consequenza vaglia, gli dirò, che Gaiet. nel tratt. *de auct. Papæ & concilij*, affirmando, che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa la potestà, doppoi longo discorso, così dice, *Abusui namque potestatis; qui destruit, obuiam eant congruis remediis, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, aduocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli &c.* Adunque non fu buon logico, ma peruerso scismatico il Cardinal Gaietano che fece questa consequenza. Ma quest' altra consequenza, San Paolo essorta li sudditi ad obedire i loro Prelati, & venne à visitar San Pietro, adunque bisogna

sogna obedire quando vi è abuso di potestà: si rimette all' Auttore dargli, che nome gli piace: & se dirà, che parla non dell' abuso, ma dell' vso legitimo della potestà, Gersone parlaua soi dell' abuso, & non dell' vso; & noi danniamo tutti quelli, che non obediscono alli superiori suoi quando commandano secondo il prescritto, di chi gli hà dato la potestà, si come danniamo li superiori che l'abusano.

6 LA sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obedendo al Prelato sia dispregiatore delle Chiaui, & vn'altro similmente non obedendo, non sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui. *In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non che non basta qual si voglia probabilità, ne probabilità di*

qual si voglia abuso della potestà delle chiaui per non essere obligato di obedire al Prelato. Anzi, secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato ad obedire, bisogna che sia certo, & notorio, che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà: perche è regola generale data da S. Agostino nel lib. 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata dagli altri, che il suddito è obligato ad obedire, non sol quando è certo, che il Superiore non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comandi contra Dio, perche in caso di dubio hà da seguitare il giudicio del Superiore, & non il suo proprio: & all'hora solo non ha da obbedire quando è certo, che comanda contra Dio; poiche come s'è detto di sopra, Obediendum est Deo magis, quam hominibus.

NOn sò che mi dire nella sesta Consideratione, se non mauigliarmi, che l'Auttore per desiderio di contradire, le dia vna limitatione, la qual Gerson dà parimente con più breui, & con più chiare parole. Imperò che dice Gerson; potrebbe auuenire, che nel medesimo

caso vno fosse disobediente per sprezzo, & vn' altro nò, quando quello reputa la sentenza giusta, ò che per altro gli sia debita l'obedienza, & quello non la reputa tale; ma sà certamente, ouero hà sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male l'Auttorità sua in pregiudicio delle chiaui: limita l'Auttore, che non basta qual si voglia probabilità: Non dice Gersone qualsiuoglia probabilità, dice probabilità sufficiente; & Io dico, & affermo, & accerto, che la probabilità sufficiente basta, nelle cose humane, & morali è quanta certezza si può hauere, ne credo, che alcuno dirà quel, che è sufficiente, non bastare, se non si vorrà contradire. Per il che tutto quello, che l'Auttore dice in longhe parole, è detto in vna breue, & chiara da Gerson, & sono d'accordo. Ma Io non vorrei già, che alcuno s'ingannasse sopra quello, che l'Auttor aggiunge; in caso dubio si hà da seguire il giudicio del superiore, non il suo proprio; perche caso dubio è in dui modi: ouero dubio a chi non hà procurato di certificarsene: ouero du-

bio à chi dopo la debita diligenza non hà potuto chiarirsene: nel primo caso; chi è dubio se la cosa commandata sia contra Dio, è obligato adoperar tutti li mezi possibili, & per se, & con aiuto d'altri per chiarirsene, altrimente pecca contra Dio, esponendosi a pericolo di far contra la legge sua. Quello che doppo ogni diligenza resta ancora dubio, concedono li Dottori, che debba seguir il giudicio del superiore. Io credo bene, che l'Auttore habbia questo istesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguità, perche tutte le false dottrine entrano coperte con il nome delle buone. Et tanto spesso ci replica il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo, che il superiore non commanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo, se commandi cosa contro Dio; perche in caso dubio hà da seguitare il giudicio del superiore, & non il suo proprio, & all'hora solo non hà da obedire, quando è certo, che commanda contro Dio; che siano sforzati insieme à replicarli, che la sua assertione non è vera, se

non

non quando il ſuddito non è certo, che il ſuperiore commandi contro Dio, doppo che hauerà conſultato ſufficientemente: & in caſo dubio dopo la conſultatione, hà da ſeguire il giudicio del ſuperiore: & all' hora non hà da obedire, quando è certo, che commanda contro Dio: ma ſe è dubio per non hauerci penſato, è obligato penſarci prima, che obedire.

Non vorrei però, che da queſto cauaſſe vna concluſione, che ſi come è obligato il ſuddito obedire in caſo inuincibilmente dubio, (che così lo chiamarò per fuggir le equiuocationi) poſſa parimente il ſuperiore in vn tal caſo commandare: perche egli ſempre pecca, quando commanda quello, che eſſo non è certo eſſere obligatorio: coſi concluде, & proua Adriano, Quol. 1. perche l'Auttorità del ſuperiore non ſi eſtende alle coſe dubie, & è contro la legge naturale (dice Adriano) affirmare, che l'Auttorità delle chiaui ſi eſtendi al dubio, ma il ſuddito è obligato in caſo inuincibilmente dubio ad obedire, perche

deb-

debbe credere, che se bene è dubio al superiore. Ma quando li constasse, che anco al superiore fosse dubio, non hà obligo alcuno di obedire. Di modo, che quando il superiore commanda in caso dubio, & il suddito sà, che il superiore l'hà per dubio, ma commanda per auantaggiarsi, non è obligato ad obedire. Non sarà superfluo replicare, che il dubio, ilqual obliga il suddito, è necessario che habbia due conditioni, vna, che sia dubio inuincibile ad esso: & l'altra, che non sappia che il superiore l'habbia esso ancora per dubio.

7 LA settima consideratione è, che per conoscere il dispregio delle chiaui, si ha da guardare la potestà legitima, & il legitimo vso della potestà: & però ha bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancorche ingiusta, si deue temere. *Questa è buona consideratione, & la glosa di quel detto commune si troua ne i sacri Canoni, ne i quali è quell' istesso detto, cioè nel decreto di Gratiano* 11. *q.* 3. *per*

molti

molti capitoli, & la somma è, che la sentenza del Pastore si hà da temere, quando è ingiusta; ma valida, come quando non gli manca nessuna parte essentiale, ma solo qualche cose accidentale: per essempio, vn legitimo Prelato scommunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima accusato, ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia, ma per odio particolare che li porta, ò non l'ammonisce tre volte, ò non mette la sentenza in scriptis: questa scommunica è ingiusta ma valida, & però si deue temere. Quando anco fusse veramente inualida, ma non si sapesse l'inualidità, si deue similmente temere, almeno per lo scandalo. Ne mi stendo a prouare queste cose, perche sono chiare, ne anco il Gersone le negaria. Et da questa consideratione potrà ciascheduno raccorre, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requisiti, così essentiali, come accidentali, & però si deue temere, essendo non solo valida ma giustissima. Perche, se ricerchi la potestà legitima, trouerai che è potestà suprema, data da Dio, vniuersalissima sopra tutti quelli,

che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo, & membri del corpo mistico della Chiesa, & Cittadini della Città di Dio, & domestici nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestà vniuersale si vede chiaro in quelle parole: Quodcunque ligaueris, & quodcunque solueris: Matth. 16. Et che sia sopra tutti, si vede in quell'altre parole: Pasce oues meas: Ioan. 21. Doue non si ristringe à queste ò quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono sue: & chi questo non crede non è Catholico. Se ricerchi l'uso legitimo, trouerai che non ci sono mancate molte admonitioni, ne alcuna di quelle cose, che ricerca l'ordine giudicario. Se finalmente ricerchi la causa, trouerai che è stata la difesa della Ecclesiastica immunità, la quale il sacro Concilio di Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinatione diuina, & nelle Constitutioni de sacri Canoni: & per la quale sappiamo che molti Prelati hanno combattuto sin'alla morte, Dio ha illustrato San Tomaso Cantuariense con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa, per hauer sparso il sangue per

la

la libertà dell' istessa Chiesa.

NElla settima consideratione è parso all' Auttore di portar la Glosa di quel detto commune: la sententia del Prelato, ò del Giudice, ancor che ingiusta, si deue temere: che Gerson hà giudicato di tralasciare, come notissima, & trattata da tutti li Dottori. Anzi, che io non solo sottoscriuo à quello, che l'Auttor dice; ma d'auantaggio aggiongo, che anco la sententia notoriamente inualida, si debbe in vn modo temere, cioè non superbamente sprezzare, ma con modestia, & riuerenza impedirne l'essecutione. Ma se bene la Glosa portata contiene buona Dottrina, non è però buona la consequentia, che ne vuol raccogliere, che perciò la sententia del Pontefice, di che è la controuersia, habbia tutti li requisiti, cosi essentiali, come accidentali, & sia non solo valida, ma giustissima. Lo proua egli cosi; se ricerchi la potestà legitima, trouerai, che è potestà suprema data da Dio vniuersalissima, ilche si proua, per il *quodcunque ligaueris*

ligaueris, Matt. decimosexto, & per il *Pasce oues meas*, Ioan. 21. Nel senso, li Cattolici non mettono difficoltà à questa propositione, ma questa nuoua parola vniuersalissima è di quelle ambigue, la quale quando sarà introdotta in buon senso, cioè limitata nelle cose spettanti al Regno de' Cieli, & secondo le regole Euangeliche, ad edificatione della Chiesa, all'hora poi si vorrà anco estenderla alle cose mondane. Hebbe questa parola per sospettissima San Gregorio lib. 7. ep. 30. quando fu chiamato *Papa vniuersalis*, & disse, che era titolo superbo; & significaua tanto, quanto che fusse Vescouo solo, & che nissun altro fosse Vescouo; così hauer autorità vniuersalissima è vn modo di dire (se il discorso di San Gregorio vale) che habbia auttorità solo. Vescouo vniuersale leua li altri Vescoui, adunque auttorità vniuersalissima leua le altre auttorità; però non contenderemo del nome pur che se gli dia la vera intelligenza. Sentiamo come si proua questa auttorità vniuersalissima; è detto à Pietro, & in sua persona à tutti li Pon-

pontefici; *quodcunque ligaueris, &c. quodcunque solueris, &c.* adunque la potestà è vniuersale: ma Matt. 28. è detto à tutti li Discepoli, & in loro persona à successori *quaecunque ligaueritis, &c. quaecunque solueritis, &c.* Adunque vi sarebbono più auttorità vniuersalissime, ilche implica contradittione. Il *quodcunque* è vniuersale, ma ristretto con le parole superiori *claues Regni Coelorum.* Tutto quello che appartiene al Regno de' Cieli, è soggetto à Pietro chi ne vuol dubitare? quello, che appartiene alli Regni della terra, Christo non gli l'hà commesso: l'altra proua per il *Pasce oues meas*, è ben vniuersale quanto all'*oues meas*; ma Dio nega per Ezechiele al 34. che vestirsi della lana della pecora sia pascere: nega, che lo imperare *cum austeritate, & cum potentia*, sia pascere: nega, che il bere per se l'acqua chiara, & la rimanente turbarla con i piedi, sia pascere. Segue l'Auttore per mostrar la giustitia della sententia, non solo esserci la potestà legitima, la qual anco noi gli concediamo, ma ancora l'vso legitimo, dicendo

cendo, trouerai, che non ci sono mancate molte admonitioni, nè alcune delle cose, che ricerca l'ordine giudiciario; questo non bastaua affirmarlo, bisognaua mostrarlo, come conteneua la oblatione. Et chiunque vederà le ragioni della Republica scorgerà chiaramente esserci mancati molti, & li più necessarij termini essentiali, & apparirà che la causa non è stata la difesa dell'immunità Ecclesiastica, come l'Auttore afferma senza prouare, & se le cose sono tanto chiare, come professa, perche non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto & in iure*? perche non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Republicà, & così farla restar conuinta? Non pare, che il prohibire le Scritture sia vtile à questo fine; ma si bene à fine di occultar la verità, & in mostrar al Mondo la causa mascherata, come proprio fà l'Auttore qui, dicendo la sentenza di Paolo Quinto fulminata contro li Capi della Republica Veneta hà tutti li requisiti, & pure le due sentenze intimate, vna il giorno di Natale, & l'altra il 25. Febraro

Febraro, scommunicano la Republica, & non li Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare qui di non considerare vn' accortezza grande del l'Auttore, il quale introduce il luogo del Concilio, sessione 25. capit. 20. à dire che la immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l'ordinatione Diuina, & le Constitutioni de' Sacri Canoni: questo non era luogo di entrar in trattatione di ciò, nè era conueniente di seminare con poche parole ambigue vna Dottrina, che hà bisogno di molta estensione, acciò non sia adoperata à peruertire lo Stato tranquillo della Santa Chiesa. Ma per dirne hora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore, si auuertità, che il Signor Cardinale Bellarmino, lib. 1. *de clericis*, cap. 28. pone di ciò alcune conclusioni. La prima è nelle cause Ecclesiastiche *de iure diuino* sono liberi li Clerici dalla potestà de' Principi secolari. La quinta che la eccettione delli Chierici nelle cose politiche, si quanto alle persone, come quanto alli beni, è

introdotta per legge humana, e non diuina; ecco dunque come si intende il Concilio, che dice, essare statuita la essentione Ecclesiastica *iure diuino*, cioè nelle cause Ecclesiastiche, & doueua l'Auttore tradurre, *Constitutam ordinatione Diuina*, statuita per ordinatione Diuina, & non dire fondàta: perche quel primo vocabolo, par che vöglia significare, che habbino li Canoni potestà da Dio di statuirla, & sopra questo fondamento sia stabilita, ma non è così: l'esentione nelle cause spirituali, è totalmente, & espressamente *de iure Diuino*, nelle altre è totalmente, & espressamente *de iure humano*. All' essempio di San Tomaso dirò bene, che è morto per la giurisdittione Ecclesiastica, ma per quella, che è veramente tale, non per fare, che li delinquenti non fossero castigati, ne per fare, che li Ecclesiastici hauessero tanto più della sua parte delli beni. Ma se alcuno in luogo della consequenza, che l'Auttore tira, traesse la contraria con l'istessa forma, dicendo; & da questa consideratione potrà ciascheduno

raccorre, che le ſentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contro il Doge, Senato, & Republica Veneta, & contro tutto il ſuo Dominio, mancano di molti requiſiti eſſentiali, tralaſciando li accidentali, & però non ſi deuono temere, eſſendo non ſolo inualide, ma ingiuſte: non ſaria più prouata la ſua contraria dall' Auttore, di quello; che ſia prouata queſta in queſto luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandoſi altro qui, che la difeſa di Gerſon: Solo biſogna dire, che ogn' vno è pecora di Chriſto, ma Dio gli hà dato la natural difeſa, ſe il Paſtore non ſegue l'inſtituto del ſupremo Paſtore.

L'Ottaua conſideratione è, che più pericolo apporta l'abuſo delle chiaui nel Sommo Pontefice, che nell' inferiori, perche da gli abuſi dell' inferiori, ſi può appellare al Papa, ma da gl' abuſi del Papa, non ſi può appellare ſe non al Concilio Generale, il quale non ſi può coſi facilmente con-

gregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneua da molti, che non fusse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'istesso Concilio ha dichiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. *Questa consideratione contiene vn' errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo quest' errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Catholico.*

NElla ottaua consideratione sarà necessario vsare vn poco di longhezza, non perche essa lo ricerchi, ma perche l'Auttore hà fatto vn longhissimo, & artificiosissimo discorso, del quale è necessario scoprire li artificij, accioche alcuna persona leggendo non si lasciasse transportare dalla sottilità di lui. Gerson in questa Consideratione, dice: Porta più pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l'inferiore; L'Auttore riuolta le parole cosi: Piu pericolo porta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pontifice, che nelli in-

inferiori: E questo finalmente portar le sententie, che si vuol impugnare? Parla Gerson dello sprezzo del suddito verso li precetti del Sommo Pontifice, & dice, che questo sprezzo porta più pericolo, che lo sprezzo de' precetti dell' Inferiori Prelati; gli attribuisce l'Auttore, che dica, che'l peccato del Sommo Pontefice nell' abusar le chiaui, porta piu pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell' abusar le chiaui. Si che vno parla dell' attione del suddito verso il Superiore, l'altro della attione del Superiore verso il suddito; vna parla dello sprezzo, questo è del suddito, l'altro parla dell' abuso delle chiaui, che è del Superiore. La consideratione di Gerson è à fauore della sede Apostolica, & mostrà, che con maggior riuerenza conuiene procedere verso lei, dicendo, porta piu pericolo lo sprezzo di quella, che delle altre. L'auttore lo fà dir tutto il contrario, che l'abuso del Pontifice porti piu pericolo, che li abusi delli inferiori, onde si caui, che meno rispetto si debba portar à quella Sede, che à gli altri Prelati. E

questo il disputare, ouero è vn imponere per trouar materia da contradire? Io no sò quel che l'Auttor dirà qui. L'intentione principal di Gerson in questa consideratione non è di mostrar altro, se non, che nell' opporsi alli precetti, o Censure de Prelati bisogna hauer piu risguardo nell'opporsi à quelle del Pontifice, & ne dice la ragione, perche dalli inferiori vi è ricorso al Papa. Et fà vn oppositione à se stesso; se alcun dicesse, che anco dal Papa si può appellare al Concilio; risponde Gerson, altre volte questa oppositione non valeua niente; quando si diceua, che il Papa è sopra il Concilio, ma se ben (dice egli) adesso non si può dire, per le ragioni che allega, nondimeno ancora stante questo, per vn' altra causa, è piu pericoloso resistere al Pontifice perche non si può, nè si deue celebrar Concilio, cosi facilmente, & per leggieri cause, come è vdir le appellationi. Ecco il senso della Consideratione, dal quale se tu leui Lettore quel ponto della Superiorità, tu non trouerai cosa, che l'Auttore, secondo la

pro-

propria opinione possa riprendere, & questo vi è posto incidentalmente. Ma l'Auttore intento quà per li suoi fini, non hauendo altro risguardo, l'hà preso per il principale della Consideratione, & dice, questa Consideratione contiene vn' errore grauissimo, & manifestissimo: & chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti, si mostra poco Cattolico, Esso sà molto bene, che la Serenissima Republica non hà giudicato conuenire, che si valesse del beneficio dell' appellatione; perche il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato, di che habbino intentione di valersi; adunque non vi è nissuno, che metta questo in campo à proposito delle cose presenti. Che intention hauesse l'Interprete di Gerson, prima di questa dichiaration della Republica, non si può indouinare, & di poi la carità non comporta, che si giudichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Cattolico, è possibile, che si sia scordato della Dottrina del Signor Cardinale Bellarmino? che nel lib. 2. de auctoritate Concilij, cap. 13. che

è inscritto, *Aut concilium sit supra Papam,* dice, *& quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expressè hoc diffiniuit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissimè rem diffiniuit, nonnulli dubitant, an fuerit verè generale. Ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.* Lo prego riuedere questa Dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano; perche per saluarlo da questa contradittione non veggo, che altro possa dire, se non che nel cap. 17. parli altrimente, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito: *Quod verò Concilium hoc rem istam non diffinierit propriè, vt Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est, & ideo non sunt propriè hæretici, qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magna excusari non possunt:* veramente questi due luoghi tanto prossimi paiono poco consentienti; perche dare del temerario à quelli, che chiama non Cattolici, non pare, che proceda da molta carità; con tutto ciò, se bene s'ap-

s'appigliasse à questo vltimo luogo solamente, non si aiuterà à prouare intieramente, che l'Interprete sia poco Cattolico; perche vna opinione temeraria può esser anco la più vera; altre volte la commune opinione era che li Angeli fossero corporei, & era temerità dirli incorporei: al presente, la corporalità si tiene per commune, & non è più temeraria; così nel proposito: ma Martino Nauarra sopra il cap. *Nouit, de iudiciis*, portate le parole di Gio. Maggiore, benissimo dichiara, que la questione è in controuersia, & in Roma non è permesso tenere la Dottrina del Panormitano, che sostiene la Sopranità del Concilio, nè l'Academia Parigina sopporta, che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Gio. Mariana moderno Giesuita, che nel libro suo de Rege, approuato per publico essamine della Compagnia di Giesu, & per altro essamine fatto per auttorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa questione grauissimi Auttori tengono l'vna, & l'altra parte. Ma veramente

non si può manco chiamare opinione temeraria; perche temeraria opinione, come dice Melchior Cano, che tratta esattamente la sua diffinitione, è quella, che è tenuta senza ragione, nè auttorità ouero quella, che è con audacia asserita. Ma vna opinione, che hà tanti, & tanto celebri Dottori quanto ne hà la sua contraria, & che è seguita da vgual, se non maggiore numero di vniuersità, & Regioni, & Regni, non si può dire asserita senza ragione, & auttorità, nè meno audacemente, la carità non corre à dar del temerario così facilmente, ma se pur l'Auttore voleua esplicar il suo affetto, bastaua con quelle quattro parole mostrare il suo senso, & non introdurre vna disputa di tre carte, per mostrare, che la opinion di Gerson non sia vera, & necessitare, chi stima vn tanto Scrittore, à parlar di quello, da che sono alienissimi; imperoche per trattare solennemente la questione, dice,

Et per cominciare dal Concilio di Constanza si dice tre cose. La prima, che detto Concilio non ha dichiarato in nessun luogo

essere

essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa, veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda, che il sudetto Concilio, nella 4. sess. fa vn decreto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & hà potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottissimi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era all'hora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci, & questo è verissimo, che la Chiesa hà potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, & che quelli, che al tempo del scisma litigano del Papato, sono obligati di obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Ma che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, sia obligato di obedire alla Chiesa, ò al Concilio, da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non

essendo

essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo senza capo, & così non haueua autorità di dichiarare cose di fede, ne altri simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio Constantiense, l'approuò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'heresie di Giouanni Vvicleffo, & di Giouanni Hus: ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, non fu fatto Conciliarmente, cioè con essami & dispute precedenti, & con pigliare voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantouano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, Verbo excommunicatio VII. num. 93. & di poi tutti li Sommi Pontifici la rinuouano nella Bolla, detta in Cœna Domini: & finalmente Papa Martino V. con il voto dello istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in partico-

lare; se credano che il sommo Pontifice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di qui si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto: altrimente saria contrario à se stesso, & quando si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo.

IO non voglio affirmare, che l'opinione di Gerson sia la vera, nè apportar la sua Dottrina, & ragioni in questa Apologia, ma dirò bene, che le ragioni portate dall' Auttore contra di lui, sono state vedute, & risolute dal medesimo Gerson, ò da altri della sua opinione, dopo esso; & io qui portarò alcune di esse risolutioni, non per diffinir cosa alcuna, ma solo per mostrar, che bisogna

trat-

trattar di questa questione con piu' sodi fondamenti, & non dannare con tanta facilità li scrittori di excellente Santità, & Dottrina. Al Concilio di Costanza, che Gerson nomina, dice il nostro Auttore tre cose; la prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nissun luogo essere heresia, negare la Superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l'Auttore intende, che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'auttorità del Concilio sopra il Papa è heresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Constanza non habbia detto; chi negarà la superiorità del Concilio sia anathema; dice parimente il vero: ma nega Gerson, che il Concilio non l'habbia determinata (non dico l'opinion di Gerson) nel modo, che si determinano le cose di Fede, & il credere il contrario si stimi heresia; questo si vede nella sessione. 4. doue vsa questi verbi; *ordinat, disponit, statuit, decernit, & declarat*, & nella quinta sessione, doue replicando l'istessa Dottrina, vsa li verbi. *ordinat, diffinit, decernit, & declarat*; & perche

Ger-

Gerson in questa consideratione dice che sia heresia condannata per constitutione espressissima, & praticata nel detto Concilio di Constanza, si come altroue piu diffusamente è stato mostrato, poteua leggere l'Auttore li luoghi nominati da Gerson nell' opere sue, doue hauerebbe visto quel che risponde à queste oppositioni. Il Concilio Tridentino senza dubio hà dannato per heresia negare il Purgatorio, non si trouerà però che dica; negare il Purgatorio è heresia, ò chi negarà il Purgatorio, *anathema sit*; ma la Dottrina del Purgatorio è ben espressa nella session.25.& 22. si che si vede, che è determinata come di cosa di Fede, & chi vsasse in questo proposito le stesse parole dell' Auttore nostro, & dicesse il Concilio di Trento non ha dichiarato in nissun luogo esser heresia negare il Purgatorio, veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouarà cosa tale; mostrerebbe, che stà troppo attento alle parole, & abandona il senso; al medesimo modo si dirà di Gerson. La seconda cosa, che l'Auttor dice contro Gerson, è,

che

che huomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubio, il che è verissimo, & non del Papa certo.

Questa seconda oppositione in tutto & per tutto contradice alla prima; perche, se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fà heretico, chi sente contra lui, & il decreto si intende del Papa dubio, adunque non sarà heresia negare, che il Papa dubio sia soggetto al Concilio: ma questa, che il Papa dubio non sia soggetto al Concilio, è ben chiaramente heresia: dunque chi vuol dire, che il decreto s'intende del Papa dubio, bisogna, che dica esser decreto, che faccia il contrario heretico. Et chi vuol dire, che non sia decreto di questa sorte, bisogna che dica, che s'intende del Papa certo. E ben vero quello, che dice l'Auttore, che parli del Papa dubio, ma è ben anco vero, che huomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo, ma da questi a quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubio, non si sono trouati

trouati in quel Concilio, ma tra quelli, che intendono del Papa certo, vi sono tutti quelli, che vi si ritrouarono, & hanno lasciati scritti & appresso loro tutti quelli, che soprauissuti, & non impediti, si trouarono nel Concilio Basiliense, li quali bisogna che fossero molti, poiche da questo à quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Doueua poi anco l'Auttore auertire, che Gerson non solamente dice condannata, ma pratticata, & cosi vedere la pratica tenuta nel Concilio di Costanza, & auertire se quel Concilio hà commandato solo alli Papi dubij, ò pur anco alli certi. Legga la session. 17. doue trouerà, che il Concilio ordina, che nissun Papa futuro possa deporre Angelo Corrario, detto già Gregorio 12. dal Cardinalato, ò dalla legatione della Marca, che il Concilio li dona, nè possi inquirirlo, ò punirlo per occasione di qual si voglia administratione essercitata da lui nel Papato. Legga ancora la session. 39. doppo deposti tutti li Papi dubij, doue commanda alli futuri Pontifici di cele-

brar

brar in alcuni tempi prescritti li Concilij Generali, & osserui le parole, doue obliga ogni Papa all'essecutione; & veda appresso la session 44. doue Martino quinto già eletto esequisce questo decreto, & osserui l'Auttore la parola (*teneatur*) che è nel decreto del Concilio & nell'essecutione. Nella vltima sessione poi li Ambasciatori di Pollonia, & Lituania, supplicarono humilmente al Pontefice, che innanzi al fine del Concilio, si dannasse in publica sessione vn certo libro di vn Fra Gioanni Falkembergh; altrimenti protestando per nome de' suoi Padroni *de grauamine, & de appellando ad futurum concilium*, nè di questa protestatione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, nè il Concilio se ne marauigliò; & da questa pratica vederà l'Auttore, che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo; che il Papa canonicamente eletto, & indubitatamente tenuto per Papa, sia obligato vbidire alla Chiesa, & al Concilio, la qual conclusione esso Auttore afferma; che dal detto Concilio di Costanza non

si

si può raccorre; & però metta pur egli insieme il Decreto con la pratica allegata, & vederà, che Gerson hà benissimo parlato.

La terza cosa che l'Auttor dice, è, quel Decreto non può hauer altra forza, che di rimediar al Scisma, perche era corpo senza capo; ma vedendo l'oppositione, che gli poteua esser fatta per la confirmatione di Martino Quinto, l'Auttor nota, che fu approuato dal detto Papa, quanto alli decreti fatti conciliarmente, ma questo non fu fatto conciliarmente, cioè con dispute precedenti, & con pigliar li voti de Padri. Et doue troua di gratia l'Auttore, che questo Decreto sia fatto senza essamine, & dispute, & senza pigliare li voti; Forse perche ciò non apparisce in scritto? Ma nel Concilio di Trento non è mai fatto mentione di dispute, ò di voti prestati, adunque niuna cosa è fatta conciliarmente; così se bene non è scritta nelli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, & essamine di quel Decreto, nondimeno è ben da creder

cer-

certo che queste fossero fatte : poiche molte altre Scritture di gran valenthuomini furono scritte in quel Concilio particolarmente, & Gerson appunto scrisse all'hora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica & origine iuris, & legum*, come potrà veder chi lo leggerà. Mostrà ben anco in questa consideratione Gerson, che gran dispute sono passate sopra questa materia, poiche dice esser cominciata nel Concilio Pisano, il quale precesse il Constantiense di cinque anni. Et chi può dubitare, che & nel Pisano, & nel Constantiense, & nelli cinque anni d'internallo non si sia ventilata le difficoltà, & nel diffinirla presi li voti? Mà se alcuno vorrà leggere quella confirmatione di Martino V. vedrà chiaramente, che *conciliariter*, non significa quello, che l'Auttor dice, & sarà ben questo vn *interpretatiuè*: nella session. 45. & vltima del Concilio, si dice, che finita la Messa, & le Litanie, il Cardinal di S. Vito de mandato del Papa e del Concilio, disse, *Domini ite in pace*, & fù risposto, *Amen*, & volendo doppo vn Vescouo di Ordine

ne del Papa far vn sermone per fine del Concilio, li Ambasciatori del Rè di Polonia, & del Gran Duca di Lituania dimandorono come s'è di sopra accennato per nome de' suoi Padroni, che fosse condannato in publica sessione vn certo libro di Gio. Falkemberch, il quale era stato prima condannato dalli deputati *in causa fidei*, & dalle nationi del Concilio & dal Collegio de' Cardinali. Rispose il Papa, che approuaua tutte le cose determinate, & concluse nelle materie di Fede dal Concilio *conciliariter*, & non altrimente: horà qui si vede, che *conciliariter* si oppone a quel che dissero li Ambasciatori, che il libro era condannato per li deputati per le nationi, & per il Collegio à parte, & vuol dir tanto *conciliariter* quanto in publica sessione; Ma diciamo più strettamente. Se questa risposta del Papa è data per occasione di vna proposta improuisa, fatta doppo il fine del Concilio, adunque nè prima era approuato, nè fu intentione diretta del Pontifice approuarlo; & se quei Polacchi per buona auentura non faceuano

questa

questa instantia, non haueriſsimo per autentica la dannatione di Vvicleff, & di Hufs: & seguirà, che vn Concilio Generale sia confirmato per accidente. Et non è meno da commendare il modo vsato dall'Auttore di dire: quel Concilio era vn corpo senza capo, per concludere, che sempre vacante la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essentiale: Stette doppo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontifice Romano anni sette, e mezo, nelle persecutioni di Diocletiano, come Damaso testifica: & però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfettione le mancasse cosa alcuna essentiale? Sò, che alcuni non credono vna cosi longa vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma piu probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fu Pontifice sessantanoue anni doppo la morte di Marcellino, nato poco doppo la sudetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi con le nostre congetture. Ma sia quel che si vuole di questo, parliamo di cose certe;
stette

ſtette ſenza Papa la Chieſa doppo la morte di Clemente Quarto, del 1270. quaſi tre anni, ſi dirà però che la Chieſa all'hora foſſe acefala, cioè ſenza capo? biſogna tener la Dottrina di San Cipriano, & di Sant' Agoſtino, 24. quæſtio 1. *capit. quodcunque & cap. loquitur.*

Conclude l'Auttore il ſuo diſcorſo della inualidità del Decreto ſopradetto del Concilio di Coſtanza, dicendo, onde poi Pio Secondo, nel Concilio Montouano ſcommunica chi appellaua dal Papa al Concilio. Prima quella parola *onde*, porta pericolo di ingannarci, perche ſignifica come che Papa Pio Secondo, habbia ſcommunicato tali appellanti, perche il Papa foſſe ſuperior al Concilio, ma nella Bolla di Pio non ſi dice coſi; ſi prohibiſce bene tal appellatione: perche ſi appella à chi non è, & non ſi sà, quando ſarà: li poueri ſono oppreſſi dalli potenti, reſtano impuniti li delitti, ſi nutriſce la ribellione contro la prima Sede, ſi concede libertà di peccare, ſi confonde ogni diſciplina Eccleſtaſtica, & ordine Hierarchico, doue non ſi vede

che Pio Secondo habbia allegato per causa la Superiorità sua, che era vna ragione viua, & chiara, poiche non si può appellare, se non al Superiore. Ne dica alcuno, che dalle parole si può cauare; perche nissun costuma tralasciar l'essentiale, & dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che innanzi l'allegare le sudette cause, dice che lascia alcune manifestissimamente contrarie à questa corruttela, argomento, che le dette espressamente sono principali e le tralasciate sono di minor momento; & per tanto il Capo della Superiorità non hà luogo alcuno. Poi quella parola del nostro Auttore *nel Concilio Mantouano*, stà per ingannarci; perche non fu nè in Concilio Generale, nè in Prouinciale, nè ad alcun modo in Concilio: Si sà, che Pio Secondo fu in Mantoua per transito di viaggio, & non haueua seco, se non la Corte, & lo mostrano espressamente le parole della Bolla, la qual dice: Di consiglio, & assenso de Venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, di tutti li Prelati, & Inter-

pre-

preti del ius Diuino, & humano, che seguono la Corte. Ma peggio è quel, che segue nell' Auttore, che Pio Secondo esscommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio, & che Giulio Secondo rinouò l'istesso, & doppo tutti li Sommi Pontifici nella Bolla della Cena. Se la bolla di Pio Secondo, & quella di Giulio Secondo, & tutte l'altre in Cena, non fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico; che nissun Pontifice hà mai scommunicato chi appella al Concilio; ma chi appella al futuro Concilio; si possono vedere, & legger tutte, & perche *Pœnæ sunt restringendæ*, nissun Canonista dirà, che *appellantes ad præsens Concilium*, (quando vi fosse) siano scommunicati per virtù di quelle Bolle; per il che ne anco per quelle si concluderà Superiorità al Concilio. Non sò perche l'Auttore habbia lasciato fuora quel *futurum*. Se l'Interprete di Gerson hauesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? và bene la ragione di Pio Secondo, che si appella à chi non è, nè si sà quando sarà, dicendo si al Concilio

 futu-

futuro, ma non vale nell' appellatione al presente, & perciò tutti li Pontifici hanno scommunicato *appellantes ad futurum concilium*, e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, se bene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Auttore doppo questa digressione vn' altra volta in Constanza, & dice, che Papa Martino Quinto, col voto del Concilio ordina, che siano interrogati li suspetti di heresia, se credino, che'l Sommo Pontifice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & conclude di quà, che il Concilio habbia hauuto senso della Superiorità del Papa, & che il Decreto della quarta sessione si debbia intendere del Papa dubio, secondo la espositione sua, altrimente il Concilio sarebbe contrario à se stesso.

Ma come si intenda la interrogatione di che parla il Papa, & il Concilio, si degni l'Auttore vedere nella sessione ottaua, doue tra li quarantacinque articoli di Vvicleff dannati, il quaranta vno è; *Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam inter*

alias

alias Ecclesias. segue il Concilio. *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat Vniuersalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares*. Questo solo punto letto mostrarà à tutti, come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontifice esser sopra tutte le Chiese disgionte, ma non vnite: Et di quà lasciando il Concilio di Costanza fà passaggio l'Auttore, & porta proue, che l'opinion di Gerson sia manifestamente erronea, con auttorità della Scrittura, & de Concilij, & con ragioni, dicendo.

Ma lassando da parte il Concilio di Costanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si può prouare con somma breuità con l'autorità della Scrittura, de' Concilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, e à Concilij sopra de' loro Pastori & molto meno sopra del Sommo Pastore: ma si bene al rouerscio dice. S. Paolo ne gli atti

Apostolici al cap. 20. che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matt. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, doue che Christo facendo S. Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Così in S. Giouanni al 21. quando Christo disse à S. Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile: & non è dubbio, che l'ouile non hà autorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando disse il Signore in S. Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nell'uniuersale, è come vn Maiordomo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, così il

Vescouo hà potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa & la Diocesi non hà potestà sopra del Vescouo, ne la Chiesa etiandio congregata nel Concilio, hà potestà sopra del Papa, & però soggionge in quell' istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo, moram facit Dominus meus venire, & cœperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemque eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio non si porta bene, non vole Dio, che sia punito dalla famiglia; ma riserba à se stesso l'auttorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauendo la Chiesa, & per conseguenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa.

NOn occorreua scriuer tanto sopra questa materia per così poche pa-

 role,

role, con che Gerson l'hà toccata, & io lasciarei quì di portar quel che Gerson, & gl' altri della medesima sentenza rispondono, se non fosse per non interrompere il corso incomminciato di andar toccando tutte le cose, con l'ordine, che sono toccate dall' Auttore. Prima dice, che in nessun luogo la Scrittura Diuina dà auttorità alla Chiesa sopra i suoi Pastori, & molto meno sopra il Sommo Pastore; à questo dice Gerson che Christo nostro Signore inuiò San Pietro alla Chiesa, quando gli disse, *dic Ecclesiæ*, perche Gerson leggeua nelli suoi tempi non secondo il Missale corretto ma secondo l'antico, *respiciens Iesus in discipulos suos dixit Simoni Petro, si peccauerit, &c.* come potrà l'Auttore vedere nelle sue opere, oltre li passi della Scrittura, che porta Gerson à questo proposito. Allega poi l'Auttore, per prouare, che si troui il contrario nella Scrittura Diuina, vn luogo di S. Paolo nelli Atti Apost. al 20. dicendo, che Dio hà posto li Vescoui per regger la Chiesa di Dio. Poniamo, che così dica, perche veramente

posuit

posuit vos Episcopos, hà altra interpretatione, che *posuit Episcopos*, nondimeno passi; dico che da questo luogo non cauerà più, che il Papa sia sopra la Chiesa, che qualunque Vescouo; ma alcun cauerebbe bene, che tutti li Vescoui hauessero auttorità immediata da Dio, cosa, che all'Auttore non piacerebbe.

Chi sarà mai dedurre questa consequenza; Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, *ergo Papa est supra concilium*: ma questa consequenza và bene; Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, adunque se non la reggeranno, non faranno quello, à che Dio gli hà deputati. Questa è vna vera propositione; Dio hà posto il Re à reggere il Regno: concludere adunque il Re è superiore à tutto il Regno congregato insieme: l'Auttore poco di sotto dice, che non vale, & veramente non vale secondo l'opinione sua, & di Giò. Mariana Giesuita, ma io dirò bene non segue in tutti li Regni.

In secondo loco allega Matth. 16. *super hanc petram adificabo Ecclesiam meam*,

doue dice, che Christo fà fondamento della Chiesa San Pietro, non lo negarà Gerson, poiche dice San Paolo, la Chiesa esser fondata sopra il fondamento delli Apostoli, & Profeti; & nell'Apoc. la Città di Dio hà nel muro dodici fondamenti, con li nomi delli 12. Apostoli: non crederà però Gerson, che l'Auttore volesse condannare vn' altra espositione, la quale interpreta, *super hanc petram*, sopra Christo, & sopra la Confessione della Fede di Christo: massime, che Santo Agostino, admettendo tutte due l'espositioni, approua più questa seconda; adunque sopra vna Scrittura, che hà due espositioni buone, vuol l'Auttore pigliarne vna, & sopra quella fondare assolutamente vn' articolo. Ma perche, come si è detto, è vero, che Pietro è fondamento, adunque è superior à tutta la fabrica? dir à Gerson, che non segue perche è fondamento non principale, ma fondato esso sopra Christo, & non totale, ma per la duodecima parte; secondo il senso dell'Apocalisse; & per meno della 25. parte secondo il senso di San

Paolo

Paolo; & la comparatione, che fà l'Auttore, che'l far San Pietro fondamento, sia farlo capo, perche quel che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo; se ben'e vero, che S. Pietro è capo, nondimeno è vna Analogia non intelligibile, che sia l'istessa proportione del fondamento alla fabrica, che è del capo al corpo ne saprei dire, in che la proportione si potesse trouare; chi dirà si come il fondamento sostenta la casa, (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo, non è vero! chi dirà, si come il capo communica al corpo il senso, & moto; così il fondamento communica alla casa; che cosa communica? Le propositioni, che si vogliono stabilir per dogmi, non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini, ma non ci affatichiamo nella proua, poiche conueniamo nella conclusione che San Pietro è capo, ma l'illustrissimo Signor Cardinali Pinelli è capo della Congregatione del Santo Officio, adunque è sopra la Congregatione, questo non pare che segua, si come Gerson non admetterà

quella propositione, il resto del corpo non hà potestà sopra il capo, massime capo constituitosi da esso corpo, ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini.

Nel terzo loco porta, *Pasce oues meas*, & finalmente allega il 10. di San Luca, *Quis est fidelis dispensator, & prudens*, alli quali risponderebbe Gerson tutto insieme, che non si può da alcun loco della Scrittura cauare, che per hauer il Saluatore instituito li Pastori nella Chiesa, li habbia esentati dall' obedienza di essa Chiesa Madre commune di tutti li Christiani & Ecclesiastici, & Secolari, perche la prattica nelli tempi incorrotti quando erano Vescoui li Santi Martiri, era, che il Pastore staua soggetto al giudicio della Chiesa, di tende espresso testimonio San Cipriano l.1. Epist.4. parlando, della Plebe, & dicendo, *Quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de Diuina auctoritate descendere, vt Sacerdos Plebe præsente, sub omnium oculis deligatur, &c.* dice il no-

stro

ſtro Auttore, che Chriſto ſenza dubio dichiarò, che il Veſcouo nella Chieſa particolare, & il Papa nella vniuerſale; è come vn Maggior duomo nella Famiglia di Dio, & hà poteſtà ſopra la famiglia, non la famiglia ſopra lui, & San Cipriano dice, la Plebe principalmente ha poteſtà di eleggere li Sacerdoti degni, & di ricuſare li indegni. Et legga l'Auttore il loco, vederà che parla delli Veſcoui in particolare, ſe bene nelle parole allegate li nomina Sacerdoti, & aggionga, che l'Epiſtola è non di Cipriano ſolo, ma di 36. Veſcoui, & ſcritta alle plebi di Lion, Aſturia, & Emerita di Spagna, & ſe li piacerà aggiongerà ancora la 14. Epiſtola del 3. libro, perche ſi certificarà maggiormente, & queſte ſono le auttorità, che biſognarebbe portare, & non venir in campo con ſenſu miſtici, maſſime tirati per forza; come in queſto loco, doue l'Auttore doueua portar il teſto intiero di S. Luca, *Quis putas eſt fidelis diſpenſator, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam, vt de illis in tempore tritici menſuram*; perche coſi

fa.

fà contro l'Auttore, poiche questo seruo non può esser vn gouernator Generale di tutta la robba del Signore, il quale non gli hà dato altro carico, che di dispensar il tritico, restano da distribuire cibi, beuande, vesti, & altre cose, sopra le quali tutte il Patrone lo proponerà, se si diporterà bene in quel particolar ministerio, che così dice: *Beatus ille seruus, quem cum venerit Dominus, inuenerit ita facientem, verè dico vobis, quoniam super omnia, quæ possidet, constituet illum.* Leggasi il loco, & veggasi se può hauer altro senso. Se il Papa, ò altro dispensator Generale, fosse questo fidele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi, alle quali sarà preposto portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quiui nissun ha carico di dispensar, fuor che Christo & gli angeli. Li Santi Pontefici entrando nel Regno de Cieli da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, & non hanno altra fatica da fare, ne entrano là con gouerno alcuno: & quel, che segue ancora, *Quod si dixerit seruus ille in corde suo, &c.* da che

che vuol cavare, che quando il maggior domo della casa di Dio non si porta bene; non vuol Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserua à se solo il castigarlo; non si conclude bene generalmente in ogni Economo; si come l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta non serue a questo proposito. Perche altro è, che il Padre di famiglia patron assoluto di essa le preponga vn dispensatore, oueramente che dica à lei, che se lo elegga, con tale, & tanta auttorità nella robba di esso Patrone quanto egli prescriue; & che il Re Patrone, & independente dal Regno, li preponga vn Vicerè, ò veramente lasci al Regno facoltà dell' eleggerselo con prescritta auttorità. Nel primo caso, dico, che la famiglia non hà nissuna auttorità sopra l'Economo, ne il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo, dico, che se la famiglia hà auttorità farsi l'Economo, ha anco auttorità di giudicare le sue attioni, & il Regno del Vicerè. Si come dice il Cardinal Bellarmino, che la Chiesa per hauer auttorità di elegger il Papa, non ha altro

che di applicare la potestà alla persona; così dice Gerson nel suo libro, che fa di questa materia che quando lo giudica, non fa altro, che rimouere l'Auttorità da quella persona. Se Christo hauesse instituito vn Pontefice con potestà di constituire il successore, & quello vn'altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l'Auttore dice, che la Chiesa non hauerebbe potestà alcuna sopra il Pontefice; ma chi dice, che Dio ha data potestà alla Chiesa di applicar l'Auttorità alla persona, douera anco mostrare, che non habbia l'istessa Auttorità di rimouerla. Ma la dottrina commune, che 'l Papa non può eleggersi il successore, mostra molto chiaramente, che non è vn Economo della prima sorte, deputato dal Padre di famiglia, ma della seconda eletto dalla famiglia per institutione del Padre; & con questa dottrina solue Gerson il *Pasce oues meas*, & tutti gli altri simili lochi della Scrittura, cioè che il pastore preposto dal padrone delle pecore, non è soggetto à loro, ma se ci fossero pecore con potestà di eleggersi

il pastore, costui sarebbe à loro sogget-to. Li fideli di Christo debbono esser pecore quanto all' humilità, & innocentia, ma non quanto alla stolidezza, e dapocaggine di prouedersi essi con l'Auttorità del padrone di buon pastore, & giudicar il cattiuo. S. Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso litterale si possono cauare li dogmi, non da alcuna interpretatione mistica: leggendo tutto il capitolo si vederà il senso di Christo, & litterale dell' Euangelio: disse alli suoi discepoli, & per consequente à tutti li Christiani, cominciando da quelle parole, che son nel mezzo del capitolo, *dixitque ad Discipulos suos*, che non douessero hauer cura delle cose mondane, perche Dio gli haueua preparato altro Regno, però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrà per riceuerli, che se'l Padre di famiglia sapesse l'hora della venuta del ladro, starebbe vigilante, cosi essi stessero vigilanti; perche Christo verrà, quando non ci pensaremo. Rispose Pietro all' hora: Signor

dici

dici questo à noi, ò vero à tutti? replicò Christo, chi pensi che sia *dispensator fidelis & prudens*, *&c.* Inferendo che parlaua con tutti; & se qui parlasse del suo Vicario, bisogna, che à lui solo sia dato il precetto di vigilare, di non curare le cose mondane, di aspettar vn' altro Regno, & d'aspettare la venuta di Christo sprouista; ma perche tali precetti sono dati à tutti li fideli, il senso litterale è, che tutti sono quei dispensatori, à quali Dio hà dato ad essercitar la carità verso tutta la famiglia in quella parte dei beni, ò virtù, che Dio gli hà donato; & questa è *mensura tritici*; & chi essequirà ben questo ministerio, Dio l'andarà crescendo: Tale anco è l'espositione litterale di tutti, se ben alcuni doppo l'espositione generale con l'argumento à minori, per qualche singularità l'applicano alli pastori, tace bene l'Auttore quello, che tutti li Padri, quando l'applicano alli Pastori aggiongono: *quod si cœperit percutere seruos, & ancillas, edere, bibere; & inebriari, &c.* Et fanno longhe digressioni contro li errori, & falli, & forse quel

per-

percutere seruos, & ancillas, è quello, che vediamo nelle occasioni presenti; perilche non li negarà Gerson, che questa parabola si come detta à tutti, & special ragione applicata alli Pastori per specialissima si possa applicare al Sommo Pastore; & pertanto sia detto anco à lui, che se si darà alla crapula, & ad offendere il prossimo, venirà in Signore, quando non ci pensarà, & lo castigarà, da che però non si può concludere, non esser soggetto ad altro giudicio, altrimenti seguirebbe, che nissuno fornicario, ò adultero potesse esser giudicato dalli huomini: perche alli Hebrei al 13. è scritto: *fornicarios, & adulteros iudicabit Dominus*: anzi nissun delitto potrebbe esser giudicato da gl'huomini, perche è scritto; *iustum, & impium iudicabit Dominus, Ecclesiastę 3.* non bisognarebbe medesimamente far alcun Giudice: perche in S. Gio. al quinto dice il Saluatore: *Omne iudicium dedit Filio*: Non si debbe torcere, e trauiare la Scrittura: tutti questi passi si intendono del giudicio del secolo futuro, alquale non repugna, che

vi siano li giudicij humani, così politici, come Ecclesiastici, & non vi è plebeo, che non intenda, che il dirsi communemente, Dio giudicarà, Dio castigarà, &c. non esclude li giudicij, & li castighi humani. Et così vediamo, che questo passo non serue punto per mostrare, che il Sommo Pontifice sia essente dal giudicio della Chiesa, & per consequenza dal Concilio. Et Gersone volentieri esce dalle parabole, & si fonda nel senso litterale. Hora passiano alle altre proue: dice l'Auttore.

La medesima verità che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilij. Quando S. Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare à gli Idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Simuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, chè non era in sua potestà di giudicare il Papa; Prima Sedes à nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mentione Papa Nicolò primo in vn' Epistola allo Imperator Michele. Similmente vn Concilio

Roma-

Romano congregato da S. Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Chalcedonense, che è vno de' quattro primi Concilij generali nella terza attione condannò Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarchà dopo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguira chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmacho approuò come proprio decreto quella sententza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari. Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores Calo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. attione leggiamo così: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paolo

Emilio

Emilio nel 3. lib. della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio di Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Cardinale generale Lateranense sotto Alessandro III. hauendo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore, non ci è nessuno in terra superiore al Papa: leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, e che però a lui solo tocca di conuocare, di transferire, e di licentiare i Concilij. Hora se l'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardir di dire, che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio.

LA prima proua, che l'Auttor nostro porta, è che quando San Marcellino

Papa

Papa sacrificò a gli Idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Sinuessa per trattar di questa causa, & tutto il Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicar il Papa, & di questo Concilio ne fà mentione Nicolo Primo. Ilquale non solo è vero, che ne faccia mentione, ma si trouano anco gli atti di questo Concilio: li Parigini dicono prima, che questo non fù Concilio Generale: & che il *Prima sedes à nomine iudicatur*, non comprende il Concilio Generale: poi si marauigliano, à che proposito si congregasse questo Concilio, se teneuano non hauer auttorità di giudicar questa causa; & non si congregò per altro. Di più restano attoniti, come negando Marcellino di hauer sacrificato, li congregati nel Concilio non si partissero, poiche cosi veniua ad esser finita la causa, che si trattaua: ma, procedendo in essa per conuincerlo, introdussero sette testimonij nominati per nomi, che dissero hauerlo veduto sacrificare: poi aggiunsero altro testimonij sino al numero di quattordici: vn'altro giorno

in-

introdussero altri quattordici testimonij, li quali interrogati da' Vescoui dissero l'istesso: & il terzo giorno essaminassero altri quarantaquatro testimonij per far il numero di settantadue, chiamato *la libra occidua*. Certa cosa è, che l'essaminar testimonij è atto giudiciale di Superiore; & certa cosa è, che doppo l'essamine di questi settantadue, Marcellino si getto in terra, & confessò il suo peccato, & dice il Testo, che li Vescoui *Subscripserunt in eius damnationem, & damnauerunt eum*, & vn di loro disse, *Iustè ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit Maranatha, quoniam ore suo condemnatus est, nemo enim vnquam iudicauit Pontificem, nec præsul Sacerdotem suum, quoniam prima sedes non iudicabitur à quoquam*. E' verissimo, che spesse volte dicono quei Vescoui, *Iudica causam tuam, nostro iudicio non condemnaberis*. Ma come questi si intendino, resti al giudicio del Lettore: il fatto par contrario alle parole. Il Pontefice nega, il Concilio riceue contra lui testimonij, sottoscriue la dannatione, che si deue dire?

Ma perche il caso che si trattaua, era di infedeltà non sanno vedere li Parigini: come secondo la Dottrina presente non appartenesse al Concilio: & se quel *Prima sedes à nemine iudicabitur*, si intende in materia *hæresis*, è contraria alla Dottrina di hora; se si intende *in aliis causis*, non sarà à proposito di quel Concilio. Vn' altra difficoltà grande si vedi in quelli atti. Diocletiano in persona introduce Marcellino à sacrificare, settantadue testimoni si accordano per testificar del fatto, si congrega il Concilio in Sinuessa, dura tre giorni & in fine si dice, Essendo Diocletiano nella guerra di Persia hebbe auiso, che 300. Vescovi, 30. Preti, & 3. Diaconi si erano congregati, & che nel sottoscriuer la sententia, Marcellino haueua primo di tutti sottoscritto il suo Anathomà: con gran prestezza andò Diocletiano in Persia: Et tanto più fà la difficoltà, quanto par, che di ordine speciale di Diocletiano fosse fatto morire.

Vi è di più, che Marcellino fù scommunicato, che così dicono li atti, &

l'Anathema fu sottoscritto da lui, & dalli Vescoui. Da chi fu scommunicato? dà se stesso nò: gli Scolastici non vogliono, che possi. Dal Concilio nò: che non lo giudicò, dice l'Auttore: Da chi dunque? Se alcun dicesse *à iure*, da chi è fatto nel Canone? dal Papa, ò dal Concilio: nissun può far vn Canone, che per la transgressione di quello egli sia scommunicato, nè l'inferiore può far Canone, che leghi il Superiore: è certo, che Marcellino hà sententia di Anathema, da se non può haverla, chi gl'è la data, se il Concilio non è Superiore almeno in quella causa? non sò sciogliere la contradittione, che appare tra il fatto, & le parole. Due cose paiono certe di quelli atti, vna, che habbiano li Vescoui detto à Marcellino, che giudicasse se stesso: l'altra, che negando Marcellino il suo fallo, essi hanno introdotto, chiamato, & essaminato li testimonij & doppo Marcellino escommunicato: cose difficili da concordare; ma che per non esser il Concilio Generale comun-

quie

que siano non sono contrarie alli Parigini.

Adduce in secondo loco il Concilio Romano sotto Siluestro, doue nell' vltimo Canone si dichiara che la prima sedia, che è quella del Papa non può esser giudicata da nissuno: in questo loco bisognaua, che fosse portato intiero il sudetto Canone, perche esso stesso mostra in che modo s'intenda, che la prima sedia non può esser giudicata da nissuno; Imperoche dice: *Nemo iudicabit primam sedem, quoniam omnes sedes à prima sede iustitiam desiderant temperari; neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque à Regibus, neque à populo iudex iudicabitur:* sopra questo Canone dicono li Theologi Parigini, che perciò nissun giudicarà la prima sedia, perche tutte le altre sedie aspettano la giustitia da quella, ma tutte le sedie congregate insieme, che è il Concilio Generale, non può hauer controuersia di giustitia con altra sedia, adunque non aspetta giustitia dalla prima: ma si bene tutte le sedie da se sole separamente possono hauer controuersia

fra di loro, per il che s'intende che sia sopra tutte le altre sedie particolari, & non congregate insieme, conforme à quello, che il Concilio di Constanza allegato di sopra dice 41. articolo contra Vvicles; & dicono li Parigini, che quando si trouerà in qualunque loco: *Prima sedes à nemine iudicatur*, che s'intende à *nulla alia sede particulari*; altri rispondono più precisamente, che quel Canone non s'intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perche Nicolò primo Pontefice nella Epistola *ad Michaelem Imperatorem* lo porta per la Chiesa Gierosolimitana; & questa Epistola debbe esser di gran fede appresso l'Auttore, che in questo testo l'allega; per il che non doueua l'Auttore contro la mente di Nicolò primo, dire la prima sedia, & aggiungerui del suo quelle parole, cioè, che è quella del Papa, perche Nicolò intende, che è quella d'ogni Patriarcha: Non dubitarà l'Auttore istesso, che li Patriarchi non possono esser giudicati dal Concilio Generale, adunque quel Canone non osta, che il Pontifice non possa

possa esser soggetto al Concilio, come Gerson hà tenuto. Ma si marauigliano, anco altri, perche nelli Atti di quel Concilio, si dice, che fosse congrato da San Siluestro con Consiglio di Constantino il qual primo era battezzato, & nel fine proprio doppo il Canone sopra allegato, si dice, che questo fù nel suo terzo consolato. Nel terzo consolato adunque era Constantino battezzato: ma nel capitolo *Constantinus* 96. dist. il battesimo di Constantino si mette nel quarto consolato suo, le qual cose pare, che si contradichino.

Vn' altra cosa aggiongono, che l'illustrissimo Cardinal Baronio hà conuinto di falsità il detto *cap.* *Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto consolato di Constantino con Gallicano, & questo con l'Auttorità di Ammiano Marcellino, che Constantino mai fù console con vn priuato: la qual ragione milita contra questo Concilio, che nel fine si dice fatto, Constantino Augusto tertiò, & Prisco Consule: adunque per la ragione del Cardinal Baronio non si doucrà hauere

per vero quel Concilio Romano. Notano anco alcuni particolari in quel Concilio, se bene non di tanto momento, che Constantino si chiami, *Domnus*, vocabolo, che non fù in vso, se non qualche centinata d'anni doppo: & ancora par che dica, che prima *sedes non iudicabitur neque à Regibus*, quasi vi fosse Re alcuno in quei tempi, che si potesse temer, che hauesse Imperio in Italia, poiche tutti erano oltra il Danubio, & Eufrate, & non Christiani; & ancora, che nel secondo Canone di quel Concilio nell' ordinationi Ecclesiastiche à passar da lettore à Sacerdote, vi voglia spacio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'auttorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza attione condanna Dioscoro, perche hauesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Ephesino di giudicare il Papa di Roma: concludendo, che se il primo Patriarca, doppo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non può giudicar il Papa, segue, che il Concilio non sia sopra il Papa. A che li Parigini

gini breuente rispondono, che quel Concilio secondo Efesino, che il nostro Auttore chiama Concilio Generale, fù conciliabolo & sopranominato con vocabolo molto infame, Predatorio: per il che in quell' attione terza del Calcedonense allegata dall' Auttore, non solo è condennato Dioscoro dell' hauer scommunicato Leone, ma dell' hauer riceuuto alla Communione Eutiche scommunicato dal suo Vescouo dell' hauer vsato violentia à Flauiano Constantinopolitano, & di molti altri delitti, ma principalmente per la contumacia, che quel giorno istesso vsò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questo vna conclusione, adunque il Concilio non può dannar vn Patriarcha Constantinopolitano, non seguirebbe; ma segue ben così, adunque nissun Concilio Predatorio può dannar vn Patriarca di Constantinopoli, perche tenga la vera fede Cattolica; & parimente segue, nissun Concilio può à fauor dell' heresia procedere contra vn Papa, perche insegni la Fede Cattolica. Sono alcuni altri,

che avertiscono, che in quella terza attione furono presentate molte querele, così in voce da presenti, come in scritto da lontani contro Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città: per il che il Concilio mandò tre volte à chiamarlo, & ricusando sempre Dioscoro di andarui, finalmente si risolsero di condannarlo. Nella condannatione 186. Vescoui dissero il suo voto, e tutti essi voti si trouano formalmente ne gli Atti d'esso Concilio scritto. Li legati di Papa Leone dissero così: che Dioscoro haueua, presumendo il primato contra le regole, riceuuto Eutiche, che non permesse fosse letta la Epistola di Leone à Flauiano, & che di questi errori poteua hauer perdono: ma poi per hauer ardito di scommunicar Leone Arciuescouo della gran Roma, & perche molte accuse erano state presentate à questo Concilio contro lui di molte sceleratezze, & chiamato tre volte non haueua voluto obedire, per tanto Papa Leone per mezo loro, & della Santa Sinodo, insieme col Beatissimo

Pietro

Pietro Apostolo, lo priua della dignità Episcopale. Anatolio Vescouo di Constantinopoli disse; Ancor' io hò il medesimo parere, & son concorde nella dannatione di Dioscoro, perche è stato contumace alla citatione, ma della scommunica di Leone non fece mentione alcuna. Massimo di Antiochia disse: Io concordo nella depositione di Dioscoro, con Lione di Roma, & Anatolio di Constantinopoli, per esser stato oltre le altre cose inobediente alla citatione. Seguitano 184. Vescoui à parlare; & alcuni di loro dice, condanno Dioscoro, perche è stato contumace: altri, condanno Dioscoro conforme al voto delli tre Patriarchi: altri, condanno Dioscoro conforme al voto di Anatolio: da che cauano, che la depositione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti commessi, sopra li quali chiamato, non à comparso. Che poi li Romani habbiano messe tra le cause la scommunica di Papa Leone, & sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza Generale del Concilio, & lo pro-

 vano,

uano, come pare à loro più manifestamente. Perche la intimatione della sentenza à Dioscoro, non è nelli atti di quel Concilio, ma Euagrio la porta con le formali parole di l. 2. cap. 18. doue le cause della dannatione si recitano, & la scommunica di Leone non vi si trova: le parole di Evagrio sono. *De his per litteras à Concilio referebatur ad Martianum: & abdicatio per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet: Scito te, tum quòd diuinos Ecclesiæ Canones contemseris; tum quod Sancto huic, & Generali Concilio minimè obtemperaueris; tum propter alia multa crimina præterea, quæ commisisse deprahensus es, tum quòd tertio vocatus à Sancto hoc, & Celebri Concilio, vt illis, quæ sunt ibi obiecta, responderes, non veneris: scito, inquam, te propter ista omnia à Sancto, & Generali Concilio, tertio idus istius mensis Octobris Episcopatu abdicatum esse, & ab omni iure Ecclesiastico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis, missisque, &c.* Aggiongono anco li Parigini, per mostrare, che il Concilio Calcedonense hebbe opinione

ne contraria à quella, che l'Auttore li attribuisce: che nella prima attione congregati li Senatori, & li Vescovi in presentia dell' Imperatrice, sedendo l'Imperatore, & il Senato in mezo la Chiesa, & dalla sinistra li Legati del Papa con Anatolio, & li Vescovi soggetti à lui; dalla destra Dioscoro Alessandrino, Giuuenal Gierosolimitano con li loro Vescoui; li Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio, & dissero, che haueuano commandamento dal Papa della Città di Roma, la quale è capo di tutte le Chiese, che Dioscoro non douesse sedere in Concilio, & però dimandauano, che ò veramente andasse fuori Dioscoro, ouero che essi ne vscirebbono. Li Giudici, & il Senato dimandarono, che oppositione si faceua à Dioscoro: rispose vn delli Legati, che lui haueua congregato vn Concilio senza Auttorità della Sedia Apostolica; vn' altro Legato disse, non possiamo contrauenir à i commandamenti del Beatissimo Papa; & vn' altro di loro disse, non possiamo sopportar tanta ingiuria, che seda quello, che debbe esser

giudicato. Commandarono li Giudici, che Dioscoro sedesse, & sedessero tutti alli loro lochi. Nella vltima attione ancora sentati tutti li Padri, & li Giudici: i Legati di Papa Lione dimandarono licenza alli Giudici di parlare, & ottenutala dissero: Hieri, doppoi che voi vscisti, & noi vi seguitassimo, nel Concilio furono fatte certe attioni, le quali stimiamo che siano contro li Canoni, & la disciplina Ecclesiastica: onde dimandiamo, che voi le facciate rileggere, acciò che tutti vedano, se sono giuste: commandarono li Giudici, che fossero letti, & fu letto vn Canone, doue si dice, che li Padri antichi hanno dato gran priuilegi alla Sedia di Roma vecchia, per l'Imperio di quella Città; per ilche ancò il secondo Concilio Constantinopolitano hà dato vguali priuilegij alla Sedia di Constantinopoli, nuoua Roma, giudicando, che vna Città ornata di Imperio, & Senato, douesse hauer priuilegij vguali à Roma vecchia, & Maestà nelli negocij Ecclesiastici, come quella; & esser seconda dopò lei; letto il Canone con-

le sottoscrittioni, disse vno delli Legati, Vedete con che astutia si è proceduto con i Santi Vescoui, che senza metter la copia de i Canoni, de' quali hanno fatto mentione, li hanno sforzati à sottoscriuere: gridarono li Vescoui; nissuno è stato sforzato; & seguitata la contentione, li Giudici sententiorono, che ambe le parti proponessero li Canoni. Fù letto il sesto Canone del Concilio Niceno dalla parte de i Constantinopolitani, & la lettione fù differente; perche in quello, che lessero li Romani, vi erano queste parole di più nel principio; *quod Ecclesia Romana semper habuit primatum*, le quali non si trouauano nelle altre copie; letto poi vn Canone del Concilio Constantinopolitano, li Vescoui ragionarono assai: & finalmente li Giudici domandorono il parer alli Vescoui, li quali dissero, che quello, che era stato determinato, era giusto: protestò vno delli legati Romani, che ò veramente fosse cassato quel decreto, ò veramente notata la sua protestatione contra di esso. Giudichi però il lettore, che opi-

nione

nione hauesse il Concilio Calcedonense della superiorità del Pontifice.

Al Concilio Romano di Simmacho, non negano li Parigini che li Pontifici Romani habbiano tenuto di non douer esser giudicati da alcuno. Et che anco li Concilij prouinciali fatti da loro in Roma non habbiano confirmato l'istesso; ma dicono bene, che mai però nissun Concilio Romano, ne questo V. ne altro, è venuto alla specificatione, che non possa esser giudicato il Pontifice dal Concilio Generale: & quando dicono, che non possa il Papa esser giudicato da nissuno, intendono, che non possa esser giudicato da nissuno, che non habbia auttorità generale nella Chiesa; imperoche hauendo il Pontifice Auttorità generale, non è ragioneuole che sia giudicato da chi hà Auttorità particolare, con che anco rispondono all'historia, che allega di Leone III. Ma qui son sforzato mettere vna cosuccia del mio: Paulo Emilio nel 3. della sua historia racconta questo fatto, doue non però si trouerà, che dica, *essendosi congregato vn gran Concilio*

cilio di Vescoui, come l'Auttore lo fà dire: Semplicemente dice prima, che Carlo mandò à Roma Leone con molti Vescoui, & nobili secolari, & egli si trattenne altroue per bisogni publici; poi andò à Roma, & quiui vdì le accusationi contro il Pontefice, & essaminatele con diligenza, dimandò il parere, & li Vescoui risposero, che era bene, che il Pontifice giudicasse se stesso, & fu grato à Carlo esser liberato da far quel giudicio. Rilegga l'Auttore il loco, & vedrà, che non vi è mentione di Concilio, & che più tosto era vna conuocatione del Conseglio Imperiale, doue erano, & secolari, & Vescoui, & che li Vescoui fauoriuano la causa del Pontifice. Et ricordisi anco l'Auttore, che oppose di sopra al Decreto di Costanza, perche non fosse fatto la discussione precedente, & non faccia qui tanto fondamento sopra vna cosa, che dissero alcuni Vescoui in vn fatto particolare, conuocati improuisamente; che forse essendo loro nota la innocenza del Pontifice parlarono per essaggeratione; non però (dirà Gerson) à pre-

à pregiudicio delli Concilij Generali, che rappresentano la Chiesa vniuersale, & hanno vniuersale Auttorità. Ma vedi Lettore l'artificio del nostro Auttore, il qual dice: il Concilio Romano Quinto, sotto Papa Simmaco approuò come proprio Decreto quella sententia di Ennodio, *Aliorum hominum causas, &c.* non si trouerà mai in quel Concilio, che particolarmente sia stata approuata quella sententia, ne meno, che sia nominata; si trouerà bene, che disse il Concilio, che si porti qui vn libretto, che è stato scritto da Ennodio contra quelli, che hanno mormorato contra lo nostra quarta Sinodo, & questo letto, il Concilio disse, che esso libro sia tenuto *integerrimè sinodaliter* da tutti, & sia posto tra le attioni delle nostre Sinodi quarta, & quinta, & si tenga come gli altri Decreti delle attioni Sinodali, perche è scritto, & confirmato con auttorità Sinodale, & Papa Simmaco rispose, si faccia secondo la vostra volontà, & sia posto tra li Decreti Apostolici, & tenuto per tale. Qui dicono li Parigi-

ni,

ni; che è da sapere, che per *Decreta Synodalia*, ouero àttioni Sinodali, ouero *Decreta Apostolica*, non si intende vn Canone, il qual determini vn' articolo, come *de fide*. Ma tutte le Epistole d'vn Pontifice poste in Registro si dicono Decreti del tal Pontifice, & chi pigliarà il libro de' Concilij vedrà sopra ciascun Pontifice inscritto, *Decreta PP. N.* & poi la sua elettione, la vita, & poi le Epistole se ve ne sono. Et medesimamente nelli Concilij vedrà, che le attioni loro contengono molti colloquij anco sprouisti, & alle volte Epistole di diversi, le quali cose tutte non sono *de fide*, & nissuno le riceue per tali. Non è persona, che dica esser *de fide* le Epistole delli Pontifici, massime innanzi Siricio, nè tutto quello, che si vede al presente contenuto in tante narrationi delli atti de' Concilij Efesino, Calcedonense, & altri seguenti. Sono riceuute le determinationi de' Concilij, le quali ne gli antichi per lo più saranno vna, ò due; doue le attioni conteneranno quaranta, oue cinquanta carte. Et quanto si aspetta
alle

alle Decretali Pontificie per la maggior parte non contengono se non cose non aspettanti alla Fede: alcuna volta in vna grande Epistola vi sarà vn solo articolo, come nella celebratissima, & santissima Epistola di San Leone à Flauiano: Per il che vi è gran differentia dire fu approuata la tal propositione di Ennodio, che questo significarebbe, che fosse approuata come articolo di Fede; ouero fu approuato il libro di Ennodio, che questo non significa, se non che è un buon libro, & fatto per buon effetto, ma non che tutto quello che ci è dentro sia *de fide*: & per stabilire bene questa risposta, si potrebbe dire all' Auttore, questo libro è di molte carte in foglio stampate, contiene piu di dugento propositioni, fra le quali vna è quella, che l'Auttore porta; si dimanda se vuole, che tutte siano *de fide*, che le ne sarà mostrata alcuna non tale; se non le accettarà tutte, come *de fide*, perche vorrà, che sia *de fide* questa, & non le altre? hà pensato di fuggire l'obiettione con dirci, che fu approuata vna sola sentenza di Ennodio; parliamo li-

liberamente, fu approuato il libretto, doue è fra le molte questa sentenza; & però non più approuata delle altre; si che questa non sarà *de fide* più, che tutto il libro.

Auuertono anco alcuni, che quel Concilio Quarto chiamato Palmare fu congregato per metter fine alle imputationi, che erano date à Papa Simmaco, lequali non erano di cose spettanti al suo gouerno, ma di cose proprie personali, di adulterij, &c. come bene deduce il Signor Cardinal Baronio, per il che Ennodio intese, che simil sorte di delitti fossero rimessi al giudicio Diuino, la qual cosa anco Gersone, & chi seguita la sua opinione, admette; & che questo sia vero in quelli stessi atti del Concilio Quinto, oue si approuato il libro di Ennodio, Papa Simmaco, ringratiati li Padri della difesa tenuta di lui, segue, che per l'auuenire ordina, che tal cose si osseruino non solo nel Presule della Sedia Apostolica, ma ancora in tutti li Vescoui de' Christiani: di che senza far nuoui Decreti vi sono li antichi, che le pecore non posso-

no

no riprender il suo Pastore, se non si troua fallare nella Fede, ne accusarlo per qualunque cosa, se non per la sua ingiustitia. La sententia di Ennodio è troppo Generale, perche da quella parebbe, che il Pontefice non fosse soggetto al giudicio humano anco in caso d'heresia, poiche egli assolutamente dice, che è riseruato in tutte le cause al giudicio Diuino. Et però prudentemente Papa Simmaco doppo hauer detto, che estendeua l'istesso à tutti li Vescoui, secondo li Canoni antichi, escluse il caso di heresia, & di ingiustitie; & senza tanto discorrere il libro di Ennodio posto tra li Decreti Apostolici hà questo titolo, *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, præfatio Ennodij, &c. & infra. Compositus est autem aduersus eos, qui contra Synodos scribere præsumpserant, ut nec de Apostolicæ sedis præsule, aut quouis alio Episcopo, talia à quoquam præsumantur qualia de Papa Simmaco præsumpta fuerunt.*

Per il che dicono li Parigini, che questo loco serue à prouar la Dottrina di Gerson, & per modo alcuno non gli è

con-

contraria. Si puo ben credere, che l'Auttore come dottissimo habbia conosciuto la debolezza dell' argomento, perche non hà fatto mentione, nè della Sinodo Palmare, nè della approbatione di tutto il libro di Ennodio; nè della estensione della causa di Simmaco alla causa di tutti li Vescoui, ne meno hà voluto dal loco allegato cauar nissuna conclusione. Quanto all' Ottauo Concilio sarebbe stato meglio, che l'Auttore, oltre il dirci, leggiamo nella settima attione, hauesse anco aggionto di chi furono le parole, ch' hà letto. Imperò che sono parole di Adriano Papa Romano dette in vn Sinodo Romano, & rilette insieme con molte altre cose, soprà le quali però il Concilio non determina cosa alcuna; ma leggiamo noi nelli Canoni dell' istesso Concilio 8. determinati da lui, queste parole: *porrò si Synodus vniuersalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum Ecclesia quauis ambiguitas, & controuersia, opportet venerabiliter, & cum conuenienti reuerentia de proposita quæstione sciscitari, &*

solu-

solutionem accipere, aut proficere, & profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra summos Senioris Romæ Pontifices. Si admettono la sentenza non audace.

Segue vn altra proua del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo, nel capitolo *licet de electione*, doue hauendosi à far vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elettione vsar particolar diligentia; perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore; perche non vi è nessuno in terra Superiore al Papa: Hà ben l'Auttore aggionto del suo quelle parole; *perche non vi è nissun in terra Superiore al Papa*, che son troppo significanti; non dice altro il Capitolo del Concilio, se non, che non si potrà hauer ricorso al Superiore; bastaua portarci le sole parole del Concilio & non aggiongerci del suo, come cosa del Concilio à ponto quello, che è in controuersia. Ma questo loco fà contro l'Auttor nostro, perche di sopra tante volte hà detto, che'l Papa dubio è soggetto

getto al Concilio, tanto piu il Papa intruso; adunque quando dice, se si erri nella elettione, non vi è Superiore à chi ricorrere, non si intende, che'l Concilio non sia Superiore: anzi, cosi per la sua, come per la vniuersale opinione, sempre, che vi è difficoltà nell'elettione, al Concilio appartiene il giudicio; adunque vuol dir il detto cap. *licet*, che non vi è Superiore attualmente in essere, perche sempre il Concilio non è congregato: da che si vede, che contro la mente propria l'Auttore gli hà aggionto, *perche non vi è nissun in terra Superior al Papa*: perche, quando si è errato, ò vi è dubio di errore nella elettione, esso stesso afferma, che vi è in terra Superiore al Papa, & che questo è il Concilio.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarmino nel libro 2. de auc. Concil. cap. 13. dice, che espressissimamente hà diffinito questa controuersia; ma perche dubitano alcuni, se fosse Generale, per tanto la questione resta in piedi ancora tra li Catholici; & nel capitolo 17. (non appare se per contradirsi,

ò per

ò per confirmare il medesimo) dice; esser dubio, se il detto Concilio habbia diffinita questa cosa, come decreto *de Fide Catholica*. Perilche pare superfluo portar contra Gerson vna auttorità, la quale patisca (per la dottrina dell' istesso, che la porta) tante perplessità, & che si dubiti dell' autorità di quel Concilio, & anco della diffinitione! Ma Domenico Soto parla ben chiaro; imperoche l. 6. de iust. & iur. q. 1. a. 6. disputa contra li Monti di Pietà, li quali sono ben certo approbati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio declaramus, & diffinimus, montes pietatis &c.* Et commanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che nissuno ardisca disputarne contra; ne in parole ne in scritto; & vedendo il detto Soto quanto questo fosse contro l'opinione sua, che li danna risponde, che tutti li Atti di quel Concilio non sono riceuuti, ne posti in vso. Ma li Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai interuennero 100. Vescoui, & in particolare in quella ij. sessione, che l'Auttore allega qui, computati

putati li assistenti in Corte, & li titolati senza Diocese, furono 64. Vescoui, quasi tutti di luoghi circostanti à Roma. Aggiongono, che non si può chiamar determinatione d'vn Concilio tutto quello, che incidentalmente si dice in vn Decreto fuori del principale, che s'intende diffinire. Ma nella Bolla, di che parliamo, s'intende solo annullare la pragmatica, & questo è la sostanza del Decreto: ma che poi nell' annullarla, si risponde à chi la sosteneua in virtù del Concilio di Basilea, & si dice, che esso Concilio fù trasferito da Eugenio, & che perciò non sia di nissun valore, perche il Papa può trasferir li Concilij, come quello, che hà auttorità sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è euacuatione d'vna ragione contraria; & per tanto non è diffinitione: per ilche bene il Signor Cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, ha riuocato quello che haueua detto nel primo, cioè che quel Concilio hà espressimamente diffinito, & ha detto, che è in dubbio se quella sia dif-

finitione: La commune sententia di tutti li Theologi è, che le ragioni, le quali si portano in vna diffinitione, non s'intendano esse diffinite. Et sarebbe vna cosa molto marauigliosa, che formando vn decreto di cosa particolare, come è la riuocatione della pragmatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse vn articolo di fede; si che il principale non fosse di fede, & l'accessorio di necessità fosse di fede.

Aggiongono di più li Parigini; che per prouare, che il Pontifice Romano habbia auttorità sopra li Concilij, si porta in quel loco vn numero di historie, che eccedono 15. & finalmente il libro di Aimaro *de Synodis*, per il che bisognarebbe dire, che tutte quelle historie fossero *de fide*, & mostrano li Parigini apertamente, che alcune di esse historie fedelmente recitate, dicono il contrario; ma sarebbe troppo longo portar qui tanti particolari. Alcuni anco rispondono, che non dice la Bolla, che il Pontifice habbia auttorità sopra li Concilij, ma dice constare dalle Diuine Scrit-

ture

ture, & dalli detti de' Padri, & Pontifici Romani, & Canoni, & Concilij, che il Pontifice Romano habbia auttorità sopra li Concilij Generali: si che non s'intende esser vero, se non *quatenus inde constat*; per il che bisogna prima farlo constare, & vedere il senso delle Scritture; & detti delli Padri; poiche il Concilio non lo asserisce da se stesso, ma, cioè per quanto consta dalle Scritture, & dalle altre cose allegate.

Vn' altro Dottore propone vna difficultà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice, che Christo, *Petrum eiusquē successores Vicarios suos instituit, quibus ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est; vt qui non obedierit morte moriatur*, ilche se fusse vn articolo di fede è molto seuero, che ogni disobidienza al Pontifice sia punita di morte: & certo il Mondo non l'hà riceuuto, ne forse mai lo riceuerà. Poi aggionge l'istesso dottore, che non sà intendere come innanzi che vi fosse Papa, di tanti anni nel libro delli Rè, s'habbia parlato di lui; appresso dice ha-

uer letto tutti quattro li libri delli Rè, nè hauer mai trouato tal cosa. Ma lasciamo l'auttorità di questo Concilio, perche li dottori, che seguono Gerson, non la riceuono. Et ciascuna delle otto risposte dateli, solue da se stessa l'argomento.

Per fine come per vn Achille porta l'Auttore vna ragione fondata nella parola di Dio; dicendo,

MA vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità.

La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Ne anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel Monarca, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo

Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta che non depende da i Popoli, ne da essi ha la sua origine: ma depende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non dependa questo Regno da gli huomini lo mostra Christo, quando dice: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confessaremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum. Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia. Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, ne ha da lei la sua auttorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria consequenza, che il Vicario generale di Christo non dependa dalla Chiesa; ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità.

rità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non hà l'autorità dal Regno, ma dal Rè, ne può essere giudicato ò punito da i popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gerson si è ingannato, & chi lo seguita s'inganna, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de sacri Concilij, & della manifesta ragione.

Tu vederai qui lettore vn artificio mirabile, col quale l'Auttore ti vuol condurre da Christo Sommo Pontefice eterno ad vn Sommo Pontefice temporale, & quando ti hauerà stabilito la relatione, che la S. Chiesa hà verso la Maestà Diuina, ti concluderà poi della relatione verso il Papa. Rispondono li Parigini, così tenere la dottrina delli catholici, che Dio hà chiamata la Chiesa alla fede, & culto suó, & che le hà proposto per capo Christo in perpetuo, il quale prima mortale in terra la reggezze in presenza corporale, ma asceso in Cielo la gouernasse con l'interiore influsso & assistenza inuisibile sino alla fine del Mondo: questo significa *ego autem constitutus sum*

rex:

rex ab eo. questo significa: *Dabit ei dominus sedem &c. & regnabit in aeternum:* questo è, *non vos me elegistis, sed ego elegi vos,* Questo è il regno dell'Apocalisse, *& fecisti nos Deo nostro regnum,* questo Christo è il Padre di famiglia, che è patrone di lei, & ella di lui è figlia, & serua, la quale per esser composta di huomini visibili hà voluto esso Padre, che fosse anco retta da huomo visibile, & ha constituito l'auttorità, che douesse hauere, & instituitone vno inanzi, che la Chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo doppo fondata hà lasciato in terra la potestà di eleggerne successore: Hora con questa Dottrina, la quale son certo, che l'Auttore admetterà, anzi dirà, che senza lei nissuno è Cattolico, si risponde alla ragione, che non è la Chiesa vna Republica, come Venetia, ne come Genoua; che dà quanta auttorità le piace al suo Doge, ne vn Regno, che possa mutar modi di gouernarsi, nè inuisibilmente, nè visibilmente; perche Christo hà prescritto il modo: nè meno è vn Regno come Francia, che habbia vn

sangue Regio, doue li Rè succedono per natiuità, ne come alcuni altri, per testamento; ma quanto al gouerno interiore, & puro spirituale, non è simile ad alcuno, perche hà vn Rè perpetuo, & immortale; nel gouerno visibile, hà vn ministro quanto all'auttorità instituito da Christo, & independente dalla Chiesa; quanto all'applicatione dell'auttorità alla persona, elettiuo, & dependente da lei: la onde quando allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo: dabit ei Dominus: non vos me elegistis: fecistis nos Deo nostro Regnum:* Tutti questi lochi, & altri tali s'intendono del Regno inuisibile, spirituale, interiore; doue il Papa non hà gouerno alcuno, mà solo il Saluatore, che conosce li cuori, & può influire in loro, & donarli le gratie, & doni, per li quali sono fatti Cittadini della Gierusalem Celeste. Christo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il Sommo Pontifice è vn servo preposto alla famiglia dal Padre quanto all' auttorità, ma che la famiglia stessa si hà preposto quanto alla elettione della per-

sposa; & quanto all' autorità, ella è da Christo, ma quanto all' applicatione, è della Chiesa. Mà l'Auttore fà la Chiesa vna famiglia dependente dal Padre, il quale confessa esser Christo, & quando hà stabilito questo, conclude, che il Padre non depende dalla famiglia, ne hà da lei l'auttorita sua: adunque il Papa non può esser soggetto alla Chiesa, & fà transito dal Padre di famiglia, che è Christo, al dispensatore eletto da essa famiglia, che è il Papa. Stia fermo nella similitudine, perche nell' Euangelio mai trouerà, che Padre di famiglia sia detto alcun' altro, se non Dio Padre, ouero Christo suo figlio naturale. Il ministro è seruo, la proprietà di Dio non conuiene attribuirla ad altri, per il che l'essempio serue mirabilmente à Gerson; si come anco è molto à proposito suo l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta: Se vn Rè di Francia, come S. Lodouico Nono, andasse al conquisto di Terra Santa, & dicesse al Regno, Vi lascio mio Cugino Vicerè, con auttorità d'amministrar giustitia, ma non di far Leggi, nè

congregar Stati, &c. & quando questo mancarà, eleggetene vn' altro con l'istessa auttorità: l'auttorità dell' eletto sarebbe dal Rè, & Padrone, la persona, che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello, che Gersone per tutte l'opere sue insegna, doue si vede veramente la forza della ragione concludere per lui.

Dalle sudette cose, io non voglio concludere, che l'opinione di Gerson in questo ponto della suprema potestà Ecclesiastica sia nè vera, nè falsa: ma solo, che la conclusione dell' Auttore, che Gerson si è ingannato, & chi lo segue si inganna, & và contro la Dottrina delle Scritture Sante, de' Sacri Concilij, & della manifesta ragione, hà bisogno d'altre proue, che delle sopradette: Segue l'Auttore,

ET se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, ò pure scritto in S. Matteo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, Risponderei, ch' in quel luogo per

la

la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa, & così l'espone S. Gio. Chrisostomo homelia 61. in Matth. & Papa Innocentio terzo cap. Nouit, de iudiciis, & così dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi, che chi vuol denuntiare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto, non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario.

NOn basta l'Auttore hauer disputato con Gerson, che ancora solue le ragioni sue; ma in loco di molte, che Gerson porta, & deduce, si contenta l'Auttore di metterne vna sola, & scioglierla; & questa è cauata dall' auttorità di San Matteo, *Dic Ecclesiæ,* alla quale risponde: *Ecclesiæ, id est Prælato,* & fà Auttore di tale espositione Crisostomo, se ben dicono li Parigini, che Crisostomo non dice così; ma pare, che quando vna cosa è solita d'allegarsi, ogn'vn l'allega senza vederla. Espone Crisostomo, *Dic Ecclesiæ, præsulibus scilicet, ac præsidentibus:* questo è quello, che Gerson dice;

Ecclesiæ repræsentatiuè: perche non potendosi congregare tutta, vien rappresentata dalla congregatione de presuli,& presidenti, & però aggiongono, che non si può *homine Ecclesiæ*, intender vna persona, perche vanamente sarebbe soggionto: *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis à Patre meo, qui in cœlis est. Vbi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.* Et di questa intelligenza portano per confirmatione, che San Paolo il quale riceuette la denuncia contro l'incestuoso; *Omnino auditur inter vos fornicatio &c.* Segue; *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, iam iudicaui vt præsens, eum qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Iesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini Iesu, tradere huiusmodi hominem Satanæ.* Doue notano, che San Paolo, che si ritrouaua in Filippi, non scrisse per vn suo Breue, Io scommunico il tale, ma scrisse alla Chiesa, che congregato col suo spirito lo facesse; perilche non repugna à Crisosto-

sostomo, che *Præsulibus & presidentibus*, si intendi anco del Concilio Generale. Di sopra fu anco proposta la difficoltà. che *Dic Ecclesiæ*, vorrebbe dir, *Dic tibi ipsi*. Quanto alla prattica, laqual mostra, che, *Dic Ecclesiæ*, si intende *Prælato*, perche si ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario; dell'antica li hò parlato con l'auttorità di San Paolo, quanto alla pratica moderna è vero, che al presente il Vescouo, & il Vicario scommunicano senza consiglio nè participatione di alcuno, molte volte anco il Notaro solamente, & quello che più importa per auttorità delegata vn Chierico di prima tonsura deputato commissario in qualche causa particolare ben leggiera, scommunica vn Sacerdote: anzi Lion Decimo nel Concilio Lateranense nella sessione vndecima per vna sua constitutione perpetua hà dato facoltà ad vn secolare di scommunicare anco li Vescoui, & quello, che piu importa, dice Nauarr. cap. 27. num. 11. che, se alcuno impetrarà la scommunica da qualche Prelato, se l'impetrante non hauerà intentio-

tione, che quello sia scommunicato, non sarà scommunicato. Ancora l'istesso Auttore cap.22. numer.104. dice, che la scommunica *lata ipso iure*, contra quello, che non paga la pensione, verbi gratia la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga, anco doppo molti mesi, & anni, se quello, che ne è creditore, non vuole, che si incorri; mà se anco piu mesi, ouero anni doppò, vorrà, che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè della Vigilia di Natale, & così è stile della Corte. Queste sono le pratiche, che sono in osseruanza, delle quali altro non dico, se non che nascono dall' interpretatione, che l'Auttore approua.

9 LA nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà. *Questa consideratione è vera in se, mà è ingiuriosissima insieme alla Santità di N. S. & alla santa Sede Apost. come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui*

del

del Regno del Cielo. Simili sono le arti degli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calumnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sà insegnare. Et dourebbono gli Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

QVì è facilissimo il difendere Gerson, poiche, chi tratta quel che occorre in vn caso possibile, & anco auuenuto, non fà ingiuria à quelli, che operano bene, ma nota quelli, che operano male: perilche non è ingiuriosa questa consideratione verso la Santa Sede Apostolica, la qual mai opera male, se ben per la fragilità humana alcuno sedendo in quella, hà commesso qualche fallo. Quelli, che scriuono le vite de' Pontefici (e Platina in particolare) ne numerano tanti che pigliando il tempo dal 820. in poi, sarà difficil cosa dire, se sia maggiore il numero delli buoni, ò delli cattiui. Si potrebbe per la ragione dell' Auttore dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio secondo, & al la Sedia.

dia Apostolica, il *cap. si Papa* di Bonifacio Martire, doue dice, se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, & rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, & conduca innumerabili popoli à caterua nell' Inferno, nissuno lo riprendi; quasi che Bonifacio perciò dica, che la Sedia Apostolica sia solita commetter tal falli. Non segue, nè è vero, che li heretici soli riprendino le attioni cattiue, ma molto più li Scrittori Ecclesiastici, & li Historici Cattolici. Non dirò di Platina, che n'è tutto pieno, ma tutti li Historici Todeschi, Regino, Luihtprando, Sigeberto, Otthon; de' Francesi Aimonio, Addo, & così li Italiani di tutti tempi, & per non andar cercando vecchi, ogn'un hà in mano Francesco Guicciardino, quantunque molte cose ne siano state leuate, & si può vedere come parli. E' differentia dal modo di dire de gli heretici, e quello di Gerson, essi riprendono la Dottrina, Gerson parla de gli abusi; chi leggerà S. Bernardo *de consideratione ad Eugenium*, non riprenderà quattro parole di Gersone; massime, che le considerationi sue sono in causa necessaria

cessaria: ogn'vn può marauigliarsi d'vna tanta contraditione, che la consideratione di Gerson sia vera in se, ma ingiuriosissima alla Sede Apostolica quasi, che la Sede Apostolica riceui ingiuria dalla verità: non può riceuere ingiuria dalla verità se non chi si fonda sopra la falsità. Et così parimente, che sia vera in se, ma simile alle arti delli heretici moderni: quasi che Gerson già cento e cinquanta anni habbia potuto imparar dalli Heretici Moderni: questo è simile al prohibire l'vso della Scrittura Diuina, perche li Heretici se ne seruono. Che la consideratione *sia* vera in se, & che li Venetiani la douerebbono aborrire, non par troppo buona Dottrina insegnare ad aborrire la verità; & vna verità necessaria al mantenimento della libertà,& potestà, che Dio hà loro data. L'vltima parte poi, doue l'Auttore dice, che douerebbono punir simili difensori, non si intende bene: Io difende al presente l'innocenza di Gerson, ma quando l'Auttor scriueua, non sò chi fussero li difensori suoi: oltre che il punire li difenso-

fensori della verità opportunamente detta, & in causa necessaria, non è solito à farsi da alcun Principe giusto, e pio, & specialmente dalla Republica, la quale hà sempre professato la verità Cattolica. Ben si può dire à chi la verità necessaria dispiace, *Qui male agit, odit lucem.* Et non falliarebbe, chi dicesse, che la Dottrina dell'Auttore fosse ingiuriosissima à tutto il Clero, & à tutta la Chiesa, poiche non vuole che sia ripreso *chi volesse rapir li Thesori della Chiesa, vsurpar le heredità, ò ridur in seruitù abietta il Clero, con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni:* che queste sono le parole di Gerson, lequali sarebbe stato bene, che l'Auttore hauesse portato qui.

10 LA decima consideratione è, che non incorrono il disprezio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali presenti sententze per mezo della potestà Secolare, perche là legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è vna pernitiosa dottrina,*

&

& dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Silueſt. verb. Bellum 2. & gli altri Dottori, che trattano questa materia, e però se non s'applica à certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, e li legano le mani, certo è che li fanno violenza, e nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, e con aspre battiture sono constretti à vogare, chi dubita, che gli si usa gran violenza? & tuttauia non dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando vno è forzato dal superiore ò Ecclesiastico, ò secolare, à restituire ad altri la robba, ò la fama, ò ser-

uare

uare la fede, e le promesse; non si può dire che colui così sforzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempij, quando tal volta i Magistrati, ò Principi, impongono grauezze a' popoli & li forzano a pagarle; non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle case; & nelle Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obedire, certo v'è che non è lecito resistere con forza: perche se quello che non vuole vdire la Chiesa, deue essere à noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere à noi peggio che gentile & publicano. Et quanto al ricorso a' Prencipi secolari in materia di Scommuniche, già il Sacro Concilio di Trento hà prauisto, vietando espressamente Sess. 25. cap.

cap. 3. a' Prencipi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, nè comandino che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non è officio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuori di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet: perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa, & il rimedio pronto senza ricorrere à forza, ne ad aiuto de Principi, è l'obbedienza, & l'humiltà senza della quale ogni altro rimedio è vano.

NElla Decima consideratione, se il dire, che alla forza delle pretense sentenze si possa resistere per legge naturale con la forza, è perniciosa Dottrina, adunque il Cardinal Bellarmino hà insegnato vna perniciosa Dottrina nel suo libro de Romano Pontifice, che habbiamo allegato di sopra doue con chiarissime parole stabilisce questa senten-

tenza & della medesima pernicie sono Auttori li Cardinali Turrecremata, & Caietano allegati da lui, & Dominico Soto, & Francesco Vittoria, & altri moderni innumerabili, che seguendo l'vn l'altro confermano questa sententia: & non è vero, che da questa Dottrina possono nascere infiniti scandali; anzi si dirà, che, dalla contraria nascerebbono; perche s'introdurrebbe la Tirannide nella Chiesa che come delitto publico è più pernicioso; si come non è meno vero, che per questa Dottrina nasceriano confusioni nelle case, & Città, perche ogn'vno si potrebbe defendere dalli Birri, & dal Comito in Galera, & dal Principe, che fà pagare le grauezze. Imperoche dui, che contendono insieme non possono hauer la giustitia ambidua dal suo canto; ma è necessario, che se quello che fa forza, la fà legitimamente, la difesa sia illegitima, & doue la difesa è legitima, è necessario che sia illegitima la forza. Sà molto bene l'Auttore, se ben lo dissimula qui, che quando la legge dice *vim vi repellere licet*, intende *de vi iniustè illata*,

illata, per il che non è vera la vniuersale, che egli caua, quando dice; se ad ogni forza si potesse opporre la forza; non hauendo detto nè la legge, nè Gersone, nè alcuna persona, *omnem vim vi repellere licet*; per il che non segue la consequenza de' Birri, & del Comito, & del Principe, che riscuote le giuste grauezze, nè del Magistrato, che condanna à restituir robba, ò fama, & osseruar le promesse, perche queste sono forze legitime: è ben à proposito la consequenza, che deduce della forza, che vsa l'Ecclesiastico, quando s'intromette in voler far restituir robba, fama, ò mantener promesse, che sono cose spettanti al secolare: nelle quali non hà da ingerirsi l'Ecclesiastico, se non nel foro penitentiale. Ma quando l'Auttore dice, che, se si parla della forza, che vsano li Prelati quando con le censure constringono li sudditi ad obedire, certo è, che non è lecito resistere con forza, perche se chi non vuole obedir la Chiesa, debbe esser come gentile, & publicano, tanto peggio quello, che vuole resistere con la forza. Qui ò si

parla

parla vniuersalmente di tutte le censure, comprendendo anco le inualide, ò vero delle valide, solamente: se di tutte si parla, & che l'Auttore voglia, che il far resistenza alle censure nulle, sia peggio che da gentile, è vna Dottrina assurda, falsa, erronea, e contraria alla legge naturale, & alla Dottrina delli Cardinali sudetti, & dell' istesso Bellarmino: ma se intende delle valide solamente, è Dottrina ottima, & non contraria à Gerson, anzi confermata da lui, perche Gerson nella consideratione parla delle censure pretense, che non sono giuridiche, ma violenze, & se alcuna congregatione ne pronuncia di tali, non è conuocata nel nome di Christo, nè Christo vi è presente, & chi non l'ode è buon Christiano, & cosi li Canoni, che Gratiano cita 11. quæst.3. insegnano. Della Chiesa di Dio, che non può fallare è sempre vero, che si debbe hauer per gentile chi non l'ode, & chi gli resisterà peggiore, perche la difesa sarà ingiusta, contro cosi giusto precetto, atteso che ella non porta mai altra parola, che quella di Christo,

ma

ma per se Chiesa s'intende vna potestà soggetta à gl'errori, massime, se non solo per ragione apparisca tale, ma si vedano anco in lei errori cotidiani, quando fallarà nel suo commandare, chi si difenderà, vserà le forze legitimamente, & non offenderà Dio, perche non và contro la Chiesa, ma contro l'error humano, che trasporta fuori della Dottrina della Chiesa.. Ma l'Auttore propostasi la propositione vera nelle censure valide, l'hà sotto coperta di vniuersale applicata alle inualide: artificio hormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adunque stabilita la propositione, quando l'assalitore vsa forza illegitima: & anco l'istesso Auttore pur il dice, perche volendo limitare la propositione, mette tre limitationi: vna è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontinente: Intorno à che bisogna pur dire vna parola, accio che con l'ambiguità del vocabulo secondo il solito non restiamo inganati. Perche incontinente, non significa vn indiuisibile, ma s'inten-

de secondo la materia soggetta: perche se ad vn Princpe è sorpresa vna fortezza, la ricupererà incontinente, se bene hà bisogno d'vn anno à metter in ordine l'essercito, anzi lo farà incontinente se hauerà bisogno di far le sue leghe, & altre conuentioni, doue consumarà più anni. Conuiene anco, che ci guardiamo dall' ambiguità della seconda limitatione, che non vi sia altro rimedio. Imperoche se per altro rimedio egli intende rimedio legitimo; se gli admette, & cosi la sua limitatione è nell' istessa propositione: perche ogn'vn, che dice, *vim vi repellere licet*; aggionge, ò sotto intende, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: ma se per rimedio l'Auttore intende vn remedio pregiudiciale all' offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza: & questo è il sopportare, & il pigliarsele in patientia: ma à questa sorte di remedio nissuno è tenuto, anzi molte volte, vsandolo, commetterebbe peccato; quando cioè il rimedio cedesse non in pregiudicio proprio solamente, ma anco in pregiudicio altrui. Vedi

Letto-

Lettore come con l'artificiosa ambiguità procuraua trasportarti: prima si dice esser vera la propositione con limitatione, che non vi sia altro rimedio: & poi interposte molte, & longhe parole, dice, che la Republica Veneta hà il remedio pronto senza ricorrere alla forza, nè ad aiuto d'altri Principi, & questo è l'obedienza: Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiciale, & non tanto alla libertà, che Dio gli hà dato, ma ancora alla vita, robba, & honore de' suoi sudditi. Per il che non è obligata ad vsarlo, & per l'altrui pregiudicio, peccarebbe, quando l'vsasse. Se poi ogn' altro rimedio sia vano, come l'Auttore dice, à Dio appartiene disporlo, & all'euento di mostrarlo. Sarà pregato l'Auttore di non dare il suo giudicio inanzi tempo, acciò che non gli sia detto, *mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die*: che la forza la quale vsa il Pontifice sia giusta, & paterna, il che appartiene alla prima limitatione, questo è il ponto controuerso, & del quale bisognarebbe trattare, & l'Auttore,

tore se lo passa con vna sola affirmatione.

Non sappiamo vedere à quale Scrittura dica l'Auttore, che è conforme: non è secondo il cap. 13. alli Romani; nè al terzo dell' Epistola à Timoteo: nè al secondo della prima di San Pietro: nè al 22. di San. Metteo, nè a' dodici Canoni, che trattano di questa materia, 11. quæstio. 31. Che sia vsato in ogni tempo nella Chiesa, non lo vediamo innanzi l'anno Mille della nostra salute: doppo è vero, che alcune volte dalli Pontifici Romani è stato adoperato, ma sempre gli è stata fatta la debita resistenza, quando hanno abusato la legitima potestà. Non si debbe considerare l'opinione, che sia restata appresso li posteri delle attioni di quei tempi, perche quella spesso nasce dall' affetto delli Scrittori, & Dio per suoi occultissimi giudicij alle volte permette, che la giusta causa resti inferiore nell' opinione de gl' huomini. Ma la resistenza, che fece Filippo Bello à Bonifacio Ottauo, & Luigi Duodecimo à Giulio Secondo, simile à quella, che la

Re-

Republica vsa al presente, è ben lodata da Lodouico Richehomo Prouinciale de' Giesuiti nel suo Apologetico al cap. 25. & proposta per essempio da esser imitato: anzi che nel cap. 24. si dichiara, che quando alcun Pontifice Romano offendesse il Rè di Francia, come quei Rè furono offesi da quelli Pontifici; li Giesuiti in tali occorrenze, farebbono quello, che li Francesi fecero in quei tempi, che s'vnirono col suo Rè alla difesa della sua Maestà. Non sò con che forma di parole rispondere all'vltima particola, doue dice, che vi è per la Republica altro rimedio, che la resistentia: imperò che leggendo tali parole, m'haueua posto in gran'speranza, che tanto tumulto douesse repentinamente cessare: ma quando viene all'esplicatione, non hò potuto non marauigliarmi: poiche questo è vn rimedio anco per quello, che sarà assalito con arme per leuarli il suo, che ceda, & gli dia quel, che vuole. L'obedientia è vno di quei vocaboli, che habbiamo detto, ambiguo, & qui con la sua condecentia, & speciosità ingan-

na. L'obedientia pare cosa santa, & è, quando viene resa à precetto giusto, & honesto: ma quando si riferisce al precetto tirannico, ò abusiuo, non è buona, ma la natural difesa all' hora succede in loco suo. Dio hà concesso la libertà alla Republica di Venetia, & commandatole, che la custodisca, & che protegga li sudditi suoi, & non li lasci offendere: se vno commandarà à lei, che riuochi le leggi necessarie à questi effetti, che non difendi la vita, robba, & honore de' sudditi suoi, se non contro quelli, che piace à lui; & la Republica cedesse, sarebbe vn' obedienza di nome, ma di fatti vn' estrema inobedienza verso Dio. Sempre hà obedito la Republica alla potestà Ecclesiastica nelle cose giuste, sempre l'hà riuerita, aiutata, & accresciuta, & speriamo in Dio, che continuerà, dandole gratia di far l'istesso perpetuamente, & con l'omnipotente sua virtù farà, che il turbine presente terminarà in serenità, con molta sodisfattione della Santa Sede Apostolica & della Republica istessa Non è anco da tralasciare quà vn' Inter-

pre-

pretatione, che dà l'Auttore al Decreto del Santo Concilio sessione 25. cap. 3. molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina, che li Magistrati secolari non prohibiscano all'Ecclesiastico lo scommunicar alcuno, nè facciano rivocar la scommunica fulminata, sotto pretesto che le cose contenute in quel Decreto non siano seruate; & l'Auttore dice; il Sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente a' Prencipi secolari, che non impediscano li Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino che siano reuocate le scommuniche già vscite fuori: & questo non è il senso del Concilio: perche prima si tace la conditione seguente, ciò è *sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto*: ilche come di sopra si è mostrato, non vieta, che sia fatto per altra causa: poi perche il Concilio dice *à qualunque Magistato secolare*, & il nostro Auttore altera dicendo *a' Prencipi secolari*. Ma ogni Giurisconsulto dirà, che in materia odiosa il Principe non viene sotto nome di Magistrato: poi perche il Concilio

parla della prohibitione, & commandamento giudiciale, & il nostro Auttore lo porta contra la resistenza naturale: la quale esso medesimo nel loco allegato, libro 2. de Rom. Pont. cap.29. hà negato esser atto di giurisdittione: onde l'allegare quel loco del Concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

11 LA vndecima consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere: massime se si osseruarà la debita informatione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che vn Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, &c. *Questa consideratione, per parlare modestamente, è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn ignorante può rimettersi in cose dubio al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Mà, che si può*

può rimettere à qualsiuoglia Theologo, ò Giurisconsulto, massime in materia di obedienza al Sommo Pontefice, è vna grandissima temerità, perche non è dubbio, ma certissimo, che in cose dubie si ha da obbedire al Superiore: & all'hora solo non si ha da obbedire, quando è certo & chiaro che il superiore comanda cose contrarie al commandamento di Dio: & poi quanti Theologi, ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, à chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall' obbedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gli ha detto, che quella sentenza non si ha da osseruare: quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell' obedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obedienti?

IN questa vndecima consideratione l'Auttore modestamente fà vn' inuet-

tiua contra Gerson; desiderando che, almeno hauesse detto, che nelle cose dubie vn' ignorante può rimettersi al giudicio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà; quasi che alcuna persona vadi mai à Consulto di cosa certa: sia pur quanto si vuole ignorante vno, non si consulterà, nè si consiglierà mai di quello, che tiene per certo, & non hà dubio. Non si contiene poi l'Auttore dentro li termini della modestia, c'hà promessa nel principio, & dice, che è grandissima temerità, dire che si può rimettere à qual si voglia Theologo, ò Giurisconsulto: quasi che nella traduttione si dica à qual si voglia, ò nel Latino *cuilibet*; ma in Latino Gerson dice *aliquis*, & la traduttione dice *qualche*: quel (qual si voglia) par, che significhi sia pur chi si vuole ò dotto, od ignorante, ò di conscientia, ò senza: il che non si hà da intender così, perche chi manda ad vno per Consulto intende sempre inuiarlo à chi habbia sufficiente cognitione di quel che si delibera: & Gerson lo significa espres-

espressamente, quando dice; qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia: (massime appresso Gerson) include cognitione, & bontà, si può vederne vn trattato suo sopra ciò. Per ilche quando Gerson dice, che si rimetta alla conscientia di vn Giurisconsulto, ò Theologo, intende di vn creduto di sufficiente bontà, & cognitione: & questo non debbe dispiacer all'Auttore, perche anco li moderni stimati Dottissimi sostengono la medesima sentenza. Et qui mi basterà allegare il Nauarro, il quale sopra il *cap. cum contingat, de rescript. Rem.2. num.30.* formalmente dice, *Nono infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissimè potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Diuinis, ea ratione quo qui omnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiamsi forte id non esset iustum, & alij contrarium tenerent.* Allega sopra ciò molti Dottori, & segue: *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur:* & à questo ne allega molti altri. Non restarò

di aggionger quà, che quelle parole quando qualche Theologo, ò Giurisconsulto, &c. si debbono pigliare, ò singolarmente, ò collettiuamente; secondo la grauità della materia: si che in alcun caso basterà il consiglio d'vno, che in altro caso si ricercarà cônsiglio di due, & tre, & quattro, & in alcuni forse se ne ricercheranno cento: nella controuersia presente (se ben quanto alla materia è facile, & chiara) la Republica hà preso il consiglio di molti, & in Italia, & fuori; onde non fà bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol mostrare l'Auttore, che in materia di obedientia al Pontefice, non si debbe ricorrere à consulti: perche in cose dubie, si ha da obedire al Superiore: la qual ragione proua, che mai in nissun caso si debbe ricorrere à consulto, perche in caso dubio bisogna elegger la parte sicura, & chi la eleggerà non fallarà, adunque non bisogna mai consigliarsi: Qui non debbiamo lasciarci ingannar dalla ambiguità di questo vocabolo *dubio*. Ma dire, come di sopra habbiamo mostrato, che

dubio

dubio s'intende in dui modi, ò vero dubio innanzi il consiglio; ò verò, che doppo ogni diligente consiglio, resta dubio. Nel primo caso, dico che e peccato obedire il Superiore, perche è mettersi à pericolo di contrauenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento, che in dubbio si debba obedire al Superiore: cosa, che non leua il consiglio, anzi lo presuppone. Et le seguenti ragioni, colle quali l'Auttore proua l'istesso, hanno il medesimo difetto: poiche dice; *Quanti Giurisconsulti si trouano, che per ignorantia, ò per malitia si possona ingannare?* Questo non occorre solo in casi di obedientia al Sommo Pontifice, ma in tutti li dubij, onde non bisognarebbe mai consigliarsi. Segue, *& se vno t'insegna in vn modo, & l'altro nell' altro, à chi ti rimetterai?* in tutte le materie può occorrere, che vno consigli ad vn modo, & l'altro ad vn' altro, à chi si douerà rimettere all' hora? tutte le ragioni, che concludono più di quello, che si propone, sono fallaci. Rispondono li Theologi, che scriuono di conscientia,

che

che se vno fallarà hauendo vsato tutta la diligentia, che può, sarà scusato essendo la sua ignorantia inuincibile. Può essere, che vn Giurisconsulto, ò Theologo, co'l quale io consulti, inganni per ignoranza, ò per malitia; se io l'hauerò creduto con sufficientemente probabili fondamenti huomo di cognitione, & di bontà, sarò scusato. Se vno m'insegnarà contrario all'altro, ò che mi rimetterò à quello, che io crederò di più eccellenti qualità, ouero ch'o seguirò inanti nel consiglio, infinito che sarò à pieno chiarito, & la mia conscientia sarà certificata.

Ne sò già vedere, come vaglia la ragione dell' Auttore, quando dice, che non permetteriano i Principi secolari, che'l Reo potesse scusarsi dall' obedir vna loro sententia, perche vn Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia gli hà detto, che quella non si deua seruare: quanto meno si debbe tolerar questo in materia dell' obedientia al Vicario di Christo.

Qui inanzi ad ogni altra cosa debbe

ciasc-

ciascun' auuertire, che Gerson non dice generalmente, che il Christiano non incorri nello sprezzo delle chiaui sempre, che vn Theologo, ò Canonista in sua conscientia dice, che la sententia non si debbe seruare; ma solo questo intende quando il caso è dubio, & talmente dubio, che la persona non possa risoluersene da se: imperoche se quello, che il Prelato commanda, fosse delle cose chiare, ò da chiarire con facilità, non farebbe bisogno consiglio, si come se commandasse il Prelato, che si fuggisse la bestemia, ò l'adulterio, non è da mettere in dubio, che l'obedientia è debita; si come anco quando vn Dominio è interdetto per causa che è notorio à tutti esser ingiusta (come hora presupponiamo, & altroue habbiamo prouato, esser quella per laquale al presente si vuole, che sia interdetto lo Stato di Venetia) non fà bisogno di consiglio, ma è cosa chiara, che nissun debbe vbidire: Ma parlando delli casi dubij solamente, dico l'argomento dell' Auttore dalle sententie delli Principi secolari à quelle del Prela-

to Ecclèsiastico non procederè à pari, ne à minori: imperoche la Scrittura Diuina, che dell' vna, & dell' altra hà parlato, non hà detto l'istesso d'ambidue, ma dell' obedientia alli Prelati hà detto alli Hebrei: obedite alli preposti vostri, perche vigilano per l'anime vostre, per renderne conto: ma dell' obedientia debita alli Principi, dice alli Romani, è necessario star soggetti non solo per l'ira, mà per conscientia. Non hà da commandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia: perche perciò vigila; ma se bene vno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Christo me lo commanda, & à me conuiene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima, ò non dorma, ouero non credi di vigilare, & si sogni: & se la mia vigilia non basta, pregarò il mio prossimo, ilquale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi, & vigilare insieme meco, si che quando dubitarò, se il mio Prelato vigila, ò dormi, ricorrerò al consiglio. Ma il Princi-

pe

pe vigila per essercitare la giustitia come ministro di Dio : la onde non trattarà delle cose, che s'aspettano all' anima, ma alla temporalità : Per il che io non vigilarò, non ci pensarò, ma lo douerò obedire, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam* : vero è, che se il Principe, mutato l'ordine, mi commandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell' anima mia, come se mi volesse commandar di credere, ò non credere alcun articolo, io ci pensarei, & essaminarei secondo la Legge di Dio : & se dubitassi, che fusse pregiudiciale all' anima mia, andarei dalli Theologi per consiglio, & il Principe me lo douerebbe permettere, & se non lo farà dirò *obedire oportet Deo magis quàm hominibus*; ma se mi commandarà, ch' io introduca nella Città, ò non porti fuori alcuna sorte di robbe, ò merci; che io paghi vna contributione, ò datio; che guardi le mure della Città: & in somma quando mi commandarà cosa, che serua per mantenere la tranquillità, & la quiete, & sicurezza dello Stato, che impedisca li tumulti, & altre

nouità,

nouità, che possono portar scandalo, ò perturbatione (cose, che alla cura publica sono commesse, doue il priuato non debbe interporre il giudicio suo, ma seguire quello del suo Principe) poiche in quelle non si tratta dell' anima mia, ma, di cose temporali, non douerò pensarci sopra, mà l'obedirò, *& propter iram & propter conscientiam.*

La cura della publica tranquillità, s'aspetta tutta al Principe, il priuato non ci hà dentro parte alcuna, se non l'essecutione, però non hò da pensarci. La cura dell' anima di ciascuno non tocca al solo Prelato, il suddito c'ha dentro la parte principalissima; per ilche à lui appartiene principalmente il pensarci sopra. Et da questo si vede chiaramente la differenza tra li precetti delli Prelati, & de Principi, perche questi bisogna vbidirli, se bene non si vede la causa, in quelli: bisogna auuertir bene, quando il Principe commanda: ordina cosa, che tocca à lui, & à lui solo Dio l'hà commessa, & niente à me, se non passiuamente. Quando il Prelato commanda tratta di cosa, che appar-

appartiene più à me, che à lui; & però sarò vbligato pensarci più di lui. Ma al Principe sarò obligato vbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia vtilità temporale priuata: imperoche è necessario preponer il ben publico al priuato. Ma non doverò già vbidire al Prelato, se sarà contro l'vtile dell'anima mia, se bene vi fosse grandissima vtilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore stà nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, & transformare il ministerio Ecclesiastico in vn giudicio Forense: perche alla potestà secolare Dio hà commessa la cura della tranquillità publica, & datole potestà d'impor pene temporali, per timor delle quali conuiene esserli soggetto che è il *propter iram*, oltre il precetto di Dio, che commanda l'obedirlo, che fà il *propter conscientiam*: ma al ministerio Ecclesiastico Dio ha commessa la cura dell'anime, laquale non hà, che trattare con pene temporali di diretto, & perciò non ha commandato, che se obedisca *propter*

iram

iram. Della potestà temporale dice San Paolo: *non enim sine causa gladium portat*: ma del ministerio Ecclesiastico *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei*

Per il che la conclusione laqual l'Auttore fa, che al Vicario di Christo tutti li Christiani *iure diuino* sono vbligati di essere soggetti, & obedienti, si debbe intendere nelle cose spirituali, & pertinenti alla salute delle Anime, & nel Foro di Dio, & quando commanda secondo la Legge sua Diuina. Ma nelle cose temporali li Principi assoluti non sono soggetti ad altri? che à Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestà.

Et se li deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'omnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser sauuij procurano di sbassare l'Auttorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti gli heretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poi che di tutti li

Prin-

Principi dice il Salmo, Ego dixi Dij estis, ne è inconueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo & in terra, poiche Christo ha detto: Quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum & in Cœlis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri & dotti Catholici, & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice, che pochi arriuano à capirla, perche può fare tutto quello che è necessario à condurre l'anime in paradiso, & può leuare tutti li impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò astutia possino opporre: onde S. Cirillo, citato da S. Tomaso nell' Opusculo de primatu Petri, dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: così Christo diede à San Pietro, & alli suoi successori, pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

PErche dice Gerson, che si debbe instruire li deboli di conscientia, & scrupulosi, che reputano il Papa vn Dio, & c'habbia ogni potestà in Cielo, & in terra

terra; Risponde l'Auttore, che più piace à Dio questa loro debolezza, che la fortezza de gli heretici, che credono esser sauij sprezzando l'Auttorità del Vicario di Christo: Come se ad vno, che dannasse l'auaritia, noi volessimo contradirli, & dicessimo: più piace à Dio l'esser auaro del suo, che spenderlo in lussi, & altre superfluità: quasi che non vi sia il vero mezo, che è la liberalità: il vero modo di parlare saria, meno dispiace à Dio l'esser auaro, che prodigo in lussi: ma ambidua dispiacciono. E' grauissimo peccato negare la vera auttorità data da Christo al suo Vicario, ma non è lodeuole l'ignoranza di chi glie ne da più del conueniente: à Dio è grata la verità: l'ignoranza quando è inuincibile, non è buona, ma scusata: è vna gran contradittione dice, che à Dio piaccia nissuna cosa falsa: L'Auttore solito di parlare propriamente, poteua dire, meno dispiace à Dio questa loro debolezza, che la fortezza delli heretici, & sarebbe lodato: perche così si esplicarebbe il vero, che nè l'vno, nè l'altro de gli estremi sudetti piace

diace altrimente: & non habbia l'Auttore per inconueniente, se vno dirà, che sia vtile insegnar alli semplici, che non diano maggior Auttorità al Pontificē della legitima, & vera: perche lo dice San Gregorio 2. quæst. 7. & ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi ne plusquam expedit sint subiecti, ne cùm student plusquam necesse est hominibus subijci, compellantur etiam vitia eorum venerari.* Poteua questo Santo confirmare con più chiare parole la Dottrina di Gerson? Esso dice, che si debbe liberar le conscientie scropulose, che credono che'l Papa sia vn Dio, dalla sua simplicità. San Gregorio dice, che conuien ammonire li sudditi, che non si facciano soggetti più del conueniente: ma quel, che più importa, ne rende la ragione, perche sono sforzati venerare i vitij di quelli, à quali si fanno soggetti più del douere. Tu non fallarai poi, se tu ci aggiungi esser costume humano di imitar le cose venerate, & concluderai, esse molto vtile leuar queste false suggestioni. Quel che segue nell' Auttore non esser gran cosa,

che 'l Papa sia stimato vn Dio, perche tutti li Principi son detti Dei: in ciò non è alcuno inconueniente, pur che con l'ambiguo non c'inganniamo; ma mentre da questa propositione, che hà buon senso, vorremo cauare, *Papa & Deus constituunt idem Tribunal*: *Papæ, & Dei idem Consistorium*; gli daremo quella sorte di diuinità, che Gerson non loda: Non ha per inconueniente l'Auttore dire, che'l Papa habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, perche è detto *quodcunque ligaueris super terram erit ligatum & in cœlis*, dal qual loco ad alcun parerebbe, che quella conclusione non fosse ben dedutta, perche potestà appartiene alla virtù attiua, *quodcunque* appartiene alla materia. S'io dico il Parocho congiunge tutti li matrimonij, non segue, che habbia ogni potestà sopra li matrimonij: *quodcunque ligaueris super terram erit ligatum & in cœlis, ergo quocumque modo ligaueris*, non segue, & questo è quello, che Gerson non approua, & così credo, che voglia anco intendere l'Auttore, quando dice, che si dichiara, & s'in-

s'intende sanamente da veri, & Dotti Cattolici. Imperoche questa propositione: il Papa ha ogni potestà in Cielo, & in terra, assolutamente è falsa, & limitandola al vero senso, sono più le potestà, che il Papa non ha in Cielo, & in terra, che quelle, che egli hà: & però la propositione, che vna sola instanza sarebbe falsa, hauendo più instantie, che probationi de' termini (come li Logici chiamano) è falsissima. Dice l'Auttore, che credo poter dir con ogni verità, esser tanto grande la potestà del Sommo Pontifice, che pochi arrivano a capirla, & io lo credo, perche il vero è vno, & il falso infinito: molti li danno manco di quel che conuiene, & molti più: onde pochi restano, che gli diano quello, che si deue. Fa vn longo discorso il Signor Cardinale Bellarmino nelle sue opere *de Romano Pontifice*, limitando l'Auttorità del Sommo Pontifice, & toccando molte cose, che il medesimo Pontifice non può fare, & sarebbe il suo discorso molto vano, quando non ci fusse

l'eccesso della potestà. Et quello, che dice, che può il Pontifice far tutto quello, che è necessario à condur l'anime in Paradiso, & può leuar tutti li impedimenti, che'l Mondo, ò il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, & astutia: questa è vna propositione molto speciosa, ma però falsa: Per condur in Paradiso l'anima di vna creatura posta nel ventre della Madre, laqual non possa parturirla viua, sarebbe necessario qualche modo di fargli hauer la gratia, adunque il Papa lo può fare? non è vero: perche non può instituir vn Sacramento per questo fine, nè concedere il taglio del ventre della Madre: adunque il Papa non può far vna cosa necessaria per condur quell'anima in Paradiso: vno, che essendo in peccato mortale attuale sia diuentato pazzo, non puo saluarsi se non ritorna sauio, & si penti, adunque il Papa puo farlo ritornar sauio? io credo, che non può, & pure è necessario alla salute di quello. Nissuna cosa è più necessaria alla salute, che li moti interiori

ri dell' animo: nega San Tomaso, che sopra quelli il Papa habbia potestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie à condur le anime in Paradiso, che io mostrarei non esser sotto la potestà del Papa, ilquale Dio volesse, che (come dice l'Auttore) potesse leuar tutti gl' impedimenti, che il Mondo, ò il Demonio con tutta l'astutia loro possono opporre; perche saressimo senza Turchi, & senza Heretici: sono vna infinità d'impedimenti, che li nemici del Regno di Christo oppongono cotidianamente; a' quali bisogna, che il Pontifice si contenti non hauer altro rimedio, che il pregare; *& ne nos inducas in tentationem &c.* Non solo Dio non hà dato auttorità di leuare tutti gli impedimenti, che il Mondo, e il Diauolo oppone: ma hà giudicato per vtilità della Chiesa permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione Gerson ammonisce, che li semplici siano instrutti; poiche qui in vn fiato sono da vn' huomo dottissimo pronunciate quattro propositio-

 ni

ni manifestamente false, per estendere la potestà data da Dio, oltre quello in che la Maestà sua l'hà ristretta.

Dalla duodecima breuemente ci spediremo, poiche breue è l'oppositione: dice l'Auttore.

12 LA duodecima consideratione è, che quelli fomentano il dispreggio delle chiaui, i quali douendo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, è s'impediscono l'vno l'altro. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pontifice quando male informato pronuntia ingiuste sentenze; ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad vna virile & animosa libertà. *Questa consideratione era molto à proposito à tempo del Gersone; perche essendo all'hora vno Scisma di tre Papi, de i quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche contro li seguaci dell'altro. In quel tempo era bene, che i fideli si vnissero à leuare lo Scisma, & poco si curassero di quelle scommuniche, poi-*

che

che non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo; & non ostante quelle scommuniche attendessero al negotio dell'vnione della Chiesa. Ma hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo, questa consideratione non è à proposito: nè ad altro serue, che à fare vn nuouo scisma de i membri contro del capo loro.

SE l'Auttore intende che Gerson habbia scritto tal Dottrina in tempo di Scisma rileggendo la Consideratione ottava, vederà manifestamente esser scritto questo trattato doppo il Concilio di Costanza, & in tempo, che vi era vn solo, & indubitato Pontifice; ma se l'Auttore hà altro senso piu artificioso, non si può indouinare, mà si può ben sospettarne; imperoche non è verisimile, che non habbia auuertito il tempo, quando il trattato è scritto. Ma in che modo questa consideratione fosse scritta da Gerson per appropriarla ad vn tempo precedente, non si può vedere. Appare

anco chiaramente, che non si può referire à tempo di Scisma, che forsi Gerson dubitasse futuro, perche non si parla niente dell'vnione della Chiesa, ma solo di leuar gli abusi: & poi quando il Pontifice non è certo, & indubitato, non gli è debita quella riuerenza, che Gerson consiglia con nome di via favorabile, & humile, ma questa si conuiene verso il Sommo Pontifice indubitato: & senza disputar longamente di questo, il Lettore leggendo Gerson, & quel che l'Auttore oppone, & considerando se fuor di tempo de Scisma può occorrere abuso delle chiaui, & che quelli, che douerebbono resistere si diuidono tra di loro, & impediscono l'vn l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, & alcuni fauoriscono li abusi, che altri vogliono leuare, vederà & di che precisamente, & veramente si parla, & se l'oppositione corre.

Ma quel, che in fine dice, questa considerazione non seruire ad altro, che à far nuouo scisma, non si può dire da chi non

dice

dice anco insieme, che la Dottrina di San Gregorio nel *cap. Admonendi*, che habbiamo allegato di sopra, sia falsa & serua à far scisma, quando dice, che bisogna ammonir li sudditi à non esser soggetti piu di quel, che è espediente, acciò non siano sforzati venerare li vitij di quelli, a' quali si fanno soggetti piu di quanto è necessario. Ma questa duodecima consideratione serue à leuar gl' abusi della Chiesa di Dio, il che già tanti secoli, è desiderato auidamente dalli Fedeli, serue à contener la Santa Chiesa in quiete, & pace, anzi serue ad impedir le diuisioni, & scismi, perche molte Prouincie, & Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato non per altre cause, se non perche li Pontifici Romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo, che la Santità di Paolo Quinto, habbia ottima intentione di rimediar alli abusi introdotti sino al presente, se ben la violenza loro è tanto grande, che non è marauiglia, se per-

ſone di ottima intentione ſono da loro tratte, contro la propria inclinatione à quello apponto, che hanno in animo di fuggire.

RISPOSTA

RISPOSTA AL SECONDO Opuſculo del Gerſone, intitolato: Eſſame di quella aſſertione, Sententia Paſtoris etiam iniuſta eſt timenda.

NEl ſecondo Opuſculo l'iſteſſo Gio. Gerſone riferiſce, che vn certo Commiſſario Apoſtolico in vn ſuo proceſſo publico poſſe la ſeguente aſſertione. Le noſtre ſentenze quantunque foſſero ingiuſte ſi debbano oſſeruare, & temere. *Sopra la quale aſſertione fa vna cenſura diuiſa in piu propoſitioni, & ſono le ſeguenti.*

Prima queſta aſſertione è falſa. Seconda, queſta aſſertione è impoſſibile. Terza; queſta aſſertione è erronea, quanto à i coſtumi. Quarta, queſta aſſertione è ſoſpetta di hereſia. Quinta, queſta aſſertione rende il ſuo Autore ſoſpetto nella Fede, & però deue eſſer chiamato in giuditio, acciò dichiari, ò ritratti la ſua ſentenza, & ſe ſarà pertinace nel ſuo parere, ſi dourà laſſare in mano

della giustitia secolare.

Questo è in somma il giuditio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commissario ò verò, ò finto, che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser tenute, conforme al detto di S. Gregorio, aggiunse, che doueuano ancora esser osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiongere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario, & di ambedue con breuità discorremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste; perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste ma valide, come si raccoglie dal Gratiano 11. quaest. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commis-

missario ha parlato in quel senso, che parla San Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come San Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Così dalle parole del Commissario non si ha da racorre, che tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle, che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calunnia che si dà alle parole del Commissario, si potria dare anco alle parole di San Gregorio.

NElla risposta al secondo Opusculo di Gerson, doue molte cose sono, lequali dimostrano la giustitia della causa della Republica Veneta, & la nullità delle censure pronunciate contro di lei, l'Auttore dissimulatele tutte, si è posto a disputar con Gerson, & mostrare che l'assertione pronunciata da vn Commissario del Papa, con queste parole, (le nostre

 sen-

sententie, quantunque fossero ingiuste, si debbano osseruare, & temere). hà qualche senso buono, nel quale si può intendere: & che per tanto Gerson sia stato troppo rigido Censore, prendendo in mal senso quello, che si poteua prender in buono, non raccordandosi come nella risposta sua al primo Opusculo, non solo sempre habbia preso le parole di Gerson nel peggior senso: ma ancora quando il medesimo Gerson si è dichiarato, (dissimulata la dichiaratione,) se gli sia opposto nel senso cattiuo gia distinto, & da lui escluso: Et doue è stato sforzato confessare, che la Dottrina di Gerson è assolutamente vera, ha trouato che sia ingiuriosa ad alcuno, come si vede nella nona consideratione: ouerò fatta vna transtemporatione ha finto di credere, che l'Opusculo di Gerson fusse scritto innanzi il Concilio Constantiense, che pur è scritto doppo, si come anco è scritto il presente secondo, poiche in questo ancora nomina il sudetto Concilio: anzi da titolo di Regente, al figliuolo di Car-

lo Sesto, che non l'ascose, se non nel 1418. Ilche hò voluto qui in transcorso dire, per mostrar, che tutti dui questi Opusculi sono composti nel Pontificato di Martino Quinto, vnico, & indubitato Pontifice, per ilche lo sfuggire vsato dall'Auttore, volendo che la Dottrina di Gerson sia per li tempi di scisma; non li sarà con tutto ciò euitare la forza delli argomenti. Non nega Gerson, che la assertione del Commissario non possa hauer qualche buon senso; poiche dice, che il Commissario debbe esser sforzato, ò esponersi, ò reuocarla; ma nega Gerson, che la assertione nel senso formale, che fa, sia vera. Et certa cosa è, che chi essamina vna assertione, quando ella è Thesi, cioè vniuersale non applicata à caso particolare, la essamina nel senso formale delle parole: ma venendo all' hipothesi, la essamina nel senso che il caso particolare li dà; & però bene l'Auttor nostro l'essamina in tutti doi li modi; & nel primo, presala per Thesi dice; che da lei non segue, che tutte le

sen-

sentenze ingiuste si debbano temere come Gerson afferma, ma si debbe racogliere solo di quelle, che se ben ingiuste, non sono però nulle; poiche altretanto si potrebbe concludere dalla sentenza di San Gregorio, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta si hà da temere, atteso che ella parla indistintamente, e nondimeno si intende da tutti della ingiusta, ma valida; & conclude in somma, che la calumnia, che si dà alle parole del Commissario, si potrebbe dare anco alle parole di San Gregorio: bastaua dire la interpretatione, perche l'vsar questa voce di calumnia con San Gregorio non mi pare, che si conuenga. Ma l'Auttor, quando dice il detto di San Gregorio esser soggetto alla istessa interpretatione, questo intende, ò come è posto in esso San Gregorio, ò come è posto in Gratiano, ò cosi assolutamente separato, & in bocca di chi lo vuol mal vsare. Se come in San Gregorio, dico, che non è soggetto à quel senso, perche in quel loco parla della sentenza del Pa-

stor

ſtor ingiuſta in qualunque modo; ò con validità, ò ſenza, ò con nullità, ò ſenza; ma il, *timenda*, ſignifica, *non per contemptum ſpernenda*, & ogn'vn' afferma, che, *Omnis ſententia etiam iniuſta*, *etiam nulla*, come *ſententia paſtoris*, *non eſt contemnenda*. Le parole di San Gregorio ſono, *Is autem, qui ſub manu Paſtoris eſt, ligari timeat, vel iniuſtè, nec Paſtoris ſui iudicium temere reprahendat, ne ſi iniuſtè ligatus eſt, ex ipſa tumida reprahenſionis ſuperbia, culpa, quæ non erat, fiat*. Et ſoggionge: *ſed quia hæc breuiter per exceſſum diximus, ad diſpoſitionem ordinis redeamus*. *Timere* adunque San Gregorio oppone à *temerè, tumidè, & ſuperbè reprahendere*. Secondo il qual modo, *Omnis ſententia etiam iniuſta, & nulla timenda*. Ma in queſto ſenſo in luogo di temere, non ſi poteua dir oſſeruare, come fece il Commiſſario, poiche vna ſentenza del Superiore, che commandi peccato, ſi deue in quel modo detto da San Gregorio temere, ma in niſſun modo oſſeruare, & poteua l'Auttore veder queſta

sta dichiaratione in Gerson: oue più à basso, dice, che il detto di Gregorio può hauer buon senso; ma non quel del Commissario che aggionse, &c. osservare. Se poi l'Auttore vuol parlare di questo detto, come stà ne i Decreti, oda, se gli pare; in che modo il Compilatore parla doppo il *cap. si Episcopus, §. præmissis auctoritatibus, Gregorius non dicit sententiam iniustè latam esse seruandam, sed timendam, sicut & Vrbanus, timenda est ergo, id est non ex superbia contemnenda.* Se Gratiano Monacho viuesse al presente, & pigliasse cura di difender Gerson non potrebbe dir più à proposito di quello, che disse gia più di quattrocento anni. Ma se l'Auttore vuol pigliar il detto di San Gregorio, cosi separato, non lo può comparare a quel del Commissario, perche il verbo temere, riceue sensi, che non riceve il verbo osseruare; & poi nissuna persona dotta allega vn detto, senza vederlo nel fonte, & hauerne la sua vera intelligenza; & nissuno, che sinceramente scriua, lo porta fuori di quella:
Per

Per il che si vede quanto sia differente il santo, & modesto modo di parlare de San Gregorio, dall'assurdo, & Tirannico del Commissario. Passiamo adunque alla seconda parte.

Secondariamente riprende il Gersone, che il Commissario habbia detto; che le sentenze sue, se bene fussero ingiuste, si deueno temere, & osseruare. Perche altra cosa è osseruare, altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si debba osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del commandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della Scommunica; in quanto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de i Sacramenti, & della conuersatione de i fedeli, & in questo senso si può dire benissimo, che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere, & osseruare; perche non sono cose diuerse temere

scom-

scommunica, & osservare la scommunica, perche chi la teme, si astiene dalla participatione de i Sacramenti, & dalla conuersatione de fedeli, & così l'osserua: & chi non l'osserua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocatione fra la sentenza che comanda qualche cosa, & la sentenza che priua di qualche cosa; & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo corso, non è marauiglia se l'ha fondato in aria.

PEr difendere la assertione del Commissario in hypothesi applicata al caso, prima dice, che il Commissario, per quanto si può credere, non parlaua di commandamento di qualche cosa ingiusta ma della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena; & dichiarata la differenza conclude, (si che il Gerson hà preso equiuocatione, fra la sentenza, che commanda qualche cosa, & la sentenza, che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo Discorso

corso, non è marauiglia, se l'hà fondato in aria.) Vedi Lettore, come il nostro Auttore, non sapendo di qual sentenza parlasse il Commissario, congiettura dicendo, per quanto si può credere, che non parlaua di commandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scommunica, che è pena, & poi assertiuamente conclude, che Gerson hà preso equiuocatione. Non hà preso equiuocatione Gerson, ma dal caso, come mostrarò, sapeua, che si parlaua di vn precetto di cosa ingiusta, & l'hà anco espresso in questo Libretto. Ma l'Auttore per se stesso hà fondato in aria, il quale presupposta vna cosa, dicendo, per quanto si può credere, danna Gerson assertiuamente di equiuocatione; quasi che, quel (per quanto si può credere) significhi l'istesso, che, certamente è cosi. Mà l'Auttore, in parte accorto del fallo, l'emenda con dire.

MA poniamo caso, che il Commissario habbia parlato della sentenza, che com-

commanda qualche cosa sotto pena di scommunica: ancora in questo modo non ha parlato male: perche quella tale sentenza, ouero commanda vna cosa chiaramente buona, come restituire la robba d'altri: ò vna cosa chiaramente mala, come rubare, ò bestemmiare: ò vna cosa della quale è dubbio se sia, ò non sia mala, come andare alla guerra, che è dubbio se sia giusta, ò ingiusta. Se commanda cosa chiaramente buona, si ha da osseruare, & temere, cioè si ha da osseruare facendo quello, che si commanda per timore di non cascare nella scommunica; & può essere, che tale sentenza sia ingiusta, non hauendo preceduto tre monitioni, se bene sia valida, perche commanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, & è preceduta al manco vna monitione; se la sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, ò non mala, si ha da osseruare, & temere, perche in caso di dubbio, deue il suddito stare al giuditio del superiore e non al proprio; come di sopra si è detto, & è Dottrina commune de i Santi Padri. Se la sentenza commanda

vna

vna cosa, che chiaramente sia peccato all'hora non si deue osseruare; ne temere, & chi dicesse che si deue osseruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositione del Gersone, perche senza dubbio è falso, che vna sentenza, che obliga a peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che vna sentenza commandi vn peccato, & obblighi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea quanto a' costumi, perche insegna, à far male & anco quanto alla fede, perche chi dice che sia lecito à far male, è heretico, & se non si pente, si deue dare alla giustitia secolare, acciò sia punito, come merita. Et questa tal sentenza, non solo non si deue osseruare; ma nè anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos qui occidunt corpus: & più tosto ha l'huomo da morire, che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debbia, ò si possa temere, ma non osseruare parlando del timore, che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno

ranno, che comanda l'iniquità. Ma ne anco in questo ha errato il Commissario, perche sempre ha parlato della sentenza ingiusta; ma valida, quale non è questa, che comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla.

Ecco dunque come tutto il Discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'hà tradotto & messo in luce per insegnare à i Venetiani à disprezgiare la sentenza giusta, & valida del Sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità, che giuditio.

PEr esplicatione della sentenza di Gerson, & della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si troui sentenza da temere, ma non osseruare, è necessario caminar con l'istessa distintione dell'Auttore, che la sententia, ò commanda vna cosa chiaramente buona, ò chiaramente mala, ouero dubia; & quanto al primo membro quando la cosa commandata è giusta manifestamente, concordiamo con l'Auttore, che si

si debbe vbbidire; nel terzo, quando è dubia, per il gran timor, che habbiamo delle sue equiuocationi, gli distinguere-mo, come habbiamo fatto di sopra il dubio, in quello, che precede il debito consiglio, & quello, che lo segue dop-po; il primo non obliga ad osseruare, ma obliga alla consultatione, quando il dubio doppo la consultatione restà in-uincibile concordiamo con lui, che il suddito è obligato seguir il parer del su-periore, non il proprio; & prego il Let-tore di perdonarmi se tanto spesso re-plico questa Dottrina, poiche tante vol-te l'Auttore ha messo in campo l'equi-uoco, per fare chè li Christiani corrino alla cieca à seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa catti-ua è commandata sotto pena di scom-munica, assignato termine à farla doppo il quale s'incorre quella sentenza, hà due parti, vna, che commanda obedien-za del precetto tra il termine, & l'altra, che commanda l'astinentia della Com-munione, se non sarà vbidito spirato

quel

quel termine: Quanto alla prima parte, dico che è peccato temerla conforme all'Auttore, & chi la temesse così, peccherebbe; & qui si verifica quel, che egli allega, *nolite timere eos, qui occidunt corpus*, ma quanto alla seconda parte; che è astenersi dalla Communione, non è obligato il suddito, ma se lo volesse fare (purche non contrauenga ad altro precetto non peccherebbe) questo dice Gerson nelle parole, che l'Auttore hauerà letto, che sono queste; perchè possono esser temute dalle timorate conscienze in qualche caso, ancorche perciò non si deuono osseruare: Imperoche è gran differenza dire, che si debbano osseruare, & che si debbano temere: osseruare la sentenza di scommunica intende Gerson essequire il precetto per non incorrerla, ouero per esserne assoluto, doppo incorsa; temere la scommunica, intende Gerson astenersi dalla Communione, Vna scommunica vnita ad vn' precetto, che commanda cosa ingiusta, chi l'osseruerà, peccarà,
chi

chi la temerà non peccarà, se ben non è obligato temerla. Adunque è gran differenza il dire, le nostre sentenze, ancorche ingiuste, si debbono temere, perche questo significo astenersi dalla Communione per lora riuerenza; & cosi dicendo il Commissario non hauerebbe fallato in altro, se non che hauerebbe detto, debbono in loco di possono; ma quando hà detto si debbono osseruare, ha commesso maggior fallo, perche non solo non si debbono, ma anco non si possono osseruare senza peccato, che temere si possono, se bene non vi è obligo di farlo: & questo è il quarto membro espressamente dichiarato da Gerson, che l'Auttor dice non trouarsi, e pur si troua, & in San Gregorio, & in Gratiano, da chi considera le cose senza desiderio di contradittione. Ma l'Auttore, se bene di sopra non haueua per certo di che parlasse il Commissario, qui però come se fosse certo dice, nè anco

in questo hà errato il Commissario; perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta, ma valida, la quale non è quella che commanda peccato; il che mi sforza far vn poco di digressione per dichiarare il fatto, che è materia di questo opusculo.

Prima del Concilio di Costanza, circa il 1399. il Rè Carlo Sesto di Francia congregò vn Concilio delli Prelati, & Vniuersità del suo Regno, nel quale fù tra le altre cose concluso, che non si admettessero le Bolle della Corte Romana delle reseruationi, & gratie aspettatiue, ma li beneficij elettiui si conferissero per elettione, & le collationi delli altri si facessero dalli Ordinarij; il qual Decreto, per metterlo in osseruanza, fu spesse volte rinouato nelli vinti anni seguenti, così per altri Decreti de' Prelati del Regno, come per arresti della Corte di Parlamento, iterati, ò rinouati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all' osser-

seruatione con essecutorie, & Commissarij.

Che da Gerson si parli d'vn Commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda propositione. Che il tempo nel quale esso Gerson scriue fosse nel Pontificato di Martino Quinto, si vede nell'istessa propositione, doue dice, che il Re da vinti anni in quà, ha conuocato il Concilio de' Prelati, il qual Concilio come Guaguino racconta la prima volta fu congregato nel sopradetto anno 1399. Et nella terza propositione quando Gerson parla del Figliuolo del Re Carlo Sesto vsa queste parole, al suo Figliuolo legitimo hora Reggente, il quale assonse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto, di modo, che da tutte le sudette cose si caua, che questo opusculo di Gerson fu scritto doppo quest'anno 1418. & inanzi il 1421. quando morì Carlo Sesto. Però se Martino Quinto fu eletto del 1417. è

chiaro, che il Libro è scritto nel suo Pontificato, oltre che il medesimo Gerson nella quarta propositione nomina il Concilio di Constanza come anteriore: adunque bisogna, che il Commissario del Papa commandasse la essecutione di qualche aspettatiua contra gli ordini delle congregationi sopradette: il che secondo Gerson era commandare vna cosa ingiusta, & per tanto conteneua errore intollerabile contro la publica giustitia, & tendeua ad vna vsurpatione indebita secondo l'opinione sua, le qual cose se fussero state auertite dal nostro Auttore, si sarebbe astenuto di dire, che il Commissario parlaua di sentenza ingiusta, ma valida, vedendosi chiaramente nella quarta propositione, che la sentenza di questo Commissario è vna pronuncia contro li Decreti, & Arresti nominati di sopra, per il che Gerson non l'haueua per valida.

Il Commissario, se era huomo di conscientia, non poteua hauere le sue sen-

sentenze per ingiuste; ma come quello, che in qualunque modo voleua esser obedito, per leuare la difficoltà di mostrar la giustitia del suo precetto, scrisse in publico processo, che bisognaua osseruare le sue sentenze, ò giuste, ò ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta in valida, e non valida, tornaua la difficoltà, che si hauerebbe combattuto della validità; per il che con vn vocabolo ambiguo tentò il Commissario introdurre l'vniuersale, che fosse necessario osseruare tutte le sue sentenze; che così otteneua l'osseruatione di quella, che intendeua; non altrimente di quello, che adesso alcuni nel caso presente (difficultati di mostrar giustitia nelli commandamenti, che il Pontefice fà alla Republica) dicono, che si douerebbe obedire al Pontifice, se ben commandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno d'ammiratione, trattandosi d'vn quesito fondato sopra vn fatto, come l'Auttore contro l'Historia concluda, ecco

dunque come tutto il discorso di Gerson è fondato in aria. Et quasi, che nell' otto propositioni seguenti Gerson parlasse di altro, & vscisse di proposito, dice l'Auttore.

AGgionse à questo Discorso il Gersone alcune Propositioni, per mostrare quello, che può, & deue fare il Re Christianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali Propositioni non è necessario, che discorriamo in questo luogo. Prima, perche tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa, perchè non per altro vuole il Gersone, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne i quali fondaua all'hora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede, che quei Canoni, essendo de i Concilij non siano soggetti alla volontà, & potestà del Pontefice. Hora questo principio è stato dichiarato falso; ne crediamo, che i Venetiani lo possino hauer per

vero. Secondo; perche dopò i tempi del Gersone, nel Concilio Lateranense sotto Leone X. fu derogato alla prammatica, che defendeuano le Chiese Gallicane; & furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, & il Re Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il Sommo Pontefice; anzi il Re Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace, & unione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana; & con il Padre loro, che è il Papa Vicario di Christo, & successore di San Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana, della quale scriue Gersone, non ha che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta; poiche quella si fondaua ne i Canoni antichi; questa è contraria alli Canoni così antichi come moderni.

ESsendo l'intentione di Gerson di mostrare in otto propositioni quello, che doueua fare il Re Christianissi-

mo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana in occasioni simili à quella del Commissario; difendendola dalle reseruationi, & aspettatiue, & altri abusi della Corte di Roma di quei tempi, pone otto Propositioni, lequali l'Auttore hà accortamente veduto, che era meglio dissimulare, che toccarle, vedendo chiaramente che il tentar di confutarle era vn confirmale, & era stabilire quello, che di sopra hà oppugnato, che li Principi possono, & debbono opporsi alli comandamenti de' Prelati, che sono esorbitanti, & abusiui. Si scusa dal trattare di queste otto Propositioni per tre cause; la prima, perche si fondano sopra quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; & questo principio dice hauerlo di sopra dichiarato falso: poteua pur aggiongere, che non ostante la sua dichiaratione è però sostenuto, & creduto dalle Vniuersità di Francia, & darci per testimonij il Nauarra, & altri.

La seconda, perche nel Concilio Lateranense, sotto Leone fu derogato alla pragmatica; & così hora non si parla più di libertà della Chiesa Gallicana. Qui ci reputa l'Auttore tanto semplici, & ignoranti dell'Historia, che non sappiamo essere altro la libertà della Chiesa Gallicana, di che parla Gerson; & altro la pragmatica quella è inanzi Gerson, mà la pragmatica fù constituita dal Re Carlo Settimo circa il 1440. molto doppo che fu scritto questo Opusculo, nel quale si nomina viuo Carlo Sesto suo Padre. Ma perche non dirci, che dalla annullatione, che Lione fece della pragmatica, la vniuersità di Parigi appellò al futuro Concilio? Presuppone ancora, che non sappiamo che cosa sia pragmatica, & che cosa concordato, & se quest'o colei quella in tutto, ò in certe parti solamente. Ma quel che supera ogni animosità, è il crederci serrati in vna prigione, che non sappiamo meno quello, che nelli tempi presenti si faccia, & che

non sappiamo se in Francia cotidianamente s'appelli alli Parlamenti dalle sentenze Ecclesiastiche *tanquam ab abusu*; & se sopra quelle la Corte conosca: tali veramente ci vorrebbe il nostro Auttore, & che non sapessimo cosa alcuna del Mondo, se non quanto è vtile per gli Ecclesiastici, & posti in vn estrema ignoranza, li ammirassimo appunto come numi, & oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto Propositioni di Gerson, dice essere, perche la libertà Gallicana, della quale scriue Gerson, era fondata sopra li Canoni antichi; & la Venetiana è contraria alli antichi, & moderni. Della verità di questo vltimo suo detto, io non voglio parlare. Non è la Francia al Giapone, che si debba aspettare li auuisi anniuersarij per sapere come quel Regno si gouerni. Delle libertà di quella Chiesa tutti li Scrittori Francesi fanno mentione; & tutte sono state raccolte in vn libro

stam-

stampato à Parigi l'anno 1594. dal quale ne transportarò qui alcune, & lasciarò far giudicio al Lettore. Così formalmente si contiene nel libro sudetto, oltre molti altri particolari.

Li Papi non possono commandare, ouero ordinare alcuna cosa, nè in generale, nè in particolare, di quello che concerne le cose temporali nelli Paesi, & Terre dell'obedienza, & sopranità del Rè Christianissimo; & se commandano, ò statuiscono qualche cosa, li sudditi del Rè, se ben fussero Clerici, non sono tenuti obedirli per questo rispetto.

Quantunque il Papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali, tuttavia in Francia la potestà assoluta, & infinita non hà loco in modo alcuno, ma è ristretta, & terminata dalli Canoni, & regole delli Antichi Concilij della Chiesa riceuuti in questo Regno: *Et in hoc maximè consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ.*

Li Re Christianissimi hanno in ogni

tempo secondo le occorrenze, & bisogni delli loro Paesi, congregato, ò fatto congregare Sinodi, ò Concilij Prouinciali, & Nationali, nè quali, tra l'altre cose importanti alla conseruatione delli Stati loro, si sono parimente trattati li affari concernenti l'ordine, & disciplina Ecclesiastiche delli Paesi loro, & in questi Concilij gl'istessi Re hanno fatto far Regole, Capitoli, Leggi, Ordinationi, & Santioni prammatiche, sotto il lor nome, & auttorità, & se ne leggono ancora il giorno d'hoggi molte nelle raccolte de' Decreti riceuuti dalla Chiesa vniuersale, & alcuni approuati dalli Concilij Generali.

Il Papa non manda à modo alcuno in Francia Legati à latere con facultà di reformare, giudicare, conferire, dispensare, & altre cose simili, solite ad esser specificate nelle Bolle delle loro facoltà, se non à petitione del Rè Christianissimo, ò vero di suo consenso. Et il Legato non vsa le sue facoltà, se non

doppo fatta promessa al Re in scritto sopra il suo petto per li suoi Ordini Sacri, di non vsar le dette facoltà nel Regno, Paese, Terre, & Signorie di sua soggettione, se non per quanto tempo piacerà al Rè; & che subito, che esso Legato sarà auertito della sua volontà in contrario, desisterà, & cessarà: similmente, che delle dette facoltà non vsarà se non quelle, che piacerà al Rè, & conforme al suo volere, senza attentare, nè far cosa in pregiudicio de i santi Decreti, Concilij Generali, Immunità, Libertà, & Priuilegij della Chiesa Gallicana, & delle Vniuersità, & Studij publici di questo Regno.

Et à questo fine si presentano le facoltà delli Legati alla Corte del Parlamento, doue sono viste, essaminate, approuate, publicate, & registrate con le modificationi, che pare alla Corte espediente per il bene del Regno; con le quali modificationi ancora si giudicano tutte le liti, & differentie, che nascono

per

per causa delle attioni del Legato, & non altrimenti.

Li Prelati della Chiesa Gallicana, quantunque siano mandati dal Papa, per qualunque causa si sia non possono vscir fuori del Regno, senza commandamento, ò licentia, & commiato del Rè.

Le clausule inserte nella Bolla in Cena Domini, & particolarmente quelle del tempo di Giulio Papa Secondo, & altri doppo lui, non hanno luogo in Francia, in quel che concerne le libertà, & priuilegi della Chiesa Gallicana, & le ragioni del Rè, ò del Regno.

Non può il Papa nè giudicar, nè delegar la cognitione di quel che tocca le ragioni, preminentie, & priuilegi della Corona di Francia, & sue pertinentie, nè mai il Rè litiga delle sue ragioni, & pretensioni, se non nella sua Corte propria.

La Chiesa Gallicana hà sempre te-

nuto

auuto, che quantunque per la regola Ecclesiastica, ouero (come dice San Cirillo scriuendo à Papa Celestino,) per le antiche costume di tutte le Chiese, li Concilij Generali non si debbano congregare, nè celebrare senza il Papa *Clauo non errante*, riconosciuto per capo, & primo di tutta la Chiesa Militante, & Padre commune di tutti li Christiani, & che non si debbe concludere, nè determinare alcuna cosa senza lui, & senza la sua auttorità; tuttauolta non è stato mai tenuto, nè stimato, che egli sia sopra il Concilio vniuersale, anzi si è tenuto, che sia obligato alli Decreti, & determinationi di esso vniuersal Concilio, come alli commandamenti della Chiesa Sposa di Nostro Signor Giesu Christo, laquale principalmente è rappresentata da tal Congregatione.

Le Bolle, & Lettere Apostoliche di citationi, essecutoriali, fulminatorie, ò altre non si esequiscono in Francia senza *il pareatis* del Re, ò de' suoi Officiali

ciali, & la essecutione, che se ne può fare doppo la permissione, si fà dal Giudice Regale ordinario, & per l'auttorità del Rè, & non *auctorit. Apostolica*, per euitare la confusione, & miscuglio di giurisdittione.

Non può il Papa imponer pensioni sopra li benefici di questo Regno, che hanno cura di anime, nè sopra altri, fuor che se questo fosse di consenso de' beneficiati, & conforme alli Santi Decreti de' Concilij, & Constitutioni Canoniche, ouero in vtilità delli resignanti, che haueranno resignato con questa conditione espressa, ouero per pacificar le parti, che contendono sopra benefici litigiosi.

Le libertà della Chiesa Gallicana si sono conseruate, osseruando diligentemente, che tutte le Bolle & espeditioni, che vengono dalla Corte di Roma, fussero vedute & vsitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa, che portasse pregiudicio in qual-

si

voglia maniera alle ragioni, & liberrà della Chiesa Gallicana; & alla Autorità del Re; di che si troua ancora ordinatione espressa del Rè Luigi Vndecimo, imitata dalli precessori dell' Imperator Carlo Quinto all' hora vassalli della Corona di Francia; & da lui stesso in vn suo Editto fatto à Madril, l'Anno 1545. & pratticato in Spagna, & altri Paesi di sua obedienza con più rigore, & manco rispetto, che in questo Regno.

Et per appellationi interposte al futuro Concilio, de' quali si trouano molti essempij, etiandio nelli vltimi tempi, come delle appellationi interposte per la Vniuersità di Parigi dalli Papi Bonifacio Ottauo, Benedetto Vndecimo, Pio Secondo, Leon Decimo, & altri.

Se la ragioneuole breuità di questa Apologia non lo prohibisse, io portarei quà ancora li arresti delli Parlamenti in materia delli giudicij criminali, doue è deciso, che in Francia

li Clerici di qual si voglia Ordine, non solo possono essere presi dalli Magistrati secolari, & rimessi al giudicio Ecclesiastico per li delitti communi, ma giudicati dal Laico per li delitti enormi, ò priuilegiati, & quando per delitto commune ancora vno sarà stato due volte rimesso all'Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorrigibile, & giudicato dal Secolare. Si veggono li arresti in tutti li Giurisconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio. Papon. l. 1. t. 5. art. 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Dalle qual cose può ciascun vedere, che è verissimo quanto l'Auttor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra li Canoni antichi, se ben non è vero, che sia stabilita sopra quelli solamente ma ancora sopra la legge naturale, & sopra ogni equità, & ragione: si può anco vedere, che non è vero quello, che l'Auttore dice cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà della Chiesa

Gallicana in Francia, anzi in quel floridissimo, & potentissimo Regno, e si come le hà conseruate per lo passato, così le conserua hora con ogni studio. Et confrontando queste con la libertà, che la Republica riconosce da Dio, & intende con tutte le sue forze conseruare, si vederà, che non è differente, se non quanto la diuersità delle regioni ricerca; anzi vederà, che la Republica non vsa molte delle sue naturali libertà, che potrebbe vsare, per mostrar più abondante riuerenza verso la Santa Sede: per il che ogn'vno immediate scoprirà, quanto sia lontano dalla verità la conclusione vltima, che fà il nostro Auttore, che la libertà, la qual vuole la Republica, sia contraria alli Canoni vecchi, & nuoui.

Ephes. 3. Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quàm petimus, aut intelligimus secundum virtu-

tem

*tem quæ operatur in nobis, ipsi gloria ,
Ecclesia, & in Christo Iesu in omnes ge-
nerationes seculi seculorum. Amen.*

IL FINE.

00100673

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 25 June, 2016